

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**



**DOTTORATO DI RICERCA IN
DIRITTO DELL'ECONOMIA
XXXVII CICLO**

IUS/17 – DIRITTO PENALE

IL PROBLEMA DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO

COORDINATORE

Ch.mo Prof. Massimo Iovane

TUTOR

Ch.mo Prof. Vincenzo Maiello

CANDIDATO

Dott. Diego Salvatore

Anno Accademico 2023/2024

Ai miei genitori

INDICE

	<i>p.</i>
Abbreviazioni	VII

CAPITOLO I

LA DIMENSIONE TEMPORALE DEL REATO

	<i>p.</i>
1. Il tempo e la sua dimensione giuridica.	1
2. Il reato nel prisma del tempo.	3
2.1. Il tempo del reato.	3
2.1.1. <i>Segue</i> : i rapporti con la legge e la relative forme di efficacia temporale.	6
2.1.2. <i>Segue</i> : i rapporti con la attività esegetica.	10
2.2. Gli effetti dello scorrere del tempo: cenni sull'istituto della prescrizione del reato.	18
3. Il tempo come criterio di classificazione dei reati.	20
3.1. Le fattispecie di durata "classiche" (anticipazione).	21
3.2. Le fattispecie di durata "a base pretoria" (anticipazione).	21
4. Quali motivi si celano dietro la dilatazione dei confini temporali del reato?	23
4.1. Gli effetti <i>in malam partem</i> .	25
4.2. Le conseguenze favorevoli al reo.	27
5. Cenni di un'analisi di diritto comparato. I principali ordinamenti continentali.	28
5.1. <i>Segue</i> : l'ordinamento francese.	28
5.2. <i>Segue</i> : l'ordinamento spagnolo.	31
5.3. <i>Segue</i> : l'ordinamento tedesco.	35
5.3.1. Origine e sviluppo dell'idea di consumazione materiale.	35
5.3.2. La <i>Beendigungslehre</i> sul banco di prova della legalità.	40

CAPITOLO II

LA TEORIA DELLA CONSUMAZIONE FORMALE DEL REATO: ORIGINI, SVILUPPI E PROSPETTIVE EVOLUTIVE

	<i>p.</i>
1. Introduzione.	45
2. A cavallo tra l'età dei lumi e le prime codificazioni. Lo sviluppo del concetto moderno di consumazione.	46
3. Le prime elaborazioni della nozione di consumazione materiale. Francesco Carrara e la teoria del reato esaurito.	49
4. Il progressivo congedo dalle posizioni della scuola classica. Il Codice Zanardelli ed il ritorno alla concezione formale di consumazione.	56
5. La "terza scuola": lo sviluppo dell'indirizzo tecnico-giuridico.	60
6. Il passaggio alla nuova codificazione: il Codice Rocco.	65
6.1. La consumazione nel codice del 1930.	66
6.2. Considerazioni comparatistiche: il caso della prescrizione.	67
7. La dottrina contemporanea ed il dibattito sulla consumazione del reato.	71

CAPITOLO III

IL MOSAICO DELLE FATTISPECIE DI DURATA

	<i>p.</i>
1. 1. Premessa.	74
2. Ai confini dell'illecito di durata. La continuazione tra reati.	75
2.1. Lo sviluppo storico dell'istituto e le figure affini.	76
2.2. La <i>ratio</i> e la natura giuridica del reato continuato.	78
2.3. Le caratteristiche strutturali del reato continuato.	80
2.3.1. <i>Segue</i> : il requisito della "duplice pluralità".	81
2.3.2. <i>Segue</i> : il medesimo disegno criminoso.	82
2.4. La continuazione come "limite esterno" all'indagine sulla consumazione del reato.	84
3. L'archetipo delle fattispecie di durata: il reato permanente.	86
3.1. Due questioni preliminari.	87

INDICE

3.1.1. <i>Segue</i> : il concetto di permanenza.	88
3.1.2. <i>Segue</i> : l'oggetto della permanenza.	89
3.2. La unitarietà normativa ed <i>ontica</i> del reato permanente.	92
3.2.1 <i>Segue</i> : il superamento delle teorie del “doppio precetto”.	93
3.2.2. <i>Segue</i> : l'unità strutturale del reato permanente.	94
3.3. Considerazioni di sintesi.	96
4. La reiterazione intervallata di condotte omogenee: il reato abituale.	99
4.1. Dissezioni analitiche: le tipologie di reato abituale.	100
4.2. Gli elementi caratterizzanti, in particolare il concetto di abitualità.	103
4.3. I rapporti con le figure affini, tra analogie e difformità.	105
5. Fattispecie di durata “in astratto” <i>versus</i> realizzazione prolungata “in concreto” del fatto tipico.	108
5.1. Le norme miste alternative.	109
5.2. Un'ipotesi manifesta di consumazione materiale? Il caso dell'usura.	114
5.3. Il doppio schema delle fattispecie corruttive.	119
5.4. Ulteriori casi di fattispecie di durata.	125
5.4.1. <i>Segue</i> : i reati “eventualmente di durata”.	125
5.4.2. <i>Segue</i> : i reati a consumazione prolungata.	129

CAPITOLO IV

LA DIMENSIONE TEMPORALE DEL REATO

p.

1. Il carattere selettivo del tipo legale quale limite alla (ir)rilevanza penale degli sviluppi temporali del fatto	133
1.1. Cenni sulla categoria del postfatto.	136
2. La ultimazione del reato quale <i>reductio ad unum</i> di un concetto solo apparentemente ancipite.	139
2.1. Approcci legalistici a confronto: il caso della Germania.	140
3. Metamorfosi prospettiche: il problema della consumazione traslato sul piano dell'unità del reato.	143

INDICE

p.

BIBLIOGRAFIA

148

RINGRAZIAMENTI

162

ELENCO ABBREVIAZIONI

Ann. dir. proc. pen.	Annali di diritto e procedura penale
An. der. pen.	Anuario de derecho penal y de la ciencias penales
Arch. pen.	Archivio penale
Cass. pen.	Cassazione penale
Dig. civ.	Digesto civile
Dig. it.	Digesto italiano
Dig. disc. pen.	Digesto discipline penalistiche
Dir. pen. cont.	Diritto penale contemporaneo
Dir. pen. cont., Riv. trim	Diritto penale contemporaneo, Rivista trimestrale
Dir. pen. proc.	Diritto penale e processo
Enc. dir.	Enciclopedia del diritto
Enc. dir., Ann.	Enciclopedia del diritto, Annali
Enc. giur.	Enciclopedia giuridica Treccani
GA	Goltdammer's Archiv für Strafrecht
Giur. cost.	Giurisprudenza costituzionale
Giur. mer.	Giurisprudenza di merito
Giust. pen.	Giustizia penale
JR	Juristische Rundschau
JZ	Juristenzeitung
Legisl. pen.	La legislazione penale
Noviss. dig. it.	Novissimo digesto italiano
Nueva enc. jur.	Nueva enciclopedia juridica
Proc. pen. giust.	Processo penale e giustizia
Quaderni cost.	Quaderni costituzionali
Rep. un. Com.	Repositorio de la Universidad de Comilla
Resp. civ. prev.	Responsabilità civile e previdenza
Rev. sc. crim.	Revue de science criminelle et de droit pénal comparé
Riv. it. dir. pen.	Rivista italiana di diritto penale
Riv. it. dir. proc. pen.	Rivista italiana di diritto e procedura penale
Riv. pen.	Rivista penale
Riv. trim. dir. pen. econ.	Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia
Sist. pen.	Sistema penale
Stud. iur.	Studium iuris
ZStW	Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft

CAPITOLO I

LA DIMENSIONE TEMPORALE DEL REATO

SOMMARIO: 1. Il tempo e la sua dimensione giuridica. – 2. Il reato nel prisma del tempo. – 2.1. Il tempo del reato. – 2.1.1. *Segue*: i rapporti con la legge e la relative forme di efficacia temporale. – 2.1.2. *Segue*: i rapporti con la attività esegetica. – 2.2. Gli effetti dello scorrere del tempo: cenni sull'istituto della prescrizione del reato. – 3. Il tempo come criterio di classificazione dei reati. – 3.1. Le fattispecie di durata “classiche” (anticipazione). – 3.2. Le fattispecie di durata “a base pretoria” (anticipazione). – 4. Quali motivi si celano dietro la dilatazione dei confini temporali del reato? – 4.1. Gli effetti *in malam partem*. – 4.2. Le conseguenze favorevoli al reo. – 5. Cenni di un'analisi di diritto comparato. I principali ordinamenti continentali. – 5.1. *Segue*: l'ordinamento francese. – 5.2. *Segue*: l'ordinamento spagnolo. – 5.3. *Segue*: l'ordinamento tedesco. – 5.3.1. Origine e sviluppo dell'idea di consumazione materiale. – 5.3.2. La *Beendigungslehre* sul banco di prova della legalità.

1. Il tempo e la sua dimensione giuridica.

Il tempo, il suo scorrere e le tecniche di misurazione dello stesso costituiscono da sempre un argomento di grande interesse per l'uomo. Tale aspetto ha acquisito una dimensione quasi sacrale se sol si considera che, ancora oggi, la maggior parte dei calendari si caratterizza per una più o meno evidente matrice religiosa¹. L'adozione di un modello originale di calcolo del tempo ha altresì rappresentato, storicamente, una presa di posizione, un dirompente atto di rottura con il passato. Si pensi al calendario rivoluzionario francese dell'ottobre 1793, espressione di un approccio “de-cristianizzato” ed anti-monarchico, mediante il quale i rivoluzionari intendevano spazzare via i retaggi dell'*ancien régime*². In Russia, sulla falsariga di quanto accaduto nella Francia post-

¹ A partire dal calendario gregoriano e dal modello precedente, il calendario giuliano, proseguendo con i calendari ebraico, islamico e induista (ma l'elenco potrebbe continuare), il ruolo primario della religione è di tutta evidenza nella costruzione di sistemi di calcolo dello scorrere del tempo. Secondo Martin Heidegger sarebbe proprio il teologo a candidarsi ad assumere il ruolo di «conoscitore adeguato e competente del tempo»; ciò perché l'uomo è la rappresentazione evidente della temporalità, che si contrappone alla eternità divina (cfr. HEIDEGGER, *Il concetto di tempo*, trad. it., Milano, 1999, p. 23).

² Il calendario rivoluzionario rimase in vigore fino al 1805, quando Napoleone Bonaparte ripristinò il modello gregoriano.

rivoluzionaria, i bolscevichi decisero di abbandonare il calendario giuliano, voluto da Pietro il Grande nel 1700, per accogliere la versione gregoriana: pur non introducendo un modello di misurazione inedito, anche in questo caso era evidente l'intento di realizzare una cesura con il passato³. Pochi anni dopo, il regime fascista introdusse, affiancandola al calendario tradizionale, la "era fascista", individuando come data di inizio del conteggio il 29 ottobre 1922, giorno successivo alla marcia su Roma.

Inevitabile che il tempo, «ineluttabile ed irreversibile successione di fatti», rivesta una posizione di primo piano anche nel mondo del diritto, laddove i fatti acquisiscono una specifica rilevanza giuridica non esclusivamente in quanto tali ma, altresì, in considerazione del loro susseguirsi, del loro sviluppo diacronico⁴. Secondo Mauro Leone, il tempo, una volta calato nella dimensione del diritto, può essere esaminato da due diversi punti d'osservazione⁵. *In primis*, nel suo "modo di operare": sotto tale versante andrebbero distinte un'azione del tempo considerata in sé, sciolta da relazioni con altri accadimenti cui l'ordinamento giuridico riconosce rilevanza, ed un'azione del tempo considerata nelle sue interazioni con altri elementi⁶. Rispetto a questa seconda ipotesi, sarebbe possibile operare una ulteriore distinzione: agli effetti di caducazione, che determinano la estinzione di situazioni giuridiche, andrebbero contrapposte conseguenze di segno radicalmente opposto, di costituzione (o consolidamento) di situazioni giuridiche prima inesistenti (o meramente provvisorie), espressione della cd. "efficacia costitutiva" del tempo.

Nella dottrina civilistica, peraltro, non sono mancate voci che hanno riconosciuto al tempo non soltanto la qualifica di fatto giuridico, bensì una vera e propria *primaauté* tra i fatti giuridici in senso stretto, consistendo in eventi naturali cui l'ordinamento ricollega determinati effetti⁷. Altri Autori, al contrario, considerano il tempo come un concetto di relazione, che unitamente allo spazio, consente di collegare determinati avvenimenti e di sistemarli nella realtà fenomenica secondo una sequenza logica e spazio-

³ Il tema è affrontato da DE BENEDETTI, voce *Tempo*, in *Dig. civ.*, 2000, p. 2.

⁴ La citazione è tratta da CAPOZZI, *L'individuo il tempo la storia*, Napoli, 2000, p. 27. Le interferenze tra il tempo e la sua dimensione giuridica sono approfondite ancora da CAPOZZI, *Temporalità e norma*, Napoli, 1996, pp. 280 ss., nonché da COTTA, *Diritto e tempo. Linee di una interpretazione fenomenologica*, in ORECCHIA (a cura di), *La responsabilità politica. Diritto e tempo*, Milano, 1982, p. 142 ss. Nella letteratura tedesca, si rinvia a ENGISCH, *Die Zeit im Recht*, in *Vom Weltbild des Juristen*, Heidelberg, 1965, e HUSSERL, *Diritto e tempo. Saggi di filosofia del diritto*, tr. it., Milano, 1998.

⁵ LEONE, *Il tempo nel diritto penale sostantivo e processuale*, Napoli, 1974, pp. 24 e ss.

⁶ *Ivi*, p. 26. L'Autore ritiene «quasi del tutto inconcepibile il fenomeno del tempo che operi per sé solo, senza arricchirsi della realtà a cui si riferisce e da cui assume significato», ritenendo che tale modo di operare vada riportato esclusivamente per finalità di compilazione.

⁷ *Ex multis*, si richiama il pensiero di MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale: codici e norme complementari*, IX ed., vol. I, Milano, 1957, pp. 450 e ss.

temporale⁸. Anche quando un determinato coefficiente temporale viene espressamente richiamato dalla fattispecie (si pensi alla prescrizione, tipico esempio di istituto che si basa sullo scorrere del tempo), esso non si emancipa dal proprio ruolo ancillare: il decorso di un certo lasso temporale può rappresentare la componente “quantitativa” del fenomeno, ma l’essenza di quest’ultimo, gli effetti che esso spiega nel sistema, rimangono intatti nella loro autonomia concettuale⁹.

2. Il reato nel prisma del tempo.

Non stupisce, alla luce di quanto chiarito nel paragrafo che precede, che il tempo abbia costituito e continui a costituire uno dei temi centrali del dibattito anche sul versante della scienza penalistica; anche in questo caso, l’analisi viene condotta considerando il fattore temporale come un parametro in base al quale osservare il reato (ed in generale gli istituti tanto dell’ordinamento sostanziale quanto di quello processuale) ed il suo svolgimento. Ma, trattandosi di una branca del diritto informata sul canone della frammentarietà, quale è il tempo che assume rilevanza per il diritto penale?

2.1. Il tempo del reato.

Nella premessa alla voce “Tempus commissi delicti” della Enciclopedia del Diritto, Antonio Pagliaro sosteneva quanto segue:

il reato ha una sua struttura di fatto che, al pari di ogni altro accadere, ha una collocazione propria nel tempo e nello spazio. [...] Come discende dal principio metodologico fondamentale della rilevanza giuridica, il “tempo” del reato che la scienza del diritto può correttamente prendere in considerazione è costituito solo da quei momenti temporali del reato stesso ai quali l’ordinamento ricollega un qualche effetto giuridico¹⁰.

⁸ Si attestano su questa posizione CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, III ed., Roma, 1951, pp. 206 ss., MOSCATI, voce *Tempo (Diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XVIII, Torino, 1971, p. 1115, nonché MOSCHELLA, voce *Fatto giuridico*, in *Enc. giur.*, vol. XIV, Roma, 1991, p. 4

⁹ FALZEA, *Voci di teoria generale del diritto: prolegomeni a una dottrina del diritto, accertamento, apparenza, capacità, efficacia giuridica, fatto, giuridico, fatto naturale, fatto vitale, fatto di sentimento, fatto di conoscenza, comportamento*, III ed., Milano, 1995, p. 479. Considerando la prescrizione del reato come terreno d’indagine, occorre far principiare l’analisi dall’esame dell’art. 157 cod. pen.: la norma si compone di un effetto (la componente qualitativa), consistente nell’estinzione del reato, e di una causa, il decorso di un certo periodo di tempo (la componente quantitativa). Non v’è dubbio che la disposizione in parola richiami espressamente un coefficiente temporale («il tempo corrispondente al massimo della pena editale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione»), tuttavia risulta evidente che lo scorrere del tempo, considerato in sé, avulso dall’effetto estintivo, rimarrebbe privo di significato dal punto di vista del diritto.

¹⁰ PAGLIARO, voce *Tempus commissi delicti*, in *Enc. dir.*, vol. XLIV, Milano, 1992, p. 1. Sul tema, altresì, SINISCALCO, *Tempus commissi delicti*, in *Studi in onore di Francesco Antolisei*, vol. III, Milano, 1965, p. 233.

Il Maestro messinese, con grande chiarezza espositiva, ribadiva con le proprie parole una proposizione di altissimo valore esegetico. In un sistema ispirato ai principi del diritto penale liberale, primo fra tutti quello di legalità, il “tempo del reato” non può che essere valutato nei limiti di ciò che, per l’ordinamento, assume rilevanza al punto da connettervi delle conseguenze giuridiche¹¹.

Una conferma immediata di tale assunto si rinviene nell’art. 14 disp. gen., laddove, mutuando una impostazione comune ai codici preunitari, si sancisce che «le leggi penali [...] non si applicano oltre [...] i tempi in esse considerati»¹². La norma incriminatrice, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, rappresenta la lente con la quale osservare la vicenda concreta per delinearne i confini cronologici, fissando una linea di demarcazione tra ciò che reca i caratteri del fatto penalmente rilevante e ciò che, al contrario, di tali connotati risulti sprovvisto¹³.

Tuttavia, nella legislazione penale non si rinviene un enunciato normativo che fornisca una definizione del *tempus commissi delicti*, sicché il compito di precisarne i tratti è stato assunto dalla dottrina. Per Antonio Pagliaro occorreva legare tale momento al tempo della condotta:

il momento commissivo del reato [...] è il momento nel quale viene completata la condotta esteriore vietata dalla legge penale o, se nella struttura del reato in questione manca una vera e propria condotta esteriore vietata, è l’ultimo momento nel quale avrebbe potuto essere compiuta la correlativa condotta comandata. [...] Al fine di determinare il momento commissivo, non ha alcuna importanza il tempo nel quale si è verificato l’evento: quest’ultimo, dunque, può sopravvenire anche molti anni dopo, senza che il momento commissivo ne venga influenzato¹⁴.

¹¹ Al tema della dimensione giuridica del tempo sono state dedicate innumerevoli monografie. Tra i tanti, si segnalano gli scritti di CAPOZZI, *Temporalità e norma nella critica della ragione giuridica*, Napoli, 2000; CHIODI (a cura di), *Tempo della legge e tempo della storia*, Napoli, 1999; MANDICH, *Situare il tempo: spazi, discorsi, intersoggettività*, in CRESPI (a cura di), *Tempo vola. L’esperienza nel tempo della società contemporanea*, Bologna, 2005; PIZZI, *La logica del tempo*, Torino, 1974; STELLA, *I giuristi di Husserl. L’interpretazione fenomenologica del diritto*, Milano, 1990. Con particolare riguardo agli aspetti penalistici, ALAGNA, *Tipicità e riformulazione del reato*, Bologna, 2007; DE SANTIS, *Gli effetti del tempo nel reato. Uno studio tra casistica e dogmatica*, Milano, 2006.

¹² Il riferimento è all’art. 8 del Codice civile per il Regno delle Due Sicilie, secondo il quale «le leggi che restringono il libero esercizio dei diritti [...] non si estendono oltre i casi ed i tempi in esse espressi», ed all’art. 4 delle disposizioni preliminari al Codice civile del 1865, che recitava «le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti [...] non si estendono oltre i casi e i tempi in esse espressi». Tuttavia, anche un’altra norma, antecedente all’art. 14 disp. gen., recava una disciplina analoga: si tratta dell’art. 20 della L. n. 4/1929, recante “Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie”, abrogato dall’art. 24 del D. Lgs. n. 507/1999, che disponeva: «le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorché le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione».

¹³ Il tema sarà approfondito *infra*, cap. III, §§ 5 e ss., nonché cap. IV.

¹⁴ PAGLIARO, voce *Tempus commissi delicti*, cit., p. 1. L’impostazione, accolta da PODO, voce *Successione di leggi penali*, in *Noviss. dig. it., App.*, vol. VII, Torino, 1987, p. 664, fu presentata per la prima volta in PAGLIARO, voce *Legge penale nel tempo*, in *Enc. dir.*, vol. XXIII, Milano, 1973, pp. 1074 e ss., mentre

La prospettiva del “tempo del commesso reato” è legata a doppio filo ad una considerazione statica del fatto illecito: ciò che conta, da questo punto di vista, è individuare l’istante in cui è stata tenuta la condotta illecita o, alternativamente, la fattispecie risulti completa di tutti gli *essentialia delicti*¹⁵.

Tuttavia, è possibile adottare una prospettiva diversa, non più statica bensì dinamica, rispetto alla quale il reato non viene più considerato come momento, bensì nel suo concreto sviluppo, articolato in plurime e distinte fasi¹⁶. Non vi è univocità di vedute in dottrina in ordine alla ricostruzione dell’*iter criminis*, specialmente dal punto di vista terminologico: basti pensare alle dispute sorte intorno al concetto di consumazione in seno alla dottrina italiana e ed a quella germanica, che hanno influenzato in maniera decisiva le teoriche moderne inerenti lo sviluppo dell’azione criminosa¹⁷.

Carlo Adornato, tra i più importanti studiosi della materia nello scorso secolo, riteneva fosse necessario individuare un “momento consumativo”, che poteva cadere in un qualsiasi attimo della fase esecutiva; quest’ultima si estendeva dall’istante in cui il reato era perfetto (nel senso di corrispondenza tra l’agire umano e la fattispecie astratta) sino al suo definitivo esaurimento (inteso come momento in cui la fattispecie, raggiunto il punto zenitale della offesa, non poteva svilupparsi ulteriormente)¹⁸. Antonio Pagliaro, ricorrendo ad una terminologia differente, distingueva tra “realizzazione”, fase nella quale si manifestavano tutti i requisiti minimi richiesti dalla fattispecie di reato, e “consumazione”, intesa quale momento del massimo approfondimento (questa volta in con-

nella manualistica moderna è condivisa, *ex multis*, da MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, X ed., Vicenza, 2017, p. 94. L’Autore evidenzia come, per individuare il *tempus commissi delicti*, occorra guardare «nei reati unisussistenti, all’unico atto in cui si perfeziona la condotta; [...] nel reato tentato, all’ultimo atto della condotta; nei reati permanenti o abituali [...] all’ultimo atto, poiché il soggetto si pone contro il diritto e la legge può esercitare su di lui la sua efficacia intimidatrice fino all’esaurimento della condotta; nei reati omissivi, al termine ultimo entro cui avrebbe dovuto adempiersi all’obbligo giuridico di *facere*». In giurisprudenza, si veda, *ex multis*, Cass., Sez. Un., n. 40986 del 19/07/2018, dep. 26/09/2022, Rv. 273934, con commento di ZIRULIA, *Le sezioni unite sul tempus commissi delicti nei reati c.d. ad evento differito (con un obiter dictum sui reati permanenti e abituali)*, in *Dir. pen. cont.*, 2018.

¹⁵ La teoria “mista” del *tempus commissi delicti* fu elaborata da BATTAGLINI, *Il luogo e il tempo del commesso reato*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1929, p. 806. Nella dottrina moderna, cfr. FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., Bologna, 2018, p. 116.

¹⁶ La distinzione tra “istante” e “durata”, intese come «due facce dell’universo temporale» del reato, è sostenuta da FALCINELLI, *Il tempo del reato, il reato nel tempo. La scrittura normativa delle coordinate cronologiche criminali*, Torino, 2011, p. 7.

¹⁷ Il tema dell’*iter criminis* è trattato con dovizia di particolari da MAGGIORE, *Diritto penale. Volume I: Parte generale*, V ed., vol. II, Bologna, 1961, pp. 538 ss.; alle teorie susseguite in materia di consumazione del reato, con una approfondita analisi comparatistica tra Italia e Germania, sono dedicate le monografie di BIANCHI, *Oltre la perfezione: studio sulla consumazione finale del reato*, Napoli, 2023, e BRASCHI, *La consumazione del reato. Fondamenti dogmatici ed esigenze di politica criminale*, Milano, 2020.

¹⁸ ADORNATO, *Il momento consumativo del reato*, Milano, 1966, p. 13.

creto) della offesa tipica all'interesse protetto¹⁹. Più articolata, quantomeno nella struttura, la ricostruzione di Ferrando Mantovani; questi, scindendo l'*iter criminis* in cinque differenti stadi, distingueva tra ideazione, preparazione (entrambe solo eventuali), esecuzione (o commissione), perfezione e, infine, consumazione²⁰.

2.1.1. Segue: *i rapporti con la legge e la relative forme di efficacia temporale*.

Come il reato, così la legge, fonte principale di regolamentazione del sistema degli illeciti penali, sta e vive nell'ordinamento secondo delle scansioni temporali che si susseguono²¹. A questa prima chiave di lettura, statica perché finalizzata ad esaminare la disposizione in uno specifico momento, se ne affianca un'altra, di tipo dinamico, che consente di studiare le vicende modificative della legge penale. All'interno del sistema penale sostanziale, i temi cui si è fatto poc'anzi accenno assurgono al rango di pietre angolari dell'ordinamento. Ci si riferisce, naturalmente, al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, consacrato altresì nella Costituzione, ed alle disposizioni che regolano i fenomeni della *abolitio criminis* e della successione delle leggi penali nel tempo.

Inserito tra i corollari del principio di legalità, il divieto di applicazione retroattiva della norma penale sfavorevole acquisisce una autonoma e specifica rilevanza, poiché diretto sia al giudice che al legislatore: il primo non potrà applicare una norma incriminatrice a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, mentre il secondo non potrà inserire nel sistema penale disposizioni che consentano di aggirare la regola in esame, pena la illegittimità costituzionale delle stesse²².

¹⁹ PAGLIARO, voce *Tempus commissi delicti*, cit., pp. 2 e ss., il quale riporta il seguente esempio: «Un delitto di lesioni inferte mediante più coltellate è “realizzato” già con la prima ferita provocata alla vittima. Le ferite successive approfondiscono la lesione, ma non ne mutano, per qualità, la fattispecie penale, né ne moltiplicano l'applicazione. [...] un reato di lesioni personali inferte mediante coltellate si “realizza” già con la prima coltellata andata a segno, ma si “consuma” solo con l'ultima».

²⁰ MANTOVANI, op. cit., p. 425. L'Autore manifesta piena adesione alla impostazione del Pagliaro, tanto da citare il medesimo esempio riportato da questi; l'unica differenza, ancora sul piano terminologico, riguarderebbe la fase della “realizzazione”, che Ferrando Mantovani indicava come “perfezione”. Quanto alla ideazione, tale fase era concepita come priva di reale autonomia poiché la risoluzione criminosa veniva ritenuta non passibile di punizione in virtù del principio di materialità (*cogitationis poenam nemo patitur*) e, conseguentemente, acquisiva rilevanza esclusivamente in punto di dosimetria sanzionatoria. La preparazione, al contrario, poteva risultare determinante ai fini della contestazione della circostanza aggravante della premeditazione.

²¹ MICHELETTI, *Le forme del tempo nelle vicende modificative della legge penale*, in www.discrimen.it, distingue il tempo dell'appartenenza all'ordinamento (l'esistenza) della legge, quello della obbligatorietà della stessa (la vigenza), quello della rilevanza giuridica (l'efficacia) ed, infine, il tempo processuale (la applicabilità).

²² Per una approfondita disamina dei corollari del principio di legalità, MARINUCCI, DOLCINI, *Corso di diritto penale*, vol. I, III ed., Milano, 2001, pp. 37 e ss.

L'art. 2, co. 1, cod. pen. stabilisce che «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato». L'art. 25, co. 2, Cost. dispone che «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Al netto della terminologia utilizzata, tanto il codice penale che la Costituzione attribuiscono un ruolo primario al *nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali*, che vide la luce con la *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 1789²³. La disposizione costituzionale, dunque, ribadisce un principio già sancito nel codice e fissato in via generale dall'art. 11 disp. prel., a mente del quale «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo»²⁴. La delicatezza e la rilevanza degli interessi in gioco in campo penale, tuttavia, ha costituito la principale spinta alla consacrazione del *nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali* nel testo costituzionale²⁵.

La *ratio* sottesa al principio in esame va rinvenuta nella libertà di autodeterminazione del cittadino, il quale deve essere messo in condizione di sapere che la condotta che è intenzionato a tenere è penalmente rilevante, sicché la decisione di porsi in ogni caso in contrasto con l'ordinamento sarà la base per un futuro giudizio di responsabilità²⁶.

²³ Secondo l'art. 8 della Dichiarazione, «nul ne peut être puni, qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée». Il testo fu poi ripreso e rielaborato nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, il cui art. 11, § 2, recita «nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale».

²⁴ Per PAGLIARO, voce *Legge penale nel tempo*, cit., p. 1064, la scelta di inserire nella carta fondamentale un principio già affermato a diverse latitudini (art. 2, co. 1, cod. pen. ed art. 11 disp. prel.) andrebbe giustificata in virtù della volontà di offrire un'ulteriore garanzia al cittadino di maggiore tutela delle proprie libertà in ambito penale.

²⁵ Cfr. FIORE C., FIORE S., *Diritto penale. Parte generale*, IV ed., Milano, 2013, p. 99.

²⁶ MARINUCCI, DOLCINI, op. cit., pp. 253 e ss., in particolare p. 254, laddove si richiama l'esperienza del diritto nazista, sistema nel quale il principio di irretroattività veniva sacrificato sull'altare degli interessi dello Stato. Di qui, il proliferare di leggi come quella del 22/06/1938, con la quale veniva introdotto il reato di «blocco stradale finalizzato a commettere una rapina», prevedendo una apposita clausola di retrodatazione dell'entrata in vigore della stessa, fissata nel 1° gennaio del 1936. L'esempio è tratto da KREY, *Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes «nullum crimen, nulla poena sine lege»*, Berlino, 1983, p. 30. Il richiamo alle vicende della Germania nazista offre lo spunto per esaminare un tema strettamente correlato al principio di irretroattività che, tuttavia, ha posto non pochi problemi per il perseguimento dei reati commessi da governi dittatoriali o totalitari (es: il governo nazista, appunto, o la federazione jugoslava, o ancora il governo del Ruanda). Il problema principale, in casi come quelli poc'anzi accennati, era quello di sanzionare condotte che, all'epoca in cui furono commesse, erano non solo lecite ma, in alcuni casi, oggetto di obbligo formale. In MANTOVANI, op. cit., p. 81, si dà atto delle strade percorse per «ovviare» allo sbarramento derivante dal principio di irretroattività: il richiamo a generali e supremi «principi di umanità», così come il ricorso alla asserita ultrattività di norme incriminatrici che erano state abrogate dai regimi. Derogano espressamente al principio di irretroattività, invocando i «principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili», l'art. 15 del Patto di New York del 1966 e l'art. 7 CEDU.

Riguardo alle funzioni della pena, il divieto di irretroattività della norma penale sfavorevole è senz'altro collegato alla funzione di prevenzione generale positiva, o di "orientamento culturale"²⁷. La comprensione del ruolo attribuito dall'ordinamento a certi beni giuridici espressivi di determinati valori, desumibile dal divieto di offenderli (*rectius*: dall'infrazione di una pena in caso di lesione), può realizzarsi esclusivamente se tale imperativo pre-esiste al comportamento vietato²⁸. Non può negarsi, in aggiunta, il ruolo della funzione (tendenzialmente) rieducativa, giacché l'offerta di risocializzazione difficilmente potrà essere colta da un soggetto che, all'epoca in cui commise il fatto, confidava sulla liceità della propria condotta in quanto consentita (o, se si preferisce, non vietata) dall'ordinamento²⁹.

Individuare il *tempus commissi delicti* è un'operazione fondamentale, dunque, per poter svolgere una valutazione di primaria importanza nella complessa sequenza di atti in cui si concreta l'accertamento della responsabilità penale: potrebbe infatti risultare che il brano di vita posto sotto la lente d'ingrandimento del giudizio penale si collochi cronologicamente in una fase antecedente all'entrata in vigore della disposizione incriminatrice, pertanto non passibile di applicazione retroattiva in virtù dei principi sopra richiamati.

Il discorso merita un approfondimento, perché l'art. 2 cod. pen., a differenza dell'art. 25, co. 2, Cost., reca una disciplina più ampia, sviluppando ulteriormente i rapporti che avvengono il tempo del reato e la legge applicabile. La rubrica della disposizione codicistica («Successione di leggi penali») restituisce una realtà complessa, confermata dall'articolarsi della norma in plurimi commi, ciascuno inerente un preciso frammento del fenomeno in esame.

Ai fini della presente trattazione, ci si concentrerà sui commi 2 e 4, relativi ai casi dell'*abolitio criminis* e della retroattività della *lex mitior* entrata in vigore successivamente alla commissione del fatto³⁰. Ci si è interrogati, in particolare, sul fondamento costituzionale di tali istituti, non ritenendo possibile ricondurli nell'ambito applicativo dell'art. 25, co. 2, Cost.; tale disposizione fissa una ben precisa garanzia che, per quanto appartenente al medesimo *genus* di quelle in esame (quello, cioè, della regolamentazio-

²⁷ Si riferiscono alla finalità di orientamento culturale FIORE C., FIORE S., *op. cit.*, p. 99.

²⁸ MARINUCCI, DOLCINI, *op. cit.*, p. 255.

²⁹ Concordi sul tema FIORE C., FIORE S., *op. cit.*, p. 99 e MARINUCCI, DOLCINI, *op. cit.*, p. 255.

³⁰ Si veda GAMBARDELLA, voce *Legge penale nel tempo*, in *Enc. dir., Ann.*, vol. VII, Milano, 2014, pp. 648 e ss.

ne dei rapporti tra tempo e norme penali), riguarda un'ipotesi ben definita³¹. Tra le varie soluzioni prospettate, quella che ha coagulato maggiori consensi vede nell'art. 3 Cost. il pilastro che sorregge le garanzie in esame³². Si fa discendere dal principio di uguaglianza l'obbligo di garantire un analogo trattamento sanzionatorio, in presenza di una modifica favorevole della legge penale applicabile, a fatti connotati dal medesimo disvalore³³.

Adottando la prospettiva delle funzioni della pena, viene in rilievo che la efficacia retroattiva della *lex mitior* e (a maggior ragione) della vicenda abrogativa assolve quel compito di "orientamento culturale", di "motivabilità secondo norme", che rappresenta l'essenza della prevenzione generale positiva, così come concepita nello stato costituzionale di diritto³⁴. Anche a livello individuale, migrando nei settori della prevenzione speciale positiva e della rieducazione, la sterilizzazione (o, peggio, la inesistenza) di principi come quelli in esame incrinerebbe il congegno della sanzione penale teleologicamente orientata verso obiettivi. Difficile ipotizzare la accettazione (e finanche la comprensione), in un sistema dai caratteri così prospettati, della sanzione inflitta; ancor più complicato ammettere l'adesione ad offerte di risocializzazione³⁵. Di qui l'assunto secondo il quale i fenomeni legislativi in parola rappresenterebbero, sebbene non e-

³¹ Il principio di irretroattività, a ben vedere, trova il proprio appiglio normativo tanto nel comma 1 che nel comma 4 dell'art. 2; invero, se il primo esclude che una fattispecie incriminatrice possa essere applicata a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che la contempla, il quarto comma riproduce tale indicazione e la estende al caso di modificazione *in pejus* della legge penale, inapplicabile anch'essa al fatto commesso precedentemente.

³² *Ex multis*, VASSALLI, *Abolito criminis e principi costituzionali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, p. 408. Nella manualistica, la posizione è condivisa da MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, IX ed., Milano, 2020, p. 130, nonché da FIORE C., FIORE S., *op. cit.*, p. 102. Questi ultimi, in particolare, ritengono che l'art. 2, co. 2, cod. pen. costituirebbe una diretta applicazione del principio di ragionevolezza, perché risulterebbe privo di logica punire un soggetto, per un fatto rispetto al quale il legislatore ha manifestato disinteresse alla tutela penale, per il solo fatto di averlo commesso prima dell'*abolitio*. Nella giurisprudenza costituzionale, cfr. C. cost., n. 393 del 23/10/2006, dep. 23/11/2006, e n. 394 del 08/11/2006, dep. 23/11/2006.

³³ Secondo la tesi sostenuta da GAMBARDELLA, *op. cit.*, p. 653, potrebbe invocarsi altresì il principio di proporzionalità per giustificare la retroattività della *lex mitior*, poiché una pena applicata per un fatto non più ritenuto meritevole di sanzione penale sarebbe avvertita come ingiusta. A livello comunitario, inoltre, la garanzia in parola è ancorata all'art. 7 CEDU, almeno dalla pronuncia sul caso "Scoppola" (Corte E-DU, Scoppola c. Italia, 17-09-2009).

³⁴ MAIELLO, *Il rango della retroattività della lex mitior nella recente giurisprudenza comunitaria e costituzionale italiana*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, pp. 1625 e ss., il quale ritiene «sterile, sul piano politico-criminale, porre a fondamento della retroattività della *lex mitior* il principio di uguaglianza in sé considerato, piuttosto che le funzioni del sistema penale, ri-costruite a partire dagli scopi della pena elaborati nell'ottica della prevenzione integratrice e, dunque, ancorate a decisioni normative giudicate legittime e, perciò, destinate a lasciarsi condividere dalla collettività».

³⁵ MAIELLO, *ivi*, p. 1626.

spressamente menzionati dalla carta fondamentale, un «diritto costituzionalmente rilevante del reo»³⁶.

La sintetica disamina portata avanti nelle pagine che precedono ha consentito di appurare che la legge penale è caratterizzata da una propria dimensione temporale, apprezzabile sia nella sua staticità (es.: il momento in cui la disposizione entra in vigore) che nella sua dinamicità (analizzando le modifiche ad una determinata fattispecie di reato). Ambedue gli aspetti colorano di un nuovo significato lo studio del *tempus commissi delicti*: non più orientato verso finalità puramente descrittive, bensì retto dal precipuo scopo di individuare la disciplina concretamente applicabile al brano di vita oggetto di accertamento giudiziale in un preciso momento storico.

Sicché, all'esito del giudizio, potrà appurarsi che quel fatto non era stato commesso quando la disposizione incriminatrice era in vigore, e dunque l'autore andrà esente da pena in virtù del combinato disposto dagli artt. 2, co. 1, cod. pen. e 25, co. 2, Cost.; oppure, che una disciplina successiva abbia determinato una *abolitio criminis*, cosicché il fatto non sarà più previsto dalla legge come reato ai sensi dell'art. 2, co. 2, cod. pen.; o, ancora, potrà essersi verificata una vicenda meramente modificativa del precetto o della sanzione, sicché il reo potrà invocare l'applicazione retroattiva della *lex mitior* (con il limite, espressamente previsto dall'art. 2, co. 4, cod. pen., del giudicato).

2.1.2. Segue: *i rapporti con la attività esegetica.*

In uno scritto pubblicato sulla rivista *Il Caffè* nel 1765, Pietro Verri, studioso ed amico di Cesare Beccaria, sintetizzava in brevi ma efficaci battute il rapporto tra potere legislativo e giudiziario:

altra cosa è il legislatore, altra cosa è il giudice [...] il legislatore comanda, il giudice fa eseguire il comando. [...] Interpretare vuol dire sostituire sé stesso al luogo di chi ha scritto la legge, e indagare cosa il legislatore avrebbe verisimilmente deciso nel tale o talaltro caso, su cui non parla chiaramente la legge. Interpretare significa far dire al legislatore più di quello che ha detto, e quel più è la misura della facoltà legislatrice che si arroga il giudice³⁷.

³⁶ L'icastica espressione è adoperata da CADOPPI, *Il principio di irretroattività*, in AA.VV., *Introduzione al sistema penale*, vol. I, Torino, 2006, p. 193. Si tratta, peraltro, di principi ampiamente diffusi nel panorama globale: si pensi all'art. 15 § 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, o all'art. 49, co. 1, della Carta di Nizza,

³⁷ VERRI, *Sulla interpretazione delle leggi*, in *Il Caffè*, vol. II, 17, citato da MAIELLO, *Legge e interpretazione nel «sistema» di Beccaria*, Napoli, 2021, pp. 53-54. Cfr. *ivi*, p. 61, ove si ribadisce la necessità di adottare, quale punto cardinale dell'attività interpretativa, l'obbligo di salvaguardare il significato letterale del testo di legge, ritenuto un vero e proprio «principio della ragione pubblica costituzionale». In senso adesivo, PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, VII ed., Torino, 2018, p. 139. Lo stesso Beccaria, nel *Dei delitti e delle pene*, aveva elaborato un sillogismo che spiegava il rapporto tra attività legi-

Una impostazione in linea con quanto teorizzato da Montesquieu nel suo *De l'esprit des lois*, opera in cui il giudice veniva visto come *bouche de la loi*, in funzione di mero applicatore della legge posta dal sovrano³⁸. Il pensiero degli illuministi, naturalmente, può apparire obsoleto e non più attuale, se valutato nella assolutezza dei suoi significati. Tuttavia, come di recente osservato, le teorizzazioni di quegli studiosi vanno rilette ed apprezzate nel loro contenuto garantistico, tutto improntato a scongiurare l'invasione, da parte del potere giudiziario, di ambiti di competenza espressamente riservati (oggi anche a livello costituzionale) al legislatore³⁹.

La modernità giuridica ci consegna un panorama ben più articolato, ricco di complessità, in cui la norma giuridica trae linfa contenutistica proprio grazie all'interpretazione offertane dalla giurisprudenza, con particolare riferimento a quella della Corte di Cassazione⁴⁰. Si è detto, con un'icastica espressione, che questo è il tempo del "diritto dei giudici", il tempo del "diritto vivente"; l'epoca in cui i giudici del Palazzaccio, esercitando la funzione nomofilattica, predispongono «una bussola agli operatori del diritto per orientarsi in un contesto ordinamentale tanto fluido»⁴¹.

slativa e attività giurisdizionale. Individuata la fattispecie incriminatrice (premessa maggiore), il giudice avrebbe dovuto verificare la possibilità di sussumervi o meno il fatto storico posto alla sua attenzione (premessa minore): la conseguenza sarebbe consistita nella condanna, o nella assoluzione, dell'imputato. Sul punto, BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, III ed., Livorno, 1765, p. 15.

³⁸ MONTESQUIEU, *De l'esprit des lois*, Ginevra, 1748.

³⁹ In questo senso, MAIELLO, *Legge e interpretazione*, cit., p. 59.

⁴⁰ In questo scritto i termini "disposizione" e "norma" vengono usati quali sinonimo. Tuttavia, si condivide la distinzione di Vezio Crisafulli sul punto, che segnalava le insuperabili differenze tra la disposizione, intesa come l'atto contenente una regolamentazione a carattere generale ed astratto (legge o fonti equipollenti) o particolare (es.: disposizioni testamentarie), e norma, ovvero l'*ubi consistam* della predetta, il suo contenuto, apprezzato e considerato non solo in sé bensì in correlazione con l'ordinamento tutto (o la branca dell'ordinamento di riferimento). Cfr. CRISAFULLI, voce *Disposizione e norma*, in *Enc. dir.*, vol. XIII, Milano, 1964, pp. 195 e ss.

⁴¹ La prima affermazione capeggia nel titolo di una recente opera di Vincenzo Maiello, dedicata proprio al rapporto tra la dimensione testuale della legge e la interpretazione *con-formatrice* della esegesi; nello scritto, peraltro, l'Autore sottolinea il rischio di travalicamento dei limiti connessi al principio di separazione dei poteri, a seguito di questo "nuovo ruolo" attribuito alla giurisprudenza (MAIELLO, *La legalità della legge nel tempo del diritto dei giudici*, Napoli, 2020, pp. 1 e 31). Sul tema del diritto vivente, definito da Tullio Ascarelli come il significato della norma considerato alla luce del modo in cui «essa vive nell'esperienza giurisprudenziale», si rinvia ad ASCARELLI, *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione*, Padova, 1957. La citazione finale è tratta da CANZIO, *Corte di Cassazione e Corte costituzionale: il diritto vivente quale fondamento del giudizio di legittimità costituzionale*, in www.giustiziainsieme.it. Il definitivo transito in questa epoca, che vede il giudice indossare la duplice veste di amministratore della giustizia e, al contempo, scopritore dei significati della legge (purché sia rispettato il dato letterale della disposizione da applicare), può farsi risalire alla pronuncia della sentenza n. 356/1996 della Corte Costituzionale (C. cost., n. 356 del 14/10/1996, dep. 22/10/1996). L'attività interpretativa si affrancava dal ruolo che le era riconosciuto, vale a dire offrire chiarezza sul contenuto della norma, per elevarsi verso nuove vette: garantire la sopravvivenza di una disposizione all'interno dell'ordinamento, quando della stessa fosse stato possibile offrire una esegesi costituzionalmente conforme (cfr. § 4 della predetta sentenza).

Occorre, a questo punto, porsi un quesito. Considerato il ruolo del formante giurisprudenziale, capace di approfondire e rivelare il contenuto della legge, saldandosi alla stessa in una entità normativa che addiziona alla disposizione la relativa interpretazione fornita dalle Corti superiori, che accade quando si registrano dei mutamenti nella giurisprudenza? Sussistono rapporti tra il tempo del reato ed il tempo della interpretazione della disposizione di legge che descrive e sanziona una specifica fattispecie incriminatrice? Sono ipotizzabili ripercussioni sul grado di colpevolezza dell'agente? Per provare a fornire una risposta agli interrogativi poc'anzi indicati è opportuno svolgere una analisi di quella che è la giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione a partire dai primi anni dello scorso decennio sul tema, non lesinando richiami a pronunce della Corte di Strasburgo.

Il punto di partenza può essere fatto coincidere con la pronuncia della sentenza "Beschi" delle Sezioni Unite⁴². In quella occasione la Corte, sebbene in materia di esecuzione penale, affermò la rilevanza del mutamento giurisprudenziale quale nuovo elemento di diritto ai fini della riproposizione di un'istanza (in quel caso, finalizzata ad ottenere l'applicazione della disciplina dell'indulto) oggetto di un precedente rigetto⁴³. Una conclusione, si disse, imposta dalla normativa convenzionale, in particolare dall'art. 7 CEDU, disposizione che accoglie un concetto di legalità più ampio di quello conosciuto dal nostro ordinamento, comprensivo anche del formante giurisprudenziale⁴⁴.

Dopo due anni, la Consulta, ancora una volta in materia di esecuzione penale, adottò una soluzione di segno radicalmente opposto, sancendo la irrilevanza dei mutamenti giurisprudenziali e restituendo alla accezione strettamente legislativa della legalità il proprio ruolo di pietra angolare del sistema. Il riferimento è alla sentenza n. 230/2012, con la quale fu dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità avente ad oggetto l'art. 673 cod. proc. pen., nella parte in cui non considerava tra le cause

⁴² Cass., Sez. Un., n. 18288 del 21/01/2010, dep. 13/05/2010, Rv. 246651.

⁴³ L'art. 666, co. 2, cod. proc. pen. sancisce la inammissibilità dell'incidente di esecuzione costituente «mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi». Nel caso di specie, l'elemento di novità era rappresentato da Cass., Sez. Un., n. 36527 del 10/07/2007, dep. 23/09/2008, Rv. 240399, che, modificando l'orientamento in senso negativo fino ad allora espresso dalla quasi unanime giurisprudenza di legittimità, aveva ritenuto applicabile l'indulto anche alle persone condannate all'estero e trasferite in Italia per l'espiazione della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 1983.

⁴⁴ Sul tema, *ex multis*, si vedano CAIANIELLO, MANES, *Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti, casi*, Torino, 2020, pp. 261 e ss., nonché MASSARO, *Appunti di diritto penale europeo*, Torino, 2023, pp. 144 e ss. Sul concetto "ampio" di diritto, comprensivo del dato legislativo e di quello interpretativo, fatto proprio dalla Corte EDU, cfr. Corte EDU, Kruslin c. Francia, 24/04/1990; Kokkinakis c. Grecia, 25/05/1993; Cantoni c. Francia, 15/11/1996; Kafkaris c. Cipro, 12/02/2008.

di revoca della sentenza di condanna definitiva il *revirement* giurisprudenziale, determinato da una pronuncia delle Sezioni Unite, in virtù del quale il fatto giudicato non era più previsto dalla legge come reato⁴⁵.

La motivazione è ricca di argomenti; tuttavia, per non allontanarsi dai temi trattati in questo scritto, è opportuno esaminare alcuni passaggi riportati al punto 11 del Considerato in diritto. La Corte costituzionale chiarì che il mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quand'anche cristallizzato in una pronuncia delle Sezioni Unite, non poteva essere paragonato ad un *novum* legislativo. Ad avviso della Consulta, una simile ricostruzione sarebbe entrata in contrasto con numerose norme di rango costituzionale, alcune espressive di principi fondamentali dell'ordinamento⁴⁶. Una chiusura radicale e netta verso le posizioni di chi patrocinava una equiparazione tra modifiche normative e cambiamenti giurisprudenziali, fondata sulla valorizzazione di quei dogmi (riserva di legge, separazione dei poteri) il cui valore maiestatico era già stato esaltato da Cesare Beccaria⁴⁷.

Non ci si può esimere, nel prosieguo di questa breve rassegna, dall'affrontare l'*affaire* Contrada, oggetto di una fondamentale sentenza della Corte EDU⁴⁸. Sinora si è

⁴⁵ C. cost., n. 230 del 08/10/12, dep. 12/10/12, con nota di NAPOLEONI, *Mutamento di giurisprudenza in bonam partem e revoca del giudicato di condanna: altolà della Consulta a prospettive avanguardistiche di (supposto) adeguamento ai dicta della Corte di Strasburgo*, in *Dir. pen. cont.*, 3-4/2012. In particolare, Cass., Sez. Un., n. 16453 del 24/02/2011, dep. 27/04/2011, Rv. 249546, aveva ritenuto che il reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell'attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato era configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare. La modifica dell'art. 6, co. 3, D. Lgs. n. 286/1998, recata dalla L. n. 94/2009 aveva infatti comportato una *abolitio criminis* della fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare. Per tale motivo, il Pubblico Ministero aveva richiesto la revoca parziale della sentenza di condanna emessa nei confronti di uno straniero di origini maliane, all'epoca dei fatti irregolarmente presente nel nostro Paese, per il capo d'imputazione relativo proprio al citato art. 6, co. 3, D. Lgs. n. 286/1998.

⁴⁶ C. cost., n. 230 del 08/10/12, *cit.*, § 11: «(ad una simile opzione) si oppone [...] – in uno alla già più volte evocata riserva di legge in materia penale, di cui allo stesso art. 25, co. 2, Cost. – il principio di separazione dei poteri, specificamente riflesso nel precetto (art. 101, co. 2, Cost.) che vuole il giudice soggetto (soltanto) alla legge. Né la conclusione perde di validità per il solo fatto che la nuova decisione dell'organo della nomofilachia sia nel segno della configurabilità di una *abolitio criminis*. Al pari della creazione delle norme, e delle norme penali in specie, anche la loro abrogazione – totale o parziale – non può, infatti, dipendere, nel disegno costituzionale, da regole giurisprudenziali, ma soltanto da un atto di volontà del legislatore (*eius est abrogare cuius est condere*)».

⁴⁷ Si veda, sul punto, MAIELLO, *Legge e interpretazione*, *cit.*, p. 63. Il sentiero tracciato dalla Consulta nel 2012 è stato di recente battuto dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 36949 del 2024 ha escluso che il mutamento giurisprudenziale (individuato, nel caso di specie, nei *dicta* della sentenza “Cavallo” delle Sezioni Unite, in materia di utilizzabilità in altro procedimento dei risultati dell'attività di intercettazione) possa acquisire rilevanza ai fini di una richiesta di revisione ex art. 630, co. 1, lett. a) o c), cod. proc. pen. (Cass., Sez. 1, n. 36949 del 28/06/2024, dep. 04/10/2024).

⁴⁸ Sul tema del concorso esterno e della sua natura giurisprudenziale si vedano CAVALIERE, *Il concorso eventuale nel reato associativo. Le ipotesi delle associazioni per delinquere e di tipo mafioso*, Napoli, 2003; FIANDACA, *La tormentata vicenda giurisprudenziale del concorso esterno*, in *Legisl. pen.*, 2003,

discusso delle oscillazioni ermeneutiche della Corte di Cassazione, in particolare delle Sezioni Unite, e della possibilità di assimilarle (o meno) a vere e proprie modifiche normative in senso stretto. La vicenda che ha riguardato Bruno Contrada, al contrario, attiene ad un *unicum* nel panorama del diritto penale italiano: un caso di *judge-made law*, di autentica produzione di una fattispecie incriminatrice «dal basso della fucina giurisprudenziale», di esercizio del potere di *legis latio* da parte di chi, al contrario, dovrebbe limitarsi ad agire come “bocca della legge”⁴⁹.

Esauriti i rimedi giurisdizionali interni, i legali dell'imputato avevano deciso di adire la Corte di Strasburgo, invocando a fondamento del proprio ricorso la violazione

pp. 692 e ss.; INSOLERA, *Ancora sul problema del concorso esterno nei delitti associativi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, pp. 632 e ss.; MAIELLO, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti*, II ed., Torino, 2019; VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, 2003. Va ricordato come la stessa Corte costituzionale, pochi giorni prima della decisione della Corte EDU, avesse chiarito la strutturale differenza tra la partecipazione mafiosa ed il concorso esterno, implicitamente ammettendo la natura giurisprudenziale della seconda fattispecie. Si tratta di C. cost., n. 48 del 25-02-2015, dep. 26-03-2015, con la quale fu travolta parzialmente la doppia presunzione (di sussistenza di esigenze cautelari e dell'adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere) disposta dall'art. 275, co. 3, cod. proc. pen., in relazione all'ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa. Per una analisi particolareggiata della vicenda Contrada, cfr. DONINI, *Il caso Contrada e la Corte edu. La responsabilità dello Stato per la carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva a formazione giudiziaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, pp. 346 e ss.; GIORDANO, *Il 'concorso esterno' al vaglio della Corte edu: prime riflessioni sulla sentenza Contrada contro Italia*, in *Arch. pen.*, 2015, n. 2, pp. 1 e ss., nonché MAIELLO, *Consulta e CEDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, pp. 1008 e ss., ora in ID., *Il concorso esterno*, cit., pp. 181 e ss. Va precisato come l'Italia sia stata di recente condannata per la seconda volta in una causa scaturita da un ricorso presentato dai legali di Bruno Contrada. Si tratta di Corte EDU, Sez. 1, Contrada c. Italia (n. 4), del 23/05/2024, rispetto alla quale si rinvia ad ALBANESE, *Ancora Contrada c. Italia. Per la Corte europea dei diritti dell'uomo la disciplina in materia di intercettazioni viola l'art. 8 CEDU*, in *www.sistemapenale.it*. Il caso trattato dai giudici di Strasburgo è, questa volta, relativo ad un istituto di natura processuale, vale a dire l'intercettazione di conversazioni, con particolare riguardo alle captazioni disposta nei confronti di soggetti non indiziati di essere coinvolti nel reato. Secondo la Corte, «l'ordinamento italiano non contempla delle garanzie adeguate ed effettive che proteggano contro il rischio di abusi le persone coinvolte in un provvedimento di intercettazione che, non essendo accusate di essere coinvolte in un reato, restino estranee al procedimento»; costoro, infatti, non hanno la «facoltà di adire un'autorità giudiziaria al fine di ottenere un controllo effettivo della legalità e della necessità della misura». Un siffatto impianto normativo si pone, nell'ottica dei giudici di Strasburgo, in contrasto con l'art. 8 CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. In particolare, l'art. 8, § 2, CEDU, così recita: «Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

⁴⁹ L'icastica espressione si trova in MAIELLO, *Legge e interpretazione*, cit., p. 28. Sintetizzando all'estremo il retroterra fattuale da cui scaturì il processo, Bruno Contrada fu ritenuto colpevole di avere fornito ai vertici di “Cosa nostra” palermitana, tra il 1979 e il 1988, informazioni riservate inerenti le indagini e, più in generale, le operazioni di polizia che riguardavano costoro. Tali circostanze gli erano note perché, in quel periodo, egli aveva rivestito i ruoli di funzionario di polizia e, poi, di capo di gabinetto dell'alto commissario per la lotta alla mafia e di vicedirettore dei servizi segreti civili (SISDE). Così facendo, egli aveva apportato sistematicamente un contributo alle attività e al perseguimento degli scopi illeciti della compagine mafiosa.

dell'art. 7 CEDU⁵⁰. In particolare, avevano sostenuto che Bruno Contrada fosse stato condannato per un'ipotesi di reato di matrice giurisprudenziale che, all'epoca dei fatti, non era stata ancora oggetto di una compiuta definizione da parte della Corte di Cassazione.

La Corte EDU, nel condividere le doglianze sollevate dalla difesa del ricorrente, sviluppò un'argomentazione articolata lungo tre snodi fondamentali: 1) la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa rappresentava (e rappresenta a tutt'oggi) il frutto della elaborazione giurisprudenziale, non trovando un riscontro nelle norme del codice penale (artt. 110 e 416-*bis* cod. pen.); 2) fino alla sentenza "Demitry" delle Sezioni Unite (1994) non era stata riconosciuta cittadinanza nell'ordinamento, in maniera incontrovertita, all'ipotesi criminosa in questione, sussistendo al contrario un contrasto tra sezioni semplici sulla ammissibilità della figura delittuosa; 3) alla luce di tali premesse, Bruno Contrada non poteva avere piena contezza, all'epoca in cui commise i fatti oggetto del procedimento a suo carico (dal 1979 al 1988), delle caratteristiche strutturali del reato contestatogli, né poteva prevedere la pena alla quale sarebbe andato incontro in caso di condanna⁵¹. Circostanze, queste, sulla scorta delle quali la Corte di Strasburgo dichiarò la violazione dell'art. 7 CEDU⁵².

Una decisione densa di significato per ciò che concerne i profili qui in esame. In virtù della accezione più ampia della legalità "convenzionale" rispetto a quella "inter-na", i giudici di Strasburgo hanno di fatto esteso le garanzie previste dall'art. 25, co. 2, Cost. (e dall'art. 2, co. 1, cod. pen.) ad un caso diverso da quelli che le disposizioni in parola sono chiamate a disciplinare: i termini del rapporto non sono più il fatto e la legge penale, bensì il fatto e la interpretazione (*rectius*: il formante giurisprudenziale)⁵³.

⁵⁰ L'accesso alla Corte EDU passa per un preventivo vaglio di ricevibilità, come statuito dall'art. 35 CEDU; in particolare, secondo l'art. 35, § 1, CEDU, il ricorso sarà irricevibile in tutte le occasioni in cui i rimedi giurisdizionali interni non siano stati previamente esauriti. Il procedimento a carico di Bruno Contrada si era concluso a seguito del rigetto del ricorso presentato dinanzi alla Corte di Cassazione; al contempo, i suoi legali avevano presentato istanza di revisione dinanzi alla Corte di appello di Caltanissetta, rigettata anch'essa (con conferma dalla Corte di Cassazione). Tutti le impugnazioni previste, dunque, erano state inutilmente azionate.

⁵¹ Corte EDU, Sez. 4, Contrada c. Italia (n. 3), del 14/04/2015, rispettivamente § 66, § 69 e § 75.

⁵² Corte EDU, Contrada c. Italia (n. 3), *cit.*, § 76. La chiusura della vicenda giudiziaria di Bruno Contrada si è avuta solo due anni dopo, con la sentenza n. 43112 della Corte di Cassazione che ha annullato senza rinvio la decisione della Corte di appello di Palermo di rigettare l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse del predetto (Cass., Sez. 1, n. 43112 del 06/07/2017, dep. 20/09/2017, Rv. 273905). Per un approfondimento sulla pronuncia, si veda il contributo di MAIELLO, *La Cassazione ripristina la legalità convenzionale nel caso Contrada. Il punto di vista del sostanzialista*, in *Dir. pen. proc.*, 2018.

⁵³ Ciò perché la stessa fattispecie incriminatrice, coniata dalla giurisprudenza, non era stata ancora plasmata dalla Corte di Cassazione in maniera sufficientemente precisa.

Il breve *excursus* in cui si sostanzia questo sottoparagrafo ha come suo naturale punto d'arrivo la (seppur sintetica) disamina della sentenza “Boenzi”, emessa dalla sesta sezione della Corte di Cassazione nell'estate del 2024, pronuncia definita in dottrina come “storica” e destinata, probabilmente, ad influenzare la giurisprudenza di legittimità degli anni a venire⁵⁴.

La Corte era stata chiamata ad esprimersi sulla vicenda di un soggetto condannato per violazione dell'art. 615-ter cod. pen., disposizione che disciplina il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico. La peculiarità del caso risiede nella circostanza che il fatto era stato commesso a cavallo tra due pronunce delle Sezioni Unite, entrambe aventi ad oggetto la fattispecie di reato in parola. In particolare, con il secondo arresto la Cassazione aveva fornito una interpretazione del tipo legale che, di fatto, ne aveva esteso la portata applicativa, innovando rispetto a quanto sostenuto nella precedente occasione⁵⁵.

Nell'accogliere il ricorso dell'imputato, la Corte ha precisato che il ricorrente, all'epoca in cui si era determinato a tenere la condotta per la quale era stato raggiunto dalla sentenza di condanna, aveva agito confidando nella irrilevanza penale del proprio comportamento; inoltre, è stato messo in evidenza come egli non potesse prevedere una futura, ipotetica revisione *in pejus* dell'orientamento esegetico consolidato al momento di commissione del fatto, stante la (quasi) totale assenza di contrasti sincronici o diacronici⁵⁶.

Il congegno invocato per addivenire alla pronuncia di annullamento (senza rinvio) della sentenza impugnata non è, però, quello della irretroattività della norma penale; invero, richiamare l'art. 2, co. 1, cod. pen. avrebbe determinato una frizione con i principi sanciti nella sentenza n. 230/2012, *dictum* al quale la Corte dimostra di prestare ossequio, seppure *per facta concludentia* e non in maniera espressa⁵⁷. Il terreno sul quale i giudici del Palazzaccio decidono di giocare la partita è quello della colpevolezza,

⁵⁴ Cass., Sez. 6, n. 28594 del 26/03/2024, dep. 16/07/2024, con commento di PALAZZO, BARTOLI, *Mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli, colpevolezza ed irretroattività. A proposito di una sentenza “storica”*, in www.sistemapenale.it.

⁵⁵ Se la sentenza “Casani” (2012) aveva escluso la rilevanza delle motivazioni sottese all'accesso al sistema, quando l'agente era legittimato a farvi ingresso, la successiva sentenza “Savarese” (2017) aveva invece dato rilevanza al suindicato elemento psicologico, di fatto dilatando il perimetro di tipicità della fattispecie.

⁵⁶ La Corte dà atto dell'esistenza di una pronuncia che si era distaccata dall'orientamento delle Sezioni Unite patrocinato nella sentenza “Casani”, ritenendolo tuttavia un precedente isolato e, pertanto, inidoneo ad incidere sulla tenuta della decisione in parola.

⁵⁷ Al § 10 della sentenza n. 28594/2024 si ammette, in astratto, la percorribilità di tale *iter* argomentativo, salvo discostarsene immediatamente. Sulla perdurante validità della non corrispondenza tra successione di leggi e mutamento giurisprudenziale, cfr. *supra*, nota 46.

che viene esclusa richiamando i principi di una storica sentenza della Consulta, la n. 364/1988 in materia di errore inevitabile, istituendo un paragone tra quest'ultimo e la imprevedibilità del *revirement* giurisprudenziale:

l'art. 5 cod. pen. [...] consente "di adeguare l'interpretazione del diritto ai mutamenti del contesto sociale e dello stesso sistema normativo, senza però sacrificare il diritto soggettivo del destinatario dei precetti alla libertà e sicurezza delle proprie scelte d'azione"; in tal senso, "la colpevolezza è capace di tutelare l'individuo contro le incertezze e i difetti della produzione giuridica, legislativa e giurisprudenziale, perché essa si modella alle effettive capacità conoscitive del soggetto concreto, realizzando il principio di responsabilità"⁵⁸.

La Corte esalta così il ruolo della colpevolezza, aprendo le porte ad una scusante fondata sulla imprevedibilità di un mutamento giurisprudenziale sfavorevole rispetto all'orientamento "vigente" all'epoca dei fatti, in virtù della quale escludere la rimproverabilità di chi confidava nella liceità del proprio comportamento proprio sulla base di quella interpretazione ormai consolidatasi nel tempo⁵⁹.

Lo studio del *tempus commissi delicti*, dunque, ha progressivamente assunto rilievo anche rispetto all'individuazione dell'orientamento ermeneutico stabilizzatosi al tempo del reato. Come poc'anzi evidenziato, tale indagine può avere un esito dirompente sul giudizio di responsabilità dell'agente, che potrà beneficiare di una sentenza assolutoria fondata non già sulla irretroattività dell'orientamento giurisprudenziale innovativo (non potendosi ammettere una equiparazione tra successione di leggi e successione di interpretazioni), bensì sulla imprevedibilità dello stesso e, quindi, sulla non rimproverabilità dell'imputato⁶⁰.

⁵⁸ Si legge subito dopo: «l'imputato, al momento in cui i fatti furono commessi, poteva fare affidamento su una regola stabilizzata che escludeva la rilevanza penale della propria condotta e non vi erano concreti, specifici, "segnali" che inducessero a prevedere che, dopo cinque anni dalla sentenza "Casani", le Sezioni unite della Corte avrebbero in seguito attribuito a quella condotta rilievo penale, rivedendo in senso "peggiorativo" il precedente orientamento».

⁵⁹ PALAZZO, BARTOLI, *op. cit.*, p. 3 hanno salutato positivamente il richiamo operato dalla Corte all'art. 5 cod. pen., soprattutto perché una simile soluzione esalta il ruolo della colpevolezza dell'autore, esclusa nel caso di specie per la già citata imprevedibilità del mutamento sfavorevole. Cfr. però *ivi*, pp. 7-8, in particolare il passaggio in cui gli Autori propongono (*rectius*: auspicano) una soluzione alternativa, una ripartizione di settori di disciplina tra l'art. 2 e l'art. 5 cod. pen., distinguendo il mutamento *in malam partem* dal contrasto giurisprudenziale. Nel primo caso, dovrà trovare applicazione la garanzia della irretroattività, mentre nel secondo quella della imprevedibilità, in considerazione della oscurità della norma (qui intesa come sintesi del binomio disposizione-interpretazione). L'accoglimento della proposta formulata dagli Autori passa, nella loro prospettiva, attraverso l'adesione ad un concetto post-moderno di costituzionalismo, superando l'impostazione in cui risulta prioritaria la divisione dei poteri e ponendo l'individuo al centro del discorso sulle garanzie e sugli strumenti di tutela da forme di abuso provenienti da qualsiasi potere.

⁶⁰ Non potrebbero essere esclusi, tuttavia, casi estremi, come nella vicenda Contrada, in cui la forgiatura della fattispecie da parte della giurisprudenza determinerebbe l'impossibilità di pronosticare (non già l'evoluzione dell'esegesi normativa, bensì) l'esistenza stessa dell'incriminazione.

2.2. Gli effetti dello scorrere del tempo: cenni sull'istituto della prescrizione del reato.

Sin qui la prospettiva dalla quale è stato esaminato il rapporto tra il tempo ed il reato è quella “statica”, che consente di individuare il momento in cui il fatto illecito si manifesta e si inserisce nel flusso degli eventi.

Lo *switch* che si impone in questo nuovo contesto è radicale, perché determina l'adozione di un diverso angolo di visuale: non più quello del succitato fatto illecito, bensì quello del tempo, nel suo inarrestabile fluire, e dei relativi effetti sul reato. È su questo terreno che va svolta l'analisi (evidentemente non esaustiva perché adattata allo specifico tema oggetto di studio) di un istituto storicamente al centro del dibattito dottrinale per le interazioni tra principi costituzionali, diritti dell'individuo ed esigenze di tutela dell'ordinamento: la prescrizione del reato⁶¹.

Riservando ad un momento successivo l'esame della disciplina dell'istituto in parola e dei profili che suscitano maggiore interesse ai fini della presente trattazione, è opportuno dedicarsi, in questa sede, alla esposizione delle *rationes* poste a fondamento di una causa di estinzione dell'illecito penale basata sul decorso del tempo: una speculazione, questa, che nel tempo ha sortito soluzioni variegate⁶².

Partendo dall'età dei lumi, per Cesare Beccaria lo scorrere del tempo incideva sul diritto di difesa dell'imputato, frustrandolo, mentre Francesco Carrara poneva l'accento sull'inefficacia general-preventiva della sanzione penale irrogata trascorso un notevole lasso di tempo dalla commissione del fatto⁶³. Diametralmente opposta la visione degli studiosi della scuola positiva e di coloro i quali condividevano gli assunti dell'indirizzo tecnico-giuridico: Adolfo Zerboglio, ad esempio, si interrogava sulla opportunità dell'istituto in considerazione «dei danni, derivabili alla società,

⁶¹ Sul tema, si veda il recente contributo di MARTIRE, *La prescrizione “costituzionale” del reato tra finalità rieducativa e principio di legalità*, in *Arch. pen.*, 2021, n. 3, pp. 9 e ss., nonché la bibliografia ivi citata, in particolare D'ANTONIO, voce *Prescrizione (materia penale)*, in *Dig. it.*, vol. XIX, Torino, 1909-1912, pp. 542 e ss., SILVANI, *Lineamenti per una storia della prescrizione penale. Dall'Ottocento al codice Rocco*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2/2003, pp. 432 e ss., CARUSO, voce *Prescrizione del reato e della pena*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Torino, 2008, nonché PISA, voce *Prescrizione (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1986, vol. XXXV.

⁶² Vedi *infra*, cap. II, §§ 6.1 e 6.2.

⁶³ Per una panoramica delle teorie degli Illuministi in ordine alle dinamiche di relazione tra tutela della sicurezza sociale e garanzia delle libertà individuali, DEZZA, *Note su accusa e inquisizione nella dottrina settecentesca*, in *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Milano, 1992, pp. 39 e ss., nonché MARTIRE, *op. cit.*, pp. 10 e ss., il quale segnala come anche Giovanni Carmignani e Luigi Cremani, un secolo dopo Beccaria, avessero individuato nella tutela dei mezzi di prova e, in ultima istanza, del diritto di difesa dell'imputato, la ragione ispiratrice dell'istituto della prescrizione.

coll'ammetterla (la prescrizione)», disinteressandosi nettamente dei profili connessi ai diritti del singolo⁶⁴.

Un evidente cambio di passo si è registrato con l'avvento della Costituzione. Premesso che l'istituto in esame ha, nel nostro ordinamento, natura sostanziale, con la conseguentemente riconduzione della stessa sotto le guarentigie dell'art. 25, co. 2, Cost., va dato atto delle multiformi soluzioni adottate dalla dottrina per individuare il fondamento costituzionale della prescrizione⁶⁵. Si è fatto riferimento, in tal senso, agli artt. 2, 3, 27, 41, 111 Cost., invocando ora la necessità di garantire i diritti del singolo e di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della personalità dello stesso, ora le funzioni della pena, ora la libertà di iniziativa economica, ora il giusto processo: tutti valori, questi, difficilmente perseguibili a fronte di un giudizio che, in assenza di una causa di estinzione del reato legata al decorso del tempo, risulterebbe privo di un termine massimo di durata⁶⁶. La opzione più coerente, così come ribadito dalla Corte di Cassazione, è quella di legare a doppio filo la prescrizione alle finalità della pena⁶⁷. Nella ordinanza con cui fu sollevata una delle due questioni di legittimità costituzionale che portarono alla pronuncia cd. "Taricco bis", la Corte chiari che

sebbene nella prassi abbia assunto la funzione di determinare il termine dell'accertamento processuale, [...] da un punto di vista assiologico non si può obliterare che la prescrizione rinviene il proprio fondamento nella finalità rieducativa (secondo alcuni, anche general-preventiva) della pena sancita dall'art. 27, co. 3,

⁶⁴ ZERBOGLIO, *La prescrizione penale*, Torino, 1893, p. 17.

⁶⁵ Si è espressa in tali termini, tra le tante, C. cost., n. 115 del 10/04/2018 (dep. 31/05/2018), in particolare al § 9 del Considerato in diritto. La sentenza, che ha concluso la cd. "saga Taricco", commentata fra gli altri da CUPELLI, *La Corte costituzionale chiude il caso Taricco ed apre ad un diritto penale europeo 'certo'*, in *Dir. pen. cont.*, n. 6/2018, nonché da DONINI, *Lettura critica di Corte costituzionale n. 115/2018*, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 2018. In dottrina, considera la natura sostanziale della prescrizione come un «dato pressoché indiscusso», PISA, *op. cit.*, p. 79.

⁶⁶ La ricostruzione è di MARTIRE, *op. cit.*, p. 22. Sul tema, si rinvia altresì a GIUNTA, MICHELETTI, *Tem-pori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, Torino, 2003, p. 47, per l'approccio volto ad istituire una "dialettica" tra i principi costituzionali e le funzioni della pena, nonché VIGANÒ, *Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo*, in *Dir. pen. cont.*, *Riv. trim.*, n. 3/2013.

⁶⁷ Come è noto, con la storica sentenza n. 313/1990 (C. cost., n. 313 del 26/06/1990, dep. (02/07/1990)) la Consulta ha elaborato la concezione dialettico-eclettica della pena, intesa come possibilità di riscontrare le varie funzioni della stessa in ciascuna delle fasi in cui si articola, dalla comminatoria legislativa alla esecuzione. Nel momento della irrogazione giudiziale, ad esempio, conviverebbero la funzione general-preventiva negativa, perché sarebbe messa in evidenza la concretizzazione della minaccia di sanzione formulata dal legislatore; la funzione special-preventiva e retributiva, perché il trattamento sanzionatorio verrebbe modellato sulla specifica vicenda delittuosa (vedi i parametri evocati dall'art. 133 cod. pen.) e, soprattutto, incontrerebbe un limite invalicabile nel grado di rimproverabilità dell'agente; la funzione rieducativa, perché solo una pena avvertita come "giusta", quindi personale (ai sensi dell'art. 27, co. 1, Cost., così come interpretato nella sentenza n. 364/1988), potrebbe portare il condannato ad intraprendere un percorso di risocializzazione.

Cost., che sarebbe compromessa, nella sua dimensione teleologica, dal decorso del tempo rispetto alla commissione del fatto⁶⁸.

Il legame che avvince la funzione rieducativa della sanzione penale e l'istituto della prescrizione impone, tuttavia, di mantenere saldo il rapporto tra “tempo del reato” e “reato nel tempo”. Se la prescrizione garantisce il perseguimento dello scopo (tendenzialmente) rieducativo del reo, è solo dopo aver individuato il momento in cui il reato si è consumato che il termine da cui dipende la causa estintiva inizierà a decorrere⁶⁹. Al contrario, fissando il *dies a quo* in un momento precedente, si ancorerebbe un istituto che trova la propria *ratio* nella funzione costituzionalmente dichiarata della pena ad un momento in cui il destinatario di quella pena non avrebbe ancora posto in essere un fatto penalmente rilevante.

3. Il tempo come criterio di classificazione dei reati.

L'analisi sintetica dell'istituto della prescrizione ha imposto, in via preliminare, una modifica dell'angolo di visuale, un cambiamento radicale rispetto a quello adottato, in precedenza, per esaminare le interazioni tra *tempus commissi delicti* e modifiche legislative o, nei termini sopra espressi, interpretative. Ragionando non più sul tempo “del” reato, secondo una concezione cairologica, bensì sul reato “nel” tempo, approfondendo le conseguenze giuridicamente rilevanti del relativo sviluppo diacronico (secondo un'accezione propriamente cronologica), dottrina e giurisprudenza hanno sviluppato una classificazione delle fattispecie criminose basata sulla eventuale persistenza nel tempo dell'illecito.

⁶⁸ Cass., Sez. 3, ord. n. 28346 del 30/03/2016, dep. 08/07/2016, Rv. 267259. Per un approfondimento sulla sentenza n. 115/2018, cfr. *supra*, nota 65.

⁶⁹ Critico verso questa impostazione è PISA, *op. cit.*, p. 80. Nell'interrogarsi sulle finalità della pena che potrebbero integrare un valido fondamento all'istituto della prescrizione, egli fa riferimento alla retribuzione, in un primo momento, per poi richiamare la rieducazione. Ma, in ambedue i casi, giunge alla conclusione di avere a che fare con un «istituto privo di una giustificazione logica assoluta». Riguardo alla rieducazione, l'esistenza di reati imprescrittibili ed il riferimento al “tetto” edittale per individuare il tempo necessario a prescrivere dimostra la impossibilità di ricondurre all'art. 27 Cost. il fondamento dell'istituto in esame, giacché l'esigenza di impedire una applicazione tardiva della sanzione penale verrebbe sconfessata, ad esempio, proprio dinanzi a reati puniti con la pena per l'ergastolo. Il tema, per quanto messo in evidenza nello scorso secolo, è attualissimo, laddove si considerino i numerosi casi di omicidi avvenuti in contesti di criminalità organizzata, a lungo rimasti irrisolti, sui quali fanno luce i collaboratori di giustizia, magari a distanza di decenni. L'imprescrittibilità di questi delitti, così come sancita dall'art. 157, co. 8, cod. pen., fa sì che, in caso di condanna, a dover espiare la pena sarà un soggetto che potrebbe aver operato un radicale cambio di vita, distaccandosi da contesti associativi, vanificando i principi dettati dall'art. 27 Cost.

3.1. *Le fattispecie di durata “classiche” (anticipazione).*

La tradizionale distinzione tra figure di illecito basata sul profilo temporale vede contrapposti i reati istantanei ai reati di durata⁷⁰. Se alla prima categoria appartengono quelle ipotesi in cui l'offesa si manifesta e si esaurisce nel medesimo momento (in questo caso, ritornando alla classificazione di Ferrando Mantovani, perfezione e consumazione coincidono), nella seconda si iscrivono i casi in cui è richiesto uno sviluppo del fatto nel tempo, sviluppo legato al protrarsi della condotta tipica in virtù di una scelta volontaria dell'agente (sicché, sempre secondo la ripartizione sistematica da ultimo citata, tra perfezione e consumazione si frapporrebbe un arco temporale più o meno ampio). Rientrano nel *genus* delle fattispecie di durata, quali ipotesi “classiche”, i reati permanenti ed i reati abituali e, secondo alcuni, il reato continuato⁷¹.

3.2. *Le fattispecie di durata “a base pretoria” (anticipazione).*

Ma, oltre alle figure poc'anzi elencate, ve ne sono altre, di matrice pretoria, affiancatesi progressivamente alle prime, la cui elaborazione ha determinato un ampliamento del catalogo delle *species* riconducibili alla categoria in esame.

Consultando i repertori di giurisprudenza è possibile imbattersi in massime come quella che segue:

⁷⁰ Parte della dottrina ha inteso ridimensionare l'importanza della categoria dei reati di durata (*rectius*, della sola *species* dei reati permanenti), sostenendo che, a livello astratto, esisterebbero esclusivamente reati necessariamente istantanei, identificabili in base alla conformazione letterale del precetto primario; l'eventuale sviluppo cronologico di taluni fatti, al contrario, dipenderebbe esclusivamente dall'agire in concreto del soggetto attivo. La tesi in parola è stata patrocinata, in dottrina, da PECORARO ALBANI, *Del reato permanente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, pp. 394 e ss., nonché da RAMPIONI, *Contributo alla teoria del reato permanente*, Padova, 1988, pp. 20 ss. Si schierava su posizioni opposte, già negli anni sessanta dello scorso secolo, PETRONE, voce *Reato abituale*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIV, Torino, 1967, che riconosceva l'esistenza di fattispecie caratterizzate dalla necessità, in ossequio al principio di offensività, che il bene giuridico venisse sottoposto ad una compressione prolungata nel tempo, come nel caso dei reati permanenti. La proposizione, secondo BIANCHI, *op. cit.*, p. 29, non andrebbe circoscritta alla categoria poc'anzi citata, giacché troverebbe valida applicazione anche per altre ipotesi analoghe, quali i reati abituali. Sulle diverse accezioni del tempo, si rinvia a ZACCARIA RUGGIU, *Le forme del tempo. Aion Chronos Kairos*, Padova, 2006, p. 55.

⁷¹ Ampia la “reati di durata” fanno riferimento, ricomprendendovi i reati permanenti ed i reati abituali e, talvolta, il reato continuato, AMBROSETTI, *La legge penale nel tempo*, in RONCO, AMBROSETTI, MEZZETTI, *La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone*, III ed., Bologna, 2016, p. 372; BARTOLI, *Sulla struttura del reato permanente: un contributo critico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, pp. 137 ss.; COCCO, *Unità e pluralità di reati: reato istantaneo e di durata, unità di condotte e di evento*, in COCCO, AMBROSETTI (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte generale*, Padova, 2017, pp. 73 ss.; DE FRANCESCO, *Diritto penale. I fondamenti*, II ed., Torino, 2011, p. 153; FORNASARI, voce *Reato abituale*, in *Enc. giur.*, vol. XXVI, 1991; LEONE, *Del reato abituale, continuato, permanente*, Napoli, 1933; MARINI, *Lineamenti del sistema penale*, Torino, 1993; PETRONE, *op. cit.*; RAMPIONI, voce *Reato permanente*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987; RIZ, *Lineamenti di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Padova, 2012, p. 135. Sulla rilevanza del reato continuato quale “limite esterno” nello studio delle fattispecie di durata, cfr. BIANCHI, *op. cit.*, p. 22.

integra il reato di truffa cd. *a consumazione prolungata* l'omesso pagamento periodico della tassa di circolazione riconducibile ad un unico originario comportamento omissivo generatore di effetti dannosi persistenti (nella specie, la simulata vendita della vettura, cui era conseguita, da parte dei competenti uffici, la falsa attestazione sui documenti di circolazione della proprietà di una terza persona, rivelatasi inesistente), con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui cessa la situazione di illiceità⁷².

Analogamente, per quanto riguarda la fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche, in una pronuncia si è affermato che

il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., commesso mediante la riscossione dei ratei pensionistici di un genitore defunto, in seguito al mancato assolvimento dell'obbligo di comunicare all'Ente previdenziale l'avvenuto decesso, ha natura di *reato a consumazione prolungata* e si consuma al momento della cessazione delle riscossioni, che segna il *dies a quo* del termine prescrizionale⁷³.

In un caso in cui era stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso inerente il reato previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000, la Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto:

il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, per la sua natura di *reato eventualmente permanente*, si perfeziona al realizzarsi della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e la sua consumazione si protrae nel caso in cui siano posti in essere ulteriori atti simulati o fraudolenti, sicché i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto idoneo a mettere a repentaglio le ragioni esecutive dell'erario⁷⁴.

Ed ancora, trattando della speciale ipotesi contemplata dall'art. 166 del D. Lgs. n. 58/1998, ma elaborando un principio estensibile in genere alle condotte di esercizio abusivo di una professione, si è evidenziato che

il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria [...] è un *reato eventualmente permanente* in quanto la sua consumazione si protrae per tutto il tempo in cui il soggetto privo della necessaria legittimazione pone in essere atti ti-

⁷² Cass., Sez. 2, n. 36278 del 16/09/2022, dep. 26/09/2022, Rv. 283884.

⁷³ Cass., Sez. 6, n. 10790 del 08/01/2021, dep. 19/03/2021, Rv. 2810841.

⁷⁴ Cass., Sez. 3, n. 8659 del 12/09/2023, dep. 28/02/2024, Rv. 285960. A favore della ammissibilità della categoria dei reati eventualmente permanenti si schierò MANZINI, *Trattato di diritto penale secondo il codice del 1930*, vol. I, Torino, 1938 p. 570, secondo il quale tale categoria si componeva di quei reati «nei quali il fatto preveduto dalla legge può esaurirsi nel momento in cui si concretano gli elementi costitutivi di un'ipotesi tipica del reato, ma può anche protrarsi con un'ininterrotta attività positiva o negativa, che in ogni suo momento riproduce l'ipotesi stessa». Posizione, questa, comune ad ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, II ed., Torino, 1949, p. 158, GALLO, *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, III ed., Torino, 2021, vol. 2, p. 42; PADOVANI, *Diritto penale*, XII ed., Milano, 2019, p. 324; PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, III ed., Torino, 2003, p. 507. Sostengono la irrilevanza della categoria MANTOVANI, *op. cit.*, p. 428, e, in senso adesivo, FIANDACA, MUSCO, *op. cit.*, p. 211, dai quali è ritenuta «priva di reale autonomia». Il tema non viene affrontato, invece, da FIORE C., FIORE S., *op. cit.*, p. 205; MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *op. cit.*, p. 284; PELISSERO, *Diritto penale. Appunti di parte generale*, II ed., Torino, 2023, pp. 200 e ss. Per la diversa *species* dei reati a consumazione prolungata, *ex multis*, BIANCHI, *op. cit.*, pp. 57 e ss., nonché la giurisprudenza ivi citata; BRUNELLI, *Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica*, Torino, 2000, pp. 28 e ss.; FALCINELLI, *op. cit.*, pp. 52 e ss., che si concentra sul furto di energia elettrica.

pici della funzione di intermediazione finanziaria idonei a porre in pericolo i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, potendo rimuovere la situazione anti-giuridica e determinare la riespansione del bene protetto⁷⁵.

Le massime in parola, sebbene aventi ad oggetto fattispecie evidentemente eterogenee, sono caratterizzate da un comune dato: il richiamo a categorie, quelle della “consumazione prolungata” e del reato “eventualmente permanente” (spesso usate come sinonimi), che non trovano riscontro nell’impianto codicistico, né tantomeno nella legislazione speciale⁷⁶. Va altresì evidenziato come le ipotesi delittuose oggetto delle pronunce richiamate *supra*, caratterizzate dalla protrazione nel tempo dell’illecito *oltre* la fase della perfezione (prendendo in prestito la nomenclatura adottata da Ferrando Mantovani) della fattispecie in virtù di una condotta volontaria del reo, rappresentino solo una quota parte del più vasto arcipelago di fattispecie che vengono polarizzate verso l’area della consumazione prolungata⁷⁷. Lo spazio assegnato a questo stadio ulteriore dell’*iter criminis* viene delimitato, da un lato, da quelle condotte rilevanti esclusivamente in sede di commisurazione del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 133, co. 2, n. 3), cod. pen.; dall’altro, da quei comportamenti che integrano autonome violazioni della norma penale considerata, da cui discende l’applicazione dell’istituto del reato continuato (sussistendone i requisiti).

4. Quali motivi si celano dietro la dilatazione dei confini temporali del reato?

Ma, a prescindere dal tema dimensionale della costellazione di casi riconducibili alle figure in questione, il vero nodo gordiano da sciogliere è rappresentato dalla indivi-

⁷⁵ Cass., Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015, dep. 02/07/2015, Rv. 264917.

⁷⁶ In realtà il Codice Rocco detta specifica disciplina per il reato permanente e per il reato continuato, mentre non si rinviene una regolamentazione organica del reato abituale, nonostante l’ampia diffusione di figure delittuose modellate su tale modello tipico. Secondo PETRONE, *op. cit.*, p. 2, l’assenza finanche di una norma dal contenuto definitorio costituirebbe un portato dell’orientamento consolidatosi nella dottrina ottocentesca coeva al periodo di vigenza del Codice Zanardelli, secondo cui l’elemento della abitudine poteva assumere rilievo esclusivamente come requisito strutturale di fattispecie (sul punto, si rinvia alla monografia di LEONE, *op. cit.*, per gli ampi riferimenti bibliografici). Va segnalato come soltanto nell’articolato del Progetto Pagliaro fosse stato inserito, all’art. 5, un esplicito riferimento al reato abituale; in tema di efficacia temporale della legge penale, si prevedeva che nei reati a abituali (così come in quelli a condotta frazionata e permanenti), qualora parte della condotta fosse stata realizzata prima dell’entrata in vigore di una *lex gravior*, questa avrebbe trovato applicazione solo dopo il decorso di un periodo pari a quindici giorni dalla sua entrata in vigore. Per un commento al Progetto Pagliaro, si veda PISANI (a cura di), *Per un nuovo codice penale*, Padova, 1993.

⁷⁷ Al tema dedica ampio spazio BRASCHI, *La consumazione del reato. Fondamenti dogmatici ed esigenze di politica criminale*, Milano, 2020, pp. 248 e ss., conducendo una “indagine di parte speciale” (titolo della sezione II del capitolo IV della monografia in parola) sulle fattispecie che si prestano ad una dilatazione temporale oltre la consumazione.

duazione del *perché* si faccia ricorso a tali ricostruzioni sistematiche, nonché dell'eventuale fondamento dogmatico delle stesse⁷⁸.

Sul piano della teoria generale del reato, va evidenziato come già il Carrara avesse prospettato, nelle pagine del suo Programma, la possibilità che un fatto illecito potesse subire «ulteriori modificazioni nei suoi effetti, le quali possono avverarsi [...] in un più quando possa portarsi il delitto a conseguenze ulteriori»⁷⁹. Si trattava di un corollario della teoria del cd. “reato esaurito”, secondo la quale un fatto illecito non poteva dirsi tale se non quando tutti gli effetti dannosi da esso derivanti, voluti dall'autore, si erano manifestati⁸⁰.

Seppur rapidamente abbandonata dagli esponenti della scuola tecnico-giuridica, la dottrina del reato esaurito, con particolare riguardo all'idea della progressione della offesa sino al suo massimo approfondimento, ha riscosso consensi nella giurisprudenza di legittimità degli ultimi decenni dello scorso⁸¹. È proprio sugli argomenti del Carrara, sebbene riletti in chiave di valorizzazione del principio di tipicità, che poggiano le motivazioni della sentenza con la quale, per la prima volta, è stato elaborato e diffuso il modello del reato a consumazione prolungata⁸². Chiamata a giudicare il ricorso di un soggetto imputato di truffa ai danni dell'INPS, condotta mediante la quale il ricorrente si era garantito la corresponsione periodica del trattamento pensionistico non dovuto, la Cassazione chiari che

⁷⁸ Per una analisi più approfondita dei profili in questione, si rinvia ad AIMI, *Le fattispecie di durata. Contributo alla teoria dell'unità o pluralità di reato*, II ed., Torino, 2020, pp. 9 ss., ed ai riferimenti bibliografici e giurisprudenziali ivi indicati, nonché a BIANCHI, *op. cit.*, pp. 87 ss., BRASCHI, *op. cit.*, pp. 55 ss. e BRUNELLI, *op. cit.*, pp. 2 e ss.

⁷⁹ CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, VIII ed., vol. I, Firenze, 1897, p. 82. L'Autore giustificava il proprio pensiero richiamando l'art. 225 del Codice Zanardelli che, nel descrivere la condotta tipica del favoreggiamento, esordiva con la duplice clausola di riserva: «senza concerto anteriore al delitto stesso, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori».

⁸⁰ Classici esempi indicati dal Carrara, riportati da BIANCHI, *op. cit.*, p. 12, sono quelli dell'incendio di una abitazione, che non si esaurisce fino a che la stessa non è definitivamente arsa, o della falsa testimonianza, già resa ma non ancora posta alla base di una decisione basata sulla stessa. Secondo la dottrina dominante, il delitto di incendio si consumerebbe «nel momento e nel luogo in cui l'incendio comincia a manifestarsi», come sostenuto da SAMMARCO, voce *Incendio*, in *Enc. dir.*, vol. XX, Milano, 1970.

⁸¹ Plurime le critiche mosse al pensiero del Carrara. Se ROCCO AR., *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena*, Torino, 1913, ora in ID., *Opere giuridiche*, vol. I, Roma, 1932, p. 326, ritenne la teoria del reato esaurito pericolosa per il principio di frammentarietà, atteso che, «non essendovi modificazione del mondo esteriore che non possa a sua volta produrre una modificazione ulteriore del mondo stesso», l'adesione alla stessa avrebbe comportato una illimitata dilatazione dell'area del penalmente rilevante. MAGGIORE, *Diritto penale. Volume I: Parte generale*, V ed., vol. I, Bologna, 1961, p. 270, in maniera ben più netta, circoscriveva alla fase di commisurazione della pena tutto quanto fosse accaduto nella fase post-consumativa.

⁸² Cass., Sez. 2, n. 4856 del 27/02/1984, dep. 24/05/1984, Rv. 164375. Il principio di diritto, ad oggi non è stato più messo in discussione, se non da pronunce isolate come Cass., Sez. 5, n. 7239 del 30/03/1992, dep. 24/06/1992, Rv. 190981, ed è stato ribadito da ultimo da Cass., Sez. 2, n. 2576 del 17/12/2021, dep. 24/01/2022, Rv. 282436.

il reato di truffa in danno degli enti previdenziali per ricezione di indebite prestazioni di emolumenti e previdenze maturate periodicamente non è un reato permanente, né un reato istantaneo ad effetti permanenti, bensì un *reato a consumazione prolungata*, un reato cioè che sin dall'inizio si prospetta nella volontà di chi intende commetterlo come *un'azione che sfocia in un evento che continua a prodursi nel tempo*, aumentando logicamente a mano a mano la propria entità⁸³.

Considerare l'attività delittuosa *in itinere*, fissandone la cessazione in concomitanza dell'ultima riscossione, congelava la operatività della prescrizione, che avrebbe iniziato a decorrere dalla data dell'esborso conclusivo da parte dell'ente previdenziale. La Corte, introducendo nella macrocategoria delle fattispecie di durata una *species* diversa ed ulteriore rispetto al binomio "classico" (illeciti caratterizzati dalla permanenza o dalla abitualità della condotta), andava ad estendere l'ambito applicativo della speciale disciplina prevista dall'art. 158, co. 1, cod. pen. per i reati permanenti⁸⁴.

4.1. Gli effetti in malam partem.

L'inquadramento dei reati a consumazione prolungata nel sistema degli illeciti di durata è foriero di ulteriori conseguenze, prevalentemente a carattere repressivo, tanto che alcuni Autori hanno evidenziato il "fascino", in termini prestazionali, di tale ricostruzione sistematica⁸⁵. Si pensi alla possibilità di estendere l'orizzonte temporale rilevante ai fini del concorso di persone nel reato, *dopo* l'integrazione della fattispecie *ma prima* che la stessa possa dirsi consumata. Il tema è di assoluto rilievo, perché consente di ridurre gli spazi applicativi di ipotesi delittuose accessorie, quali il favoreggiamento, e di contenere i casi di condotte inscrivibili nell'ambito del post-fatto non punibile.

⁸³ La sentenza da cui è estrapolata la massima rappresenta un vero e proprio *turning point* nella materia delle truffe pensionistiche. La giurisprudenza consolidatasi nel decennio precedente era pervenuta ad una soluzione diametralmente opposta: ogni riscossione periodica delle somme non spettanti integrava un ulteriore fatto illecito, eventualmente collegato ai precedenti in virtù dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso. Un'impostazione del genere, patrocinata per la prima volta da Cass., Sez. Un., n. 2 del 22/03/1969, dep. 26/05/1969, Rv. 111418, consentiva di superare le problematiche connesse alla possibilità, per un reo ancora "attivo", di beneficiare di cause estintive del reato quali, ad esempio, la prescrizione. Tuttavia, la stessa si scontrava con un problema di tipicità: non poteva dirsi integrata la fattispecie in presenza del mero esborso economico da parte dell'INPS, giacché il soggetto agente non poneva in essere alcun artificio o raggirio ulteriore rispetto all'inganno originario.

⁸⁴ Sulla estensibilità al reato abituale della regola prevista dall'art. 158 cod. pen. per il reato permanente concorda la dottrina prevalente, tra cui DE VERO, *Corso di diritto penale*, II ed., vol. I, Torino, 2012, p. 434; PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Torino, 2016, p. 229; PETRINI, *Delitto tentato*, in GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, II ed., Milano, 2017, p. 476; ROMANO M., *Pre-Art. 39*, in ID., *Commentario sistematico del codice penale*, III ed., vol. I., Milano 2004, p. 347.

⁸⁵ Per BRUNELLI, *op. cit.*, p. 29, l'idea della consumazione prolungata consente di ottenere grandi risultati a costo zero: da un lato, vengono assicurate concrete esigenze repressive; dall'altro, non si pongono problemi di carattere dogmatico, giacché la categoria dei reati di durata non è stata concepita come "chiusa".

È accaduto, così, che in tema di usura, di concussione e di estorsione venisse affermata la responsabilità a titolo concorsuale di soggetti che, pur non avendo preso parte alla vicenda criminosa dal principio, fossero intervenuti in un momento successivo per garantire la corresponsione nel tempo delle somme non dovute⁸⁶.

Riconoscere la natura di fattispecie a consumazione prolungata rispetto ad una determinata ipotesi di reato consente, inoltre, di limitare l'applicazione degli istituti dell'amnistia e dell'indulto⁸⁷. L'art. 79, co. 3, Cost. sancisce, com'è noto, che tali istituti non possono trovare applicazione rispetto a quei reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge; l'art. 151, co. 3, cod. pen. (e l'art. 174, co. 3, cod. pen., che estende l'efficacia di quella disposizione all'indulto), a sua volta, limita gli effetti del provvedimento di amnistia ai fatti commessi a tutto il giorno precedente la data dello stesso, salvo diversa indicazione.

Vi è unanimità di vedute in dottrina ed in giurisprudenza circa la inapplicabilità dell'amnistia e dell'indulto ai reati permanenti, abituali o a consumazione prolungata dei quali l'esecuzione abbia inizio *prima* dell'entrata in vigore del decreto ma il momento consumativo cada *dopo* quel momento⁸⁸. Conseguentemente, estendere il periodo

⁸⁶ In materia di usura, il principio è stato affermato costantemente dalla Suprema Corte, come ad esempio in Cass., Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, dep. 08/10/2015, Rv. 264887. Sul tema, tuttavia, va segnalato l'orientamento inaugurato da Cass., Sez. 2, n. 41045 del 13/10/2005, dep. 11/11/2005, Rv. 232698 e ribadito, da ultimo, da Cass., Sez. 1, n. 17029 del 12/12/2022, dep. 21/04/2023, Rv. 284402, secondo cui il concorso successivo nel delitto di usura è ammissibile fintantoché la dazione sia effettiva, versandosi, in caso contrario, in ipotesi di favoreggiamento o, quando sia stato fatto ricorso a violenza o minaccia, nel perimetro del tentativo di estorsione. Per ciò che concerne l'applicabilità del suddetto schema concorsuale al delitto di concussione, cfr. Cass., Sez. 1, n. 47289 del 02/12/2005, dep. 29/12/2005, Rv. 233992, mentre è con Cass., Sez. 5, n. 4919 del 05/11/2010, dep. 10/02/2011, Rv. 249249 che è stato esteso anche al delitto di estorsione il principio in parola. Va tuttavia dato atto di un indirizzo di segno contrario, relativo al delitto di corruzione, secondo il quale non risponde a titolo di concorso il soggetto che, non essendo stato parte dell'accordo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva adoperandosi alla sua realizzazione (da ultimo, cfr. Cass., Sez. 6, n. 168 del 12/10/2022, dep. 05/01/2023, Rv. 284266).

⁸⁷ Sul tema specifico dei provvedimenti di "clemenza collettiva", si rinvia a GARINO, *Estinzione del reato e della pena*, in RONCO (diretto da), *Il reato. Tomo secondo. Cause di esclusione e di estinzione del reato e della pena. Forme di manifestazione e concorso di reati*, II ed., Bologna, 2011, p. 329, nonché a MAIELLO, *Clemenza e sistema penale. Amnistia e indulto dall'indulgentia principis all'idea di scopo*, Napoli, 2007, *passim*.

⁸⁸ *Ex multis*, si vedano i manuali di BATTAGLINI, *Diritto penale. Parte generale*, III ed., Padova, 1949, p. 353 e di PIOLETTI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, II ed., Napoli, 1969, p. 441, oltre ai contributi monografici di FROSALI, *Sistema penale italiano. Parte prima. Diritto penale sostanziale*, vol. II, Torino, 1958, p. 365, e di PUCETTI, *Amnistia, indulto, grazia e morte del reo*, in COCCO, AMBROSETTI (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte generale. Punibilità e pene*, II ed., Padova, 2018, p. 406. In giurisprudenza, vale la pena citare Cass., Sez. 6, n. 18616 del 16/04/2013, dep. 24/04/2013, Rv. 254845 (in materia di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cod. pen.); Cass., Sez. 1, n. 18230 del 21/01/2015, dep. 30/04/2015, Rv. 263319 (ipotesi di riciclaggio caratterizzato da consumazione progressiva); Cass., Sez. 6, n. 45468 del 03/11/2015, dep. 13/11/2015, Rv. 265453 (con la quale è stata affermata la natura di reato a doppio schema per la concussione), tutte pronunciate a seguito di ricorsi nell'ambito dei quali si invocava la applicazione dell'indulto previsto dalla L. n. 241/2006, non-

consumativo di uno specifico delitto, inquadrandolo nello schema della consumazione prolungata, può impedire all'autore del fatto di beneficiare di quell'effetto estintivo che costituisce l'essenza degli istituti in esame⁸⁹.

4.2. Le conseguenze favorevoli al reo.

Ma la posticipazione del momento consumativo di una data fattispecie può determinare anche effetti favorevoli al reo.

Il pensiero corre inevitabilmente alla possibilità di valutare come unico il fatto di reato in presenza di plurime violazioni, sotto il piano naturalistico, della medesima o di diverse fattispecie. Riducendo l'ambito applicativo del concorso materiale di reati o, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 81, cpv., cod. pen., del reato continuato, l'esito innanzi prospettato produce evidenti conseguenze *in bonam partem* per il reo.

Così, per fattispecie come il furto (in particolare, di energia elettrica) o il riciclaggio, la cui struttura si presta ad uno sviluppo successivo ed ulteriore alla realizzazione dello schema legale tipico, il riconoscimento della natura di reato a consumazione prolungata consente di configurare un'unica violazione, giuridicamente intesa, del medesimo precetto penale, inibendo l'applicabilità degli aumenti sanzionatori propri del reato continuato (o quelli ancor più gravi tipici del cumulo materiale)⁹⁰. Si pensi al caso

ché Cass., Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, dep. 22/03/2017, Rv. 269389, che ha sancito la natura di condizione obiettiva di punibilità della sentenza dichiarativa di fallimento.

⁸⁹ Si registrano in dottrina opinioni dissenzienti, seppure in numero assai ridotto. Secondo PETRONE, *op. cit.*, p. 73, nei reati abituali sarebbe possibile operare una scissione tra le condotte poste in essere prima della entrata in vigore del disegno di legge, che verrebbero coperte dall'effetto estintivo, e condotte successive, delle quali, ai sensi dell'art. 79, co. 3, Cost., permanerebbe intatta l'illiceità purché la quota parte di fatto commesso in questo secondo frangente temporale fosse astrattamente idoneo, di per sé, a configurare il fatto tipico. Va segnalato come Cass., Sez. 6, n. 28218 del 24/01/2023, dep. 28/06/2023, Rv. 284788 (con nota di AIMI, *Nuove precisazioni in merito al tempus commissi delicti nei reati necessariamente abituali*, in *Sist. pen.*, 7-8/2023) seppur in materia di successione *in pejus* di leggi nel tempo, abbia condiviso l'orientamento in parola, ponendosi in discontinuità con la precedente giurisprudenza (nel caso di specie si è affermato che la norma sopravvenuta sfavorevole al reo nel solo caso in cui si collochi dopo la sua entrata in vigore un segmento di condotta sufficiente, di per sé, a integrare l'abitualità del reato). Aderisce parzialmente a questa impostazione BIANCHI, *op. cit.*, p. 103 (che fa espresso riferimento al delitto di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen.), il quale ritiene però che la condotta realizzata dopo l'entrata in vigore del provvedimento di clemenza integri sempre il fatto tipico, poiché «intrinsecamente legato agli episodi precedenti che, benché amnistiati/indultati, non sono stati però posti nel nulla, ma semplicemente esentati da pena». Va segnalata anche la posizione di GIULIANI BALESTRINO, *Sul carattere eventualmente pluralistico del reato permanente: conferme e rettifiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, p. 839, il quale, pur ammettendo la possibilità di frazionare il reato permanente ai fini dell'amnistia o dell'indulto, ritiene l'opzione priva di una efficacia concreta, giacché la punibilità dei fatti successivi permarrà intatta (sul punto, si consenta di evidenziare le ricadute sul trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., in virtù della minore estensione temporale del reato).

⁹⁰ Il principio, in materia di riciclaggio, è stato sostenuto da Cass., Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, dep. 14/07/2016, Rv. 267856 e, successivamente, ribadito da Cass., Sez. 2, n. 7257 del 13/11/2019, dep. 24/02/2020, Rv. 278374. In materia di furto, il tema è stato sviluppato riguardo alla sottrazione di

del pubblico ufficiale che, avendo fatto mercimonio della propria funzione, pervenga all'adozione di un atto contrario ai doveri d'ufficio: la giurisprudenza maggioritaria esclude il concorso di reati, ravvisando una vicenda unica, sussumibile nel delitto di corruzione propria, e non in un concorso tra questo delitto e la ipotesi prevista dall'art. 318 cod. pen.⁹¹.

5. Cenni di un'analisi di diritto comparato. I principali ordinamenti continentali.

Un'analisi delle teorie e degli approcci in materia di consumazione che ambisca ad un dignitoso grado di esaustività non può prescindere dal considerare, in ottica comparatistica, tanto gli orientamenti dottrinali diffusi in altri ordinamenti che i relativi impianti normativi. Si procederà, dunque, ad esaminare le teorie maggiormente diffuse nei principali paesi continentali (Francia, Spagna e Germania), nonché la disciplina della prescrizione ivi adottata, in quanto istituto di maggiore interesse ai fini del presente studio.

5.1. Segue: l'ordinamento francese.

Nell'ordinamento francese la dottrina, nel silenzio della legge, ha elaborato una strutturata classificazione dei reati in base al relativo sviluppo nel tempo. Si suole distinguere tra: *infraction instantanée*, la cui denominazione lascia trasparire un evidente parallelismo con i reati istantanei; *infraction continue*, in cui il fatto tipico è suscettibile di un'estensione temporale (impostazione, questa, che ne consente un avvicinamento alle fattispecie di durata genericamente intese); *infraction continuée*, corrispondente al reato continuato, ovvero sia una serie di fatti tipici avvinti dalla medesima intenzione delit-

energia elettrica; al riguardo, si rinvia a quanto dichiarato, da ultimo, da Cass., Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, dep. 29/11/2018, Rv. 27450.

⁹¹ Il principio è stato affermato, di recente, nella nota vicenda "Mafia Capitale" (Cass., Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 12/06/2020, Rv. 279555, per un commento della quale si rinvia, *ex multis*, ad AMARELLI, VISCONTI, *Da 'mafia capitale' a 'capitale corrotta'. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime*, in *Sist. pen.*, 18/06/2020, nonché a DELLA RAGIONE, *"Mafia capitale" e "Mafia corrotta": la parola definitiva della suprema corte nel processo di stabilizzazione giurisprudenziale della associazione di tipo mafioso*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 21/10/2020). In precedenza, invocando l'applicazione della progressione criminosa ad un caso analogo, Cass., Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, dep. 26/11/2014, Rv. 261352. Tuttavia, giova segnalare come trattasi di un orientamento criticato in dottrina, in particolare da BIANCHI, *op. cit.*, p. 79, il quale evidenzia come ancorare al compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio la progressione criminosa tra la corruzione impropria e la corruzione propria comporta la valorizzazione, elevandolo ad elemento di fattispecie, di un elemento che il legislatore ha individuato quale oggetto del dolo specifico. *Contra*, BALBI, *I delitti di corruzione. Un'indagine strutturale e sistematica*, Napoli, 2003, p. 143, secondo il quale l'atto contrario ai doveri di ufficio rappresenta il massimo approfondimento della offesa tipizzata nell'art. 319 cod. pen. e, pertanto, non può non essere preso in considerazione.

tuosa; *infraction permanente*, ipotesi che ricorrere quando gli effetti di un reato istantaneo hanno carattere permanente (la dottrina francese cita, a tal proposito, la bigamia); infine, *infraction d'habitude*, paragonabile al reato abituale⁹².

I tipi di illecito innanzi descritti, al netto delle segnalate differenze strutturali, soggiacciono alla medesima disciplina in materia di prescrizione. Gli artt. 7, 8 e 9 del *Code de procédure pénale*, similmente a quanto stabilito dall'art. 158 cod. pen., individuano il *dies a quo* nel giorno di commissione del fatto illecito («[...] à compter du jour où l'infraction a été commise»), prevedendo termini progressivamente maggiori a seconda che si tratti di *contraventions*, *délits* o di *crimes*⁹³. Tuttavia, a differenza di quanto previsto nel nostro ordinamento, non vi è alcuna distinzione in base al tipo di *infraction* commessa, istantanea o di durata che sia⁹⁴.

La assenza di una disciplina *ad hoc* per le diverse categorie di illecito ha fatto sì che spettasse alla prassi il compito di colmare le lacune poc'anzi segnalate⁹⁵. Se è agli sforzi della dottrina che si deve la classificazione degli illeciti in considerazione del loro dipanarsi nel tempo, come evidenziato in premessa, è stata la giurisprudenza di legittimità a proporre l'adozione di soluzioni differenziate per perseguire finalità pratiche che garantissero l'adeguamento della disciplina unitaria alle specifiche peculiarità dei sum-

⁹² In realtà la nozione di reato abituale è più ampia di quella di *infraction d'habitude*, giacché la dottrina francese riconduce a tale figura d'illecito esclusivamente le ipotesi di fatti reiterati che, considerati autonomamente, non avrebbero rilevanza penale (alla stregua di quelli che, nel nostro ordinamento, vengono definiti reati abituali "in senso stretto", o "propri"). L'esempio classico di *infraction d'habitude* è rappresentato dall'esercizio abusivo della professione di medico, fattispecie prevista e punita dall'art. L4161-1 del *Code de la santé publique*. In Italia, è possibile istituire un paragone diretto con l'esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), in particolare la *species* dell'esercizio abusivo della professione di dottore commercialista. Secondo le Sezioni Unite, tale fattispecie si concreta solo laddove le singole condotte vengano poste in essere con continuità, giacché ciascuna di esse non assume rilievo se avulsa da un contesto di violazioni sistematiche e reiterate (Cass., Sez. Un., n. 11545 del 15/12/2011, dep. 23/03/2012, Rv. 251819).

⁹³ Si percepisce, sul punto, un evidente analogia con quanto disposto dall'art. 157, co. 1, cod. pen., per ciò che concerne la fissazione di un termine minimo di prescrizione differenziato per delitti (6 anni) e contravvenzioni (4 anni), connesso al maggior disvalore che connota i primi.

⁹⁴ Il *Code de procédure pénale* si limita a fissare in 1 anno il termine per le contravvenzioni (art. 9), 6 anni per i delitti (art. 8) e 10 anni per i crimini (art. 7). Giova precisare che, nell'ordinamento francese, la prescrizione incide non sul reato, bensì sulla azione penale, assumendo le vesti di istituto processuale. Lo si desume dalla *sedes materiae*, il *Code de procédure pénale*, nonché dall'espressa previsione legale («l'action publique des crimes se prescrit [...]»).

⁹⁵ Il principio di legalità nell'ordinamento francese è cristallizzato negli artt. 111-2 e 111-3 del *Code pénal*. Questa seconda disposizione, in particolare, prevede che «Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.» («Nessuno può essere punito per un crimine o per un delitto i cui elementi essenziali non siano definiti dalla legge, né per una contravvenzione i cui elementi essenziali non siano definiti mediante regolamenti. A nessuno può essere applicata una pena che non sia prevista dalla legge, se l'illecito è qualificato come crimine o delitto, o da regolamenti, se si tratta di una contravvenzione»).

menzionati tipi di illecito. Così, si è diffuso un orientamento in virtù del quale il termine prescrizione della *infraction continue* decorre dalla cessazione dell'attività delittuosa⁹⁶. Inoltre, come accaduto nel nostro ordinamento con i reati eventualmente permanenti, sono state incoraggiate interpretazioni sempre più dilatate della categoria poc'anzi citata. In tal modo, sono stati garantiti risultati di elevato livello prestazionale nell'ottica di reprimere i reati più gravi: è stato possibile ampliare i confini del concorso di persone del reato o, ancora, posticipare il *dies a quo* da cui far decorrere il termine prescrizione⁹⁷.

Tuttavia, l'ordinamento penale d'oltralpe è stato interessato da numerose riforme dall'inizio del nuovo millennio: interventi legislativi che hanno, di fatto, sterilizzato in gran parte il dibattito (e la prassi giurisprudenziale) inerente l'estensione della disciplina dell'*infraction continue* ad altri modelli di illecito. In tale filone si inseriscono le novelle con cui è stato introdotto un numero sempre maggiore di fattispecie autonome che sanzionano condotte di assistenza, agevolazione o di semplice complicità nell'altrui fatto delittuoso (principale), diminuendo gli spazi per una dilatazione dei margini del concorso di persone⁹⁸.

Un punto di svolta si è avuto nel 2017, in occasione del varo di un importante intervento di riscrittura della disciplina della prescrizione, che ha innovato a varie latitudini le disposizioni che regolano l'istituto in parola⁹⁹. La *Loi* n. 2017-242 del 27/02/2017, oltre a modificare gli artt. 7, 8 e 9 del *Code de procédure pénal*, ha introdotto l'art. 9-1. Tale disposizione merita di essere esaminata perché è stata ritenuta la causa del «ritiro silenzioso» dell'*infraction continue* (*rectius*: della tendenza a dilatare

⁹⁶ L'orientamento riportato era stato varato dalla *Cour de cassation* già dai primi anni '90, in particolare dalla decisione sul ricorso (*pourvoi*) n. 92-81.084 del 30/09/1992. Si tratta di un indirizzo sul quale concorda la Corte EDU, che a tal proposito individua il momento rilevante ai fini del calcolo della prescrizione nei reati permanenti nel «completamento della fattispecie». Il corsivo è tratto dal testo della opinione concorde del giudice Pinto de Albuquerque, allegata alla sentenza resa nella causa Rohlena c. Repubblica Ceca (Corte EDU, Grande Camera, Rohlena c. Repubblica Ceca, del 27/01/2015). Nella decisione in commento, peraltro, la Corte ha rilevato come le nozioni di reato permanente (*continuing criminal offence*) e di reato continuato (*continuous criminal offence*) siano parte del patrimonio giuridico degli stati contraenti, vuoi per espressa previsione legale, vuoi per elaborazione dottrinale.

⁹⁷ ROZES, *L'infraction consommée*, in *Rev. sc. crim.*, 1975, pp. 603 ss., suggeriva di estendere anche all'*infraction permanente* la disciplina dell'*infraction continue*, nonostante la dottrina dominante ritenesse che la prescrizione per la prima delle ipotesi citate decorresse dalla data di commissione del fatto (es: per la bigamia, tipico esempio di *infraction permanente*, sarebbe stato necessario individuare la data di celebrazione del secondo matrimonio).

⁹⁸ Due esempi possono essere individuati negli artt. 434-6 e 441-5 del *Cod. penal*, modificati entrambi dalla *Ordonnance* n. 2000-916. La prima fattispecie punisce la condotta di chi presta assistenza all'autore di un reato grave, la seconda sanziona il falso in atto pubblico posto in essere al fine di facilitare la commissione di un reato o di garantire l'impunità al suo autore.

⁹⁹ Per un breve commento sul tema si rinvia a BRASCHI, *op. cit.*, p. 134, ed alle citazioni ivi riportate.

l'ambito applicativo dell'*infraction continue*)¹⁰⁰. Oltre a disporre una speciale disciplina per quanto riguarda il delitto di clonazione riproduttiva (art. 214-2 *Code pénal*), la norma in parola prevede che per il reato occulto o dissimulato (*infraction occulte ou dissimulée*) il termine di prescrizione inizi a decorrere dal momento in cui la contestazione possa essere mossa all'imputato «in condizioni tali da consentire l'inizio dell'azione (penale)»¹⁰¹.

Lo scarso tasso di precisione che connota la descrizione dei reati occulti e, soprattutto, dei reati dissimulati rendeva agevolmente prevedibile che l'intervento in parola avrebbe reso rapidamente desueta la prassi giurisprudenziale dell'allargamento oltre misura del campo dell'*infraction continue*¹⁰². Tuttavia, la scelta di optare per un intervento legislativo appare senz'altro maggiormente conforme al principio di legalità, limitando quegli indirizzi esegetici di parte della giurisprudenza che, nell'ottica di garantire la repressione di illeciti caratterizzati da elevato tasso di disvalore, finiva spesso per sottoporre ad eccessive torsioni le fattispecie incriminatrici¹⁰³.

5.2. Segue: l'ordinamento spagnolo.

Nel 1995 Emiliano Borja Jiménez pubblicò sulle pagine della rivista *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales* uno dei rari saggi dedicati al tema della consumazione del reato dalla dottrina spagnola, intitolato *La terminación del delito*. L'autore, nel tentativo di individuare le motivazioni del mancato sviluppo, rispetto a quanto accaduto in Italia ed in Germania, di un fiorente dibattito sulla possibilità che il reato potesse estendersi oltre il momento in cui si fossero manifestati gli elementi essenziali richiesti dalla fattispecie, chiariva che in quegli ordinamenti: a) era prevista una distinzione tra reati istantanei e permanenti (in Italia) ai fini del computo della prescrizione; b) veniva conferita espressa rilevanza agli sviluppi ulteriori del fatto tipico (in Germania):

¹⁰⁰ Si esprime in questi termini BOUCHET, *Coup de projecteur sur le recul silencieux de l'infraction continue en droit pénal*, in *Rev. sc. crim.*, 2020/4, pp. 871 e ss., individuando nell'introduzione dell'art. 9-1 *Code pénal* la causa principale del progressivo “decadimento” dell'*infraction continue*.

¹⁰¹ La norma così recita: «*Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique [...]*». In ogni caso, si prevede che la posticipazione del *dies a quo* non possa superare i 12 anni dalla commissione del fatto, per i delitti, ed i 30 anni, per i crimini. Per un commento alla riforma, si rinvia a VERGÈS, *Procédure pénale*, in *Rev. sc. crim.*, 2017/1, pp. 91 ss.

¹⁰² Si definisce reato “occulto” quello che, in virtù della sua struttura normativa, non può essere conosciuto né dalla vittima né dalla autorità giudiziaria; per reato “dissimulato”, invece, si intende quell'illecito la cui esecuzione viene curata dall'autore in modo tale da evitarne volontariamente la scoperta.

¹⁰³ Il riferimento è alle *infractions clandestines “par nature”*, categoria coniata dalla *Cour de cassation* negli anni '30 dello scorso secolo, nella quale venivano inclusi delitti quali il traffico di influenze e la frode fiscale.

nel nostro paese, al contrario (di quanto accade nei citati ordinamenti, n.d.r.), non esiste alcun riferimento normativo al reato permanente o alla “consumazione materiale”. Conseguentemente, il numero di lavori scientifici dedicati ai temi segnalati è assai esiguo. Tale circostanza ci induce a ritenere che l’esistenza o meno di una terminologia specifica nella legge penale abbia avuto un ruolo determinante per lo sviluppo degli studi inerenti le materie poc’anzi citate¹⁰⁴.

Dopo aver dato atto degli orientamenti fatti propri dalla dottrina italiana e tedesca, lo studioso perveniva ad un concetto di *terminación* rispettoso del principio di legalità.

Egli conveniva con la dottrina tedesca rispetto alla configurabilità di uno sviluppo dell’*iter criminis* successivo al momento in cui venivano realizzati tutti gli elementi essenziali della fattispecie¹⁰⁵. Poneva in risalto, tuttavia, il ruolo cardine del principio di tipicità, chiarendo che gli unici “sviluppi ulteriori del fatto” punibili sarebbero stati esclusivamente quelli conformi al tipo legale: tutto ciò che si fosse posizionato al di là di tali coordinate ermeneutiche sarebbe stato penalmente irrilevante, non potendo rientrare in questa fase “conclusiva” dell’illecito, definita, appunto, *terminación*¹⁰⁶. Sosteneva, in chiaro ossequio al criterio “obiettivo-formale”, che per individuare il momento della *terminación* fosse necessario far riferimento al momento in cui si concludeva la condotta anti-giuridica conforme al tipo¹⁰⁷.

Una teoria, quella propugnata da Emiliano Borja Jiménez, chiaramente ispirata ad un rigoroso rispetto del principio di legalità, con particolare riguardo al canone della tipicità, coerentemente con quanto ribadito nelle pagine iniziali dello scritto comparso sull’*Anuario de Derecho Penal*:

¹⁰⁴ BORJA JIMÉNEZ, *La terminación del delito*, in *An. der. pen.*, 1995/19, pp. 95-96. Tra gli scritti citati dall’Autore, quelli di PUIG PEÑA, *Delito consumado*, in *Nueva enc. jur.*, vol. VI, Barcellona, 1954 pp. 442 e ss., QUINTANO RIPOLLÉS, *Delito permanente*, in *Nueva enc. jur.*, vol. VI, Barcellona, 1954, pp. 602 e ss., nonché CANTARERO BANDRÉS, *Problemas penales y procesales del delito continuado*, Barcellona, 1991.

¹⁰⁵ Tale fase veniva denominata *consumación*.

¹⁰⁶ BORJA JIMÉNEZ, *op. cit.*, pp. 123-124. Una impostazione differente, orientata alla repressione di qualsiasi condotta offensiva del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, a prescindere dalla corrispondenza con la fattispecie legale, sarebbe risultata palesemente in contrasto con il principio di frammentarietà del diritto penale: «*supondría, en definitiva, olvidar que el Derecho Penal no puede castigar todo menoscabo causal del bien jurídico, sino tan sólo aquéllos que se producen en la forma descrita por el tipo*» («comporterebbe, in conclusione, obliterare la circostanza che il Diritto Penale non può sanzionare tutte le lesioni del bene giuridico, bensì soltanto quelle che si inscrivono nel perimetro della fattispecie»).

¹⁰⁷ *Ivi*, p. 136. Per l’Autore, infatti, tutti i contegni successivi a questo momento non sarebbero stati più inscrivibili nei limiti della fattispecie. La fallacia dei criteri soggettivistici o misti, secondo i quali sarebbe stato determinante (rispettivamente, in via esclusiva o congiunta) fare riferimento alla volontà dell’agente, veniva argomentata con un esempio assai calzante: il caso del sequestro di persona. Se la vittima fosse riuscita a sottrarsi alla condizione di prigionia in cui era stata costretta, nessuno avrebbe dubitato della consumazione dell’illecito; ma, aderendo alla impostazione censurata, si sarebbe dovuto optare per la prosecuzione del reato, in considerazione della perdurante volontà del reo di protrarre lo stato di cattività (nonostante il suo obiettivo venir meno).

la diffusione del principio del *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta* è ormai giunta ad un livello talmente elevato, pressoché universale, che non vi è studioso che ne possa negare la vigenza. Ne consegue che, in materia penale, nessuna prassi o teoria può estendere la punibilità a fatti che cadano al di fuori della fattispecie legale incriminatrice¹⁰⁸.

Come precisato in premessa, quello di Emiliano Borja Jiménez rappresenta uno dei pochi lavori sul tema della consumazione del reato. L'ordinamento spagnolo, infatti, conosce una ben definita tipizzazione di figure di illecito di durata, oltre a predisporre meccanismi che garantiscono un elevato *standard* prestazionale in punto di repressione degli illeciti. Tali circostanze hanno anestetizzato la elaborazione di teorie circa eventuali sviluppi ulteriori del reato, successivi al momento consumativo, ritenuti significativi esclusivamente in termini di commisurazione della pena¹⁰⁹.

La classificazione degli illeciti penali in virtù del loro atteggiarsi sul piano temporale trova una solida base legale nella norma che si occupa della prescrizione, vale a dire l'art. 132 del *Código Penal*. La disposizione in parola, nell'individuare il momento dal quale far decorrere i termini di prescrizione fissati dall'art. 131, detta una disciplina apposita per «*los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad*»¹¹⁰. Per i reati istantanei, *genus* al quale vengono ricondotti anche i *delitos de estado* (sovrapponibili alla *infracción permanente*, quindi ipotesi di illeciti istantanei con effetti permanenti) la prescrizione decorre dalla commissione del fatto¹¹¹.

Tuttavia, il quadro che si staglia dinanzi agli occhi dello studioso rappresenta il risultato dell'importante riforma del *Código penal*, attuata con la *Ley Organica*

¹⁰⁸ Ivi, p. 122. Si tratta di una premessa che ha portato altri autori a sostenere la irrilevanza di tutto quanto si trova fuori dalla previsione tipica. Si rinvia, sul punto, a MUÑOZ CONDE, GARCÍA ARÁN, *Derecho penal. Parte general*, Valencia, 2015, p. 440.

¹⁰⁹ PUIG PEÑA, *op. cit.*, p. 438. La conclusione è coerente con la premessa da cui muove l'Autore, secondo il quale il delitto raggiunge lo stato di consumazione «quando nel fatto concreto realizzato dal soggetto si trovano tutti gli elementi presi in considerazione dal legislatore nella formulazione del tipo astratto di reato».

¹¹⁰ Sulla diffusione, nei paesi europei che hanno ratificato la CEDU, dei concetti di reato continuato e reato permanente, vedi la sentenza della Corte EDU, Grande Camera, Rohlena c. Repubblica Ceca, del 27/01/2015, richiamata alla nota 96.

¹¹¹ Per completare il discorso sull'art. 132 del *Código penal*, va precisato che il termine di prescrizione andrà computato, rispettivamente: dalla realizzazione dell'ultimo reato, nel *delito continuado*; dalla data del venir meno della situazione antigiuridica, nel *delito permanente*; dalla cessazione della condotta, nel *delito de hábito*. La scelta di ancorare il decorso della prescrizione dalla commissione del fatto («*desde el día en que se haya cometido la infracción punible*»), piuttosto che dalla consumazione, ha fatto sì che si sollevasse un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza circa la corretta individuazione del *dies a quo* rilevante ai fini dell'estinzione del reato. La posizione dominante è quella di coloro i quali sostengono che si debba far riferimento alla verifica dell'evento (o, in sua assenza, dalla realizzazione della condotta). La tesi è sostenuta da MORILLAS CUEVA, *Acerca de la prescripción de los delitos y de las penas*, Granada, 1980, p. 57, nonché, nella manualistica più recente, da MIR PUIG, *Derecho penal. Parte general*, IX ed., Barcellona, 2011, p. 782.

10/1995, imposta dalla necessità di adeguare quella che veniva definita come una vera e propria “*Constitución negativa*” quasi centenaria alle modifiche sociali, politiche ed economiche susseguitesi nel suo lungo periodo di vigenza¹¹². Tornando a quanto evidenziato *supra* in materia di prescrizione, in particolare riguardo alla disciplina differenziata prevista dall’art. 132 del *Código Penal* per le diverse categorie di illeciti sussumibili nella macro-area delle fattispecie di durata, va segnalato come la normativa anteriore alla novella del 1995 fissasse il *dies a quo* (analogamente a quanto stabilito in Francia dagli artt. 7, 8 e 9 del *Code de procédure pénal*), in maniera onnicomprensiva, nel giorno in cui il reato era stato commesso¹¹³.

Le novità legislative introdotte nel 1995, e prima ancora la segnalata carenza di interesse della dottrina spagnola per il tema della consumazione, hanno costituito, seppur in tempi diversi, dei seri ostacoli allo sviluppo di prassi che, al fine di garantire la repressione di gravi illeciti, ammettevano interpretazioni estensive delle fattispecie incriminatrici.

La spiegazione si snoda lungo un duplice ordine di argomenti. In primo luogo, la previsione di una corposa serie di deroghe al tradizionale meccanismo di computo della prescrizione, posticipando il *dies a quo* in virtù della gravità del reato e della condizione di vulnerabilità della vittima¹¹⁴. Le esigenze di repressione dei crimini più gravi vengono fatte salve anche dal largo uso del *delito continuado*. L’istituto in parola, plasmato dalla dottrina già prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del 1995, è disciplinato dall’art. 74 del *Código Penal*, norma che risulta quasi del tutto sovrapponibile all’art. 81, co. 2, cod. pen.¹¹⁵. Il “successo” del *delito continuado*, rispetto al quale la prescri-

¹¹² Il codice spagnolo, fino al 1995, era rimasto pressoché intatto nella struttura per quasi un secolo; di qui l’obbligo di una riforma, come si desume dal preambolo alla *Ley Organica* 10/1995: «[...] *El Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social. Cuando esos valores y principios cambian, debe también cambiar*».

¹¹³ Art. 114 del *Código penal* pre-riforma del 1995: «*el término de la prescripción comenzará a correr desde el día en que se hubiere cometido el delito*» («il termine della prescrizione inizierà a decorrere dalla data di commissione del fatto»).

¹¹⁴ Si tratta di delitti gravi, quali la tortura, i maltrattamenti, il tentativo di omicidio, commessi in danno di persona minore di diciotto anni. In questi casi, l’art. 132 prevede che la prescrizione decorrerà dal raggiungimento della maggiore età o, nei casi più gravi, dal compimento del trentacinquesimo anno di età. Qualora la vittima dovesse decedere prima dei suindicati termini, il *dies a quo* viene fissato nel giorno della morte della stessa.

¹¹⁵ Oltre al differente trattamento sanzionatorio (l’art. 74 del codice spagnolo fa riferimento alla «metà superiore» della pena prevista per la fattispecie più grave, aumentata fino alla «metà inferiore» della pena di grado più elevato, secondo l’ordine scalare previsto dall’art. 33), il *delito continuado* troverà applicazione solo rispetto a plurime violazioni della medesima disposizione incriminatrice o, al più, quando vengano violate disposizioni incriminatrici di «natura simile». La norma si pone a metà tra la versione originale dell’art. 81, co. 2, cod. pen., che come è noto limitava l’ambito applicativo del reato continuato alle sole violazioni omogenee, e quella vigente ad oggi, che come è noto estende la disciplina del reato conti-

zione decorre dalla realizzazione dell'ultimo reato esecutivo del medesimo disegno criminoso, è certificata dalla previsione di una autentica ipotesi "speciale" di tale figura. Si tratta del *delito masa*, che a norma dell'art. 74, co. 2, del *Código Penal* ricorre in presenza di plurimi delitti contro il patrimonio, retti anche in questo caso da unitaria risoluzione criminosa, la cui pena sarà parametrata sul danno complessivo causato alla vittima, con la possibilità di applicare sanzioni di grado superiore in caso di pregiudizi gravi o di plurimi soggetti danneggiati¹¹⁶.

5.3. Segue: l'ordinamento tedesco.

In Germania, a differenza di quanto verificatosi negli ordinamenti passati in rassegna poc'anzi, sin dal diciannovesimo secolo si è sviluppato un fecondo dibattito dottrinale avente ad oggetto la definizione del concetto di consumazione.

L'impianto normativo in vigore poggia sugli sviluppi delle teorie sulla consumazione, orientamenti che hanno subito una evoluzione maturata attraverso il susseguirsi di costruzioni dottrinali ed interpretazioni della giurisprudenza. Risulta opportuno dare conto, seppure in sintesi, dell'*iter* che ha portato alla consacrazione della *Beendigung* nel sistema tedesco ed al suo recepimento nell'impianto codicistico (seppure con le precisazioni da ultimo fornite dalla dottrina).

5.3.1. Origine e sviluppo dell'idea di consumazione materiale.

Una disamina diacronica delle posizioni dottrinali su cui si sono assestati gli studiosi nel corso del tempo non può che principiare dalla speculazione di Anselm Feuerbach, che per primo elaborò il concetto di consumazione formale agli albori del diciannovesimo secolo¹¹⁷. Nella sua impostazione, per potersi ritenere integrata la fase della *Vollendung* (termine con cui si fa riferimento alla consumazione formale, per l'appunto) «il concetto della lesione individuato dalla fattispecie *doveva essersi* concretamente rea-

nuato a violazioni di fattispecie eterogenee, purché realizzate in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

¹¹⁶ Nella dottrina spagnola, si vedano i contributi di MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, *El concurso de delitos*, in MORENO, TORRES HERRERA (a cura di), *Lecciones de Derecho Penal. Parte general*, Valencia, 2021, p. 270, MATEU SÁNCHEZ-OCAÑA, *La aplicación del delito continuado en los delitos contra el patrimonio*, in *Rep. un. Com.*, 2014, nonché SANZ MORÁN, *El concurso de delitos en la reforma penal*, in CALDERÓN CEREZO, (a cura di), *Unidad y pluralidad de delitos*, Madrid, 1995.

¹¹⁷ FEUERBACH, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts*, Giessen, 1801. L'opera, come segnalato da BRASCHI, *op. cit.*, p. 148, ebbe il merito di rappresentare il primo lavoro scientifico in cui venne adottato un concetto sostanziale di *Tabestand*, in luogo della impostazione processuale accolta in precedenza.

lizzato»¹¹⁸. Il raggiungimento di tale stato, coincidente con il manifestarsi di tutti gli elementi richiamati dalla norma incriminatrice, avrebbe determinato il passaggio dallo stadio del delitto tentato a quello del delitto consumato; integrata la *Vollendung*, sarebbe stata esclusa la rilevanza, ai fini dell'applicazione della disciplina del concorso di persone, dei contributi apportati dopo quel momento¹¹⁹.

La impostazione feuerbachiana ebbe successo su larga scala: non solo in dottrina, dove iniziarono a diffondersi classificazioni dei tipi di reato in base al loro sviluppo nel tempo ed alle modalità di consumazione, ma anche a livello normativo. Feuerbach stesso, nel 1813, fu chiamato a prender parte alla stesura del codice penale bavarese (*Strafgesetzbuch für das Königsreich Bayern*) e, anche dopo la sua morte, il suo pensiero ispirò il codice del granducato di Baden (*Strafgesetzbuch für das Großherzogthum Baden*), entrato in vigore nel 1845¹²⁰.

Tuttavia, non mancarono opinioni di senso contrario, in particolare da parte di coloro i quali, pur apprezzando l'utilità di un concetto formale di consumazione, manifestavano insoddisfazione per la eccessiva rigidità della *Vollendung*. Si evidenziava, in particolare, la impossibilità di inquadrare nel perimetro del concorso di persone (piuttosto che, ricorrendone i presupposti, nel favoreggiamento) quei contributi prestati *dopo* la realizzazione della fattispecie ma *prima* del raggiungimento del punto zenitale dell'offesa¹²¹.

È ad Hugo Hälschner che si deve la prima elaborazione della consumazione materiale, collocata in una fase cronologicamente successiva a quella della consumazione formale e coincidente con la conclusione dell'*iter criminis*¹²². Membro della cosiddetta

¹¹⁸ FEUERBACH, *op. cit.*, p. 45, § 60. Le parole in corsivo sono state inserite qui per rispettare la *consecutio temporum*.

¹¹⁹ *Ivi*, p. 44, § 59. Secondo l'Autore, una volta integrata la consumazione formale, le condotte prestate in favore dell'agente avrebbero potuto integrare esclusivamente un'ipotesi di favoreggiamento.

¹²⁰ Come riporta BRASCHI, *op. cit.*, p. 54, il pensiero di Feuerbach fu recepito anche oltre i confini nazionali, tant'è che il codice del granducato di Toscana del 1853 conteneva disposizioni sovrapponibili a quelle inserite nel codice del granducato di Baden, in particolare riguardo alla definizione del reato continuato.

¹²¹ Tra i casi portati ad esempio dai critici della *Vollendung* vi era quello dell'incendio già appiccato, che veniva alimentato dall'intervento successivo di un terzo; secondo la teoria di Feuerbach, questo contegno ulteriore avrebbe dovuto essere qualificato come attività di favoreggiamento e non in termini di concorso nel reato. Ritenevano insoddisfacente la costruzione feuerbachiana BEYER, *Teilnahme mehrerer an einem Verbrechen und Begünstigung*, in HOLTZENDORFF (a cura di), *Handbuch des deutschen Strafrechts*, Berlino, 1871, vol. II, p. 421, nonché SANDER, *Dissertazione intorno alla dottrina del favoreggiamento*, in NANI (a cura di), *Scritti germanici di diritto criminale*, Livorno, 1846, p. 272.

¹²² Lo scritto in cui fu esposta la teoria della consumazione materiale, operando un espresso riferimento al termine *Beendigung*, fu pubblicato sulla rivista *Goltzhammer's Archive* nel 1860: HÄLSCHNER, *Die Beurteilung fortgesetzter und fortdauernder Verbrechen bei einem während ihrer Verübung erfolgten Wechsel in der Gesetzgebung*, in *GA*, 1860. In particolare, a pag. 453 dello scritto si rinviene il seguente principio: «il punto di vista della *Vollendung* e della *Beendigung* possono coincidere o di necessità, perché ciò è im-

scuola hegeliana, i cui esponenti sostenevano il primato della volontà nella ricostruzione sistematica del reato, egli ne esaltava la centralità assoluta nella economia dell'azione, intesa come concretizzazione dell'intento delittuoso, e riteneva che non potesse parlarsi di consumazione se non nel momento in cui l'evento realizzato dall'agente corrispondesse a quanto egli si fosse rappresentato nel proprio foro interiore¹²³.

L'occasione per sviluppare il concetto di consumazione materiale fu offerta dalla pronuncia di due sentenze del Tribunale Supremo prussiano (il *Königliches Preußisches Obertribunal*) nell'ambito di due processi per bigamia¹²⁴. Secondo Hälschner, la possibilità che l'agente perseguisse un scopo ulteriore rispetto a quello conseguito rendeva ammissibile una distinzione tra *Vollendung*, momento in cui si manifestavano tutti i requisiti della fattispecie legale, e *Beendigung*, momento in cui l'agente giungeva allo scopo prefissato. Alla consumazione materiale sarebbe stato opportuno fare riferimento ai fini della individuazione del *tempus commissi delicti*, in particolare per ciò che con-

posto dalla natura del reato, o per caso, per via del modo in cui è realizzata l'azione criminosa; ma il punto di vista della *Vollendung* e quello della *Beendigung* possono anche scindersi temporalmente [...].»

¹²³ Il filone dottrinale cui apparteneva Hugo Hälschner tentava di trasporre il pensiero hegeliano nel diritto penale, ricostruendone le strutture fondamentali adattando gli insegnamenti del filosofo di Stoccarda. All'interno della scuola hegeliana si registravano due correnti contrapposte. Da una parte si collocavano studiosi come Julius Abegg ed Albert Berner, i quali, pur mantenendo salda l'impostazione che vedeva nella azione ("*Handlung*"), unico vero strumento di manifestazione della volontà dell'agente, il punto cardine del sistema, non abbandonavano l'idea del primato della fattispecie legale. Secondo costoro, la consumazione del reato non poteva che ricorrere nel momento in cui si manifestavano tutti gli elementi essenziali richiamati dalla norma incriminatrice, in conformità con il pensiero di Feuerbach. La tesi, in particolare, era sostenuta da ABEGG, *Lehrbuch der Strafrecht-Wissenschaft*, Neustadt, 1836, p. 151. Di diversa opinione, oltre ad Hugo Hälschner, Reinold Köstlin; costoro, esponenti di una corrente più "radicale" della scuola hegeliana, ammettendo il primato della volontà (e del suo estrinsecarsi nella realtà fenomenica attraverso l'azione), individuavano il momento consumativo nel tempo in cui si realizzavano sia l'elemento oggettivo (un fatto corrispondente al tipo legale) che l'elemento soggettivo (l'agente raggiungeva il proprio scopo). Gli autori in parola, in base a quanto premesso, limitavano il concetto di consumazione ai soli reati dolosi, poiché l'elemento volitivo veniva ritenuto antitetico rispetto alla colpa. Si veda, in particolare, KÖSTLIN, *Neue Revision der Grundbegriffe der Criminalrechts*, Tubinga, 1845, pp. 434-435, nonché HÄLSCHNER, *System des preußischen Strafrechts*, Bonn, 1858, I ed., p. 94.

¹²⁴ Il reato di bigamia era stato interessato da una modifica normativa in materia di prescrizione, in virtù della quale il *dies a quo* da cui far decorrere la causa di estinzione del reato doveva essere individuato nella data di cessazione del secondo matrimonio e non più, come in precedenza, dalla consumazione dello stesso. Tale novella, evidentemente connotata in senso di maggiore afflittività, non avrebbe potuto trovare applicazione retroattiva, ai sensi dell'art. 4 del codice prussiano del 1851. Ciononostante, il Tribunale Supremo aveva ritenuto applicabile la nuova disciplina in virtù dell'asserito carattere permanente del delitto di bigamia. Nel dibattito dottrinale che scaturì dalle decisioni in parola, taluni autori criticarono la scelta del Tribunale Supremo, sposando la teoria formale di Feuerbach. Tra di essi, Karl Wächter, il quale stigmatizzò l'impianto argomentativo delle sentenze in commento; egli, in adesione con l'idea secondo la quale il momento consumativo dovesse essere identificato nel tempo in cui coesistessero tutti gli elementi essenziali della fattispecie, riteneva che la protrazione nel tempo della situazione antigiuridica fosse irrilevante ai fini della individuazione del *dies a quo* della prescrizione. Pertanto, a prescindere dalla natura permanente o continuata del delitto di bigamia, circostanza sulla quale il Tribunale Supremo aveva eretto l'impianto argomentativo delle proprie decisioni, riteneva che i fatti oggetto delle vicende processuali esaminate dal predetto organo giurisdizionale dovessero essere assoggettati alla disciplina previgente, più favorevole. Per un esame approfondito della tesi, si rinvia a WÄCHTER, *Über die Konkurrenz verschiedener Strafgesetze während des Laufes fortgesetzter oder fordaurender Verbrechen*, in *GA*, 1860, pp. 6 e ss.

cerneva la disciplina della prescrizione¹²⁵. Sebbene non espressamente riproposta nella produzione scientifica successiva, è dunque ad Hälschner che la nozione di consumazione materiale deve i propri natali¹²⁶.

La teoria attecchì nella dottrina tedesca anche in una epoca in cui a farla da padrone erano le idee giuspositiviste, mentre le concezioni metafisiche del reato erano messe al bando o, comunque, rigettate da buona parte degli studiosi¹²⁷. Nel pensiero di Karl Binding, ad esempio, è possibile individuare un tema contiguo a quelli sviluppati da Hälschner. Egli individuava delle categorie di illeciti caratterizzate da una anticipazione dell'intervento dello Stato tale da prescindere dall'effettiva lesione del bene oggetto di tutela: un fulgido esempio era costituito dai delitti di attentato¹²⁸. In questi casi era possibile distinguere tra la consumazione formale ed una "consumazione del delitto" ("*Vollendung des Deliktes*"), da fissare nel momento in cui la condotta, successivamente al manifestarsi di tutti i requisiti della fattispecie, fosse stata interrotta¹²⁹.

All'inizio del XX secolo un ulteriore sviluppo alla teoria della *Beendigung*, si ebbe grazie agli studi di Ernst Beling. Un contributo indiretto, in quanto egli dedicò la sua opera principale allo studio del *Tatbestand* ("fattispecie") e del suo ruolo cardinale nella teoria generale del reato, ma non per questo di minima importanza¹³⁰.

Una volta chiarito che spettava al legislatore, mediante la formulazione delle singole fattispecie astratte, il compito di definire i confini dei fatti penalmente rilevanti, egli riteneva che, ciononostante, l'interprete potesse individuare una "zona esterna" al reato ("*Außenzone*"), all'interno della quale far confluire condotte che, pur non ricalcando la struttura del reato, contribuissero ad ampliarne i confini. Per Beling la *Außenzone*

¹²⁵ HÄLSCHNER, *Die Beurteilung*, cit., p. 456.

¹²⁶ Come osserva BRASCHI, *op. cit.*, p. 158, non si rinviene negli scritti successivi di Hälschner un riferimento espresso alla *Beendigung*. Ciononostante, egli continuò a valorizzare il compimento della volontà criminosa ai fini della consumazione del reato, dichiarando apertamente la irrilevanza di altre valutazioni, come quelle orientate sulla fattispecie legale. Si veda, sul punto, HÄLSCHNER, *Das gemeine deutsche Strafrecht*, Bonn, 1881, I ed., p. 330.

¹²⁷ Per questa corrente di pensiero, il ruolo della volontà veniva fortemente ridimensionato, per non dire minimizzato. Secondo Adolf Merkel «la coincidenza della integrale realizzazione degli elementi della fattispecie con l'integrale realizzazione dello scopo ultimo del reo è una circostanza del tutto casuale». La citazione è tratta da MERKEL, *Lehrbuch des Deutschen Strafrechts*, Stoccarda, 1889, p. 118.

¹²⁸ BINDING, *Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts. Besonderer Teil*, Lipsia, 1902, II ed., vol. I, pp. 11 e ss. Le altre due categorie erano i "*kupierte erfolgsverbrechen*", nei quali era sufficiente, ai fini dell'esistenza della fattispecie, che l'agente agisse nell'intento di perseguire un dato scopo, ed i "*verkummerte zweiaktige verbrechen*", la cui struttura contemplava due condotte, la prima funzionale alla realizzazione della seconda. L'anticipazione della rilevanza penale che connotava le fattispecie in questione aveva ricadute anche in un altro ambito. Secondo Binding, tali ipotesi di reato non erano compatibili con la disciplina del tentativo, ritenendo inaccettabile un eccessivo arretramento dei confini del fatto punibile.

¹²⁹ *Ivi*, p. 13.

¹³⁰ BELING, *Die Lehre vom Verbrechen*, Tubinga, 1906.

poteva essere ripartita in tre aree: quella degli atti preparatori (“*Vorbereitungshandlungen*”), quella degli atti contemporanei agli atti esecutivi e ad essi strumentali (“*Nebenhandlungen*”) e, infine, quella degli atti successivi alla realizzazione della fattispecie (“*Nachhandlungen*”), che determinerebbero una prosecuzione della stessa sotto il profilo cronologico¹³¹.

A suscitare maggiore interesse in questa sede è l’ultima tra le categorie citate, poiché, secondo lo studioso, in essa potevano essere sistemate condotte che, pur intervenendo in un momento successivo alla integrazione della fattispecie, traevano dalla stessa una rilevanza penale mediata; ciò, beninteso, nella misura in cui avessero determinato la prosecuzione dello stato antigiusuridico derivante dalla commissione del reato¹³². Pur in assenza di un espresso riferimento alla *Beendigung*, non vi sono dubbi che gli studi di Ernst Beling abbiano contribuito alla elaborazione del concetto moderno di consumazione materiale, avendo egli ammesso la rilevanza penale di condotte realizzate in un momento successivo alla manifestazione di tutti i requisiti della fattispecie¹³³.

Ulteriori puntualizzazioni sul tema vennero fornire da Hans Welzel, padre della concezione finalista dell’azione¹³⁴. La sua costruzione teorica della consumazione del reato è ispirata al pensiero di Hälschner, condividendo con questi l’idea che la stessa sia integrata con il perseguimento dello scopo delittuoso¹³⁵. Una volta ammesso che la vo-

¹³¹ Ivi, p. 246, sostiene che le condotte in parola non siano conformi al tipo legale ma siano legate allo stesso da un rapporto di interdipendenza (“*Tatbestandsbezogenheit*”). L’Autore, inoltre, sottolinea che la speculazione scientifica intorno al concetto di *Außenzone* sarebbe finalizzata ad valutare con maggiore attenzione l’esistenza di un concorso di reati in luogo di un’unica fattispecie “complessa”, con ricadute in punto di trattamento sanzionatorio e di concorso di persone nel reato. Al contempo, per Beling il tema in esame non attiene direttamente alla struttura delle singole ipotesi delittuose, bensì al loro concreto atteggiarsi nelle singole vicende.

¹³² Ivi, p. 493. La coerenza di tale costruzione si lascia apprezzare nella chiarezza con la quale l’Autore precisa che solo in presenza di un “contatto” della condotta successiva con il fatto tipico è possibile classificare la prima in termini di *Nachhandlungen*. Al contempo, laddove l’azione ricalchi la struttura della fattispecie, non potrà che parlarsi di realizzazione del *Tatbestand* in termini di autoria o di co-autoria.

¹³³ In coerenza con gli assunti sinora esposti, Beling riteneva illogico introdurre nell’ordinamento fattispecie incriminatrici quali il favoreggiamento o la ricettazione, giacché un simile approccio, evidentemente frammentario, avrebbe destituito di validità la teoria della *Nachzone*, alla quale egli riconosceva validità generale (come, ad esempio, le norme sul tentativo). Egli sosteneva la necessità di inserire una norma che sanzionasse le condotte di concorso successivo, richiamando la disciplina della complicità (che nel sistema vigente all’epoca prevedeva una pena attenuata rispetto a quella prevista per l’autore del fatto).

¹³⁴ Per una panoramica sul pensiero del maestro tedesco, si rinvia a PAWLIK, CORNACCHIA (a cura di), *Hans Welzel nella prospettiva attuale*, Napoli, 2015. La definizione della azione come condotta diretta ed ispirata ad uno scopo dalla volontà dell’agente è riportata in WELZEL, *Das deutsche Strafrecht in seinen Grundzügen*, Berlino, 1947, p. 31.

¹³⁵ Ivi, p. 93. Altri punti di contatto sono individuabili rispetto a Binding (cfr. nota 126, *supra*), dal quale Welzel riprende le categorie dei “*verkummerte zweiaktige verbrechen*” e dei “*kupierte erfolgsdelikte*” come *species* di illeciti nei quali *Vollendung* e *Beendigung* si manifestano in due momenti diversi. Nella prima categoria si annoverano ipotesi quali la falsificazione di monete: se la realizzazione del falso coincide con la consumazione formale, è solo con l’utilizzo della moneta che si ha la consumazione materiale.

lontà assumeva rilevanza all'interno del *Tatbestand*, risultava ben possibile che, unitamente a fattispecie che sanzionassero condotte già di per sé “colorate” dal fine perseguito dall'autore, l'ordinamento potesse considerare penalmente rilevanti fatti privi del marchio dell'intenzione presa di mira dall'agente. Conseguentemente, sarebbe stato possibile scindere tra il momento in cui il fatto corrispondeva al tipo legale ma non esprimeva ancora lo scopo ultimo dell'agente, ed un momento successivo in cui tale obiettivo veniva raggiunto: quest'ultimo stadio avrebbe rappresentato lo stadio di consumazione materiale del reato.

L'elemento di novità rispetto alla impostazione di Hälschner consisteva nel ritenere che la distinzione tra *Vollendung* e *Beendigung* rappresentasse non già un'esclusiva degli illeciti di durata ma, al contrario, un dato comune a tutte le fattispecie caratterizzate da una anticipazione della punibilità¹³⁶.

5.3.2. La Beendigungslehre sul banco di prova della legalità.

Lo *Strafgesetzbuch*, nella versione oggi vigente, contempla entrambe le tipologie di consumazione cui si è poc'anzi fatto cenno: quella formale (*Vollendung*), evocata, ad esempio, dalle norme sul tentativo (es: § 23, co. 3, StGB); quella materiale (*Beendigung*), richiamata dalle disposizioni che regolano la successione di leggi nel tempo e da quelle che si occupano del decorso del termine di prescrizione (rispettivamente, § 2, co. 2-3 e § 78a, unitamente al § 78c, co. 5)¹³⁷. Il § 78a sancisce che «la prescrizione inizia

Nel secondo caso, Welzel richiama l'estorsione, laddove è solo con il conseguimento del profitto che si integra lo stadio della *Beendigung*.

¹³⁶ Il concetto di anticipazione della punibilità deve essere calato nel contesto della teoria finalista; pertanto, si fa riferimento in questa sede a quelle ipotesi di reato caratterizzate dalla punizione di fatti che non integrano ancora lo scopo perseguito dall'agente. Si veda *ivi*, p. 229, assumerebbe rilievo anche un eventuale verificarsi dell'evento successivo alla integrazione della fattispecie, poiché si tratterebbe in ogni caso dell'attuazione della volontà criminosa. Sul punto, si rinvia alle osservazioni critiche di HEGERL, *Die juristische Vollendung und faktische Beendigung von Straftaten*, Würzburg, 1959, p. 55.

¹³⁷ Secondo il § 2, co. 2 e 3, «se la pena viene modificata durante il compimento del reato, si applica la legge vigente alla cessazione del reato stesso» (§ 2, co. 2: «*Wird die Strafdrohung während der Begehung der Tat geändert, so ist das Gesetz anzuwenden, das bei Beendigung der Tat gilt*»); inoltre, «se la legge applicabile al momento della cessazione del reato è modificata prima della decisione, si applica la legge più mite» (§ 2, co. 3: «*Wird das Gesetz, das bei Beendigung der Tat gilt, vor der Entscheidung geändert, so ist das mildeste Gesetz Anzuwenden*»). In base al § 23, co. 3, «se l'autore del reato ha frainteso, per errore grossolano, che il tentativo, secondo la natura dell'oggetto, o del mezzo con il quale l'atto doveva essere commesso, non poteva affatto giungere al compimento, il giudice può astenersi dall'inflizione della pena, o applicarla in misura ridotta» (*Hat der Täter aus grobem Unverstand verkannt, daß der Versuch nach der Art des Gegenstandes, an dem, oder des Mittels, mit dem die Tat begangen werden sollte, überhaupt nicht zur Vollendung führen konnte, so kann das Gericht von Strafe absehen oder die Strafe nach seinem Ermessen mildern*). Volendo istituire un paragone con la nomenclatura adottata dalla dottrina italiana, alla *Vollendung* corrisponderebbe la fase della “realizzazione” o della “perfezione”, a seconda che si voglia accedere alla impostazione di Antonio Pagliaro o a quella di Ferrando Mantovani, ovvero sia il momento in cui si manifestano tutti gli elementi previsti dalla fattispecie legale, l'attimo in cui il reato

appena il reato è consumato (*rectius*: terminato). Nel caso in cui successivamente si verifici un evento che appartiene alla fattispecie, la prescrizione decorre da questo momento»¹³⁸.

L'inserimento di disposizioni che apertamente richiamano la *Beendigung* all'interno dello *Strafgesetzbuch* non ha anestetizzato il dibattito volto a definire l'essenza della consumazione materiale, complice la assenza di norme definitorie che contribuiscono a chiarirne il contenuto¹³⁹. Il compito di identificare il concetto ontologico di *Beendigung* è stato assunto, ancora una volta, dalla dottrina, che ne ha elaborato tre accezioni.

Secondo la teoria "fattuale" (o della *faktische Beendigungslehre*) la consumazione del reato interverrebbe nel momento il fatto descritto dalla norma incriminatrice giungerebbe alla propria conclusione¹⁴⁰. Tale stadio andrebbe fissato secondo un parametro sociale (il sentire comune, traduzione di *natürliche anschauung*) o, alternativamente, facendo riferimento allo scopo perseguito dal reo. Sebbene la proposta appaia *prima facie* rispettosa del principio di legalità, in particolare dei corollari della tassatività e determinatezza, risulta evidente che il richiamo ad elementi affatto precisi e tangibili, quali il sentire comune e l'intenzione del soggetto agente, riduca ad un mero simulacro la norma incriminatrice ed il relativo contenuto.

passa dal tentativo alla sua piena manifestazione. Per *Beendigung*, invece, si dovrebbe fare riferimento alla fase della consumazione, intesa come punto zenitale dell'offesa, il suo massimo approfondimento. Consultando i dizionari in lingua tedesca, infatti, alla voce *Vollendung* vengono attribuiti i significati di "compimento" o "perfezione", mentre alla voce *Beendigung* i significati di fine o conclusione. Cfr. AA. VV., *Dizionario tedesco Langenscheidt*, Milano, 2022.

¹³⁸ Letteralmente: «*Die Verjährung beginnt, sobald die Tat beendet ist. Tritt ein zum Tatbestand gehörender Erfolg erst später ein, so beginnt die Verjährung mit diesem Zeitpunkt*». L'assetto attuale risulta radicalmente diverso da quello vigente all'epoca in cui vigevo il Codice penale tedesco del 1871; per citare un esempio, il § 67, co. 4, prevedeva che la prescrizione iniziasse a decorrere dal momento in cui veniva commessa la azione, senza tener conto dell'evento. La disposizione, che dichiaratamente escludeva la rilevanza dell'evento, fu oggetto di un serrato dibattito dottrinale. Due le posizioni che si contrapponevano. Da un lato, coloro i quali sostenevano di limitare l'efficacia del § 67, co. 4, ai soli reati di pura condotta. Di tale corrente di pensiero si fece portavoce BINDING, *Handbuch des Strafrechts*, Lipsia, 1885, pp. 837 e ss. In contrapposizione a chi aderiva alla teoria poc'anzi citata, parte della dottrina tedesca tendeva a valorizzare la *ratio* dell'istituto, sostenendo che la prescrizione era legata alla emenda del reo e, dunque, correttamente il *dies a quo* dovesse ricadere sulla data in cui veniva realizzata la condotta criminosa. Si identificavano in questa tesi BIRKMEYER, *Encyklopädie der Rechtswissenschaft*, Berlino, 1901, pp. 1086 e ss, nonché LISZT, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, II ed., Berlino, 1884, pp. 285 e ss., e MEYER, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, Erlanga, 1875, p. 344. Tuttavia, come riporta BRASCHI, *op. cit.*, p. 194, i predetti autori convenivano sulla necessità di posticipare il decorso del termine prescrizione, in caso di reato di durata, dal compimento dell'ultimo atto tipico.

¹³⁹ Come anticipato, le norme che evocano la *Beendigung* si limitano a richiamarla per dettare la disciplina di appositi istituti.

¹⁴⁰ Nella manualistica, si rinvia a ESER, BOSCH, *Vorbem. § 22*, in SCHÖNKE, SCHRÖDER (a cura di), *Strafgesetzbuch Kommentar*, Monaco, 2019, p. 411. L'idea di fondo della concezione fattuale della consumazione materiale consiste nel ritenere la fattispecie astratta inidonea a descrivere tutti i particolari della vicenda umana, sicché la stessa andrebbe integrata mediante il ricorso a criteri socio-culturali.

La legge penale, pur costituendo il presupposto del fatto, finisce per assumere un ruolo meramente ancillare rispetto alle decisioni dell'interprete, il quale potrebbe arbitrariamente invocare valutazioni sociali al fine di punire segmenti di condotta privi di tipicità. Una costruzione, quella dei sostenitori della nozione fattuale di *Beendigung*, che presta il fianco a molteplici critiche in virtù dei criteri extranormativi invocati e dei risultati eccessivamente discrezionali derivanti dal ricorso alla stessa¹⁴¹.

Le problematiche segnalate rispetto alla *faktische Beendigungslehre* sembrerebbero risolte dalla concezione “normativa” di consumazione materiale (*materielle Beendigungslehre*), teorizzata da Hellmuth Mayer nella seconda metà dello scorso secolo¹⁴². L'individuazione del momento consumativo, secondo i sostenitori di questo orientamento, consisterebbe in una attività interpretativa, che principierebbe dalla (preliminare) individuazione del bene giuridico tutelato dalla singola norma incriminatrice violata. Una volta risolto tale interrogativo, il fatto-reato non potrebbe dirsi consumato fintantoché il bene giuridico fosse sottoposto ad aggressione¹⁴³. L'espresso richiamo alla fattispecie ed all'oggetto di tutela della stessa parrebbe garantire il rispetto del principio di legalità, in modo tale da superare le critiche mosse alla concezione fattuale; la possibilità di applicare l'impostazione patrocinata da Mayer ad un'ampia categoria di reati, inoltre, ne esalterebbe le capacità prestazionali¹⁴⁴.

Ad una analisi più approfondita, tuttavia, la *materielle Beendigungslehre* rivela fallacie non dissimili da quelle rinvenibili nella concezione esaminata nel paragrafo precedente. Invero, essa vive un rapporto conflittuale con il principio di legalità, al cui rispetto essa parrebbe ispirata.

¹⁴¹ Critici nei confronti dell'impostazione “fattuale”, sin dalla seconda metà del XX secolo, FURTNER, *Rechtliche Vollendung und tatsächliche Beendigung bei einer Straftat*, in JR, 1966, p. 100, nonché WINKLER, *Vollendung und Beendigung des vorsätzlichen Verbrechens*, Monaco, 1965, p. 26.

¹⁴² MAYER, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, Stoccarda, 1953, p. 277. Per gli ulteriori riferimenti bibliografici, BRASCHI, *op. cit.*, p. 202-203.

¹⁴³ L'osservazione è di JESCHECK, *Wesen und rechtliche Bedeutung der Beendigung der Straftat*, in AA. VV., *Festschrift für Hans Welzel zum 70. Geburtstag*, Vienna, 1991, p. 684. Secondo l'Autore, la durata di ciascun delitto non potrebbe essere definita in astratto, poiché solo dal concreto sviluppo della vicenda sarebbe possibile individuarne il momento consumativo, inteso come cessazione dell'offesa al bene giuridico tutelato. Concorde con tale assunto è KÜHL, *Die beendigung des vorsätzlichen Begehungsdelikts*, Berlino, 1974, pp. 29 e ss.

¹⁴⁴ JESCHECK, *op. cit.*, pp. 686 e ss., include nel novero delle *species* in relazione alle quali è possibile distinguere la consumazione materiale da quella formale gli illeciti di durata, tra cui i reati eventualmente abituali, nonché i delitti a dolo specifico (“*Absichtsdelikte*”) e di pericolo (“*Gefährungsdelikte*”). Come sostenuto da parte della giurisprudenza tedesca, poiché la corruzione si iscrive nel perimetro dell'ultima categoria citata, sarebbe possibile ritenere integrata la *Vollendung* con il mero accordo illecito tra corruttore e pubblico ufficiale, mentre la *Beendigung* sopraggiungerebbe nel momento in cui l'atto oggetto del mercimonio verrebbe posto in essere dal funzionario. La posizione, oggi minoritaria, è criticata in dottrina da BERNSMANN, *Untreue und Korruption - der BGH auf Abwegen*, in GA, 2009, pp. 308 e ss.

Tale assunto poggia su di un duplice argomento. In primo luogo, va tenuto in considerazione il carattere fortemente discrezionale dell'attività di interpretazione, che nella costruzione teorica in esame assume un ruolo fondamentale nella fase della individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma¹⁴⁵. Non solo: oltre alla denunziata frizione con il principio di tassatività, la concezione di *Beendigung* in parola si pone in contrasto anche con il divieto di applicazione analogica e, in ultima istanza, con il principio di frammentarietà.

L'approccio teleologico della *materielle Beendigungslehre* impone di guardare alla fattispecie solo nel momento di individuazione del relativo oggetto di tutela; una volta conclusa tale operazione, tuttavia, diverranno rilevanti, ai fini della individuazione del momento consumativo, tutti gli eventi lesivi del bene giuridico, a prescindere dalla corrispondenza o meno con il tipo legale¹⁴⁶. L'interprete, dunque, ben potrebbe sostituirsi al legislatore, andando a colpire fasci di condotte ben distanti dal paradigma legale nell'ottica di garantire la tutela del bene giuridico, attentando all'essenza stessa del principio di frammentarietà¹⁴⁷. Neppure la concezione normativa di *Beendigung*, dunque, va esente da critiche.

Quale è, dunque, la attuale posizione dominante in dottrina? Se, come teorizzato da Giambattista Vico, la storia non è altro che il susseguirsi continuo ed incessante dei medesimi accadimenti, non deve meravigliare che l'idea di *Beendigung* accolta oggi sia ispirata al pensiero di Anselm Feuerbach, padre della consumazione formale¹⁴⁸.

È a Kristian Kühl che si deve l'elaborazione di una concezione di consumazione materiale ispirata al rispetto del principio di legalità¹⁴⁹. La *tatbestandskonforme Beendigungslehre* palesa già a livello semantico l'ispirazione legalista: si ammette una distinzione tra *Vollendung* e *Beendigung* (innovando, dunque, rispetto all'approccio rigida-

¹⁴⁵ La critica fu mossa per primo da BITZILEKIS, *Über die strafrechtliche Bedeutung der Abgrenzung von Vollendung und Beendigung der Straftat*, in *ZStW*, 1987, p. 731. Nel nostro ordinamento, ZACCARIA, voce *Interpretazione della legge*, in *Enc. dir., Ann.*, vol. V, Milano, 2012, nel riconoscere un «ambito insopprimibile di creatività dell'interprete» nell'attività ermeneutica, distingueva due momenti in cui la discrezionalità propria della interpretazione si manifestava: il primo, quello della individuazione della norma adatta alla reg Giudicanda ed il secondo, quello della determinazione del significato della disposizione ritenuta applicabile.

¹⁴⁶ Fu KÜHL, *op. cit.*, p. 51 e ss., a percepire la potenzialità eversiva della nozione normativa di *Beendigung*.

¹⁴⁷ Sul principio di frammentarietà, in particolare sul primato dello stesso tra i caratteri della legge penale, si rinvia a CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale*, Torino, 2014, pp. 43 e ss. nonché, GALLO, *Appunti. L'elemento oggettivo*, Torino 1975, pp. 9 e ss.

¹⁴⁸ VICO, *Scienza nuova*, 1725. Si rinvia, per un approfondimento sul pensiero di Anselm Feuerbach, al § 5.3.1, *supra*.

¹⁴⁹ KÜHL, *Die Beendigung des vollendeten Delikts*, in AA. VV., *Festschrift für Claus Roxin zum 70. Geburtstag*, 2001, p. 678.

mente formale di Feuerbach) ma quest'ultima non può riguardare condotte o eventi non corrispondenti allo schema legale previsto dalla fattispecie incriminatrice¹⁵⁰. Ne consegue che la *Beendigungsphase* potrà essere riscontrata senza dubbio alcuno nelle classiche ipotesi di reati di durata, quali i reati permanenti (*Dauerdelikt*) ed abituali (*Sammelverbrechen*). Ad esse andranno aggiunte quelle fattispecie che, pur essendo strutturate come istantanee, sono suscettibili di una rinnovazione della condotta o di un approfondimento della offesa (si pensi alle figure dei reati eventualmente permanenti, eventualmente abituali, a consumazione prolungata, ecc.)¹⁵¹.

In questo modo si rimedia al più grave difetto che connota le altre concezioni di *Beendigung* esaminate *supra*: il rendere penalmente rilevanti, dopo la conclusione della vicenda criminosa, fatti che non ricalcano la fattispecie legale, garantendo, al contempo, che istituti quali la prescrizione ed il concorso di persone nel reato non vengano limitati eccessivamente in nome di uno stringente formalismo.

¹⁵⁰ Per KÜHL, *Die beendigung des vorsätzlichen Begehungsdelikts*, cit., pp. 76 e ss., si potrebbe ipotizzare una distinzione tra la consumazione della azione (*Verhaltensbeendigung*) e la consumazione dell'evento (*Erfolgsbeendigung*). Si tratta di un modello diffuso in Austria, laddove il combinato disposto dei § 56, co. 2, e 57 dell'Österreichische StGB distingue, ai fini del decorso del termine di prescrizione, tra la conclusione della condotta ed il successivo (ma puramente eventuale) verificarsi di un evento che appartiene alla fattispecie legale. Per gli approfondimenti dottrinali si rinvia a BRASCHI, *op. cit.*, p. 221.

¹⁵¹ L'esempio riportato da HRUSCHKA, *Urteilsanmerkung*, in *JZ*, 1969, pp. 607 e ss., è quello della condotta di chi, vittima di estorsione, consegna periodicamente la tangente al proprio aguzzino; in questo caso, a rinnovarsi sarebbe l'evento, conseguenza della condotta originariamente serbata dal soggetto agente.

CAPITOLO II

LA TEORIA DELLA CONSUMAZIONE FORMALE DEL REATO: ORIGINI, SVILUPPI E PROSPETTIVE EVOLUTIVE

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. A cavallo tra l'età dei lumi e le prime codificazioni.

Lo sviluppo del concetto moderno di consumazione. – 3. Le prime elaborazioni della nozione di consumazione materiale. Francesco Carrara e la teoria del reato esaurito. – 4. Il progressivo congedo dalle posizioni della scuola classica. Il Codice Zanardelli ed il ritorno alla concezione formale di consumazione. – 5. La “terza scuola”: lo sviluppo dell'indirizzo tecnico-giuridico. – 6. Il passaggio alla nuova codificazione: il Codice Rocco. – 6.1. La consumazione nel codice del 1930. – 6.2. Considerazioni comparatistiche: il caso della prescrizione. – 7. La dottrina contemporanea ed il dibattito sulla consumazione del reato.

1. Introduzione.

Il precedente capitolo si è chiuso con un'analisi comparatistica del concetto di consumazione, passando in rassegna gli assetti normativi e gli orientamenti dottrinali caratterizzanti i principali paesi continentali. Particolare spazio è stato riservato all'esame del sistema tedesco, il cui codice penale annovera due diverse forme di consumazione¹. Si distingue, come sostenuto da parte della dottrina germanica, il momento in cui il fatto storico ricalca gli estremi della fattispecie legale (definito consumazione “formale”, o *Vollendung*) da quello, evidentemente successivo, in cui si manifesta per l'ultima volta una condotta o un evento conformi a quanto previsto dalla norma incriminatrice (*Beendigung*)². Una delle disposizioni che testimoniano l'accoglimento della prefata concezione dualistica della consumazione è rappresentata dal § 78a, secondo il quale «la prescrizione inizia appena il reato è consumato. Nel caso in cui successivamente si verifichi un evento che appartiene alla fattispecie, la prescrizione decorre da questo momento»³.

Il nostro ordinamento, al contrario, non conosce distinzioni quanto al concetto di consumazione; analogamente al sistema tedesco, è privo di norme che contribuiscano a

¹ Si veda *retro*, cap. I, § 5.

² Sul punto, cfr. *retro*, cap. I, § 5.3.2, nota 150.

³ Per le modifiche normative in tema di prescrizione nell'ordinamento tedesco, cfr. *retro*, cap. I, § 5.3.2, nota 138.

definire l'essenza di tale momento. Inoltre, come si preciserà nel prosieguo della trattazione, in Italia si è stabilmente diffuso un approccio legalistico, di tipo eminentemente formale, che ha posto l'accento sul momento di integrazione della fattispecie (la *Vollendung* germanica) e non anche sugli eventuali sviluppi ulteriori della vicenda criminosa.

Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza italiane hanno progressivamente accantonato la concezione “monistica” di consumazione, collocandosi, più o meno esplicitamente, su posizioni più affini con quelle diffuse in Germania⁴. Per meglio chiarire l'attuale assetto del sistema è opportuno procedere svolgendo una analisi diacronica, illustrando le tappe che hanno scandito lo sviluppo delle soluzioni (dottrinali, giurisprudenziali e, soprattutto, legislative) accolte in materia di consumazione del reato.

2. A cavallo tra l'età dei lumi e le prime codificazioni. Lo sviluppo del concetto moderno di consumazione.

Le prime tracce di una elaborazione del concetto di consumazione del reato si rinvencono nella produzione scientifica di Giovanni Carmignani, che dedicò importanti pagine dei suoi scritti principali al tema⁵. In precedenza, l'argomento era stato affrontato solo in funzione di ben precisi scopi di politica criminale, quali la differenziazione del trattamento sanzionatorio rispetto al delitto tentato e per fissare il limite al concorso di persone nel reato⁶.

A farla da padrone in quell'epoca, nel XVIII secolo, era l'esaltazione del principio di legalità, come sostenuto da Cesare Beccaria nella sua opera fondamentale, *Dei delitti e delle pene*, e la conseguente svalutazione di tutti quei contegni che non rientrasero nel fuoco della fattispecie legale⁷. Un parziale mutamento di rotta si riscontrò negli

⁴ Per un approfondimento sulle plurime ipotesi di reati di durata elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, si rinvia a quanto esposto *retro*, cap. I, § 3.2.

⁵ Il riferimento è a CARMIGNANI, *Elementi di diritto criminale*, V ed., Pisa, 1833, nonché ID., *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, Pisa, 1831.

⁶ Cesare Beccaria, Francesco Mario Pagano e Gaetano Filangieri, fra i più grandi giuristi dell'età dei lumi, ricorrevano alla dicotomia consumazione-tentativo esclusivamente per i summenzionati fini pratici, non ritenendo opportuno approfondire sforzi al fine di individuare una definizione del concetto di consumazione. Secondo BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, III ed., Livorno, 1765, p. 107, la proporzione tra delitti e pene andava garantita anche tra delitti consumati e tentati, questi ultimi meritevoli di una sanzione minore. Anche PAGANO, *Principj del codice penale e logica de' probabili*, Napoli, 1819, p. 48 riteneva corretta tale diversificazione, mentre FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, vol. IV, Venezia, 1796, p. 249, considerava opportuno mantenere identiche le pene per il delitto tentato e per quello consumato, esaltando la componente soggettiva dell'illecito. Per ulteriori approfondimenti bibliografici si rinvia a BRASCHI, *La consumazione del reato. Fondamenti dogmatici ed esigenze di politica criminale*, Milano, 2020, pp. 36 e ss.

⁷ BECCARIA, *op. cit.*, pp. 12 e ss. Sarebbe impossibile riportare il numero sconfinato di opere che si sono ispirate o hanno fatto oggetto del proprio studio lo scritto del Maestro milanese; *ex multis*, si veda MAIELLO, *Legge e interpretazione nel «sistema» di Beccaria*, Napoli, 2021.

studi di Giandomenico Romagnosi, che nell'ultimo decennio del '700 tentò di fornire una definizione del concetto di consumazione, ancorandola alla «completa esecuzione del delitto»⁸. Il giurista parmense, inoltre, propose una partizione tra consumazione oggettiva e soggettiva, distinguendo tra una sfera esteriore, ovverosia quella dell'oggetto del reato e della vittima dello stesso, da una interiore, inerente in via esclusiva al soggetto agente⁹.

Venendo alla speculazione di Giovanni Carmignani, è nell'opera *Elementi di diritto criminale* che egli formulò un primo concetto di consumazione¹⁰. L'opera, pubblicata in latino e tradotta successivamente dal professor Caruana Dingli, suo allievo, recava una definizione della consumazione conforme a quella proposta da Giandomenico Romagnosi anni addietro: il delitto poteva dirsi consumato (o perfetto) quando fosse stato compiuto «quell'atto fisico, che costituirebbe il conseguimento del fine, a cui l'intenzione fu rivolta»¹¹.

La impostazione in parola avrebbe subito delle modifiche anni dopo, con la pubblicazione dell'opera principale dell'autore: un trattato in quattro volumi, intitolato *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, in cui palesava il congedo dall'orientamento accolto in *Elementi di diritto criminale* e si proponeva una nozione di reato consumato in linea con le idee della dottrina giuspositivistica, ritenendo raggiunto lo stato di consumazione quando fosse stata realizzata la offesa richiesta dalla norma incriminatrice¹². Alla base della revisione concettuale vi era la rinnovata consapevolezza dell'esistenza di norme incriminatrici caratterizzate da una anticipazione di tutela, nelle quali i due piani, obiettivo e morale, non arrivano a coincidere¹³.

Secondo Carmignani, peraltro, non era possibile formulare una definizione astratta di consumazione, adatta a qualsiasi fatto illecito:

ella (la consumazione) è, e dee esser concreta sempre, ed inerente allo special titolo di delitto, di cui occorra misurare l'attentato possibile: perocché ella non può con-

⁸ ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*, Pavia, 1791, p. 317, secondo il quale la completa esecuzione del delitto, secondo l'autore, determinerebbe il «danno criminoso».

⁹ *Ivi*, pp. 300 e ss., ove viene esplicitato che l'idea di una scissione tra consumazione oggettiva e soggettiva consentiva all'autore di sostenere l'esistenza di una figura intermedia tra delitto consumato e tentato: il delitto mancato. Tale figura generale di illecito sarebbe ricorsa in tutte le occasioni in cui fosse stato raggiunto lo stadio della consumazione soggettiva ma non anche quello della consumazione oggettiva, a causa di «qualche o impreveduto o inevitabile, sopravvenuto impedimento».

¹⁰ CARMIGNANI, *Elementi di diritto criminale*, V ed., Pisa, 1833.

¹¹ *Ivi*, p. 13.

¹² CARMIGNANI, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, vol. II, Pisa, 1831, p. 307.

¹³ La teorizzazione in parola è mutuata dagli studi di Alberto De Simoni, il quale enucleò una categoria di illeciti, definiti «di mero affetto», nei quali la punibilità era legata al mero manifestarsi dell'intenzione criminale, prescindendo da un effettivo danno materiale. Per un approfondimento, DE SIMONI, *Dei delitti considerati nel solo affetto ed attentati*, IV ed., vol. I, Como, 1830, p. 108.

sistere se non nel fatto materiale, in cui la legge ha considerata la infrazione del diritto, che colla sua sanzione ha inteso proteggere¹⁴.

Conseguentemente, sarebbe toccato alla prassi ipotizzare una casistica di momenti consumativi, ciascuno riferibile al singolo titolo di reato (o alla categoria di reati) preso in considerazione volta per volta.

La proposta suddetta non fu salutata con grande favore, considerato che nel Codice penale toscano del 1853, promulgato dal Granduca Leopoldo II di Toscana, venne inserita una disposizione generale sulla consumazione: secondo l'art. 42 «il delitto è consumato quando tutti gli elementi che ne compongono l'essenza, si trovano riuniti nel fatto criminoso, di cui si tratta»¹⁵. La modernità dell'opera voluta dal Granduca Leopoldo è agevolmente percepibile laddove si consideri che, dopo l'Unità d'Italia e fino al 1889, solo la Toscana mantenne il proprio codice, mentre nel resto della penisola fu adottata una versione parzialmente modificata del Codice sabaudo¹⁶.

Negli anni successivi all'entrata in vigore del Codice del Granducato si sviluppò un fiorente dibattito avente ad oggetto l'*iter criminis* e, in particolare, la durata dei reati. La ripartizione proposta dalla dottrina maggioritaria contrapponeva delitti “formali” e “materiali”; mentre i primi si sarebbero consumati quando la condotta descritta dalla norma incriminatrice fosse stata realizzata, i secondi avrebbero abbisognato di un *quid pluris*, consistente nella realizzazione dell'evento o, secondo alcuni studiosi, nel conseguimento dello scopo avuto di mira dal reo¹⁷. Fu rispetto alla prima categoria di illeciti innanzi citata, incentrata sulla volontà di anticipare la punibilità ad una fase preliminare al realizzarsi di un vero e proprio danno, che sarebbe stata sviluppata l'idea di una protrazione dell'illecito oltre la consumazione del fatto così come descritto dalla norma incriminatrice.

¹⁴ CARMIGNANI, *op. cit.*, p. 330.

¹⁵ Trattasi di una disposizione mutuata dal § 105 del codice del granducato di Baden, i cui compilatori furono a loro volta fortemente ispirati dal pensiero di Anselm Feuerbach. Sul punto, *retro*, cap. I, § 5.3.1.

¹⁶ SEMERARO, *La Restaurazione*, in DI SIMONE (a cura di), *Profilo di storia del diritto penale dal Medioevo alla Restaurazione*, Torino, 2012, p. 101. Vale la pena segnalare che il *corpus* del XIX secolo interveniva a modificare la precedente codificazione del 1786, la cosiddetta “Leopoldina”, primo codice ad abolire la pena di morte dal novero delle sanzioni. La pena capitale fu ripristinata dal Granduca Leopoldo II, almeno fino al 1859, quando il governo provvisorio istituito a seguito della rivoluzione toscana la abolì definitivamente. Sul punto, si veda DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative dall'Antico Regime al fascismo*, Torino, 2007, p. 228.

¹⁷ Ricorre alla chiave di lettura puramente obiettiva secondo lo schema dualistico azione-evento MORI, *Teoria del codice penale toscano*, Firenze, 1854, p. 64, mentre valorizza il profilo soggettivo del raggiungimento o meno del fine ambito PUCCIONI, *Il codice penale toscano illustrato sulla scorta delle fonti del diritto e della giurisprudenza*, vol. II, Firenze, 1855, p. 3. Il tema era stato affrontato da Giandomenico Romagnosi già nell'ultimo decennio del XX secolo; egli aveva tuttavia distinto tra delitti semplici e complessi a seconda della necessità di realizzare uno o più atti per l'integrazione della fattispecie. Si veda ROMAGNOSI, *op. cit.*, p. 296.

Il Codice toscano del 1853 contribuì anche sotto un altro profilo allo sviluppo della teorica relativa alla durata dei reati. Come altre codificazioni vigenti all'epoca della sua promulgazione, la legge voluta dal Granduca Leopoldo disciplinava il reato continuato¹⁸. L'art. 80 ne definiva l'essenza, stabilendo che «più violazioni della stessa legge penale, commesse in uno stesso contesto di azione, o, anche in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, si considerano per un solo delitto continuato: ma la continuazione del delitto accresce la pena entro i suoi limiti legali»; il successivo art. 92, in materia di prescrizione, prevedeva che «ove la legge non comandi altrimenti, la prescrizione incomincia a decorrere [...] c) nei delitti continuati, dal giorno dell'ultimo fatto criminoso».

La dottrina dell'epoca, complice la esiguità di studi sullo sviluppo temporale dei fatti illeciti, considerava il reato continuato come l'archetipo dei reati di durata, includendo nei confini dell'istituto ipotesi recanti caratteri più affini al reato permanente o abituale, figure che, all'epoca, non ancora compiutamente definite dalla dottrina¹⁹. Al contempo, la scarsa attenzione verso i requisiti strutturali dell'istituto era confermata da alcuni interventi normativi, nei quali l'ambito applicativo del reato continuato veniva circoscritto cronologicamente a quei fatti commessi nell'arco di ventiquattro ore, di fatto limitandone notevolmente l'applicazione²⁰.

3. Le prime elaborazioni della nozione di consumazione materiale. Francesco Carrara e la teoria del reato esaurito.

Nella seconda metà del XIX secolo, mentre in Germania Hugo Hälschner elaborava una prima formulazione della *Beendigung* in un articolo pubblicato sulla rivista *Goltdammer's Archive*, nel neonato Regno d'Italia la concezione formale monopolizzava il dibattito intorno alla consumazione del reato²¹. Se è innegabile che alcuni degli autori citati nel paragrafo precedente, nel distinguere tra reati formali e reati materiali, a-

¹⁸ Come riporta BRASCHI, *op. cit.*, p. 52, nota 56, il reato continuato aveva trovato una apposita disciplina già nello Stato pontificio (entrato in vigore nel 1832) e negli Stati del Re di Sardegna (sia nella versione del 1839 che in quella del 1859) e, successivamente alla promulgazione del codice toscano del 1853, anche nella Repubblica di San Marino (1865).

¹⁹ Vale la pena citare GIULIANI, *Istituzioni di diritto criminale col Commento della legislazione gregoriana*, Macerata, 1840, vol. I, pp. 294 e ss., il quale definiva continuati «que' delitti, né quali l'azione che li costituisce è diuturna e continuata», di fatto offrendo una definizione sovrapponibile al moderno concetto di permanenza. L'art. 44 del Regolamento gregoriano sui delitti e sulle pene del 1832 stabiliva che la prescrizione decorresse, per i delitti continuati, dall'ultimo atto delittuoso.

²⁰ Trattasi della circolare del 24 febbraio 1821, riportata da BRASCHI, *op. cit.*, p. 56, nota 67, applicabile ai furti realizzati nel ristretto arco temporale citato nel testo.

²¹ Per un approfondimento, *retro*, cap. I, § 5.3.1.

vevano ammesso, seppur timidamente, che i primi potessero pervenire ad uno sviluppo ulteriore e successivo rispetto al momento della consumazione, nessuno studioso si era spinto ad ipotizzare l'esistenza di un tassello ulteriore nel mosaico dell'*iter criminis*, situato in una fase posteriore a quella della integrazione del tipo legale²².

Fu Francesco Carrara, “il più illustre rappresentante della cosiddetta scuola classica di diritto penale”, ad interessarsi al tema della consumazione materiale adottando un approccio dogmatico²³. Ispirato dal pensiero dei filosofi giusnaturalisti e sostenitore delle teorie positivistiche, egli riteneva che il reato consistesse

(nel)la infrazione della legge dello Stato promulgata per proteggere la sicurezza dei cittadini risultante da un atto esterno dell'uomo, positivo o negativo, moralmente imputabile e politicamente dannoso²⁴.

Sostenere il primato della legge nello studio sistematico del reato imponeva che anche in materia di individuazione del momento consumativo fosse necessario prendere in considerazione in primo luogo la norma incriminatrice²⁵. Evidenti i punti di contatto con il pensiero di Giovanni Carmignani, in particolare con la versione più matura del concetto di consumazione da questi esposta in *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, pubblicato a circa un trentennio di distanza dal *Programma*²⁶.

Tuttavia, come annunciato, il Maestro lucchese si spinse oltre nello studio dell'*iter criminis*, ipotizzando, primo fra gli studiosi italiani, uno stadio successivo ed ulteriore rispetto a quello corrispondente alla consumazione materiale. La riflessione sul tema, che culminerà nell'elaborazione della teoria del cd. “delitto esaurito”, prese l'abbrivio dallo studio del delitto di ricettazione, i cui esiti sarebbero stati successivamente estesi a tutte le ipotesi di reato caratterizzate da un possibile sviluppo dopo l'integrazione della fattispecie.

Nel saggio *Ricettazione di cose furtive*, del 1860, Carrara si interrogava sulla ammissibilità di un concorso successivo nel reato, concludendo per la soluzione negativa²⁷. Il delitto di ricettazione sarebbe stato dunque necessario per garantire la punibilità di coloro i quali, dopo la realizzazione di un furto (o di analoga fattispecie a carattere

²² Il riferimento è agli scritti di Romagnosi, De Simone e Carmignani, su cui *supra*, § 2, note 15 e 19.

²³ La definizione è di DE FRANCESCO, voce *Francesco Carrara*, in AA. VV., *Enciclopedia italiana. Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto*, Catanzaro, 2012.

²⁴ CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, Lucca, 1867, p. 36.

²⁵ *Ivi*, p. 242, laddove si precisa che l'essenza della consumazione (*rectius*: la perfezione) consiste «nello avere il fatto raggiunto la oggettività giuridica che costituisce il titolo speciale di un delitto».

²⁶ *Supra*, § 2, nota 12.

²⁷ CARRARA, *Ricettazione di cose furtive*, in ID., *Opuscoli di diritto penale*, III ed., Lucca, 1878, pp. 433 e ss. Lo scritto, inizialmente pubblicato come saggio autonomo, conflui poi nella terza edizione degli *Opuscoli*.

predatorio), prestassero il proprio ausilio al reo, ricevendo le cose provento dell'attività illecita. Tuttavia, tale affermazione veniva presto smentita: l'ipotesi di un concorso successivo sarebbe stata inammissibile sul piano ontologico, oltre che meramente giuridico, sicché un apporto concorsuale sarebbe stato ipotizzabile finché il fatto non fosse giunto alla sua naturale conclusione (stadio da lui definito come "compimento del delitto")²⁸.

La tesi era evidentemente ispirata dagli studi della tradizione romanistica, laddove la condotta del ricettatore veniva qualificata come una forma di partecipazione criminosa a tutti gli effetti²⁹. Al netto della specificità della materia trattata nello scritto, Carrara evidenziò la portata generale delle proprie conclusioni, precisando taluni aspetti dirimenti: un concorso successivo alla consumazione (ma prima del "compimento") del reato sarebbe stato possibile se la fattispecie fosse stata strutturata in modo da ancorare la punibilità al compimento dell'azione (e non alla realizzazione del fatto) e se il diritto violato fosse passibile di un'aggressione successiva alla prima³⁰.

In *Lezioni sul grado della forza fisica del delitto*, pubblicato pochi anni dopo il saggio sulla ricettazione, il Maestro non sviluppò ulteriormente le considerazioni sulle condotte di partecipazione post-delittuosa. Egli si concentrò, piuttosto, sullo studio dei delitti formali, ritenendo che l'arretramento della soglia della rilevanza penale, tipica di tali illeciti, avrebbe trovato la propria giustificazione nell'elevato valore del bene leso³¹. Il tema è approfondito nella prima edizione del *Programma*, laddove si afferma che nei delitti formali il danno è solo potenziale, sicché ad essere violata sarebbe la norma giuridica³².

Sarebbe stato necessario attendere un decennio prima che la teoria in esame progredisce ulteriormente. Nella quinta edizione del *Programma* si sostenne la possibilità che un danno potenziale potesse "evolversi" in un danno effettivo; in tal modo, anche nei delitti formali si sarebbe pervenuti alla lesione del bene tutelato, un'offesa concreta non contemplata dalla norma incriminatrice, all'opposto di quanto previsto per i delitti materiali³³.

²⁸ *Ivi*, p. 434. La consumazione, o perfezione, coincide con la violazione della norma, mentre il compimento con il raggiungimento dello scopo preso di mira dal reo.

²⁹ Sul tema, BIANCHI, *Concorso di persone e reati accessori*, Torino, 2013, pp. 5 e ss.

³⁰ CARRARA, *Ricettazione*, cit., p. 447. Del tutto coerente con quanto premesso che tipici esempi in relazione ai quali l'autore ammette una partecipazione successiva appartengano al *genus* dei delitti formali, come il falso nummario e l'incendio.

³¹ CARRARA, *Lezioni sul grado della forza fisica del delitto*, V ed., Lucca, 1863, pp. 68 e ss.

³² CARRARA, *Programma*, cit., pp. 72 e ss.

³³ CARRARA, *Programma*, cit., V ed., 1877, p. 101: «il criterio che distingue il danno potenziale dal pericolo corso è la permanenza. [...] Il pericolo corso non può più trapassare in danno effettivo; il danno potenziale ha tale attitudine almeno per un tempo indeterminato».

Il terreno dal quale sarebbe germogliata la teoria del delitto esaurito, già fertile, fu reso ancor più fecondo dal perfezionamento della nozione di consumazione formale. Negli *Studi sul delitto perfetto*, Carrara, coerentemente con quanto sostenuto anni prima nel definire l'essenza del reato, operò una distinzione tra "oggettività giuridica" del reato, sintagma con cui faceva riferimento alla fattispecie legale così come descritta dalla norma incriminatrice, e "oggettività ideologica", entità comprensiva delle motivazioni e dei fini che reggono l'agire del reo. Il delitto avrebbe raggiunto lo stadio della "perfezione" al realizzarsi della sola oggettività giuridica, mentre l'eventuale concretizzazione della oggettività ideologica avrebbe rappresentato una fase ulteriore e distinta, che di lì a poco sarebbe stata definita come "esaurimento" del reato³⁴.

La trattazione analitica ed approfondita della teoria del reato esaurito è inserita nell'edizione del 1886 del *Programma*, nel § 49 *bis*, del quale è opportuno riportare per estratto un brano, in considerazione della chiarezza espositiva che caratterizza la ricostruzione degli stadi del reato prospettata da Carrara:

volendo usare un'analisi minuziosa e completa può dirsi, che in contrapposto del delitto tentato possono aversi tre figure sostanzialmente distinte. 1° la figura del delitto consumato, ma non anche perfetto. E questa si rappresenta dal delitto mancato nel quale si presuppone completa la consumazione soggettiva, quantunque non possa dirsi perfetto perché a lui mancò la consumazione oggettiva. 2° la figura del delitto consumato e perfetto, ma non anco esaurito, quando il reato sebbene condotto alla sua perfezione per l'avvenuta violazione del diritto può subire però ulteriori modificazioni nei suoi effetti, le quali possono avversarsi o in un meno quando le sue conseguenze siano riparabili, o in un più quando invece possa portarsi il delitto a conseguenze ulteriori. [...] E allora sorge la terza figura del delitto, consumato perfetto ed esaurito³⁵.

³⁴ CARRARA, *Studi sul delitto perfetto*, Lucca, 1879, pp. 3 e ss. e in particolare p. 13: «basta cioè che (il reo) abbia violato il diritto alla tutela del quale intende la legge col suo divieto, quantunque non sia giunto a procurarsi il soddisfacimento di quella passione, dalla quale lo agente era ispirato». Si vedano anche le pp. 178 e ss., in relazione al tema del ravvedimento *post delictum*, già affrontato da Francesco Faranda, avvocato del Foro di Messina, in uno scritto del 1873. Trattasi di FARANDA, *Sull'art. 372 cod. pen.*, in *La Temi Zanclea*, 1873, pp. 121 e ss., nelle quali si esponeva l'idea secondo la quale la ritrattazione avesse quale momento ultimo la chiusura del dibattimento, perché solo in tale estremo si sarebbe realizzata l'offesa definitiva. Egli distingueva, dunque, tra consumazione e perfezione, analogamente a quanto sostenuto da Carrara circa la separazione tra oggettività giuridica ed ideologica del reato. Il Maestro lucchese, pur condividendo tale impostazione, si discostava dalla terminologia di Faranda, ritenendo più appropriato il ricorso alla coppia consumazione/perfezione-esaurimento.

³⁵ CARRARA, *Programma*, cit., VI ed., 1886, pp. 91-92. Ancor più esplicito il passo nel quale si evidenzia che l'esaurimento, successivo alla perfezione, è raggiunto quando il reato ha «prodotto tutti gli effetti dannosi che erano conseguenza della violazione ed ai quali mirava l'agente, in modo che questi non possa più impedire simili effetti». La conferma della tesi esposta negli *Studi sul delitto perfetto*, secondo la quale è solo con il realizzarsi dell'oggettività ideologica che il reato raggiunge il suo stadio conclusivo. Osserva BRASCHI, *op. cit.*, p. 67, che la definizione offerta da Carrara si presta a critiche per il significato anfibologico dei concetti di "effetto" e "danno", potenzialmente idonei a richiamare una sconfinata gamma di pregiudizi derivanti dalla condotta del reo.

Nel prosieguo dell'opera Carrara istituì un parallelo tra i reati formali, dotati dell'attitudine a giungere alla fase dell'esaurimento, ed i reati successivi, appellativo arcaico con il quale venivano definiti i "moderni" reati permanenti: entrambi caratterizzati dalla (possibile) prosecuzione dell'offesa dopo il momento della perfezione, entrambi soggetti alla regola dell'estensione dell'ambito applicativo del concorso di persone³⁶. Ancora una volta vale la pena far riferimento diretto alle parole del Maestro:

ma se l'atto, quantunque posteriore, cadde intorno un reato non del genere degli istantanei, ma di quelli che diconsi successivi perché ammettono prosecuzione dell'offesa al diritto principalmente attaccato, ed ebbe per fine di agevolare questo delitto nella sua prosecuzione e di fatto lo proseguì, io penso che debba sempre parlarsi di vera complicità anche nell'atto posteriormente concepito ed eseguito. In cotesto caso, l'atto è posteriore alla violazione della legge e del diritto: ma non posteriore allo esaurimento dell'azione³⁷.

L'esaurimento del reato rappresentava, nella visione di Francesco Carrara la fase conclusiva dell'*iter criminis*, uno stadio al quale potevano giungere una pluralità di fattispecie criminose inscrivibili nella categoria dei reati formali (come già sostenuto nello scritto sulla ricettazione del 1860) o dei reati successivi. Nell'arco temporale che separava la fase della perfezione da quella dell'esaurimento potevano essere realizzate due macro-categorie di condotte: quelle apprezzabili positivamente in sede giudiziale, se le conseguenze del reato fossero state riparabili (si pensi alla ritenuta ammissibilità del ravvedimento dello spergiuro sino alla chiusura del dibattimento); oppure quelle connotate negativamente, nel caso in cui il fatto criminoso venisse portato al punto zenitale della sua carica offensiva in virtù dell'integrazione della sua oggettività ideologica³⁸. In questa seconda ipotesi, inoltre, si riteneva possibile un concorso "successivo" nel reato, considerato che il fatto, seppure perfetto, non si era ancora esaurito e dunque non era ancora ontologicamente concluso³⁹.

³⁶ CARRARA, *Programma*, cit., I ed., pp. 298 e ss., individua tale categoria, inserendo all'interno della stessa fattispecie quali «l'associazione di malfattori, la congiura, la usurpazione del possesso altrui, il ratto, il plagio [...]», distinguendola dal reato continuato, perché caratterizzata dal «tenere vivi gli effetti del primo delitto», piuttosto che dalla commissione di un nuovo delitto.

³⁷ *Ivi*, p. 282.

³⁸ CARRARA, *Programma*, cit., VI ed., p. 91. L'autore esplicita il concetto ricorrendo all'ipotesi dell'incendio: se l'aver appiccato le fiamme integra la perfezione del reato, lo stesso non è esaurito né dal punto di vista della vittima né dal punto di vista dell'autore. Nella prospettiva della vittima, il rogo può arrecare danni irreparabili se non domato, fino a giungere alla consunzione. Dal punto di vista del reo, egli può intervenire per neutralizzare le fiamme. Dunque, nella fase che separa la perfezione del reato dal suo esaurimento, plurimi ed eterogenei accadimenti possono intervenire.

³⁹ CARRARA, *Studi sul favoreggiamento*, in ID., *Opuscoli di diritto criminale*, Lucca, II ed., vol. VII, 1880, pp. 46-47: «la donna fu ormai rapita ed è rinchiusa in un luogo sicuro; ma il diritto alla libertà individuale è in lei sempre esistente, e nuovamente violabile: e se il rapitore dopo aver trascinato la donna in luogo ove si credeva sicuro venga poscia a dubitare di questa sicurezza e implori novellamente da Caio che lo aiuti a trasportare la donna (sempre riluttante) in altra località; e Caio aiuti il secondo trasporto;

Sebbene la teoria del reato esaurito non abbia riscosso grandi consensi nella dottrina a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, complice il mancato recepimento della stessa nel Codice Zanardelli e, soprattutto, il diffondersi delle dottrine della scuola positiva, v'è stato chi, come Pio Barsanti, dedicò importanti pagine della propria bibliografia al tema, tra cui una monografia intitolata *Sulla teoria del delitto esaurito*, pubblicata nel 1890⁴⁰. Comune alla visione del padre della teoria dell'esaurimento fu la proposta di una quadri-partizione dell'*iter criminis*, ammettendo uno stadio ulteriore alla sequenza "classica" tentativo-delitto mancato-delitto consumato, definita appunto delitto esaurito; nell'opera *Del reato politico*, d'altronde, egli richiamò espressamente le posizioni di Francesco Carrara e di Francesco Faranda⁴¹.

Per quanto riguarda l'essenza del reato esaurito, Barsanti, nel rispondere alle critiche fondate sulla indeterminatezza di tale concetto, propose una evoluzione dell'orientamento carrariano, sostenendo che l'esaurimento del fatto illecito consistesse nel «risultato ultimo derivante dall'azione criminosa considerata nel suo rapporto semplice col diritto violato»⁴². Risolutivo, secondo l'autore, il ricorso al criterio del grado della offesa, come esplicitato in un passaggio decisivo del saggio sui reati politici:

una meta ultima, distinta da quella della consumazione, hanno molti reati, considerati nella loro natura. Meta ultima della calunnia è il completo inganno del giudice (sentenza); meta ultima della fabbricazione di moneta falsa è l'aver posto in circolazione la moneta falsificata; meta ultima del guasto d'argini è l'inondazione, ecc. Or bene; si continui pure a dire che il reato è consumato quando la falsa denuncia o querela fu sporta all'autorità, quando la moneta fu falsificata, il guasto d'argini prodotto; ma chi può dire che siffatta consumazione contenga l'esaurimento dei medesimi, contenga cioè l'ultimo termine, l'ultima meta?⁴³

Un ulteriore passo in avanti rispetto alla costruzione teorica di Carrara riguardò la riduzione dell'ambito applicativo della categoria dei reati passibili di esaurimento: nel brano poc'anzi trascritto, infatti, mancano riferimenti ai reati permanenti, che erano stati invece assimilati ai delitti formali nella prima edizione del *Programma* e, successiva-

costui non è complice del primo ratto, né un mero fautore del medesimo; ma è a tutto rigore l'autore di un altro ratto, che meglio dovrebbe dirsi un continuatore del primo delitto». È in questo saggio che Carrara precisa il proprio pensiero intorno alla figura del "continuatore", a suo modo di vedere meritevole di una sanzione analoga a quella dell'autore.

⁴⁰ BARSANTI, *Sulla teoria del delitto esaurito*, Macerata, 1890. Come riporta BRASCHI, *op. cit.*, p. 71, nota 110, lo scritto è andato perduto, come sottolineato da TOLOMEI, *Il pentimento nel diritto penale*, Torino, 1927, p. 173, nota 1.

⁴¹ BARSANTI, *Del reato politico*, II ed., Milano, 1890, p. 82.

⁴² *Ivi*, p. 90. Di particolare interesse il passaggio in cui Barsanti stigmatizza l'orientamento di Carrara sul momento in cui fissare l'esaurimento del reato, ritenuto poco chiaro ed indeterminato «perché ora parve che lo trovasse nell'obiettività ideologica, ora nell'obiettività materiale, ora nel risultato ultimo della azione criminosa, ora in tutti e tre questi criteri».

⁴³ *Ibidem*.

mente, negli *Studi sul favoreggiamento*⁴⁴. Solo le ipotesi connotate da un'anticipazione di tutela erano capaci di "transitare" dallo stato della perfezione a quello, conclusivo, dell'esaurimento.

Altro elemento caratteristico della teorica di Barsanti fu rappresentato dall'ampio spazio dedicato alla riflessione sulle (eventuali) conseguenze *pro reo* in caso di reato non esaurito, tema affrontato già nella prolusione tenuta all'Università di Macerata nel 1885, trascritta e condensata in un breve saggio pubblicato l'anno successivo⁴⁵. Egli definì «nuova la dottrina che ho l'ardore di presentarvi», fondata proprio sullo studio del reato esaurito⁴⁶. La sua proposta consisteva nel riconoscere una diminuzione di pena «per ragioni di giustizia» al colpevole che, dopo aver commesso un'azione delittuosa, volontariamente desistesse dal proprio intento criminoso, così da impedire il verificarsi dell'evento conseguenza della propria condotta o, quando esso fosse già stato realizzato, evitasse l'insorgere di ulteriori conseguenze dannose⁴⁷. Nonostante gli sforzi profusi, gli spunti offerti dalla teorica di Pio Barsanti, analogamente a quanto accaduto a Francesco Carrara, non trovarono spazio nella nuova codificazione, la quale, come si vedrà di qui a breve, risultò priva di riferimenti espliciti alla teoria del reato esaurito⁴⁸.

⁴⁴ Cfr. *supra*, note 40 e 42.

⁴⁵ BARSANTI, *Del pentimento nei reati e dei suoi effetti giuridici*, Macerata, 1886.

⁴⁶ *Ivi*, pp. 38 e ss.

⁴⁷ *Ibidem*. L'impostazione di Barsanti risente delle proposte inserite nel Progetto per il Codice penale di Bernardino Giannuzzi Savelli, presentato nel 1883. In quel testo, tuttavia, l'applicazione della diminuzione era riservata al solo delitto di furto. Nella parte iniziale della prolusione è presente una presa di posizione circa le conseguenze riconosciute alle condotte post-delittuose: «Accordare al pentimento virtù di mandare impunito il delinquente vale quanto fare rientrare nel nulla un'azione antigiuridica, che ormai è compiuta e che nessuno può distruggere; vale ancora quanto eccitare altri malviventi a tentare la via del delitto; vale quanto rilasciare nel potere del colpevole un facile modo di sottrarsi, con una opportuna desistenza, alle conseguenze penali che a quella azione criminosa il legislatore comminò. Non accordare nessuna virtù alla desistenza tempestiva vale quanto non tener conto alcuno di quel minor danno che per virtù della resipiscenza la società ha risentito (il che non è giusto), vale quanto sconsigliare dalla desistenza e dalla resipiscenza (il che non è utile), vale quanto non avere nessuna considerazione per una volontà che è mutata in bene (il che non risponde agli effetti del senso morale). Pronunciati dunque di questa dottrina sono: la desistenza non può mai portare all'immunità, la desistenza che ha prodotto un meno di danno deve portare ad un meno nell'imputazione della pena – un meno, sebbene con qualche differenza, anche se la desistenza sia intervenuta dopo un atto di procedimento giudiziale». Per una valutazione degli effetti *pro reo* connessi alla adesione alla teoria del reato esaurito, FARANDA, *op. cit.*, esaminato *supra* alla nota 37, nonché CARRARA, *Studi sul delitto perfetto*, *cit.*, p. 178.

⁴⁸ Come si vedrà *infra*, i pensatori successivi recepiranno esclusivamente delle sfumature della elaborazione teorica dei giuristi della scuola classica, disinteressandosi di temi fondamentali come l'ammissibilità della partecipazione criminosa successiva alla fase della consumazione. Si tratta di un argomento di fondamentale importanza, tenuto conto delle ricadute ipotizzate da Carrara e da Barsanti rispetto alla ricettazione ed al favoreggiamento (esaminate il primo) e, in un'ottica *pro reo*, all'estensione dell'orizzonte temporale utile per porre in essere condotte di ritrattazione (tesi sostenuta dal secondo).

4. Il progressivo congedo dalle posizioni della scuola classica. Il Codice Zanardelli ed il ritorno alla concezione formale di consumazione.

Nel 1889, a quasi trent'anni dal primo progetto di un codice per il nuovo Regno d'Italia, fu approvato il Codice Zanardelli. Prodotto giuridico d'avanguardia, permeato da ispirazioni liberali ed illuministiche, rappresentò la prima codificazione in materia penale ad essere applicata su tutto il territorio dell'Italia unita, senza alcuna eccezione⁴⁹. Tra le novità più significative: il rifiuto della pena di morte, già accantonata nel Codice Leopoldino del 1786 ma reintrodotta nel Codice del Granducato di Toscana del 1853. Un'innovazione, quella poc'anzi elencata, coerente con un approccio secondo il quale il codice assurgeva a *Magna Charta* del reo:

e tutto ciò si ispira sempre all'alto e vero concetto della legge penale, che nel delinquente, non sempre volgare né sempre pervertito, non dimentica l'uomo e il cittadino, e che non ha soltanto ufficio di intimidire e di reprimere, ma eziando di correggere e di educare⁵⁰.

All'esito di questa sommaria esposizione delle caratteristiche principali del Codice Zanardelli, occorre sgombrare il campo dai temi non correlati all'oggetto della presente trattazione, restringendo il fuoco dell'indagine sul rapporto tra la nuova codificazione per l'Italia unita e gli orientamenti della scuola classica, in particolare rispetto alla teoria del reato esaurito.

L'analisi non può che principiare da una osservazione: segnando una frattura con il passato, il Codice Zanardelli non contemplava una definizione generale del concetto di consumazione⁵¹. In tema di prescrizione del reato, più che una discontinuità si registrava una evoluzione della disciplina previgente: tralasciando la identità topografica delle norme che regolano il decorso del termine di prescrizione (l'art. 92, sia per il Codice Zanardelli che per il Codice del Granducato di Toscana) è opportuno segnalare come il nuovo codice provvedesse a fissare il *dies a quo*: nel giorno nella consumazione, per i reati consumati; nel giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione, per

⁴⁹ Il riferimento è a quanto evidenziato *supra*, § 2, rispetto alla coesistenza sul territorio nazionale del Codice sabaudo e del Codice del Granducato di Toscana del 1853. Quest'ultimo, ritenuto uno tra i più avanzati testi di legge del periodo, rimase in vigore nel solo territorio del Granducato fino all'entrata in vigore del Codice Zanardelli, che si ispirò a quello in plurimi settori. A riprova dell'impronta marcatamente liberale del Codice, si rinvia a ZANARDELLI, *Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli nell'udienza del 30 giugno 1889 per l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale*, Roma, 1889, p. 10, ove si precisa che «le leggi devono essere scritte in modo che anche gli uomini di scarsa cultura possano intenderne il significato; e ciò deve dirsi specialmente di un codice penale, il quale concerne un grandissimo numero di cittadini anche nelle classi popolari, ai quali deve essere dato modo di sapere, senza bisogno d'interpreti, ciò che dal codice è vietato».

⁵⁰ *Ivi*, p. 13.

⁵¹ L'art. 42 del Codice del Granducato di Toscana fissava la consumazione del delitto nel momento in cui «tutti gli elementi, che ne compongono l'essenza si trovano riuniti nel fatto criminoso di cui si tratta».

i reati tentati o mancati; nel giorno di cessazione della permanenza, per i reati permanenti; nel giorno di cessazione della continuazione, per i reati continuati⁵².

Per quanto tale disciplina fosse maggiormente strutturata rispetto al passato, in particolare per la previsione di una regola specifica avente ad oggetto i reati permanenti, è percepibile *ictu oculi* il mancato recepimento delle teorie di Francesco Carrara e di Pio Barsanti, i quali auspicavano una quadri-partizione dell'*iter criminis* che avesse quale estremo lo stadio dell'esaurimento del reato⁵³. Le aspettative del primo, che auspicava la creazione della figura del continuatore del reato, da sottoporre al medesimo trattamento sanzionatorio dell'autore, furono parimenti deluse, stante l'assenza di riferimenti al ruolo di cui si invocava l'introduzione nelle norme che regolavano il concorso di persone nel reato⁵⁴.

Paradossalmente, una traccia della teoria del reato esaurito era rinvenibile in una disposizione, quella sul favoreggiamento, che insieme alla ricettazione era stata utilizzata come fondamento dell'ammissibilità di un concorso nel reato successivo al perfezionamento della fattispecie legale⁵⁵. Collocata nella parte speciale del codice (a differenza di quanto previsto dal Codice del Granducato, che collocava le disposizioni sul favoreggiamento nella parte generale), precisamente all'art. 225, la norma puniva «chiunque, dopo che fu commesso un delitto [...], senza concerto anteriore al delitto stesso, e senza

⁵² Trattasi degli unici casi di slittamento del *dies a quo*, peraltro legati alle peculiari caratteristiche strutturali di tali tipologie di illeciti. Secondo IMPALLOMENI, *Il codice penale italiano*, vol. I, Firenze, 1890, p. 331, che la opzione lessicale di ricorrere ai concetti di consumazione-commissione poggiava le basi su di un argomento logico, in considerazione della possibilità che il danno potesse intervenire in un momento successivo rispetto alla azione. Tale assunto aveva conseguenze anche sul piano processuale: «il tempo necessario alla prescrizione comincia allora a decorrere non dal giorno in cui l'azione penale deve cominciare, giacché questa comincia *ipso iure* al momento in cui si compie un'azione qualsiasi costituente reato, ma dal giorno in cui il reato è consumato [...] fondandosi la prescrizione sull'effetto che ha il tempo di esinguere, nella inoperosità dell'azione penale, il danno sociale del delitto, il tempo medesimo non può essere misurato se non dal giorno in cui il danno suddetto si produce in tutta la sua estensione e gravità, il giorno appunto della consumata lesione giuridica».

⁵³ CARRARA, *Studi sul delitto perfetto*, cit., p. 180. Va dato atto, come evidenziato da BRASCHI, *op. cit.*, p. 77, note 127-128, che sorse un dibattito nel corso dei lavori preparatori in relazione alla possibilità di prevedere una deroga alla disciplina prevista dall'art. 92 adottando una norma *ad hoc* per il delitto di calunnia cui facesse seguito la condanna della vittima. A fronte di chi auspicava l'applicazione del regime generale della prescrizione, autori come Lucchini (come riportato da IMPALLOMENI, *Sui delitti contro l'amministrazione della giustizia*, Perugia, 1893, pp. 80 e ss.) sostenevano la necessità di fissare il *dies a quo* nel momento in cui il delitto fosse esaurito, ossia all'atto della liberazione del condannato. La tesi, tuttavia, fu rigettata, complice il generale atteggiamento di disinteresse verso gli svolgimenti del fatto successivi alla integrazione della fattispecie legale, ancor più al centro dell'architettura codicistica in virtù del ruolo centrale assegnato al principio di legalità.

⁵⁴ CARRARA, *Studi sul favoreggiamento*, in ID., *Opuscoli di diritto criminale*, cit., p. 47: «Ivi (nell'art. 49 del Codice del Granducato) con una terza lettera dovevano descriversi i continuatori del delitto altrui, assimilandoli agli autori con quella proporzionalità di imputazione che fosse creduta di giustizia». L'art. 63, anzi, prevedeva per il determinatore una pena ridotta rispetto all'autore, diminuendola della metà.

⁵⁵ *Ibidem*, nonché CARRARA, *Ricettazione di cose furtive*, cit., p. 435.

contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori [...]»⁵⁶. Una previsione, quella poc'anzi esaminata, che, complice l'analitica disciplina della prescrizione dettata dall'art. 92, non fu approfondita dalla dottrina, che si limitò a sancirne l'applicazione esclusivamente rispetto ai reati permanenti⁵⁷.

Rispetto alle teorizzazioni della scuola classica, il Codice Zanardelli rappresentò un ritorno al concetto formale di consumazione, secondo l'insegnamento che fu di Giovanni Carmignani: l'attenzione dei compilatori venne rivolta alla fattispecie legale, in virtù di quel primato del *nullum crimen nulla poena sine lege* esaltato sin dalla relazione di accompagnamento al progetto definitivo del nuovo codice⁵⁸. Al contempo, l'assenza di rigidi criteri in base ai quali determinare il raggiungimento dello stadio ultimo dell'*iter criminis*, in uno con la asserita parificazione tra istituti affatto contigui (si pensi alla tesi di Carrara circa la omogeneità strutturale che avrebbe legato i delitti formali ai reati permanenti), contribuì all'insuccesso della concezione materiale di consumazione ed il definitivo abbandono della stessa da parte della dottrina del tempo, salvo per alcune eccezioni cui si farà a breve riferimento, complice il successo delle teoriche della scuola positiva⁵⁹.

La nascita di questa nuova corrente di pensiero, in aperto contrasto con la scuola classica, viene fatta risalire al discorso tenuto da Enrico Ferri all'università di Siena, nel 1882, dinanzi agli studenti del corso di diritto e procedura penale⁶⁰. Un indirizzo, quello sostenuto da Ferri, i cui sostenitori individuavano nell'uomo colpevole, nel diritto preventivo, nella pericolosità del reo, nel rapporto tra società e delitto il terreno d'elezione della propria indagine⁶¹. Radicalmente mutate, in questo contesto innovativo, la prospet-

⁵⁶ Si colloca su posizioni filo-carrariane PUGLIA, *Manuale teorico-pratico di diritto penale*, V ed., Napoli, 1895, p. 301, secondo il quale la condotta di chi contribuisce a far progredire il reato ad uno stadio di ulteriore offesa deve essere condotta al concorso di persone nel reato piuttosto che al favoreggiamento.

⁵⁷ La tesi fu sostenuta da IMPALLOMENI, *Del concorso di più persone in un reato*, in *Riv. pen.*, 1887, p. 219, nonché da ALIMENA, *Favoreggiamento e ricettazione*, in *Riv. pen.*, 1895, p. 9.

⁵⁸ ZANARDELLI, *op. cit.*, p. 14.

⁵⁹ Segnala BRASCHI, *op. cit.*, p. 70, che la tesi di Carrara sul reato esaurito, a prescindere dalle valutazioni in ordine ai criteri in base ai quali orientare la fissazione del momento di massimo sviluppo del fatto illecito, determinava un ampliamento della sfera del penalmente rilevante in spregio alle scelte del legislatore e, in ultimo, del principio di frammentarietà.

⁶⁰ FERRI, *La scuola positiva di diritto criminale: prelezione al corso di diritto e procedura penale nella R. Università di Siena, pronunciata il 18 novembre 1882*, Siena, 1883. Nel 1891 fu fondata un'omonima rivista, diretta proprio da Enrico Ferri, sulla scia dell'approvazione di Raffaele Garofalo e Cesare Lombroso. Sugli orientamenti della scuola positiva, si rinvia a COLAO, voce *Le scuole penalistiche*, in AA. VV., *Enciclopedia italiana. Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto*, Catanzaro, 2012.

⁶¹ Tra i principali saggi ispiratori dei principi fatti propri dagli appartenenti alla scuola positiva, senza pretesa di esaustività, si rinvia a FERRI, *Socialismo e criminalità. Appunti*, Torino, 1883, TURATI, *Il delitto e la questione sociale*, Milano, 1883, LUCCHINI, *Pena di morte e positivismo*, in *Riv. pen.*, 1885, VIRGI-

tiva e la utilità del reato esaurito. Non più l'estremo sviluppo dell'illecito, idoneo a giustificare la rilevanza del concorso successivo alla consumazione formale o, in ottica *pro reo*, di condotte espressive della resipiscenza del reo (si pensi alla ritrattazione): l'innovativo ruolo dei contegni posteriori alla integrazione della fattispecie era quello di esprimere la maggiore pericolosità del reo che, dopo aver violato la legge penale, perseverava nel proprio intento delittuoso, manifestando una pericolosità che non poteva che essere maggiore rispetto a colui il quale avesse arrestato la propria attività alla fase della consumazione.

Enrico Ferri, in ossequio agli assunti poc'anzi esposti, nel progetto per la redazione del nuovo codice penale sostenne la necessità di inserire una circostanza aggravante fondata sull'aver aggravato le conseguenze del delitto⁶². In accordo con Ferri nelle premesse, pur raggiungendo conclusioni diverse, era Eugenio Florian, secondo il quale

colla nozione della consumazione non è finito il percorso del reato. Alcune volte accade, che pur essendo raggiunta la violazione della legge penale, il fatto sia suscettibile d'un ulteriore svolgimento, che uovo danno da esso possa derivare secondo il disegno e lo scopo dell'autore⁶³.

Tuttavia, egli ammetteva la rilevanza sul versante sanzionatorio anche di quelle condotte *lato sensu* riparatorie, distinguendo il delinquente che portava il reato al suo esaurimento, pertanto meritevole di un aggravamento sanzionatorio, da colui il quale non poneva in essere condotte ulteriori o, diversamente, manifestava atteggiamenti sintomatici di un ravvedimento⁶⁴.

A cavallo tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo, complice il diffondersi di nuove correnti di pensiero e l'entrata in vigore di un codice pregno di ispirazioni legalistiche, la teoria dell'esaurimento del reato non godeva di ottima salute, anzi. Il progressivo ridimensionamento della stessa, sviluppata nell'ottica di ampliare gli spazi di operatività di istituti quali il concorso di persone nel reato ed il ravvedimento post-

LIO, *Saggio sulla natura morbosa del delitto*, Milano, 1873; LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, Torino, 1878; GAROFALO, *Di un criterio positivo della penalità*, Napoli, 1880.

⁶² FERRI, *Relazione sul progetto preliminare di Codice penale italiano per i delitti*, vol. I, Roma, 1921, p. 46. Va precisato che la circostanza aggravata in parola, prevista dall'art. 21, co. 1, n. 15), poneva sul medesimo livello di disvalore sia l'aver portato il reato in una fase ulteriore di danno che le ipotesi del concorso formale e del reato continuato, casi ritenuti parificabili in relazione al livello di pericolosità del reo che manifestavano. L'idea che il reato esaurito rilevasse in sede di dosimetria sanzionatoria, con effetti *contra reo*, è esposta in FERRI, *Principi di diritto criminale*, Torino, 1928, p. 540: «(la fase dell'esaurimento del reato) ha un valore positivo, soprattutto come valutazione della potenza offensiva del delinquente e d anche come misura della gravità sociale del delitto, in rapporto al danno cagionato».

⁶³ FLORIAN, *Dei reati e delle pene in generale*, in AA. VV., *Trattato di diritto penale*, II ed., vol. I, p. 464.

⁶⁴ *Ivi*, p. 500.

delittuoso, non era ancora esitato, tuttavia, nel definitivo accantonamento delle posizioni patrocinate da Carrara e dai seguaci della scuola classica, come confermato dall'approccio dei massimi esponenti della corrente positivista al tema. Un'evoluzione ulteriore, tuttavia, sarebbe stata prossima, e si sarebbe manifestata con l'entrata sulla scena della dottrina italiana del metodo tecnico-giuridico.

5. La “terza scuola”: lo sviluppo dell'indirizzo tecnico-giuridico.

Negli anni in cui lo scontro dialettico tra i sostenitori della scuola classica ed i seguaci della scuola positiva animava la dottrina penalistica, una terza corrente di pensiero iniziò a diffondersi. A farne da portavoce, gli apologeti della tesi del primato della scienza penalistica, unico, vero oggetto di studio, insoddisfatti sia della ispirazione giusnaturalistica di Francesco Carrara che delle contaminazioni socio-psicologiche che permeavano il pensiero di Enrico Ferri e dei giuristi positivisti⁶⁵.

⁶⁵ Per una ricognizioni degli orientamenti dell'indirizzo tecnico-giuridico e dei più importanti studiosi aderenti a tale corrente, si veda, ancora, COLAO, *op. cit.* Sui termini della critica alle scuole classica e positiva, si rinvia a ROCCO AR., *Il problema e il metodo*, cit., p. 517 e ss., di cui si riporta un estratto per la chiarezza contenutistica: «Quale, in particolare, la causa prossima di un tale stato di cose? La diagnosi non pare difficile. L'antica scienza classica del diritto penale ignara, prima, dimentica, poi, degli insegnamenti della scuola storica del diritto, aveva preteso di studiare un diritto penale all'infuori del diritto positivo, si era illusa di potere, essa, foggare un diritto penale diverso da quello consacrato nelle leggi positive dello Stato, un diritto penale di carattere assoluto, immutabile, universale, la cui origine andasse rintracciata nella divinità, o nella rivelazione dell'umana coscienza, o nelle leggi di natura o nelle leggi del pensiero e dell'idea. La stessa monumentale e gloriosa opera del Carrara non era sfuggita a questo vizio dei tempi e che nel tempo trovava la sua ragione di essere: e in questo vizio caddero pure, anteriormente o successivamente, eminenti giuristi, quali, per esempio, il Feuerbach, l'Hälschner, il Berner, in Germania, l'Ortolan, e il Bertauld, in Francia e, in Italia, il Pessina, il Buccellati, il Canonico, il Brusa ed altri che troppo lungo sarebbe qui enumerare. Ciò fu manifestamente, a nostro sommo avviso, un grave errore perché portò a trascendere i limiti dell'esperienza, entro i quali, per necessità, ogni sapere umano, e così anche il sapere giuridico, si contiene. L'indirizzo positivo moderno, come già la scuola storica antica, giustamente combatté quest'errore; ma cadde, a sua volta, in un errore altrettanto manifesto affermando, in onta al principio della divisione del lavoro scientifico, che è condizione assoluta dello sviluppo della conoscenza umana, la scienza del diritto penale altro non essere se non un capitolo ed un'appendice della sociologia. Esso – possiamo oggi giudicarne con sereno criterio – ha sortito, bensì, in parte soltanto, del resto, l'effetto, che si proponeva, di purgare il vecchio organismo scientifico del diritto penale dalle incrostazioni metafisiche di cui era ricoperto, ma nella mania distruttrice di cui era invasato, ha distrutto fin anche là dove non doveva distruggere ed ha soprattutto dimenticato lo scopo, che principalmente lo muoveva: il rinnovamento della scienza del diritto criminale mediante l'applicazione del metodo della filosofia sperimentale e positiva e sulla base dei dati offerti dalla scienza antropologica e sociologica, per fermarsi esclusivamente sui mezzi, cioè lo studio dell'antropologia e della sociologia. Così infeudati il diritto e la scienza del diritto penale all'antropologia, anzi, annullatili in nome di una falsa antropologia o, d'altro canto, affogati nel grande mare della sociologia, la scuola positiva, non ostante alcune sue innegabili benemeritenze, ha avuto, in definitiva, il risultato di accumulare intorno a sé un mucchio di rovine giuridiche, senza aver nulla fatto per trarre da esse il nuovo edificio, non dirò legislativo, ma almeno scientifico, del diritto penale che aveva predicato di voler costruire e che tutti aspettavano avesse finito. Così, abbattendo senza riedificare, essa ha finito per limitarsi al compito, che è relativamente il più facile, il compito critico e negativo ed è pervenuta, in ultima analisi, ad un diritto penale...senza diritto! Di qui quello stato di ansietà, di incertezza, di continua perplessità che dicevano dinanzi caratterizzare l'attuale momento scientifico del diritto penale: sicché, per parlare in gergo forense, può dirsi che, allo stato degli atti, la scienza giuridica penale si affanna oggi nella ricerca tormentosa di sé medesima, e fra il vecchio che spesso non

Su queste premesse, Vincenzo Manzini, nell'inaugurare l'anno accademico del 1889 dinanzi agli studenti della facoltà di Ferrara, dichiarò che «tanto il sentimento della giustizia emanante da Dio, quanto quello dell'utile sociale, non possono risolvere il problema del fondamento da assegnarsi al diritto penale»⁶⁶. Un decennio dopo, in un'occasione analoga, Arturo Rocco declamò il manifesto di questa nuova (o, come definita da alcuni, “terza”) scuola:

Così essendo, o noi ci sbagliamo, o non c'è altro rimedio che questo: rimedio semplicissimo, almeno ad enunciarlo: tenersi fermi, religiosamente e scrupolosamente attaccati allo studio del diritto. [...] Parlo invece, e soltanto, del diritto positivo vigente il solo che l'esperienza ci addita e il solo che possa formare l'oggetto di una scienza giuridica, quale la scienza del diritto penale è, e quale, sbugiardati ormai gli oracoli di una comoda, quanto inesatta, antropologia, essa deve e vuol rimanere. Nel tempo stesso accentuare sempre più la distinzione, non dico già la separazione, della scienza giuridica penale, dalla antropologia, dalla psicologia, dalla sociologia ed anche dalla filosofia del diritto e dalla politica criminale, arte o scienza che sia, riducendo quella principalmente, se non esclusivamente, come già per il diritto privato si è fatto da tempo, ad un sistema di “principi di diritto” ad una teoria giuridica, ad una conoscenza scientifica della disciplina giuridica dei delitti e delle pene, ad uno studio, insomma, generale e speciale, del delitto e della pena sotto l'aspetto giuridico, come fatti o fenomeni regolati dall'ordinamento giuridico positivo. È questo l'indirizzo così detto “tecnico-giuridico”, il solo indirizzo possibile in una scienza appunto giuridica, e per giunta di carattere speciale, quale è quella che porta il nome di scienza del diritto penale, ed il solo da cui può aspettarsi una ricostruzione organica della debilitata compagine scientifica del diritto penale⁶⁷.

L'approfondimento delle teorie di coloro i quali sono ritenuti senza dubbio alcuno i padri dell'indirizzo tecnico-giuridico (i sopracitati Rocco e Manzini) rivela dei tratti peculiari nell'approccio di taluni argomenti di parte generale; tra di essi spicca, proprio per la radicale inconciliabilità tra le conclusioni cui costoro pervengono, il tema della consumazione del reato.

regge, e il nuovo che poco o nulla vi dà, possiamo dire di non avere oggi, più alcun fermo principio giuridico di diritto penale».

⁶⁶ MANZINI, *La crisi presente del diritto penale. Discorso inaugurale per l'apertura dell'a.a. 1899-1900 nell'Università di Ferrara*, ora in ID., *Scelta di scritti minori*, Torino 1959, p. 309.

⁶⁷ ROCCO AR., *Il problema e il metodo*, cit., p. 518, articolo che riproduceva il testo della prolusione pronunciata dinanzi agli studenti dell'Università di Sassari nel 1910. A parlare di “terza scuola” fu CARNEVALE, *Una terza scuola di diritto penale*, Bologna, 1906. Tuttavia, secondo BRASCHI, *op. cit.*, p. 86, nonché SEMINARA, *Sul metodo tecnico-giuridico e sull'evoluzione della penalistica italiana nella prima metà del XX secolo*, in BEROLINO, EUSEBI, FORTI, *Studi in onore di Mario Romano*, vol. I, Napoli, 2011, p. 584, l'appellativo “scuola” non sarebbe applicabile all'orientamento in esame, poiché l'indirizzo tecnico-giuridico si caratterizzò per la proposizione di un metodo, più che di un comune pensiero ispiratore. Ed infatti anche i suoi principali e primi sostenitori, Vincenzo Manzini ed Arturo Rocco, avevano posizioni ben differenti su temi fondamentali del diritto penale, tra cui proprio la consumazione del reato e l'eventuale rilevanza dei contegni successivi alla integrazione della fattispecie. Quanto ai giudizi sull'indirizzo tecnico-giuridico, si rinvia a SBRICCOLI, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, vol. II, Milano, 2009, p. 1030.

Arturo Rocco si assestava su di una posizione rigidamente formale, assimilabile a quella proposta da Giovanni Carmignani nel suo *Teoria delle leggi e della sicurezza sociale*, sostenendo che la consumazione del reato fosse integrata al manifestarsi di «quel risultato dannoso o pericolo, dalla verifica del quale la legge fa dipendere la consumazione o perfezione giuridica del reato, ed alla cui realizzazione essa ricollega la conseguenza giuridica della pena»⁶⁸. Conseguentemente, alcun rilievo poteva essere attribuito ad aspetti ritenuti basilari da Francesco Carrara in seno alla teoria del reato esaurito, quali lo sviluppo del danno potenziale in danno effettivo, la distinzione tra oggettività giuridica ed oggettività ideologica, la differenziazione tra reati formali e reati materiali⁶⁹. Secondo Rocco, peraltro, la scelta di sanzionare una determinata condotta, di per sé recante un pericolo e non anche un danno all'oggetto di tutela della fattispecie, costituiva una precisa scelta legislativa; pertanto, l'interprete non avrebbe potuto invocare astratti principi ontologici o metagiuridici al fine di includere nei confini applicativi della disposizione incriminatrice un evento che ne era stato scientemente escluso⁷⁰.

Ad una latitudine affatto diversa si collocava la costruzione teorica di Vincenzo Manzini sulla consumazione del reato. Se è indubbio che nei suoi studi il dogma della legalità rivestiva un ruolo centrale, non mancavano, tuttavia, prese di posizione tali da stemperare la intransigenza caratteristica del pensiero di Arturo Rocco. In tal senso, egli giungeva ad affermare che, adottando una visione puramente normativa, la stessa differenza tra tentativo e consumazione si sarebbe dissolta, giacché ambedue le figure consistevano in una infrazione della legge penale⁷¹.

Rispetto al collega, sostenitore dell'equazione "integrazione degli elementi descritti dalla fattispecie = consumazione del reato", Manzini attribuiva rilevanza ad isti-

⁶⁸ La citazione è tratta da ROCCO AR., *L'oggetto del reato*, cit., p. 318.

⁶⁹ Per un'analisi più approfondita delle posizioni di Carrara, si veda *supra*, note 36-37. Sul punto, ROCCO AR., *L'oggetto del reato*, cit., p. 328, con una critica generale sul concetto di esaurimento del reato: «oggettivamente un delitto non è mai esaurito, giacché non essendovi modificazione del mondo esteriore che non possa produrre a sua volta una modificazione ulteriore del mondo stesso, non si può mai dire "che il delitto abbia prodotto tutti gli effetti dannosi che erano conseguenza della violazione". [...] Soggettivamente poi nulla rileva, dal punto di vista giuridico, che il delitto abbia prodotto tutti gli effetti dannosi ai quali mirava l'agente [...] giacché [...] il diritto non richiede mai che il reo abbia raggiunto lo scopo o gli scopi che voleva raggiungere: non lo richiede per la perfezione giuridica del reato e quindi per il sorgere o non sorgere della conseguenza giuridica penale e neppure per il modificarsi o l'estinguersi della conseguenza medesima».

⁷⁰ *Ivi*, p. 283. Nelle parole di Arturo Rocco si scorge la valorizzazione dei principi di frammentarietà e di tassatività: «o l'azione umana ha per risultato la perdita, o anche la diminuzione di un bene [...], e allora vi ha danno effettivo [...]; o l'azione umana non ha per risultato la perdita, e neppure la diminuzione di un bene [...], e allora vi è, al più, la semplice possibilità o magari la probabilità di un danno, cioè il semplice pericolo». Sul tema, nella letteratura più recente, si rinvia a MAIELLO, *La legalità della legge nel tempo del diritto dei giudici*, Napoli, 2020.

⁷¹ MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, I ed., vol. II, Torino, 1908, p. 348.

tuti collocati al di fuori del perimetro tracciato dalla norma incriminatrice, come ad esempio le circostanze aggravanti successive, o le condizioni obiettive di punibilità, considerato che ciascuna delle summenzionate figure incide(va) sulla illiceità del fatto *dopo* l'integrazione della fattispecie⁷².

Un'apertura alla teoria secondo la quale il reato non si sarebbe consumato al manifestarsi di tutti gli elementi richiesti dalla norma incriminatrice è riscontrabile nell'analisi della teoria del reato permanente propugnata dallo studioso⁷³. Nel secondo volume del *Trattato di diritto penale secondo il codice del 1930*, pubblicato nel 1938, Manzini individuava in questa specifica categoria di delitti un'eccezione al principio che fissa nella integrazione della fattispecie il momento consumativo del reato e, dunque, la sua conclusione: una volta instaurata la situazione di fatto prevista dalla norma incriminatrice, l'*iter criminis* non sarebbe affatto terminato, protraendosi sino al venir meno dell'attività antiggiuridica⁷⁴. Se si considera, poi, che anche in relazione alle norme miste alternative l'autore riteneva possibile un differimento del momento consumativo, appare evidente come, pur prendendo l'abbrivio da affermazioni proprie dell'indirizzo tecnico-giuridico, il discorso di Vincenzo Manzini differisse in maniera palmare dagli approdi di Arturo Rocco, riconoscendo uno spazio di autonomo rilievo a quei fatti successivi al manifestarsi degli elementi descritti dalla norma incriminatrice⁷⁵.

⁷² MANZINI, *Trattato di diritto penale secondo il codice del 1930*, vol. I, Torino, 1933, p. 524, con riferimento specifico alle circostanze: «quando si ammettono circostanze posteriori a quello che, per la nozione semplice del reato, rappresenta il momento consumativo, significa che esse hanno, per legge, efficacia di protrarre questo momento sino alla loro consumazione». Parimenti, le condizioni obiettive di punibilità del fatto (distinte da quelle che l'autore definisce condizioni obiettive di punibilità del reato, vale a dire le «moderne» condizioni di procedibilità), pur non accentuando il carico di disvalore del fatto, influiscono sulla punibilità. Come le prime, incidono sulla consumazione del reato.

⁷³ *Ivi*, p. 532. Secondo Manzini, il reato «consumato» rimane «esaurito», e l'approfondimento dell'offesa non rileva affatto, con due precisazioni: la prima, che detta irrilevanza è limitata al profilo della punibilità di condotte di concorso successivo ed al differimento del termine di prescrizione, poiché i conegni serbati in un momento posteriore alla consumazione saranno sempre valutabili ai sensi del nuovo art. 133 cod. pen.; inoltre, nulla esclude che il legislatore possa aver attribuito autonoma rilevanza ai fatti successivi all'integrazione di un fatto, connessi a quest'ultimo. In questo caso, ricorrente nell'uso di atto falso o di moneta contraffatta (artt. 455 e 489 cod. pen., in relazione agli artt. 453-454 cod. pen. e, per quanto riguarda il falso documentale, agli artt. 476 e ss. cod. pen.), la punibilità della condotta successiva dipenderà da una espressa scelta del legislatore, il quale può ben ritenere opportuno sanzionare la mera predisposizione del falso e, con una fattispecie *ad hoc*, attrarre nell'area del penalmente rilevante condotte di utilizzo del bene falsificato (garantendo che tutto l'*iter* delittuoso, dalla fabbricazione all'uso del prodotto recante segni mendaci, venga sanzionato).

⁷⁴ *Ivi*, vol. II, Torino, 1938, p. 357: «la consumazione (nel reato permanente) non esaurisce il reato né su-biettivamente né obiettivamente». Se si considera che, come chiarito in *ivi*, vol. I, *cit.*, p. 570, l'autore riteneva di affiancare ai reati necessariamente permanenti anche quelli che soltanto eventualmente si protraevano nel tempo, non v'è dubbio dell'importante ridimensionamento del peso specifico della teoria della consumazione formale nell'impianto dogmatico di Vincenzo Manzini.

⁷⁵ *Ivi*, vol. I, Torino, 1933, p. 526.

Negli anni successivi, i fautori del metodo tecnico-giuridico continuarono a sviluppare un approccio allo studio del diritto di tipo avalutativo, astraendo le disposizioni dal sostrato valoriale nel quale erano state pensate per meglio apprezzarne la più pura ed intima essenza. Le ricadute sul terreno dell'indagine che si sta portando avanti in queste pagine sono state preannunciate *supra*, trattando del pensiero di Arturo Rocco: l'angolo visuale è di tipo esclusivamente formale; l'interesse è orientato verso la norma incriminatrice ed il momento in cui essa viene violata; lo scopo perseguito dal reo non ha, né d'altronde potrebbe avere, alcun ruolo nell'architettura dogmatica della penalistica di quei tempi⁷⁶. Taluni autori, pertanto, giunsero a conclusioni che, seppur formalmente ineccepibili, suscitano più d'un dubbio: è il caso di Enrico Massari, che arrivò a parificare, sotto il profilo della consumazione, il delitto tentato e quello consumato⁷⁷.

Un tema su cui non v'era unità di vedute è quello inerente la individuazione degli elementi che incidono sulla consumazione. Dinanzi a coloro i quali ribadivano la necessità di considerare solo quegli *essentialia delicti* testualmente richiamati dalla norma incriminatrice, alcuni studiosi sostenevano di ampliare il novero delle figure rilevanti per la determinazione del momento consumativo. Giacomo Delitala, riprendendo il pensiero di Vincenzo Manzini sul punto, riteneva le circostanze aggravanti capaci di differire la consumazione del reato⁷⁸. La sua posizione è invece maggiormente "conservatrice", in conformità alla dottrina maggioritaria, per quanto riguarda il dissenso manifestato verso l'opinione di chi intendeva includere nella "essenza del reato" le condizioni obiettive di punibilità⁷⁹.

Non deve destare meraviglia, ad ogni buon conto, che la dottrina maggioritaria abbia ricondotto il concetto di consumazione su di un piano puramente formale, in assenza di una disposizione a carattere definitorio all'interno del Codice Rocco⁸⁰. Così, si

⁷⁶ *Contra*, CARNELUTTI, *Teoria generale del reato*, Padova, 1933, p. 304, il quale sostiene, evocando i rapporti tra oggettività giuridica ed ideologica posti da Carrara alla base della prima formulazione della teoria dell'esaurimento, che non può dirsi consumato un reato fino a che lo scopo del reo non è conseguito: «(la consumazione consiste nella) coincidenza tra la forma e la intenzione o, con maggior precisione, nel raggiungimento dello scopo mediante la forma».

⁷⁷ MASSARI, *Le dottrine generali del diritto penale. Corso di lezioni universitarie*, Napoli, 1930, p. 145.

⁷⁸ DELITALA, *Il «fatto» nella teoria generale del reato*, Padova, 1930, in ID., *Diritto penale. Raccolta degli scritti*, vol. I, Padova, 1976, pp. 129 e ss.; giova segnalare che la sua rimase una posizione isolata. Per quanto riguarda il pensiero di Vincenzo Manzini sul punto, cfr. *supra*, nota 75.

⁷⁹ *Ivi*, p. 73. La caratteristica delle condizioni obiettive di punibilità del fatto, secondo Delitala, consiste nell'insussistenza di una relazione di causalità o di colpevolezza tra l'agente ed il fatto. Diversamente, lo specifico brano di vita preso in considerazione dovrà essere ritenuto un elemento essenziale del reato. *Contra*, milita per l'inclusione delle condizioni obiettive di punibilità tra gli *essentialia delicti* BATTAGLINI, *Diritto penale. Parte generale*, III ed., Padova, 1949, p. 185.

⁸⁰ La denunciata carenza era riscontrabile anche nel Codice Zanardelli, mentre l'art. 42 del Codice del Granducato di Toscana definiva i presupposti della consumazione. Si veda *supra*, nota 54.

è ritenuto che solo il legislatore potesse attribuire rilevanza a condotte od eventi successivi alla integrazione della fattispecie, mediante la posizione di una specifica disposizione che riconoscesse rilievo a brani di vita rientranti nel cd. “postfatto”, rifiutando nettamente i dettami della scuola classica in tema di esaurimento del reato⁸¹.

6. Il passaggio alla nuova codificazione: il Codice Rocco.

Il percorso espositivo degli sviluppi delle teorie sul concetto di consumazione è giunto all’ultima tappa, che reca una data ben precisa: il 19 ottobre 1930, giorno in cui venne promulgato il Regio Decreto n. 1398, con il quale fu approvato il nuovo codice penale. Il testo risentiva degli orientamenti elaborati dai sostenitori del metodo tecnico-giuridico, tra cui proprio Arturo Rocco (fratello del Guardasigilli, Alfredo), che contribuì significativamente alla redazione dello stesso⁸². Al contempo, non si registrava un atteggiamento di totale chiusura rispetto alle posizioni della scuola classica e della scuola positiva, tant’è che alcuni studiosi misero in evidenza la ispirazione eclettica della nuova codificazione⁸³.

In continuità con il passato, il codice del 1930 si apre con l’esaltazione dei principi di legalità e di irretroattività della legge penale sfavorevole, garanzie liberali che evidentemente non vennero ritenute accantonabili dai compilatori⁸⁴. Ma, al netto di questo dato, tra il Codice Zanardelli ed il Codice Rocco vi sono molte più differenze che affinità. Il secondo, infatti, reca un ampio novero di disposizioni a carattere definitorio, che fissano i tratti salienti di istituti-pilastro su cui si fonda il sistema, quali ad esempio

⁸¹ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, II ed., Torino, 1949, p. 247. Va registrata l’opinione dissenziente di Alberto Domenico Tolomei, il quale si sforzò di individuare una base giuridica alle condotte di ravvedimento *post delictum*, al fine di sostenere l’ammissibilità di una attenuante comune fondata sull’atteggiamento resipiscente del reo. In TOLOMEI, *Il pentimento nel diritto penale*, cit., pp. 201 e ss., egli sostiene l’esistenza di una norma che sanziona «la persistenza nello stato antigiuridico creato col reato», criticando l’impostazione di Barsanti e di Carrara sull’esaurimento del reato, ritenuta priva di base normativa. Tuttavia, anche in questo caso è evidente che è solo apparentemente superato il *vulnus* ravvivato nelle teorie della scuola classica, poiché non vi sono affatto norme che attribuiscono rilevanza alla persistenza nello stato antigiuridico. Tale critica fu mossa da D’AGOSTINO, *La condotta susseguente al reato*, Milano 1959, p. 67. Per l’orientamento di Pio Barsanti, cfr. *supra*, note 45-46.

⁸² Tra le opere più importanti dell’autore, fratello del Guardasigilli Alfredo, ROCCO AR., *Il problema e il metodo della scienza del diritto penale*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1910; ID., *Il momento dello scopo nel diritto penale*, in Riv. pen., 1911; ROCCO AR., *L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena*, Torino, 1913, ora in ID., *Opere giuridiche*, vol. I, Roma, 1932.

⁸³ In tal senso, espressamente, VASSALLI, voce *Codice penale*, in *Enc. dir.*, vol. III, Milano, 1960, p. 274.

⁸⁴ Secondo NEPPI MODONA, *Legislazione penale*, in AA. VV., *Il mondo contemporaneo*, vol. I, Firenze, 1978, p. 599, i dogmi della legalità e della irretroattività non avrebbero costituito dei validi ostacoli alla attuazione dell’ideologia fascista. Quest’ultima avrebbe infatti trovato la sua massima esaltazione nella parte speciale del codice, impostata secondo una visione stato-centrica e ricca di fattispecie caratterizzate da un evidente arretramento della soglia della punibilità (si pensi alle ipotesi di attentato).

il rapporto di causalità, il dolo e la colpa, le condizioni obiettive di punibilità⁸⁵. Numerosi sono, al contempo, gli istituti che lasciano trasparire il marchio autoritario impresso, coerentemente con l'ideologia dell'epoca. Si pensi all'art. 110 cod. pen., strutturato secondo il modello unitario di partecipazione criminosa, collocato agli antipodi rispetto alla particolareggiata distinzione dei ruoli dei correi inserita negli artt. 63 e 64 del Codice Zanardelli. O, ancora, alle plurime ipotesi di responsabilità oggettiva, tra cui spiccava la disciplina speciale per i reati commessi a mezzo della stampa: l'art. 57 cod. pen., nella formulazione originaria, annoverava una vera e propria forma di responsabilità da posizione apicale⁸⁶. Senza dimenticare il sistema delle misure di sicurezza, fondato su un concetto, quello di pericolosità sociale, dalla allarmante genericità, duttile, idoneo a regolare le situazioni più disparate⁸⁷.

6.1. La consumazione nel codice del 1930.

A seguito di questa breve introduzione, è opportuno entrare nel vivo del discorso, passando in rassegna le norme che evocano la consumazione del reato all'interno del Codice Rocco.

L'art. 6 cod. pen., in materia di efficacia spaziale della legge penale, si limita a precisare che «il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione». Il Capo I del Titolo III del Libro I del codice è rubricato «Del reato tentato e consumato»⁸⁸. L'art. 158 cod. pen., che nel suo testo originario era quasi perfettamente sovrapponibile all'art. 92

⁸⁵ Sul punto, per un approfondimento, si rinvia a MUSIO, *La vicenda del codice Rocco nell'Italia repubblicana*, in www.adir.unifi.it.

⁸⁶ Il testo dell'art. 57 cod. pen. è stato riscritto dalla L. n. 127/1953. In origine, la norma così recitava: «per i reati commessi col mezzo della stampa si osservano le disposizioni seguenti: 1° qualora si tratti di stampa periodica, chi riveste la qualità di direttore o redattore responsabile risponde, per ciò solo, del reato commesso, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione; 2° qualora si tratti di stampa non periodica, del reato commesso risponde l'autore della pubblicazione, ovvero, se questi è ignoto o non è imputabile, l'editore, ovvero, se anche questi è ignoto o non è imputabile, lo stampatore».

⁸⁷ Per una ricognizione generale delle novità del Codice Rocco, *ex multis*, BRICOLA, *Il sistema sanzionatorio penale nel Codice Rocco e nel progetto di riforma*, in AA.VV., *Giustizia penale e riforma carceraria in Italia*, Roma, 1974, pp. 10 e ss.

⁸⁸ Secondo ADORNATO, *Il momento consumativo del reato*, Milano, 1966, pp. 3-4, sarebbe erroneo impostare in termini dicotomici il rapporto tra reato tentato e reato consumato. Se può dirsi consumato (formalmente) quel reato i cui elementi essenziali siano stati tutti realizzati dall'agente, allora anche il tentativo può consumarsi quando è integrata la fattispecie descritta dall'art. 56 cod. pen. (valutata non in sé ma, naturalmente, in relazione alla singola figura delittuosa ricorrente nel caso di specie). Secondo BIANCHI, *Oltre la perfezione: studio sulla consumazione finale del reato*, Napoli, 2023, p. 2, ogni delitto per il quale è ammissibile il tentativo sarebbe suscettibile di una consumazione "ordinaria" e di una consumazione "anticipata", quest'ultima raggiunta proprio all'integrarsi dei presupposti del tentativo.

del Codice Zanardelli, ancora il decorso della prescrizione dalla consumazione del reato, dettando regole peculiari per il delitto tentato, il reato permanente e, salvo la parentesi poco più che decennale della legge “ex Cirielli”, per il reato continuato⁸⁹.

Una pluralità di riferimenti all’istituto della consumazione del reato, cui fa da contraltare la carenza di una disposizione che ne definisca e delimiti la nozione⁹⁰. Di qui, complice la citata esaltazione del principio di legalità nell’impianto codicistico, espressione del pensiero di quell’indirizzo tecnico-giuridico che ne permea il testo a varie latitudini (e la successiva consacrazione dello stesso come principio costituzionale), la conferma dell’irrelevanza, ai fini della consumazione del reato, di accadimenti successivi alla integrazione dei requisiti della fattispecie.

Tali ulteriori brani di vita potranno essere oggetto di valutazione, diversamente, qualora specifiche norme diano loro rilievo. Si pensi all’art. 61, co. 1, n. 8), cod. pen., che prevede un *surplus* sanzionatorio per chi aggrava (o tenta di aggravare) le conseguenze del reato commesso; all’art. 133, co. 2, n. 3), cod. pen., che individua nella condotta susseguente al reato uno degli indici cui il giudice fa riferimento nell’esercizio del potere discrezionale in materia di applicazione della pena.

6.2. Considerazioni comparatistiche: il caso della prescrizione.

Si è detto poc’anzi che molteplici sono le norme che richiamano, pur senza definirlo, il concetto di consumazione. Tra di esse spicca l’art. 158 cod. pen., cui spetta il compito di individuare il *dies a quo* da cui far decorrere il termine della citata causa di estinzione del reato, individuato in via generale nel momento in cui l’illecito è consumato. La regola generale in parola incontra una serie di deroghe, previste in ciascun comma della disposizione in parola, correlate alle peculiarità delle singole ipotesi prese in considerazione: così, per i delitti tentati si avrà riguardo al giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente si prenderà in considerazione la data di

⁸⁹ Come è noto, l’istituto della prescrizione è stato oggetto di numerose riforme nel corso dell’ultimo decennio. Tuttavia, per ciò che rileva ai fini della presente trattazione, gli interventi di maggiore interesse sono costituiti dalla L. n. 251/2005, cd. “ex Cirielli”, che ha modificato l’art. 158 cod. pen. facendo sì che la prescrizione decorresse autonomamente per ciascuno dei reati avvinti dal vincolo della continuazione, e dalla L. n. 3/2019, cd. “Spazzacorrotti”, che ha ripristinato l’impianto originario della norma poc’anzi citata, di fatto annullando l’innovazione apportata dalla “ex Cirielli”. Sul punto, si rinvia per un commento sulla L. n. 251/2005 a LOSAPPIO, *Mala tempora. Le novità nella disciplina della prescrizione*, in *Cass. pen.*, 4/2006, pp. 1609 ss., nonché a CARUSO, voce *Prescrizione del reato e della pena*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Torino, 2008, pp. 767 e ss., mentre per la L. n. 3/2019 ad AMODIO, *Il populismo penale nell’Italia dell’antipolitica*, in *Cass. pen.*, 5/2020, pp. 1813 ss.

⁹⁰ Anche il codice di procedura penale contiene disposizioni che evocano la consumazione: si consideri l’art. 8 cod. proc. pen., che fissa nel luogo di consumazione del reato il criterio per determinare la competenza territoriale del giudice.

cessazione della permanenza; per il reato continuato si farà riferimento al giorno in cui si è venuta meno la continuazione; per i reati sottoposti a condizione sarà necessario attendere il verificarsi della stessa (salvo che si tratti di una condizione di procedibilità, caso in cui si applicherà la regola generale)⁹¹. Infine, la cd. “riforma Orlando” ha aggiunto il comma 3 all’art. 158 cod. pen., secondo il quale per i delitti previsti dall’art. 392, co. 1-*bis*, cod. proc. pen., commessi nei confronti di minore, «il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa»⁹².

Trattandosi di un istituto noto in tutti i principali ordinamenti continentali, può essere utile approfondire la disciplina che dedicatagli in tali sistemi, per verificare se anche in quei paesi le norme sulla prescrizione offrono spunti per ricostruire una nozione di consumazione (o se, viceversa, sono da questa influenzate).

In Francia, come esaminato nel precedente capitolo, gli artt. 7, 8 e 9 del *Code de procédure pénale* prevedono che il calcolo del termine di prescrizione debba essere calcolato dal giorno di commissione del fatto illecito («[...] à compter du jour où l'infraction a été commise»)⁹³. Nel silenzio della legge, la giurisprudenza ha proposto una lettura delle norme citate secondo la quale il termine prescrizionale della *infraction continue* (*genus* ampio nel quale si fanno rientrare tutte le fattispecie di durata) decorrerebbe dalla cessazione dell’attività delittuosa⁹⁴.

Una svolta si è avuta con l’intervento di riforma organica della materia, realizzata con la *Loi* n. 2017-242 del 27/02/2017. In particolare, è stato introdotto l’art. 9-1, disposizione che, oltre a disporre una speciale disciplina per quanto riguarda il delitto di clonazione riproduttiva (art. 214-2 *Code pénal*), prevede che per l’*infraction occulte ou dissimulé* il termine di prescrizione inizi a decorrere dal momento in cui l’illecito possa

⁹¹ Per un approfondimento sulle modifiche alla disciplina della prescrizione del reato continuato, cfr. *supra*, nota 89. In generale, sull’istituto del reato continuato, si veda *infra*, cap. III, § 2.

⁹² Tuttavia, quando l’azione penale sia stata esercitata precedentemente al raggiungimento della maggiore età del minore, il termine di prescrizione decorrerà dall’acquisizione della notizia di reato (in deroga, anche in questo caso, alla generale previsione che attribuisce rilevanza al momento in cui l’illecito si è consumato). Le fattispecie sottoposte a questa particolare disciplina sono quelle in materia di riduzione in schiavitù, reati di pornografia e a sfondo sessuale, nonché i maltrattamenti e lo *stalking*. Per un commento alla L. n. 103/2017 si rinvia a LORENZETTO, *Processo penale e legge n. 103 del 2017: la riforma che non c’è*, in *Proc. pen. giust.*, 6/17, pp. 1067 e ss.

⁹³ Vedi *retro*, cap. I, § 5.1.

⁹⁴ L’orientamento riportato era stato varato dalla *Cour de cassation* già dai primi anni ’90, in particolare dalla decisione sul ricorso (*pourvoi*) n. 92-81.084 del 30/09/1992. Per un approfondimento, cfr. *retro*, cap. I, § 5.1., nota 96.

essere contestato «in condizioni tali da consentire l’inizio dell’azione (penale)»⁹⁵. Si tratta di una norma dall’amplissima portata, legata non già alla conformazione astratta del tipo legale ma, al contrario, alle concrete vicende che ne accompagnano l’esecuzione e la fase successiva⁹⁶. In tal modo si svincola la fissazione del *dies a quo* della prescrizione dai rapporti con la struttura del fatto tipico, valorizzando piuttosto un profilo di carattere processuale, rendendo l’istituto più funzionale al raggiungimento di un elevato *standard* performativo della macchina della giustizia penale.

L’ordinamento spagnolo appare maggiormente affine ai caratteri della legislazione italiana. In particolare, a seguito della riforma del 1995, si è optato per un ventaglio di soluzioni differenti, legate a determinate *species* di illeciti ed alle relative caratteristiche peculiari, in relazione alla individuazione del giorno da cui far decorrere il termine della prescrizione⁹⁷. Così, fissata la regola generale che attribuisce rilevanza alla data di commissione del reato, l’art. 132 del *Código Penal* annovera una serie di deroghe: il termine di prescrizione andrà computato, rispettivamente, dalla realizzazione dell’ultimo reato, nel caso di continuazione; dalla data del venir meno della situazione antigiuridica, nell’ipotesi di reato permanente; dalla cessazione della condotta, nei reati abituali⁹⁸.

Un ulteriore punto di contatto con l’ordinamento italiano è dato dalla previsione, così come accade con l’art. 158, co. 3, cod. pen., di una sorta di “sospensione iniziale” della prescrizione quando vengano commessi gravi delitti nei confronti di soggetti mi-

⁹⁵ La norma così recita: «*Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique [...]*». In ogni caso, si prevede che la posticipazione del *dies a quo* non possa superare i 12 anni dalla commissione del fatto, per i delitti, ed i 30 anni, per i crimini. Per un commento alla riforma, si rinvia a VERGÈS, *Procédure pénale*, in *Rev. sc. crim.*, 2017/1, pp. 91 ss. Un meccanismo non dissimile, seppur ben più limitato nei suoi spazi di applicazione, è quello ora previsto dall’art. 158, co. 3, cod. pen., per i delitti previsti dall’art. 392, co. 1-bis, cod. proc. pen., cui si è fatto riferimento *supra*, nota 87.

⁹⁶ Si definisce reato “occulto” quello che, in virtù della sua struttura normativa, non può essere conosciuto né dalla vittima né dalla autorità giudiziaria; per reato “dissimulato”, invece, si intende quell’illecito la cui esecuzione viene curata dall’autore in modo tale da evitarne volontariamente la scoperta.

⁹⁷ Secondo l’art. 114 del *Código penal* nella versione anteriore al 1995: «*el término de la prescripción comenzará a correr desde el día en que se hubiere cometido el delito*» («il termine della prescrizione inizierà a decorrere dalla data di commissione del fatto»). Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, si rinvia *retro*, cap. I, § 5.2.

⁹⁸ Si tratta di una disciplina che presente molte analogie con quella predisposta dal Codice Rocco, con l’eccezione del richiamo ai reati abituali, che nel nostro ordinamento manca; come è noto, tuttavia, agli stessi si suole applicare la regolamentazione prevista per i reati permanenti, pur nel silenzio della legge.

norenni: in questi casi, il termine inizierà a decorrere dal compimento della maggiore età (o, nei casi più gravi, del trentacinquesimo anno di età) da parte della vittima⁹⁹.

L'ordinamento tedesco presenta una disciplina radicalmente diversa da quelle adottate nei sistemi sin qui esaminati. Il § 78a StGB sancisce che «*Die Verjährung beginnt, sobald die Tat beendet ist. Tritt ein zum Tatbestand gehörender Erfolg erst später ein, so beginnt die Verjährung mit diesem Zeitpunkt*», ovvero che «la prescrizione inizia appena il reato è consumato (*rectius*: terminato). Nel caso in cui successivamente si verifichi un evento che appartiene alla fattispecie, la prescrizione decorre da questo momento»¹⁰⁰. Lampante l'elemento di novità. Si rifugge il ricorso a discipline differenziate a seconda della tipologia di reato (permanente, continuato, abituale, ecc.), in considerazione dell'accoglimento di un duplice concetto di consumazione: a quella formale, o *Vollendung*, si contrappone quella materiale, o *Beendigung*, espressiva del momento in cui non residuano più tracce dell'illecito penale¹⁰¹.

Le distanze dagli altri ordinamenti continentali sin qui esaminati si riducono laddove si prenda in considerazione che il § 78b, co. 1, n. 1), StGB dispone che il termine di prescrizione di alcune ipotesi particolarmente gravi di delitti, quando commessi in danno di minori, debba essere calcolato dal compimento del trentesimo anno di età della vittima¹⁰².

All'esito di questa pur breve analisi comparatistica è emerso come il modello accolto nel nostro ordinamento rechi caratteri non dissimili da quelli che connotano il

⁹⁹ Secondo l'art. 132 del *Código penal* la prescrizione decorrerà dal compimento del diciottesimo anno di età in caso di delitti contro la inviolabilità del domicilio o contro la integrità morale, mentre dal trentacinquesimo anno per il tentativo di omicidio, la riduzione in schiavitù e per i delitti a sfondo sessuale.

¹⁰⁰ L'assetto attuale risulta radicalmente diverso da quello vigente all'epoca in cui vigeva il Codice penale tedesco del 1871; per citare un esempio, il § 67, co. 4, prevedeva che la prescrizione iniziasse a decorrere dal momento in cui veniva commessa la azione, senza tener conto dell'evento. Per approfondire gli orientamenti dottrinali diffusi nella prima metà del XX secolo in materia, si veda *retro*, cap. I, § 5.3.2., nota 85.

¹⁰¹ Osserva HELFER, *La prescrizione del reato: quali rapporti tra diritto e tempo in Germania, in Austria e, di recente, in Italia?*, in *Dir. pen. cont.*, 11/2017, p. 102, con particolare riguardo alla bibliografia richiamata alla nota 17, che secondo la dottrina dominante ciò comporta posticipare il decorso del *dies a quo* alla cessazione dello stato antigiusdittico, nei reati permanenti, ed al conseguimento dello scopo dell'autore, nei reati a dolo specifico. L'autrice, *ivi*, pp. 112 e ss., tratta anche il caso dell'ordinamento austriaco, esaminato anche da BRASCHI, *op. cit.*, pp. 221 e ss., anch'esso caratterizzato dalla valorizzazione della consumazione materiale ai fini del decorso del termine di prescrizione. In particolare, il § 57 ÖStGB sancisce che il verificarsi di un evento che appartiene alla fattispecie legale dopo la cessazione della condotta determina una posticipazione del *dies a quo* rilevante per il calcolo dei termini inerenti alla causa di estinzione del reato in parola. Il § 58, co. 3, n. 3), ÖStGB, infine, ripete il congegno diffuso nei principali sistemi continentali di differimento del decorso della prescrizione a partire dal raggiungimento del ventottesimo anno di età della vittima in caso di reati contro la vita, l'integrità fisica, la libertà personale nonché l'integrità e la libertà sessuale. Nella letteratura austriaca, sul tema, si rinvia a MAREK, *vor § 57, in Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, Vienna, 2018, II ed., Rn. 3 ss., nonché ad ANZENBERGER, *Überlange Verjährungsdauer nach § 58 Abs 3 Z 3 StGB: Opferschutz Strafzweck?*, pp. 166 e ss.

¹⁰² Si tratta dei delitti a sfondo sessuale e delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

sistema francese, quello spagnolo e quello tedesco. Sotto un primo profilo, si è preso atto della previsione di una disciplina speciale per alcune particolari categorie di reati, fattispecie nelle quali l'offesa è soggetta ad uno svolgimento nel tempo più o meno duraturo. A fianco di tali deroghe se ne pone un'altra, caratterizzata dal medesimo effetto (posticipare l'inizio del decorso del termine di prescrizione), ma ispirata da una *ratio* affatto diversa, ovvero garantire la tutela delle vittime minorenni di reati particolarmente odiosi, rispetto ai quali si riscontra con frequenza una condizione di succubanza della persona offesa rispetto all'autore del fatto criminoso.

7. La dottrina contemporanea ed il dibattito sulla consumazione del reato.

L'analisi diacronica svolta nelle pagine che precedono ha rivelato in maniera manifesta l'impostazione accolta nel Codice Rocco rispetto al tema della "conclusione" del reato, sfociata nell'adozione di un concetto formale di consumazione.

L'evoluzione del pensiero giuridico, in uno con lo sviluppo di filoni giurisprudenziali innovativi, sembrano smentire gli assunti sdoganati dai sostenitori dell'indirizzo tecnico-giuridico¹⁰³. Si pensi alla genesi di figure alternative ai classici esempi di reati di durata, come il reato "a consumazione prolungata", o all'ampliamento dei confini dell'illecito per antonomasia connotato dalla prosecuzione, il reato permanente, oramai scisso nelle sottocategorie del reato "necessariamente" o "eventualmente" permanente¹⁰⁴. Allargando lo spettro dell'indagine, vanno richiamate le teorie di quegli autori che, sulla scia degli studi della dottrina tedesca sul rapporto tra *Vollendung* e *Beendigung*, distinguono tra la fase in cui si verificano i requisiti previsti dalla norma incriminatrice e quella in cui l'offesa raggiunge il proprio culmine¹⁰⁵.

Inoltre, è in corso un processo di rinnovamento per ciò che concerne la rilevanza degli elementi circostanziali sul momento consumativo, caratterizzato da una progressiva emancipazione dagli assunti fatti propri dai giuristi dell'indirizzo tecnico-giuridico e

¹⁰³ La "riscoperta" delle teorie di Carrara e la contestuale adesione, più o meno evidente, alle costruzioni della scuola tedesca in materia di *Beendigung* sono avvenute gradualmente e non senza incontrare ostacoli. In particolare, cfr. DELL'ANDRO, voce *Agente provocatore*, in *Enc. giur.*, vol. I, Milano, 1958, p. 868, secondo il quale la distinzione tra consumazione formale e materiale, patrocinata dalla dottrina germanica, andrebbe categoricamente respinta. La posizione poc'anzi esaminata, pur espressa in un paragrafo intitolato «Sulla distinzione tra consumazione formale e consumazione materiale», non viene ulteriormente motivata dall'autore dello scritto. Probabilmente, trattasi di una consapevole omissione, correlata alla specificità dell'oggetto della voce enciclopedica; un approfondimento sulle diverse concezioni di consumazione sarebbe risultato, probabilmente, non pertinente.

¹⁰⁴ Per approfondimenti sul tema, cfr. *retro*, cap. I, § 3.2., nonché, per la posizione sul tema di Vincenzo Manzini, *supra*, nota 77.

¹⁰⁵ *Retro*, cap. I, § 2, in particolare le note 17-18, nonché l'intero § 5.3., per quanto riguarda la genesi e gli sviluppi della dottrina tedesca della consumazione materiale.

dall'adesione di parte della dottrina e della giurisprudenza al pensiero di Giacomo Delitala e Vincenzo Manzini¹⁰⁶. Vale la pena citare la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione nella vicenda Eternit, nella quale, ribadita la natura di reato aggravato dall'evento dell'art. 434, co. 2, cod. pen., si è chiarito che

nel delitto previsto dal capoverso dell'art. 434 cod. pen., il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione; ne consegue che non rilevano, ai fini dell'individuazione del “*dies a quo*” per la decorrenza del termine di prescrizione, eventuali successivi decessi o lesioni pur riconducibili al disastro¹⁰⁷.

Le motivazioni di questi assestamenti teorici sono plurime. Si pensi all'influenza sulla dottrina italiana degli studi portati avanti in Germania sullo “sdoppiamento” della consumazione, agevolati dalle peculiari caratteristiche di tale ordinamento, in seno al quale è presente una disposizione, il § 78a StGB, che attribuisce autonoma rilevanza agli sviluppi ulteriori della fattispecie ai fini della prescrizione¹⁰⁸.

Altro fattore di notevole impatto è rappresentato dalla assenza di una disposizione che, sulla falsa riga del tentativo, che “anticipa” l'intervento punitivo dello Stato rispetto a fatti che non posseggono i requisiti previsti dalla norma incriminatrice, detti un'apposita disciplina per quei fatti che sopraggiungano il momento dell'integrazione della fattispecie. La stessa mancanza di una «nozione onnicomprensiva di *tempus commissi delicti*» ha determinato la diffusione di orientamenti ondivaghi, più attenti al concreto manifestarsi della vicenda criminosa che alle caratteristiche astratte del tipo criminoso¹⁰⁹.

¹⁰⁶ *Supra*, nota 81. La tesi, nell'ultimo decennio dello scorso secolo, fu condivisa da PAGLIARO, voce *Tempus commissi delicti*, in *Enc. dir.*, vol. XLIV, Milano, 1992, p. 85: «Talvolta si discute se le circostanze che si verificano dopo la condotta illecita spostino il momento consumativo. La risposta deve essere affermativa per quei casi concreti in cui si abbia un approfondimento dell'offesa tipica del reato (per esempio, nel caso di chi, dopo avere ferito una persona, ostacola o cerca di ostacolare i soccorritori); mentre deve essere negativa, quando si aggravano conseguenze non tipiche rispetto alla fattispecie delittuosa (esempio: uccisa una persona, si cerca di aggravare il danno che ne risentono i familiari). Le circostanze attenuanti, in quanto non approfondiscono la offesa, non spostano mai il momento consumativo. Il maggiore evento previsto nei delitti aggravati dall'evento (esempio, aborto seguito da morte della donna: art. 18 comma 4, e 19 comma 6 l. 22 maggio 1978, n. 194) sposta la consumazione del reato. Si tratta, infatti, di reati a doppio evento: l'uno attribuito a titolo di dolo, l'altro a titolo obiettivo».

¹⁰⁷ Cass., Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 23/02/2015, Rv. 262788, annotata, *ex multis*, da GARGANI, *Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni*, in *Cass. pen.*, 2016, pp. 2705 e ss., nonché da GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in *Dir. pen. cont.*, 1/2015, pp. 74 e ss.

¹⁰⁸ Si rimanda a quanto esposto *retro*, cap. I, § 5.3., in particolare alla nota 65.

¹⁰⁹ La citazione è tratta da Cass., Sez. Un., n. 40986 del 19/07/2018, dep. 24/09/2018, Rv. 273934, p. 18, sentenza con la quale le Sezioni Unite hanno aderito al criterio della condotta per risolvere la problematica questione della successione di leggi nel tempo in caso di reati ad evento differito (nel caso di specie, si

Un ultimo aspetto di rilievo riguarda le “capacità prestantive” legate all’adozione di un concetto materiale di consumazione, tra cui spicca la possibilità di differire il termine da cui far decorrere la prescrizione e quella di espandere i confini del concorso di persone¹¹⁰. Tuttavia, come si è visto nel capitolo precedente, l’orientamento più attuale della *Beendigungslehre* è maggiormente improntato al rispetto del principio di tipicità, cosicché si può affermare che le due concezioni di consumazione, quella formale e materiale, oggi paiono meno distanti che nell’epoca del positivismo e, soprattutto, rispetto ai primi decenni del XX secolo, quando a dominare nella dottrina italiana era l’indirizzo tecnico giuridico¹¹¹.

trattava di un omicidio, commesso con violazione delle regole sulla sicurezza della circolazione stradale, caratterizzato dalla particolarità che la morte della vittima era intervenuta a mesi di distanza dal sinistro autostradale, periodo nel quale era sopraggiunta l’introduzione dell’art. 589-*bis* cod. pen.).

¹¹⁰ Sotto il primo profilo, peraltro, va segnalato come i termini della questione siano stati ampiamente ridimensionati dalla L. n. 3/2019, che ha ripristinato la disciplina originaria dell’art. 158 cod. pen., agganciando il *dies a quo* da cui calcolare il termine di prescrizione dalla cessazione della continuazione. Sul tema, si rinvia al contributo di BRASCHI, *La nuova disciplina della prescrizione*, in SEMINARA, ORLANDI (a cura di), *Una nuova legge contro la corruzione*, Torino, 2019, pp. 45 e ss.

¹¹¹ Valga ancora il richiamo a quanto messo in evidenza *retro*, cap. I, § 5.3.2., in relazione alla *tatbestandskonforme Beendigungslehre*.

CAPITOLO III

IL MOSAICO DELLE FATTISPECIE DI DURATA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Ai confini dell'illecito di durata. La continuazione tra reati. – 2.1. Lo sviluppo storico dell'istituto e le figure affini. – 2.2. La *ratio* e la natura giuridica del reato continuato. – 2.3. Le caratteristiche strutturali del reato continuato. – 2.3.1. *Segue*: il requisito della “duplice pluralità”. – 2.3.2. *Segue*: il medesimo disegno criminoso. – 2.4. La continuazione come “limite esterno” all'indagine sulla consumazione del reato. – 3. L'archetipo delle fattispecie di durata: il reato permanente. – 3.1. Due questioni preliminari. – 3.1.1. *Segue*: il concetto di permanenza. – 3.1.2. *Segue*: l'oggetto della permanenza. – 3.2. La unitarietà normativa ed *ontica* del reato permanente. – 3.2.1 *Segue*: il superamento delle teorie del “doppio precetto”. – 3.2.2. *Segue*: l'unità strutturale del reato permanente. – 3.3. Considerazioni di sintesi. – 4. La reiterazione intervallata di condotte omogenee: il reato abituale. – 4.1. Dissezioni analitiche: le tipologie di reato abituale. – 4.2. Gli elementi caratterizzanti, in particolare il concetto di abitualità. – 4.3. I rapporti con le figure affini, tra analogie e difformità. – 5. Fattispecie di durata “in astratto” *versus* realizzazione prolungata “in concreto” del fatto tipico. – 5.1. Le norme miste alternative. – 5.2. Un'ipotesi manifesta di consumazione materiale? Il caso dell'usura. – 5.3. Il doppio schema delle fattispecie corruttive. – 5.4. Ulteriori casi di fattispecie di durata. – 5.4.1. *Segue*: i reati “eventualmente di durata”. – 5.4.2. *Segue*: i reati a consumazione prolungata.

1. Premessa.

Esaurita la trattazione sulla “parte generale” della consumazione del reato, è giunto il momento di procedere ad esaminare le varie fattispecie incriminatrici caratterizzati da una più o meno estesa protrazione nel tempo, valutando se tale sviluppo cronologico si giustifica in virtù della distinzione tra consumazione formale (o perfezione) e consumazione materiale (o ultimazione) o se, al contrario, discende dalla rinnovazione del tipo legale. Il capitolo si aprirà con la trattazione del reato continuato (*rectius*: della continuazione tra reati), istituto posto sulla soglia del terreno oggetto della indagine che si sta portando avanti. Nel prosieguo, si procederà con la disamina di talune categorie di reati che, in virtù della conformazione impressa dal legislatore al fatto tipico, hanno nel-

lo svolgimento temporale un contrassegno identificativo¹. Infine, si passerà ad un'analisi dal taglio casistico, esaminando quelle particolari ipotesi delittuose in cui la fattispecie, pur essendo strutturata sul modello dell'offesa istantanea, si presta ad uno sviluppo ulteriore e successivo al momento in cui risultano integrati i requisiti fissati dalla norma incriminatrice, ed alle quali dottrina e giurisprudenza hanno esteso la qualifica di "reato di durata"².

2. Ai confini dell'illecito di durata. La continuazione tra reati.

La scelta di dare l'abbrivio alla disamina delle fattispecie di durata con l'analisi del reato continuato può apparire incongrua. La dottrina moderna è ormai concorde, salvo risalenti eccezioni, a ritenere che l'istituto in questione non appartenga all'area oggetto d'indagine, delimitata in senso figurato dalle colonne d'Ercole rappresentate dal reato permanente e dal reato abituale³. Taluni studiosi, in tal senso, rimodulano il ruolo della figura in parola: da tassello del mosaico delle fattispecie di durata ad elemento esterno che, in un gioco di contrasti chiaroscurali, contribuisce a meglio definire tale categoria⁴.

Va tuttavia rilevato come il reato continuato (o, come appare più corretto denominarlo, l'istituto della continuazione tra reati) abbia storicamente convissuto assieme alle fattispecie di durata: basti considerare che gli articoli 92 del Codice Zanardelli e 158 del Codice Rocco, assimilavano (ed a tutt'oggi assimilano, per ciò che concerne tale ultima norma) la cessazione della continuazione e la cessazione della permanenza ai

¹ Si intende, cioè, fattispecie caratterizzate dalla imprescindibilità dello sviluppo temporale ai fini della integrazione del tipo legale.

² In dottrina, si rinvia, *ex multis*, ad AMBROSETTI, *La legge penale nel tempo*, in RONCO, AMBROSETTI, MEZZETTI, *La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone*, III ed., Bologna, 2016, p. 372; BARTOLI, *Sulla struttura del reato permanente: un contributo critico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, pp. 137 ss.; COCCO, *Unità e pluralità di reati: reato istantaneo e di durata, unità di condotte e di evento*, in COCCO, AMBROSETTI (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte generale*, Padova, 2017, pp. 73 ss.; DE FRANCESCO, *Diritto penale. I fondamenti*, II ed., Torino, 2011, p. 153; FORNASARI, voce *Reato abituale*, in *Enc. giur.*, vol. XXVI, Roma, 1991; PETRONE, voce *Reato abituale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XI, Torino, 1996; RAMPIONI, voce *Reato permanente*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987; RIZ, *Lineamenti di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Padova, 2012, p. 135. In giurisprudenza si fa ricorso ad una terminologia più variegata: molteplici sono i riferimenti al reato "a consumazione prolungata" (*ex multis*, Cass., Sez. 2, n. 36278 del 16/09/2022, dep. 26/09/2022, Rv. 283884) o al reato "eventualmente permanente" (*ex multis*, Cass., Sez. 3, n. 8659 del 12/09/2023, dep. 28/02/2024, Rv. 285960).

³ *Retro*, cap. I, § 3.2., nota 71, in particolare la monografia di LEONE, *Del reato abituale, continuato, permanente*, Napoli, 1933.

⁴ BIANCHI, *Oltre la perfezione: studio sulla consumazione finale del reato*, Napoli, 2023, p. 22. L'analisi sul concetto di consumazione portata innanzi da Manuel Bianchi prende le mosse proprio dalla individuazione di ciò che non rileva come protrazione del fatto tipico: da un lato, quei comportamenti valutabili *ex art. 133 cod. pen.*; dall'altro, appunto, le violazioni autonomamente rilevanti, rispetto alle quali è possibile invocare l'applicazione, ricorrendone i presupposti, del reato continuato.

fini della individuazione del *dies a quo* rilevante per il decorso della prescrizione⁵. Nel periodo che precede l'Unità d'Italia, inoltre, al reato continuato, seppure impropriamente, venivano ricondotte figure delittuose che, al giorno d'oggi, nessuno dubiterebbe di collocare tra i reati permanenti o i reati abituali⁶. Di conseguenza, una seppur breve disamina dei tratti salienti dell'istituto appare necessaria per garantire alla trattazione maggior completezza ed esaustività, nonché per meglio definire i limiti del terreno sul quale viene condotta l'indagine.

2.1. Lo sviluppo storico dell'istituto e le figure affini.

Cadrebbe in errore chi pensasse all'istituto della continuazione tra reati come una figura relativamente recente⁷. Tracce di riferimenti *latu sensu* diretti alla continuazione sono rinvenibili almeno a partire dal XIV secolo, come risulta dalla lettura delle opere di Bartolo da Sassoferrato⁸. Le codificazioni moderne (ci si riferisce al codice del Granducato di Toscana, al codice Zanardelli ed al codice Rocco) hanno tutte attribuito rilevanza al fenomeno, disciplinandolo nel titolo relativo al concorso di reati (e di pene, per usare una terminologia più risalente)⁹. A colpire è, altresì, la quasi perfetta sovrapposibilità delle disposizioni dedicate dai singoli codici all'istituto, i cui tratti essenziali si ripetono in maniera costante, differenziandosi esclusivamente per ciò che concerne le

⁵ Diversamente, il Codice del Granducato di Toscana, sempre all'art. 92, non faceva menzione alcuna del reato permanente, limitandosi a sancire che la prescrizione decorreva «[...] c) nei delitti continuati, dal giorno dell'ultimo fatto criminoso». Cfr. *retro*, cap. II, § 2.

⁶ Si rinvia a BRASCHI, *La consumazione del reato. Fondamenti dogmatici ed esigenze di politica criminale*, Milano, 2020, p. 53 e ss., nonché ai numerosi riferimenti bibliografici ivi riportati. Si veda altresì *retro*, cap. II, § 2, nota 19, per la definizione di reato continuato data da Giuseppe Giuliani, da cui traspare la evidente commistione terminologico-concettuale che caratterizza quella ricostruzione.

⁷ Sebbene i termini “continuazione tra reati” e “reato continuato” siano usati comunemente come sinonimi, il riferimento alla pluralità (nel primo caso) o alla unità (nel secondo caso) del fatto illecito rivela come essi vengano utilizzati in rapporto dicotomico in base alla ricostruzione dell'istituto descritto all'art. 81, co. 2, cod. pen.; sicché, chi accoglie la teoria della natura unitaria, farà uso del termine “reato continuato”, mentre i sostenitori della teoria pluralistica, al contrario, faranno riferimento alla “continuazione tra reati” (cfr. *infra*, § 2.2., per un approfondimento).

⁸ Secondo il famigerato giurista trecentesco, «quando plura delicta tendunt ad eundem finem, pro uno tantum puniuntur». Il passo è estrapolato da BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Omnia quae extant opera*, Venetiis, 1603, *Tomus primus in primam Digesti Veteris partem, Additio I ad librum nonum Digestorum, Lex XXXII*.

⁹ Si vedano, rispettivamente: l'art. 80 del Codice del Granducato di Toscana, nel Titolo VII del Libro I, rubricato “Del concorso di più pene”; l'art. 79 del Codice Zanardelli, sito anch'esso nel Titolo VII del Libro I, intitolato “Del concorso di reati e di pene”; infine, l'art. 81, co. 2-3, cod. pen. (nella sua versione originaria), denominato “Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato”, inserito nel Titolo III del Libro I, recante l'intestazione “Del concorso di reati”. In ogni caso, ciascuna delle disposizioni poc'anzi citate circoscriveva il proprio ambito applicativo al concorso omogeneo di reati. Per una disamina dell'evoluzione nel corso dei secoli della figura del reato continuato, si vedano LEONE, *op. cit.*, pp. 177 e ss., RAMPIONI, *Nuovi profili del reato continuato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, pp. 613 e ss., nonché ZAGREBELSKY V., *Reato continuato*, II ed., Milano, 1976, pp. 1 e ss.

conseguenze in tema di trattamento sanzionatorio, comunque più favorevoli per il reo se paragonate alla disciplina del cumulo materiale¹⁰.

Al contrario, il “successo” del reato continuato è certificato dalla comparsa, nella legislazione speciale, di figure che ne ripetono i caratteri. La prima di esse, in ordine cronologico, è quella contemplata dalla L. n. 4/1929 (rubricata “Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie”), il cui art. 8, poi abrogato dal D. Lgs. n. 472/1997, disponeva che in caso di plurime violazioni della stessa disposizione di legge, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione criminosa, il giudice potesse applicare un’unica sanzione, premurandosi di non superare «la metà dell’ammontare complessivo delle pene, delle pene pecuniarie e delle soprattasse, che si sarebbero dovute applicare calcolando le singole violazioni»¹¹. La seconda è prevista nella legislazione fallimentare, ed è collocata nell’art. 219, co. 2, n. 1), Reg. Decr. n. 267/1942 (oggi art. 326, co. 2, lett. a), D. Lgs. n. 14/2019), secondo il quale la pena è aumentata in caso di realizzazione di più fatti di bancarotta, fraudolenta o semplice, e/o di ricorso abusivo al credito¹². Definita icasticamente “continuazione fallimentare”, la figura in parola ha assunto un ruolo molto importante prima della riforma del 1974, sulla quale si tornerà a breve, giacché essa consentiva l’applicazione della disciplina del cumulo giuridico in caso di concorso materiale eterogeneo di reati, sebbene il relativo ambito applicativo oggettivo fosse limitato a tre soli delitti previsti dalla normativa sul fallimento. Peraltro, la scelta di inserire formalmente in una circostanza aggravante (soggetta, quindi, alla disposizione di cui all’art. 64 cod. pen. per quanto riguarda l’aumento fino a un terzo della pena) un istituto volto a mitigare le conseguenze derivanti dall’applicazione della rigida disciplina del cumulo materiale ha recato (e con-

¹⁰ Mentre l’art. 80 del Codice del Granducato disponeva che il delitto continuato andasse sanzionato con una pena accresciuta ma, in ogni caso, individuata nel rispetto della cornice edittale, l’art. 79 del Codice Zanardelli prevedeva un aumento da un sesto alla metà. L’art. 81, co. 3, cod. pen., nell’ottica di predisporre una risposta più efficace, consentiva di aumentare la pena sino al triplo (dopo la riforma del 1974 tale limite è sancito dall’art. 81, co. 1, cod. pen., in materia di concorso formale).

¹¹ Secondo COPPI, voce *Reato continuato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XI, Torino, 1996, p. 17, nel periodo di coesistenza della disposizione speciale e dell’art. 81, co. 2, cod. pen. riformato, il conflitto apparente tra le norme avrebbe dovuto essere risolto nel senso dell’applicazione dell’art. 8 della L. n. 4/1929 in caso di plurime violazioni della medesima legge, riservando alla disposizione codicistica le ipotesi residuali di concorso eterogeneo. Analoga soluzione è riscontrabile in AMBROSETTI, *Problemi attuali in tema di reato continuato*, Padova, 1991, pp. 61 e ss.

¹² Per un’approfondita analisi dell’istituto si rinvia a PERDONÒ, *Circostanze aggravanti e circostanza attenuante*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale dell’economia*, II ed., vol. II, pp. 2453 e ss.

tinua a recare) con sé numerose questioni, su tutte quella dell'assoggettamento dell'art. 219, co. 2, n. 1), L. Fall. al giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen.¹³.

Prima di analizzare gli elementi che definiscono l'essenza e la struttura del reato continuato è opportuno ritornare su quanto affermato all'inizio del presente paragrafo, relativamente al tema della quasi perfetta coincidenza dei testi delle disposizioni disciplinanti il reato continuato nei codici penali moderni¹⁴. L'art. 81 cod. pen. fu oggetto di un fondamentale intervento di riforma, che peraltro interessò anche il giudizio di bilanciamento tra circostanze e l'istituto della recidiva; in particolare, l'art. 8 del D. L. n. 99/1974 riscrisse interamente la norma e, per quanto rileva ai fini della presente trattazione, escluse la necessità che le plurime violazioni afferissero alla medesima norma incriminatrice¹⁵. Una discontinuità evidente rispetto al passato che determinava un evidente ampliamento della portata dell'istituto, capace di spiegare i propri effetti su vicende complesse in relazione alle quali, in precedenza, non poteva trovare applicazione proprio in virtù dello stringente requisito della omogeneità delle violazioni.

2.2. *La ratio e la natura giuridica del reato continuato.*

Non è revocabile in dubbio che l'art. 81, co. 2, cod. pen. disciplini un istituto espressamente finalizzato a garantire un trattamento di favore per l'autore di plurime violazioni della legge penale: le ragioni a sostegno di tale assunto sono, invero, molteplici.

Sotto il profilo squisitamente soggettivo, si è sostenuto che chi si determina fin dall'inizio a commettere una sequenza di reati, avvinti da un disegno criminoso unitario, si porrebbe in contrasto con l'ordinamento una sola volta e, pertanto, terrebbe un conte-

¹³ La natura funzionale di circostanza della continuazione fallimentare è stata ribadita dalle Sezioni Unite nel 2011, come si evince da Cass., Sez. Un., n. 21039 del 27/01/2011, dep. 26/05/2011, Rv. 249665, con nota di BRICCHETTI, *Unità e pluralità di reati in materia di bancarotta*, in *Dir. pen. cont.*, 2011. Giova evidenziare l'esistenza di un filone giurisprudenziale che, valorizzando la natura di circostanza aggravante dell'istituto, giunge ad ammettere l'applicazione del giudizio di bilanciamento, con possibile dichiarazione di subvalenza della circostanza prevista dalla legislazione fallimentare. Sul punto, cfr. Cass., Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, dep. 02/12/2014, Rv. 261346, e Cass., Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, dep. 23/10/2018, Rv. 274182.

¹⁴ Cfr. *supra*, nota 9.

¹⁵ Osserva COPPI, *op. cit.*, p. 4, che la rottura del rapporto di correlazione biunivoca tra il medesimo disegno criminoso e la omogeneità delle violazioni determinò l'espunzione della previsione contenuta nel terzo comma dell'originario art. 81 cod. pen., secondo il quale «le diverse violazioni si considerano come un solo reato». Per ZAGREBELSKY V., voce *Reato continuato*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, la necessità di disancorare l'istituto della continuazione tra reati dal requisito della plurima violazione della norma si giustificerebbe in virtù delle tecniche di costruzione delle fattispecie incriminatrici che, già in quel periodo, presentavano una struttura esasperatamente casistica, ben oltre i limiti imposti dal criterio della precisione, consentendo in più ipotesi il concorso tra reati. L'Autore, a parere di chi scrive, aveva già colto quella che sarebbe poi divenuta la più grande problematica del reato continuato, vale a dire lo svuotamento di significato della sua essenza, il medesimo disegno criminoso, nell'ottica di garantire un calmieramento della risposta sanzionatoria a fronte di sempre più probabili casi di concorso di reati.

gno caratterizzato da minor disvalore rispetto a chi, al contrario, adottasse plurime, ma isolate, risoluzioni criminose¹⁶. Altri studiosi, concentrandosi piuttosto sui profili funzionali del congegno, hanno sostenuto la necessità di mitigare il criterio del cumulo materiale delle pene, anche al fine di garantire la personalizzazione del trattamento sanzionatorio¹⁷. Tuttavia, non sono mancate opinioni dissenzienti, su tutte quella espressa da Enrico Ferri, uno dei padri della scuola positiva, il quale considerava la disciplina del reato continuato «una finzione di favore al delinquente abituale o di mestiere», ritenuta «non ammissibile» perché «in realtà il reato continuato indica una maggiore pericolosità criminale»¹⁸. Al netto delle divergenze ideologiche poc'anzi esposte, non v'è dubbio che l'istituto in esame rechi una impronta marcatamente favorevole al reo: questi, quando abbia tenuto plurime condotte costituenti altrettante violazioni della legge penale, potrà sottrarsi alla scure del cumulo materiale ed invocare il trattamento *favorable* del cumulo giuridico.

Cionondimeno, la *ratio* del reato continuato non ha costituito l'unico *tòpos* sul quale la dottrina si è misurata nel corso del tempo, poiché anche la natura giuridica dello stesso ha rappresentato uno dei temi caldi del dibattito sull'istituto. Gli interrogativi posti sul punto originavano, in particolare, dalla formulazione dell'art. 81, co. 3, cod. pen. anteriore alla riforma del 1974, laddove era indicato espressamente che, una volta riconosciuta l'esistenza della continuazione tra reati, «le diverse violazioni si considera(va)no come un solo reato». Ne conseguì il diffondersi di opinioni assai eterogenee e diversificate: chi predicava l'unità reale del reato continuato, chi sosteneva l'idea dell'unità basata su una *fictio iuris* e chi, ancora, aderiva alla concezione mista, ravvivando l'unità (giuridica) o la pluralità (materiale) del reato continuato a seconda degli

¹⁶ La tesi è sostenuta da COPPI, *op. cit.*, p. 1 e, ancora prima, da VASSALLI, *Concorso formale omogeneo e reato continuato*, in *Giur. cost.*, 1966, pp. 106 e ss.

¹⁷ L'argomento fu esposto da Giovanni Leone in occasione della relazione al disegno di legge da cui sarebbe scaturito il d.l. n. 99 datato 11-04-1974, che come è noto riscrisse, ampliandone la portata, la norma sul reato continuato. In quella circostanza fu altresì chiarito che la decisione di intervenire su norme di parte generale si presentava come la più adatta a garantire che il trattamento sanzionatorio venisse effettivamente adattato alla colpevolezza del reo. Diversamente, sarebbe stata opportuna una decisa revisione di tutte, o quantomeno di buona parte, le cornici edittali, opera complessa e, soprattutto, strada ben più complessa di quella che si era deciso di percorrere. Si rinvia, a tal proposito, a LEONE, *Relazione del senatore Leone al disegno di legge approvato dal senato in data 2 luglio 1971*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, pp. 863 e ss.

¹⁸ Le citazioni sono tratta da FERRI, *Principi di diritto criminale*, Torino, 1928. Per una panoramica sugli orientamenti dello studioso in parola e, in generale, della scuola positiva, cfr. *retro*, cap. II, § 4, in particolare le note da 63 a 65. Non deve destare dunque sorpresa che egli, nel suo progetto al codice penale del 1921, connotasse in senso negativo le plurime violazioni della legge penale commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, annoverando il fenomeno tra le circostanze aggravanti. Il testo del progetto del codice del 1921 è in FERRI, *Relazione sul progetto preliminare di Codice penale italiano per i delitti*, vol. I, Roma, 1921.

specifici istituti presi volta per volta in considerazione¹⁹. L'attuale formulazione dell'art. 81, co. 2, cod. pen. ha determinato l'accoglimento della teorica da ultimo riportata, soprattutto in considerazione della ammissibilità di una continuazione tra reati eterogenei, ontologicamente incompatibile con l'idea di un reato unico, come ribadito anche dalle Sezioni Unite nella sentenza "Pizzone"²⁰.

2.3. Le caratteristiche strutturali del reato continuato.

Esaurita la disamina dei profili sistematici del reato continuato, delle ragioni che ne giustificano l'appartenenza all'ordinamento e dei profili assiologici, corre l'obbligo di analizzare le componenti che strutturano l'istituto. L'art. 81, co. 2, cod. pen. fornisce una indicazione precisa ed inequivocabile: perché possa invocarsi la disciplina della continuazione tra reati è necessario che ricorrano congiuntamente: un requisito materiale (la pluralità di azioni od omissioni); un requisito morale (il medesimo disegno criminoso); un requisito giuridico (la violazione plurima di una o più fattispecie). Come si evidenzierà di qui a breve, è proprio il profilo psicologico a rivestire il ruolo principale, complice la già citata rimozione della necessaria omogeneità delle violazioni, ad opera della riforma del 1974, quale stringente presupposto per l'accesso al trattamento sanzionatorio mitigato previsto per il reato continuato²¹.

¹⁹ Sostenevano l'idea dell'unità reale IMPALLOMENI, *Istituzioni di diritto penale*, Torino, 1921, p. 467, nonché DE MARSICO, *Diritto penale. Parte generale*, Napoli, 1969, p. 284. Secondo DELITALA, *Diritto penale. Raccolta degli scritti*, vol. I, Milano, 1976, pp. 115 e ss., la scelta del legislatore di procedere ad una *reductio ad unum* dei plurimi reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso avrebbe dovuto determinare in ogni caso una valutazione unitaria del reato continuato, a prescindere dal segno (*in bonam* o *malam partem*) degli effetti derivanti da tale opzione. Per ZAGREBELSKY V., *Reato continuato*, II ed., Milano, 1976, p. 115, poiché la rilettura in chiave unitaria della vicenda criminosa era figlia di una decisione del legislatore, i reati avvinti dal vincolo della continuazione avrebbero mantenuto la propria autonoma rilevanza con l'eccezione di quei casi in cui fosse la stessa legge a disporre diversamente (come, ad es.: l'art. 158 cod. pen. o, venendo alla disciplina attuale, l'art. 12, co. 1, lett. b), cod. proc. pen., in tema di competenza per connessione). È questa, peraltro, la tesi più diffusa oggi.

²⁰ Si tratta, come precisato nella nota che precede, della impostazione accolta da Vladimiro Zagrebelsky. Nella manualistica, cfr. MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, IX ed., Milano, 2020, p. 611, nonché FIORE C., FIORE S., *Diritto penale. Parte generale*, IV ed., Milano, 2013, p. 620. In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. Un., n. 47127 del 24/06/2021 (dep. 24/12/2021), p. 22, laddove è stato affermato che «il reato continuato non è strutturalmente un reato unico; l'unificazione rappresenta una determinazione legislativa funzionale alla definizione da parte del giudice di un trattamento sanzionatorio più mite di quanto non risulterebbe dall'applicazione del cumulo materiale delle pene. [...] L'autonomia dei reati satellite si salda all'obbligo di motivazione, che accede all'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione del trattamento sanzionatorio, sì che deve essere giustificato ogni risultato di quell'esercizio». Cfr. anche MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, X ed., Vicenza, 2017, pp. 491-492, in particolare il passaggio in cui si procede ad elencare gli istituti rispetto ai quali il reato continuato viene considerato alla stregua di un reato unico e quelli in relazione ai quali, al contrario, si mantiene l'approccio pluralistico.

²¹ Secondo MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *op. cit.*, p. 611, il vero tratto unificante e, dunque, dotato di carattere realmente connotativo è rappresentato dal medesimo disegno criminoso.

2.3.1. Segue: il requisito della “duplice pluralità”.

La sostanziale differenza che intercorre tra il concorso formale di reati ed il reato continuato, sul piano materiale, consiste nella dicotomia unità-pluralità di condotte: nel primo caso, la vicenda sarà inquadrabile nell'alveo dell'art. 81, co. 1, cod. pen.; nel secondo, al contrario, in quello dell'art. 81, co. 2, cod. pen.²². I due istituti sono accomunati, invece, dalla plurima violazione della medesima disposizione di legge o, in caso di concorso eterogeneo di reati, di diverse norme incriminatrici.

Attualmente le componenti poc'anzi richiamate non destano particolare interesse nello studio del reato continuato e del concorso formale, complice la analoga disciplina apprestata dall'art. 81 cod. pen. alle pur diverse situazioni cui si riferiscono gli istituti in parola; tuttavia, prima dell'entrata in vigore dell'art. 8 del D. L. n. 99/1974, il quadro che si poneva dinanzi agli occhi dello studioso era radicalmente diverso²³. Il criterio del cumulo giuridico era infatti applicabile al solo reato continuato, sebbene le reiterate violazioni dovessero riguardare la medesima fattispecie incriminatrice. Il concorso formale, al contrario, era soggetto alla ordinaria disciplina del concorso di reati, vale a dire l'applicazione cumulativa delle sanzioni concretamente inflitte per ciascun illecito.

Si era perciò diffusa nella giurisprudenza di merito, nella dichiarata finalità di garantire un trattamento sanzionatorio non irragionevole né sproporzionato a chi avesse violato con una sola azione reiteratamente la medesima disposizione di legge, una interpretazione analogica *in bonam partem* del reato continuato, consentendo l'applicazione dell'art. 81, co. 2, cod. pen. anche al caso del concorso formale (nonostante l'assenza dell'essenziale requisito della pluralità di azioni od omissioni)²⁴. Fu proprio tale interpretazione a salvare la norma in esame dalla scure della illegittimità costituzionale, rispetto alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost.²⁵.

²² Trattasi di una differenza che risulta oggi priva di conseguenze pratiche, tenuto conto della sottoposizione delle due figure alla medesima disciplina, come confermato dal rinvio al primo comma da parte del primo capoverso dell'art. 81 cod. pen. («alla stessa pena soggiace»), nonché alla fissazione di un “tetto” edittale comune ai sensi del terzo comma della disposizione in parola.

²³ Si riporta, per completezza, l'originaria versione dell'art. 81 cod. pen., in vigore fino al giorno 11/04/1974: «Chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge o commette più violazioni della medesima disposizione di legge è punito a norma degli articoli precedenti. Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano a chi, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se di diversa gravità. In tal caso le diverse violazioni si considerano come un solo reato e si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo».

²⁴ Si rinvia a ZAGREBELSKY V., voce *Reato continuato*, cit., p. 846, e alla giurisprudenza citata alla nota 28.

²⁵ Cfr. C. cost., n. 9 del 03/02/1966, dep. 08/02/1966, con nota di VASSALLI, *Concorso formale omogeneo e reato continuato*, in *Giur. cost.*, 1966, pp. 107 e ss.

Minori problemi sono sorti rispetto all'altra componente di quella "duplice pluralità" ispiratrice del titolo del presente paragrafo. La molteplicità di violazioni della stessa fattispecie incriminatrice, o di fattispecie eterogenee, rappresenta infatti un tratto caratteristico, anzi forse il tratto più caratteristico, quantomeno a livello sistematico (poiché, a livello strutturale, non v'è dubbio che tale primato spetti al medesimo disegno criminoso, su cui si tornerà *infra*), del reato continuato. In assenza di una pluralità di reati, infatti, non avrebbe senso invocare tale istituto, collocato proprio nel capo relativo al concorso di reati²⁶.

La succitata indicazione topografica non consente di ammettere interpretazioni semplificative, né tantomeno di rinunciare a verificare la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi di ciascuno dei reati in concorso. L'art. 81, co. 2, cod. pen. rappresenta una formidabile valvola di sfogo in un sistema caratterizzato dalla proliferazione di fattispecie incriminatrici e da cornici edittali spesso eccessivamente severe, consentendo al reo di beneficiare di un trattamento sanzionatorio di favore al ricorrere di determinati requisiti. Sarebbe in evidente contrasto con la *ratio* dell'istituto una sua applicazione anche in quei casi in cui la pluralità dei reati non fosse effettiva, poiché si giungerebbe al paradosso di sfruttare la continuazione per supplire alla assenza di un elemento essenziale affinché uno specifico fatto acquisisca rilevanza penale²⁷.

2.3.2. Segue: *il medesimo disegno criminoso*.

Giovanni Leone, nella relazione al disegno di legge che sarebbe stato poi confluito nel D. L. n. 99/1974, ribadiva la *primauté* del coefficiente psicologico che lega i fatti legati dal vincolo continuazione e, conseguentemente, la delicatezza e la serietà del giudizio di accertamento dello stesso²⁸. La dottrina è pressoché unanime nel riconoscere al medesimo disegno criminoso un ruolo di primo piano tra i requisiti del reato continuato, giudicando tale elemento come l'unico in grado di distinguere realmente il fenome-

²⁶ Secondo BIANCHI, *op. cit.*, p. 8, le condotte poste in essere dopo la consumazione formale del reato, di per sé integranti autonome violazioni della stessa o di diverse fattispecie, delimitano i confini dello studio sul binomio perfezione-consumazione, giacché esse sono disciplinate proprio dal meccanismo previsto dall'art. 81, co. 2, cod. pen. e, quindi, rappresentano un limite al perimetro dell'indagine portata avanti in questo scritto.

²⁷ Sul punto si rinvia alle parole di COPPI, *op. cit.*, p. 7: «è quindi necessario che ogni violazione integri tutti gli elementi costitutivi di un illecito e non è certamente pensabile che la continuazione possa compensare la mancanza di questo o quell'elemento».

²⁸ LEONE, *Relazione, cit.*, p. 864: «l'unità del disegno criminoso riveste una funzione fondamentale; e pertanto il suo accertamento dovrà necessariamente riassumere quella importanza che nella prassi si è venuta via via scolorendo».

no in esame dal semplice concorso di reati²⁹. Al conclamato rango apicale assegnato all'elemento strutturale in parola si accompagna, tuttavia, la assenza di una definizione dello stesso, sicché la delimitazione dell'*ubi consistam* del medesimo disegno criminoso ha rappresentato (e continua a rappresentare a tutt'oggi) uno dei temi caldi del dibattito scientifico³⁰.

Si usa fare riferimento ad un "programma criminoso", una sequenza di illeciti che devono essere organizzati, in forma generica, nella psiche dell'agente, non richiedendosi la previsione di tutti i dettagli dell'azione (*rectius*: di ciascuna tra le varie azioni)³¹. Il dibattito dottrinale ha determinato il coagularsi delle opinioni degli studiosi attorno a due principali ricostruzioni. Secondo un primo orientamento, meno diffuso, il coefficiente psicologico che tiene legate le plurime violazioni di legge sarebbe connesso essenzialmente alla rappresentazione dei singoli fatti criminosi poi realizzati. Al contrario, secondo l'opinione maggioritaria, fatta propria da chi avalla un'impostazione più rigida, occorre non arrestarsi al mero dato rappresentativo, per verificare l'esistenza di

²⁹ In particolare è MANTOVANI, *op. cit.*, p. 485, a considerare il medesimo disegno criminoso come il dato che contraddistingue ontologicamente il concorso di reati dal reato continuato. D'altronde, una volta rimosso l'elemento della programmazione di una serie di illeciti, a residuare sono la pluralità di condotte e la molteplice violazione di fattispecie incriminatrici, elementi che definiscono l'essenza del concorso di reati.

³⁰ La giurisprudenza, per converso, sembra più interessata a ricercare indici rivelatori dell'elemento in parola, avendo abdicato alla elaborazione di un concetto unitario di medesimo disegno criminoso. *Ex multis*, si veda Cass., Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, dep. 13/03/2023, Rv. 284652, pronuncia con la quale è stato affermato che «l'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "*modus operandi*" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi». O, ancora, Cass., Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023, dep. 13/04/2023, Rv. 284532, secondo la quale «l'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla simile tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale». Anche la più risalente Cass., Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 23/01/2014, Rv. 259094 è allineata a questo indirizzo: «in tema di continuazione, l'omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale di alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo». Come appare evidente, la Corte orienta i propri sforzi non già nel fissare una stabile nozione di "medesimo disegno criminoso", rovesciando sul piano processuale (quindi probatorio) la propria attività interpretativa al fine di fornire un catalogo di elementi da cui desumere l'esistenza del tratto caratteristico della continuazione tra reati. Per ZAGREBELSKY V., voce *Reato continuato*, *cit.*, p. 845, simili "semplificazioni motivazionali" devono essere rifiutate, poiché corrispondenti ad «elementi di rigidezza» che solo apparentemente potrebbero giustificare la disciplina del reato continuato.

³¹ Fa riferimento alla sufficienza dei profili essenziali delle condotte criminose COPPI, *op. cit.*, p. 8. Tuttavia, la dottrina dominante non ammette che tale grado di genericità possa essere spinto al punto da ammettere il riconoscimento della disciplina prevista dall'art. 81, co. 2, cod. pen. a fronte di un mero programma a delinquere, che secondo FIORE C., FIORE S., *op. cit.*, p. 622, sarebbe piuttosto espressivo di un'abitudine nel reato, *ex art.* 103 cod. pen.

una prospettiva finalistica, uno scopo unitario, un fine prefissato, sufficientemente specifico, che orienta l'agire del reo³².

Prima di concludere le osservazioni sul reato continuato, occorre segnalare che è stato oggetto di studio il tema della applicabilità dell'istituto ai reati colposi. Se la giurisprudenza ha rigettato (e continua a rigettare) senza soluzione di continuità la proposta di estendere la disciplina dell'art. 81, co. 2, cod. pen. alle fattispecie colpose, parte della dottrina si è schierata su posizioni antitetiche³³. Si è osservato, difatti, che dal tenore letterale della disposizione emerge che il medesimo disegno criminoso abbraccia le plurime condotte, non anche i molteplici eventi ad esse legati dal nesso di consequenzialità. Pertanto, l'approccio di chi esclude radicalmente la continuazione tra reati colposi peccerebbe di eccessivo rigorismo perché fondato su di una interpretazione *contra reo* dell'art. 81, co. 2, cod. pen.³⁴.

2.4. La continuazione come "limite esterno" all'indagine sulla consumazione del reato.

Concepito come strumento di mitigazione del trattamento sanzionatorio a fronte della realizzazione di plurime condotte illecite, costitutive di altrettanti reati, legate da un comune coefficiente psichico, il reato continuato si presenta ormai trasfigurato, dal punto di vista funzionale, rispetto alla sua originaria *ratio*, poiché mutato in un meccanismo di temperamento della risposta punitiva dall'applicazione generalizzata. A ciò si aggiunga che la sua struttura è stata dilaniata a causa di applicazioni spesso incongruen-

³² È quanto sostenuto da ZAGREBELSKY V., voce *Reato continuato*, cit., p. 844, MANTOVANI, op. cit., p. 486, nonché da FIORE C., FIORE S., op. cit., p. 622. Per una opinione difforme, si veda COPPI, op. cit., p. 8, il quale ammette la possibilità che il progetto criminoso originariamente definito possa svilupparsi in corso d'opera, purché le violazioni ulteriori siano omogenee o, comunque, funzionalmente connesse a quelle prospettate *ab origine*.

³³ Negano la compatibilità della continuazione tra reati con le fattispecie colpose, nella manualistica più recente, MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, op. cit., p. 614, nonché MANTOVANI, op. cit., p. 487.

³⁴ Si tratta di quanto sostenuto da FIORE C., FIORE S., op. cit., p. 623, nonché da PADOVANI, *Diritto penale*, XII ed., Milano, 2019, p. 390. Per COPPI, op. cit., 10, non è condivisibile la tesi di chi ritiene che il medesimo disegno criminoso debba necessariamente consistere nella rappresentazione e volizione tanto delle condotte che degli eventi dei reati legati dal vincolo della continuazione, considerato che l'art. 81, co. 2 cod. pen. nulla dice in proposito. E, in tal senso, richiama l'esempio dell'imprenditore che, al fine di ridurre i costi di gestione, programmi una serie di condotte in contrasto con la normativa anti-infortuni sul lavoro, alle quali conseguono lesioni o morti dei propri dipendenti. In tal caso, infatti, non v'è dubbio alcuno che il titolare dell'impresa abbia agito mosso dallo scopo di operare un risparmio di spesa; e, addirittura, si potrebbe ipotizzare una colpa con previsione, sostenendo che questi aveva sì ipotizzato il verificarsi degli eventi dannosi ma, al contempo, non riteneva che potessero verificarsi. Come anticipato, si tratta di opinioni minoritarie, che non trovano l'appoggio della giurisprudenza, salda nel negare la compatibilità tra il reato continuato e le fattispecie colpose, come accaduto, da ultimo, con Cass., Sez. 3, n. 435 del 10/07/2018, dep. 08/01/2019, Rv. 274663.

ti³⁵. Eppure, l'istituto rimane al centro della scena, complice il "successo" riscosso nelle aule di giustizia, anche e soprattutto per la capacità, a tutt'oggi riconosciutagli, di garantire un adeguamento della pena rispetto alle cornici edittali draconiane che ancora caratterizzano buona parte delle fattispecie incriminatrici³⁶.

Se osservato dal punto di vista cronologico-dinamico, non v'è dubbio che si tratti di un fenomeno d'interesse per chi si accinga a studiare gli eventuali sviluppi temporali dell'illecito penale. È la stessa indicazione della "diversità dei tempi" in cui vengono commessi i singoli fatti penalmente rilevanti a suggerire uno sviluppo lungo l'orizzonte temporale della vicenda criminosa; una prosecuzione che, in virtù dei caratteri e delle motivazioni esplicate nei precedenti paragrafi, diviene l'oggetto di un giudizio di responsabilità unitario.

Quanto alla disciplina applicabile, è l'art. 158, co. 1, cod. pen. a restituire un ulteriore indizio circa la prossimità tra il reato continuato ed i reati di durata, in virtù della equiparazione legale, ai fini dell'individuazione del *dies a quo* da cui far decorrere il termine prescrizionale, tra l'istituto in parola ed il reato permanente, ipotesi archetipica delle fattispecie caratterizzate dallo sviluppo nel tempo del fatto tipico³⁷. La disposizione in esame, invero, è stata interessata dalla più ampia riforma del codice penale realizzata con la L. n. 251/2005, cd. "ex Cirielli", che ha determinato la frammentazione dei termini prescrizionali di ciascun reato avvinto dal vincolo della continuazione, rovesciando la disciplina che il codice Rocco aveva mutuato dal codice Zanardelli e, prima ancora, dal codice del Granducato di Toscana del 1853³⁸. L'impianto normativo originario è stato ripristinato dalla L. n. 3/2019, cd. "Spazzacorrotti", che di fatto ha annullato l'innovazione apportata dalla cd. "ex Cirielli" ed ha riproposto la parificazione tra ces-

³⁵ Tant'è che è stata diagnosticata la "necrosi neoplastica" e la "morte politico-dogmatica" dell'istituto da GABOARDI, *Le loquaci spoglie del reato continuato*, in *Cass. pen.*, 11/2014, p. 4009.

³⁶ *Ivi*, p. 4012, laddove si propone una applicazione generalizzata del cumulo giuridico, nell'ottica di garantire un giudizio complessivo della vicenda criminosa che, in ultima istanza, ponga il reo al centro delle valutazioni in punto di trattamento sanzionatorio. In tal modo, si evidenzia, «il cumulo giuridico vale anche come piena assunzione di responsabilità da parte del giudicante, che non potrà trincerarsi dietro le "porte stagne" di ciascuna fattispecie integrata per effettuare valutazioni astratte e isolate, ma si troverà di fronte – nello schema da seguire per infliggere la sanzione – l'imputato in concreto, nella sua unità fisica e morale». Per analoga posizione, cfr. BRASCHI, *op. cit.*, p. 341.

³⁷ Cfr. *retro*, cap. II, § 6.1.

³⁸ Il codice Zanardelli e quello del Granducato di Toscana, entrambi all'art. 92, fissavano il *dies a quo* per il decorso del termine di prescrizione nel momento in cui veniva a cessare la continuazione. Per un commento alla modifica dettata dalla L. n. 251/2005 all'art. 158 cod. pen., cfr. LOSAPPIO, *Mala tempora. Le novità nella disciplina della prescrizione*, in *Cass. pen.*, 4/2006, pp. 1609 ss., nonché CARUSO, voce *Prescrizione del reato e della pena*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Torino, 2008, pp. 767 e ss.

sazione della permanenza e cessazione della continuazione ai fini dell'individuazione del *dies a quo* rilevante per il decorso della prescrizione³⁹.

Al netto di una disciplina parzialmente comune, le differenze che separano la continuazione tra reati e gli illeciti di durata sono numerose. Il principale profilo di discontinuità consiste nella appartenenza (per motivi ontologici, funzionali, topografici, terminologici) del reato continuato alla macro-area del concorso di reati⁴⁰. Ed è proprio la molteplicità delle violazioni di legge a rappresentare il *quid pluris* non riscontrabile nei casi del reato permanente, del reato abituale, nonché di tutte le altre *species* riconducibili nel perimetro dei reati di durata che, in quanto tali, risultano strutturate sul requisito dell'unità del fatto.

Si conferma, in conclusione, la correttezza dell'opinione di chi, nell'approcciarsi all'analisi delle fattispecie di durata ed alla contrapposizione tra consumazione formale e materiale, si riferisce al reato continuato non già come tema di studio, bensì come limite esterno del terreno d'indagine⁴¹.

3. L'archetipo delle fattispecie di durata: il reato permanente.

Nel paragrafo precedente è stato affrontato l'istituto della continuazione tra reati, fenomeno che lambisce i confini dei reati di durata, mutuando alcuni frammenti della disciplina prevista per quello che è, al contrario, l'esempio emblematico di fattispecie connotata dallo svilupparsi (*rectius*: protrarsi) nel tempo, vale a dire il reato permanente⁴². Il prosieguo della trattazione deve necessariamente prendere le mosse dall'esame di

³⁹ Sulla legge cd. "Spazzacorrotti", si rinvia alla puntuale disamina di AMODIO, *Il populismo penale nell'Italia dell'antipolitica*, in *Cass. pen.*, 5/2020, pp. 1813 ss.

⁴⁰ Il quadrifoglio di argomenti in base ai quali l'istituto previsto dall'art. 81, co. 2, cod. pen. si colloca nel perimetro del concorso di reati può essere così riassunto: ontologicamente, la norma richiama la già citata "duplice pluralità", in particolare quella di violazioni di legge, circostanza che ne esclude in automatico l'inserimento nel catalogo delle fattispecie di durata; dal punto di vista funzionale, assolve allo scopo di mitigare il trattamento sanzionatorio in forza di una valutazione di politica criminale operata dal legislatore, ormai radicata nella tradizione giuridica; topograficamente, la disposizione è collocata nel capo dedicato al concorso di reati; infine, la terminologia utilizzata dalla dottrina, "continuazione tra reati", fuga ogni dubbio circa la alterità rispetto al tema degli illeciti di durata.

⁴¹ BIANCHI, *op. cit.*, p. 8. Volendo ricorrere a termini propri della geometria, si potrebbe ipotizzare che il tema oggetto di studio sia rappresentato da un segmento. I punti che delimitano la porzione di retta alle sue estremità sono, da un lato, quei brani di vita dotati di autonoma rilevanza penale e, quindi, (eventualmente) soggetti alla disciplina del reato continuato; dall'altro, quei fatti che vengono presi in considerazione esclusivamente a fini di commisurazione della pena, come previsto dall'art. 133, co. 2, n. 3), cod. pen., laddove si precisa che «il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta dalla condotta [...] susseguente al reato».

⁴² Se, come esaminato *supra*, l'art. 158 cod. pen. parifica la cessazione della continuazione alla cessazione della permanenza, vi sono ulteriori disposizioni, quali gli artt. 8, co. 3, rispetto all'art. 12, co. 1, lett. b), e 382, co. 2, cod. proc. pen., che non prevedono una disciplina comune al reato continuato ed al reato permanente, predisponendo, al contrario, regolamentazioni differenziate.

questa particolare figura criminosa, il cui tratto distintivo veniva così riassunto da Francesco Carnelutti:

Ogni reato come ogni atto occupa un determinato “periodo” del tempo, onde il suo *iter* ha, come la sua espressione logica, compresa tra il sorgere della causa e il compiersi dell’effetto, così la sua espressione cronologica, la quale potrebbe ben formularsi con la antitesi tra il *dies a quo* ed il *dies ad quem*: l’intervallo tra i due momenti rappresenta la “durata” del reato. La durata del “reato” coincide con la “durata del danno” soltanto per i reati “permanenti”⁴³.

Il “fascino” del reato permanente è testimoniato, oltre che dai numerosi studi in materia, dalle applicazioni giurisprudenziali della figura, la cui disciplina ha da sempre suscitato particolare interesse, in specie per le conseguenze in tema di prescrizione e di concorso di persone nel reato. Tuttavia, a differenza di quanto visto nelle pagine precedenti per il reato continuato, il codice Rocco non contempla alcuna disposizione, analoga all’art. 81, co. 2, cod. pen., che fornisca una definizione del carattere permanente del reato⁴⁴. Al contempo, non è stata prevista una disciplina generale ed astratta che potesse applicarsi a tutti i reati permanenti. Sicché è toccato alla dottrina sforzarsi per ricostruire la figura in parola, dando inizio ad un fecondo dibattito che si è trascinato ai giorni nostri, segno della complessità della materia e della eterogeneità delle conclusioni cui è possibile pervenire⁴⁵.

3.1. Due questioni preliminari.

Apprendo un qualsiasi vocabolario della lingua italiana alla voce “permanenza” si rinviene la seguente definizione: «l’esser permanente, il persistere nel tempo [...] il permanere in una determinata condizione»⁴⁶. Calato nel sistema penale, il termine si colora di nuovi significati, dovendo essere valutato sia nella sua più intima essenza che nei suoi profili contenutistici.

Di qui, la necessità di porsi due interrogativi, cui si fornirà una risposta nei paragrafi che seguono: cosa si intende per permanenza del reato? Cos’è che deve persistere per un certo periodo di tempo?

⁴³ CARNELUTTI, *Teoria generale del reato*, Padova, 1933, p. 251.

⁴⁴ Segnalano il deficit normativo PECORARO ALBANI, *Del reato permanente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, p. 395; RAMPIONI, *Contributo alla teoria del reato permanente*, Padova, 1988, p. 3; LEONE, *Del reato abituale*, op. cit., p. 379; CONTENTO, *Corso di diritto penale*, Bari, 1989, p. 712.

⁴⁵ Si vedano le recenti opere monografiche di AIMI, *Le fattispecie di durata. Contributo alla teoria dell’unità o pluralità di reato*, II ed., Torino, 2020, pp. 118 e ss., BRASCHI, op. cit., pp. 123 e ss. nonché pp. 250 e ss., e BIANCHI, op. cit., pp. 30 e ss.

⁴⁶ Vocabolario Treccani, voce “Permanenza”, consultabile online in www.treccani.it/vocabolario.

3.1.1. Segue: il concetto di permanenza.

Riprendendo la partizione dell'*iter criminis* in tappe, secondo i modelli predisposti da Antonio Pagliaro e Ferrando Mantovani, in dottrina ci si è posti il quesito circa la individuazione della fase di “svolgimento del reato” in cui collocare la permanenza⁴⁷. Le disposizioni codicistiche che fanno riferimento a tale fenomeno (art. 158 cod. pen., artt. 8, co. 3, e 382, co. 2, cod. proc. pen.) assegnano al reato permanente una disciplina speciale rispetto al reato istantaneo; da tale circostanza si può desumere che la permanenza rappresenti un dato che non può precedere la fase del perfezionamento del reato, giacché, in quel caso, non avrebbe avuto senso distinguere tra reati istantanei e permanenti⁴⁸.

Secondo Giovannangelo De Francesco, al contrario, andrebbero distinti due momenti in cui il protrarsi nel tempo del *tatbestand* assumerebbe rilievo⁴⁹. Il primo sarebbe quello necessario al configurarsi del fatto tipico, dunque andrebbe inserito nella fase della “esecuzione”, cronologicamente preliminare alla “perfezione”; il secondo, decorrerebbe dal momento in cui il tipo legale risulta integrato, ed al suo venir meno andrebbe fissata la consumazione del reato⁵⁰. Si tratta, in questo secondo caso, della permanenza evocata dalle disposizioni, sostanziali e processuali, richiamate in apertura del presente paragrafo.

Facendo ricorso ad una metafora “geometrica”, si può immaginare che l'*iter criminis* sia rappresentato da un segmento, a sua volta diviso in tante partizioni quante sono le fasi in cui si articola il processo di realizzazione del reato. La sezione racchiusa tra i punti che rappresentano l'inizio della fase esecutiva e la integrazione della fattispe-

⁴⁷ Sulla ripartizione in fasi dell'*iter criminis*, con particolare riguardo alla scissione tra perfezione e consumazione, cfr. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 425, nonché PAGLIARO, voce *Tempus commissi delicti*, in *Enc. dir.*, vol. XLIV, Milano, 1992, pp. 2 e ss., che sostituiva al termine “perfezione” il sinonimo “realizzazione”. Vedi anche *retro*, cap. I, § 2.1.

⁴⁸ BARTOLI, *op. cit.*, p. 156, sostiene che nei reati istantanei non vi è sovrapposizione tra perfezione e consumazione, bensì esclusivamente perfezione, giacché si tratta di momenti differenti, ontologicamente incompatibili, sicché non può ammettersi una confusione tra i due. Non v'è dubbio che siano destinati a coesistere nell'*iter criminis* nei reati permanenti ma, comunque, ciò accade in tempi diversi. Nel caso di offesa istantanea (es.: omicidio), la fattispecie sarà perfetta e, complice l'impossibilità di uno sviluppo successivo, non sarà mai consumata. *Contra*, MANTOVANI, *op. cit.*, p. 425, che ammette la coincidenza dei due momenti, non per questo oggetto di una *reductio ad unum*.

⁴⁹ DE FRANCESCO, *Profili strutturali e processuali del reato permanente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, p. 567.

⁵⁰ DE FRANCESCO, voce *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Dig. disc. pen.*, vol. I, Torino, 1987, pp. 296-297. In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. 5, n. 28509 del 13/04/2010, dep. 20/07/2010, Rv. 247884, che ha ribadito come, perché si possa dire integrata la fattispecie di sequestro di persona, sia necessario che la vittima venga costretta in uno stato di privazione della propria libertà che, seppur breve, possa dirsi giuridicamente rilevante.

cie (la cd. “perfezione”) può essere più o meno ampia, sotto il punto di vista temporale; ma ciò non determinerà alcun mutamento della disciplina applicabile⁵¹.

È solo nella porzione successiva, quella che appunto caratterizza i reati permanenti, che si manifesterà il *quid pluris* che imporrà l'applicazione di una disciplina speciale: la permanenza si innesta, dunque, nell'ultima fase dell'*iter criminis*, dopo che la fattispecie è integrata e prima che la stessa si consumi, ovvero il fatto perda la propria specifica rilevanza giuridica assegnatagli da una disposizione incriminatrice⁵². Una volta risolto il quesito circa la ricostruzione di un concetto giuridico di permanenza, è possibile procedere oltre, interrogandosi su cos'è che, effettivamente, permane nel tempo.

3.1.2. Segue: l'oggetto della permanenza.

Nei paragrafi dedicati alla continuazione tra reati è stato messo in evidenza come il requisito della pluralità delle violazioni di legge rappresenti il tratto caratteristico dell'istituto disciplinato dall'art. 81, co. 2, cod. pen., nonché quell'elemento che impone di posizionarlo nell'area del concorso di reati, piuttosto che nel perimetro delle fattispecie di durata⁵³. Anche per tale motivo, risulta agevole la risoluzione dell'interrogativo circa il significato dell'espressione “cessazione della continuazione”, considerato che la norma poc'anzi richiamata contiene altresì una analitica descrizione della struttura di questo particolare fenomeno giuridico.

Al contrario, per definire il concetto di “cessazione della permanenza” la dottrina si è a lungo interrogata, complice la già denunciata assenza di disposizioni recanti la definizione del reato permanente e dei suoi requisiti strutturali. Ecco che si manifesta, con tutto il suo carico di complessità, il secondo quesito preannunciato nelle pagine precedenti: quale è l'oggetto della permanenza?

Una prima soluzione consiste nel circoscrivere ai soli effetti del reato l'elemento che perdura nel tempo. Tale modello ricostruttivo, tuttavia, reca con sé plurime problematiche. In primo luogo, si risolve nella valorizzazione parcellizzata delle sole conseguenze del fatto, senza fornire alcuna motivazione sul perché di tale scelta⁵⁴. In secondo

⁵¹ Si pensi al caso delle lesioni, che possono essere integrate sia da un singolo colpo inferto alla vittima che da una sequenza di atti che si susseguono in un (pur ristretto) arco temporale.

⁵² Così RAMPIONI, voce *Reato permanente*, cit., p. 859, secondo il quale «il *minimum* di protrazione della privazione della libertà personale», in caso di sequestro di persona, non ha «nulla a che vedere con la permanenza del reato, ma è essenziale all'integrazione del tipo, inerendo strettamente alla sfera di esecuzione dell'illecito». La tesi era stata già sostenuta, in passato, da PECORARO ALBANI, op. cit., p. 416.

⁵³ Cfr. *supra*, § 2.3.1.

⁵⁴ Il reato “ad effetti permanenti” è diretto discendente di quella particolare tipologia di illecito che è il reato “di fatto permanente”, termine con il quale, nel XIX secolo, ci si riferiva a quei fatti criminosi che

luogo, determina il dissolvimento del reato permanente in una diversa e separata categoria, vale a dire il reato ad effetti permanenti, cui la dottrina è solita non riservare un'autonoma sfera di rilevanza giuridica perché inserito nel più ampio *genus* dei reati istantanei⁵⁵.

Secondo una teoria alternativa, il reato permanente sarebbe caratterizzato dalla creazione e dal successivo mantenimento di uno stato antigiusuridico⁵⁶. In tal senso, a permanere sarebbe quest'ultima situazione, che il reo, con il suo atteggiamento commissivo (si pensi a chi sorvegli la vittima di un sequestro di persona) od omissivo (è il caso dell'agente penitenziario che non dia esecuzione ad un provvedimento di scarcerazione legalmente dato dall'Autorità Giudiziaria), contribuirebbe a non eliminare. Ma si è osservato che, in tal modo, si incorrerebbe in critiche analoghe a quelle mosse alla precedente teoria⁵⁷. Al contempo, in tutti quei casi di reati permanenti di pura condotta (es.: la guida senza patente), alla fase preliminare di produzione dello stato antigiusuridico non seguirebbe quella, successiva, della protrazione di esso, sicché si restringerebbe eccessivamente la categoria in esame⁵⁸.

La ricostruzione che ha riscosso il maggior successo è quella che individua nella persistenza nel tempo della intera fattispecie criminosa il tratto distintivo del reato permanente⁵⁹. Una simile conclusione è imposta, si è osservato, dall'imperio del principio di legalità e, in particolare, dalla vigenza del canone della tipicità e del divieto di analo-

generavano tracce persistenti. Nel moderno pensiero giuridico, per reato "ad effetti permanenti" si intende invece quello che, pur presentandosi come istantaneo, determina un perdurante stato antigiusuridico, come ad esempio il delitto di bigamia. Cfr. BRASCHI, *op. cit.*, p. 308, nota 226.

⁵⁵ Osserva BIANCHI, *op. cit.*, p. 31, che quella dei reati ad effetti permanenti è una categoria priva di autonomia logico-giuridica, se non proprio nella misura in cui vi si ricorre per distinguere ciò che può ritenersi reato permanente da ciò che, al contrario, non rientra in tale *species*. D'altronde, come segnala l'Autore, nel delitto di bigamia l'illecito si perfeziona con la contrazione del secondo matrimonio, sicché successivamente la fattispecie non ha più motivo d'essere; al contrario, sono solo gli effetti a perdurare nel tempo. Sicché, in tal caso, non potrà mai farsi riferimento ad una fase successiva alla realizzazione del *tatbestand*. Critiche verso l'utilità del reato ad effetti permanenti, in giurisprudenza, sono giunte da Cass., Sez. 4, n. 48548 del 25/09/2018, dep. 24/10/2018, Rv. 274493, pronuncia con la quale si è sostenuto che l'unico reale compito attribuito alla categoria è quello di fungere da *tertium* per individuare fattispecie che non siano inquadrabili tra i reati permanenti o abituali.

⁵⁶ Trattasi di una posizione comune a FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., Bologna, pp. 209 e ss., ed a MANTOVANI, *op. cit.*, pp. 427 e ss. Per un approfondimento della dottrina che aderisce a questo particolare orientamento, cfr. AIMI, *op. cit.*, pp. 63 e ss.

⁵⁷ BARTOLI, *op. cit.*, p. 145, segnala come il più noto esempio di reato istantaneo, il furto, determina il protrarsi dello stato antigiusuridico di possesso *invito domino* da parte del reo.

⁵⁸ BIANCHI, *op. cit.*, p. 31.

⁵⁹ Per una esaustiva elencazione di tutti gli studiosi che accedono alla teorica in parola, si rinvia ad AIMI, *op. cit.*, p. 94, ed alla copiosa bibliografia ivi citata. In particolare, cfr. DE FRANCESCO, *Profili strutturali*, *op. cit.*, p. 575. L'impostazione è stata di recente condivisa da C. cost. n. 53 del 07/02/2018, dep. 08/03/2018.

gia, suoi diretti corollari⁶⁰. Il giurista, posto dinanzi ad un fatto che si presenti connotato da uno sviluppo nel tempo, dovrà dunque appurare se vengono protratti tutti i relativi elementi, sia oggettivi che soggettivi, così da poter appurare la natura permanente del reato o, al contrario, dei soli effetti ad esso conseguenti.

Nello svolgere questa analisi, particolare attenzione dovrà essere rivolta alla disamina del coefficiente psicologico che connota l'agire del reo⁶¹. Si pensi all'ipotesi classica del sequestro di persona, fattispecie archetipica della categoria di reati in esame: non c'è dubbio che il dolo possa subire delle oscillazioni nel corso del tempo in cui il fatto perdura, tuttavia sarà solo il venir meno della signoria sul fatto, della volontà consapevole di mantenere in essere la situazione descritta dalla norma incriminatrice, a determinare la cessazione del reato⁶².

L'orientamento poc'anzi riportato, diffuso nella dottrina maggioritaria, ha risolto le problematiche che affliggevano ricostruzioni alternative susseguitesi nel corso del secolo passato. In particolare, si erano fatte strada due teorie: quella dell'*actio libera in causa* e quella del *dolus in re ipsa*⁶³. La prima richiamava tematiche evidentemente inconferenti con l'argomento di studio, poiché risultava ostico, per non dire inattuabile, pretendere di *bypassare* la verifica circa la persistenza dell'elemento psicologico del reato permanente richiamando il coefficiente intellettuale sussistente al momento in cui la fattispecie raggiunse lo stadio della perfezione. Non v'è chi non veda la insormontabile differenza tra il fatto di chi, nell'ottica di preconstituirsì un salvacondotto per future azioni criminose, si ponga in uno stato di incapacità, e quello di chi, dopo aver realizzato la fattispecie, ne determini la persistenza nel tempo⁶⁴. Nell'un caso è chiaro che il soggetto ha posto in essere un fatto da incapace di intendere e di volere, mentre nell'altro la signoria sul fatto è tutta da verificare⁶⁵.

⁶⁰ L'osservazione è, ancora, di BARTOLI, *op. cit.*, p. 157.

⁶¹ Pone l'accento sul tema COPPI, voce *Reato permanente*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XI, Torino, 1996, p. 8.

⁶² *Ivi*, laddove l'Autore riporta l'esempio, proprio in materia di sequestro di persona, del soggetto deputato alla vigilanza della vittima che, a sua volta sequestrato, non potrà più protrarre la situazione di fatto descritta dalla disposizione incriminatrice. Analogamente, RAMPIONI, voce *Reato permanente*, *cit.*, p. 862. Si potrebbe considerare, peraltro, l'ipotesi di fuga del sequestrato, che riesce a sottrarsi alla prigionia all'insaputa del proprio carceriere.

⁶³ Sostenitore della prima tesi era ESCOBEDO, *Sulla nozione di reato permanente, specie in rapporto all'uso di atto falso*, in *Giust. pen.*, 1916.

⁶⁴ All'approfondimento del tema dell'*actio libera in causa* è dedicato lo scritto di BERNASCONI, *Actio libera in causa*, in *Stud. iur.*, 2004.

⁶⁵ Per analoga critica, cfr. RAMPIONI, voce *Reato permanente*, *cit.*, p. 861.

Altrettanto inammissibile risulta la tesi del *dolus in re ipsa*, sostenuta da Giuseppe Ragno negli anni '60 dello scorso secolo⁶⁶. Invero, l'adesione ad una simile ricostruzione avrebbe determinato una inammissibile "semplificazione" della verifica della persistenza dell'elemento psicologico in costanza del protrarsi del fatto. Sarebbe stato consentito, di fatto, "accontentarsi" della prova del fatto che il reo avesse dato inizio volontariamente all'azione incriminata, estendendo quel coefficiente psicologico fino alla cessazione della permanenza del reato⁶⁷.

Non v'è dubbio, in conclusione, che l'impostazione attuale garantisca il rispetto del principio di colpevolezza e di rieducazione della pena, giacché difficilmente potrebbe dirsi "personale" la responsabilità del sequestrato, ad esempio, rispetto ad un fatto protrattosi oltre il momento in cui il reo aveva tenuto con coscienza e volontà la condotta tipica prevista dalla disposizione incriminatrice, così come sarebbe arduo immaginare l'adesione, da parte del condannato, all'offerta rieducativa⁶⁸.

3.2. *La unitarietà normativa ed ontica del reato permanente.*

Nell'*incipit* del § 3 si è ribadito che il reato permanente è caratterizzato da unitarietà reale, a differenza della continuazione tra reati, istituto in virtù del quale una pluralità di illeciti vengono considerati come un fatto unico esclusivamente ai fini del trattamento sanzionatorio, o in virtù di specifiche previsioni di legge, mantenendo in generale, per converso, la propria autonomia⁶⁹. Tuttavia, le posizioni attuali sul tema dell'unitarietà della figura di illecito in esame rappresentano l'esito di un dibattito al quale hanno partecipato, con argomenti diversi, studiosi che hanno sostenuto la natura frammentata, o meglio pluralistica, del reato permanente.

⁶⁶ RAGNO, *I reati permanenti*, Milano, 1960, pp. 58 e ss.

⁶⁷ Secondo RAMPIONI, voce *Reato permanente*, cit., p. 861 la tesi, per vero limitata ai casi in cui l'agente avesse previsto sin dall'inizio di non poter determinare la cessazione della permanenza, si scontrava con l'insuperabile critica che, nel caso di specie, il reo avrebbe agito con dolo eventuale, consistente nella accettazione dell'immutabilità dello *status* determinato dalla propria condotta.

⁶⁸ Si pensi al caso del sequestratore che, a sua volta, diviene vittima di sequestro. La perdita della propria libertà personale impone, in via automatica, la cessazione della permanenza del fatto da lui commesso, salvo che si riesca a dimostrare che questi, nonostante la propria carcerazione, potesse ancora mantenere il controllo della situazione determinatasi con la sua condotta.

⁶⁹ Sulla scelta della terminologia in parola, cfr. *supra*, § 2. Si ritiene che l'art. 158 cod. pen., nel fissare il decorso del *dies a quo* della prescrizione dalla cessazione della continuazione, non declami la unicità del reato continuato ma, al contrario, confermi la perdurante autonomia delle singole violazioni di legge, accorpate in virtù di una *fiction iuris* che opera da "contraltare" al più favorevole trattamento sanzionatorio conseguente all'applicazione del cumulo giuridico. Cfr. anche DE FRANCESCO, *Profili strutturali*, cit., p. 587, secondo il quale «è soprattutto una valutazione normativa ad attribuire loro (al reato continuato ed al reato abituale) il "crisma" di reati unitari», mentre per il reato permanente «è lo stesso profilo ontologico dell'illecito che si riverbera sul piano normativo ed esige una qualificazione in tal senso».

3.2.1. Segue: il superamento delle teorie del “doppio precetto”.

Una prima corrente di pensiero si polarizzò sull’idea dell’esistenza di un duplice precetto all’interno delle disposizioni incriminatrici di fattispecie permanenti⁷⁰. I sostenitori della tesi non negavano la unitarietà dell’evento e, quindi del reato, chiarendo tuttavia che la norma fosse costruita secondo uno schema bifasico⁷¹.

All’interno della cd. “concezione bifasica” si distinsero due sottocorrenti. La prima, i cui esponenti di spicco furono Giuseppe Ragno e Giovanni Pioletti, proponeva una scomposizione della norma incriminatrice secondo il seguente schema: il primo precetto avrebbe sanzionato l’instaurazione dell’offesa (es.: la privazione della libertà personale nel sequestro di persona, l’affiliazione alla consorte mafiosa), l’altro, cronologicamente successivo, avrebbe ordinato la rimozione di tale stato antigiusuridico. La prima fase, connessa indistintamente ad una condotta attiva od omissiva, avrebbe determinato l’esistenza del fatto tipico, mentre nella seconda fase, legata ad una condotta omissiva (consistente nella mancata rimozione di quanto realizzato nella prima), si sarebbe manifestata la permanenza vera e propria⁷². Una variante della teoria appena esposta fu elaborata da Gianni Poletti, il quale, apportandovi una esigua ma rilevante modifica, sostituì nel secondo precetto l’obbligo di rimuovere lo stato antigiusuridico con il divieto di mantenerla in essere⁷³. Una simile ricostruzione ampliava il novero di condotte inquadrabili nel comando legale cronologicamente successivo: se il dovere di rimuovere l’offesa può essere violato solo serbando un contegno omissivo, il mantenimento della stessa può essere realizzato tanto con un’azione che con un’omissione⁷⁴.

Definita come un «puro prodotto dottrinale», la concezione bifasica è stata presto accantonata per via della carenza di solide basi giustificative⁷⁵. Già nel 1948 Marcello Gallo, nel criticare la teorica in questione, segnalava l’impossibilità di riscontrare

⁷⁰ La teoria fu sostenuta inizialmente da MASSARI, *Il momento esecutivo del reato. Contributo alla teoria dell’atto punibile*, Pisa, 1923, per poi essere sviluppata ulteriormente negli anni ’60.

⁷¹ L’evoluzione della teoria di Massari, in particolare, si deve a RAGNO, *op. cit.*, pp. 118 e ss., nonché a PIOLETTI, voce *Reato permanente*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIV, Torino, 1967, p. 998, che ritenevano unitario il reato in sé ma non anche il precetto.

⁷² Tra le varie critiche mosse alla tesi in parola, su cui si tornerà più diffusamente *infra*, giova segnalare quella formulata da GALLO, *Reato permanente ed omesso conferimento di grano all’ammasso*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1948, p. 330, il quale segnalava l’esistenza di reati permanenti a condotta omissiva (es.: art. 607 cod. pen., nel caso di chi non dia esecuzione all’ordine di scarcerazione di un detenuto) nei quali non sarebbe stato possibile distinguere i due precetti. Posizione analoga è quella di COPPI, voce *Reato permanente*, *cit.*, p. 6.

⁷³ POLETTI, *La nozione giuridica di reato permanente*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1932, p. 196. In epoca più recenti, l’impostazione di Poletti fu ripresa da RAMPIONI, *Contributo*, *cit.*, p. 25.

⁷⁴ Osserva BARTOLI, *op. cit.*, p. 147, come i filoni in cui si articolò la concezione bifasica presupponevano una lettura della norma penale secondo una accezione imperativa, di mero comando. A conferma di ciò, cfr. LEONE, *Del reato abituale*, *op. cit.*, p. 429.

⁷⁵ La definizione è di RAMPIONI, voce *Reato permanente*, *cit.*, p. 858.

nell'ordinamento una fonte normativa da cui potesse scaturire il precetto rilevante nella supposta seconda fase⁷⁶. Non un principio generale, non una previsione contenuta in una disposizione applicabile ad uno specifico reato o ad un preciso gruppo di fattispecie: questo insuperabile dato ha determinato l'insuccesso di ambedue le versioni della tesi esaminata poc'anzi. Non vi è dubbio alcuno, al giorno d'oggi, che chi tiene una condotta conforme alla fattispecie di sequestro di persona incorra nella sanzione penale non per non aver rimesso in libertà la vittima, bensì per aver privato taluna della libertà personale (*ab origine* e fino a che egli ha mantenuto la signoria sul fatto)⁷⁷.

3.2.2. Segue: *l'unità strutturale del reato permanente*.

I sostenitori dell'orientamento dottrinale esaminato poc'anzi, pur scindendo in due distinti precetti le disposizioni incriminatrici di reati permanenti, contrapponevano alla pluralità normativa la unitarietà sostanziale dell'illecito⁷⁸.

Come anticipato in apertura del § 3.2, alcuni studiosi elaborarono una teoria che, rovesciando il punto di vista adottato in quella appena esposta, aveva come punto d'arrivo la scomposizione del reato permanente in una miriade di fatti tipici, uguali tra loro. Il principale fautore di questa corrente di pensiero era Ubaldo Giuliani Balestrini, il quale, nella versione originaria della propria teoria, chiariva come non si dovesse immaginare, dopo l'integrazione della fattispecie, un periodo in cui la stessa si protraeva nel tempo, bensì il manifestarsi di una pluralità di momenti integrativi della fattispecie:

il reato permanente, risultando una pluralità di momenti consumativi [...] è non già un periodo consumativo, bensì una pluralità di momenti consumativi e, perciò stesso, una molteplicità di illeciti penali⁷⁹.

⁷⁶ GALLO, *op. cit.*, p. 331. Va segnalato come non tutte le posizioni di critica alla concezione bifasica riscossero il medesimo successo. In particolare, secondo quanto riportato in DALL'ORA, *Condotta omissiva e condotta permanente nella teoria generale del reato*, Milano, 1950, p. 186, il ripudio della teoria in parola avrebbe dovuto determinare la declaratoria di irrilevanza penale del brano di vita da cui traeva scaturigine la situazione antigiuridica, degradato a mero prologo attivo, un antefatto neppure considerato dalla fattispecie legale. La disposizione incriminatrice, nella teorica in parola, sanzionerebbe esclusivamente la condotta omissiva di mantenimento dell'offesa. Di fatto, una convalida surrettizia dell'impostazione adottata da Ragno e da Pioletti, pertanto soggetta ad un analogo ripudio per l'insanabile contrasto con la struttura del fatto tipico.

⁷⁷ BARTOLI, *op. cit.*, p. 145. Cfr. anche SINISCALCO, *Tempus commissi delicti, reato permanente e successione di leggi penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, p. 1100.

⁷⁸ Trattasi delle posizioni "avanguardiste" di Pioletti e Ragno, esposte *supra* alla nota 71.

⁷⁹ GIULIANI BALESTRINO, *La struttura del reato permanente*, Padova, 1967, p. 5. La proposta era finalizzata a superare le problematiche connesse, ad esempio, alla mancata applicazione della amnistia quando il relativo provvedimento fosse emanato durante la fase di permanenza del reato. La tesi unitaria avrebbe di fatto impedito l'efficacia dell'istituto di clemenza, sicché la frammentazione del reato permanente in una miriade di violazioni omogenee avrebbe aggirato tale "ostacolo". Ma, come puntualmente rilevato da COPPI, voce *Reato permanente*, *cit.*, p. 9, l'amnistia avrebbe potuto produrre i propri effetti tipici solo se il reato permanente si fosse consumato *prima* dell'emanazione del provvedimento di clemenza, di fatto pri-

Aderire ad una simile ricostruzione del reato permanente (o, ad essere maggiormente precisi, dei reati permanenti) imponeva estendere a tale categoria la disciplina del reato continuato, trovandosi in presenza di violazioni omogenee unificate ai soli fini sanzionatori⁸⁰. Al contrario, invocando la nozione di *idem factum* ricavabile dagli artt. 90 e 477 del codice di procedura penale vigente all'epoca, Ubaldo Giuliani Balestrini sosteneva la necessità di una valutazione unitaria, in sede processuale, della complessiva vicenda criminosa, oggetto della medesima azione penale⁸¹.

La critica più vibrante alla teorica della natura pluralistica del reato permanente fu espressa da Giovannangelo De Francesco in un saggio pubblicato sulla Rivista italiana di diritto e procedura penale⁸². La confutazione si basava, innanzitutto, su un argomento testuale: nessuna disposizione incriminatrice di un reato permanente recava una descrizione del fatto in termini pluralistici⁸³. L'unità del precetto, pertanto, non poteva che ripercuotersi sull'unità del fatto storicamente inteso, così come manifestatosi concretamente nella realtà fenomenica⁸⁴.

Ma il *vulnus* principale della tesi sostenuta da Giuliani Balestrino era rappresentato dalla indebita obliterazione del valore sostanziale della permanenza del reato, tratto segnante la categoria in esame⁸⁵. La trasposizione sul piano processuale del reato per-

vando di fondamento la ricostruzione in esame. Quand'anche fosse stata ammessa un'applicazione parziale dell'amnistia, la conseguenza sarebbe consistita nell'estinguere solo una quota parte dei "reati permanenti", incidendo dunque solo sul trattamento sanzionatorio di quelli successivi all'emanazione della legge.

⁸⁰ Per approfondire lo sviluppo storico del reato continuato, cfr. §§ 2.1 e 2.3.1, *supra*.

⁸¹ GIULIANI BALESTRINO, *op. cit.*, p. 68. Ai sensi dell'art. 90 del vecchio codice di procedura penale, rubricato "Inammissibilità di un secondo giudizio": «L'imputato condannato o proscioltto anche in contumacia con sentenza divenuta irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto è disposto negli articoli 17, 89 e 402. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del procedimento pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere perché l'azione penale non poteva essere esercitata». Disponeva il successivo art. 477: «Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella sentenza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione, infliggere le pene corrispondenti, quantunque più gravi, e applicare le misure di sicurezza, purché la cognizione del reato non appartenga alla competenza di un giudice superiore o speciale. Se risulta dal dibattimento che il fatto è diverso da quello enunciato negli atti predetti, il giudice, fuori dei casi contemplati nell'articolo 445, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero».

⁸² DE FRANCESCO, *Profili strutturali*, *op. cit.*, in particolare p. 572.

⁸³ L'esempio, riportato *ivi*, p. 573, ha ad oggetto, come consuetudine in materia di reati permanenti, l'art. 605 cod. pen.: non è possibile adottare alcuna lettura che restituisca una conformazione del fatto tipico in termini pluralistici, se non alterando illegittimamente il testo della disposizione.

⁸⁴ Secondo PECORARO ALBANI, *op. cit.*, p. 430, «l'azione umana ha tutta una sua unità, un suo essere, che non può spezzarsi anche quando perduri nel tempo [...]. Il perdurare dell'azione non significa che si scinda in tante azioni distinte, l'una addossata all'altra, oppure in tante frazioni aventi una propria autonomia ed un proprio valore [...]. Se così fosse, non esisterebbe più la stessa azione».

⁸⁵ GIULIANI BALESTRINO, *Sul carattere eventualmente pluralistico del reato permanente: conferme e rettifiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982

manente, secondo lo studioso, avrebbe consentito la valutazione unitaria della vicenda criminosa in virtù della unica contestazione formulata dal Pubblico Ministero. Considerato che tale circostanza si presentava come eventuale ed incerta, sarebbe stato rimesso all'organo della Pubblica Accusa il potere di riunire o meno le violazioni in cui si articolava il reato permanente, con la conseguenza di esporre l'imputato ad applicazioni non tassative della legge penale. Di qui la necessità di sostenere la natura unitaria del reato permanente anche sotto il profilo strutturale, oltre che normativo⁸⁶.

3.3. Considerazioni di sintesi.

La disamina portata avanti dal § 3 può ritenersi conclusa, sicché risulta opportuno passare in rassegna le conclusioni alle quali la dottrina maggioritaria è pervenuta. Innanzitutto, è fuori discussione che il reato permanente rappresenti un'entità unica ed unitaria tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello normativo⁸⁷.

Il ruolo di prim'ordine rivestito da tale categoria di reato, ai fini del presente studio, è percepibile tenendo in considerazione due aspetti. *In primis*, trattasi del caso emblematico di scissione tra perfezione e consumazione, vale a dire un modello astratto d'incriminazione in cui, una volta realizzati tutti gli elementi della fattispecie (momento della perfezione), incomincia una fase in cui il fatto tipico si protrae nel tempo, in virtù della volontaria condotta del soggetto agente (fase della permanenza), sino a che questi perde il dominio sul fatto o, in alternativa, volontariamente desiste dalla propria condotta (momento consumativo vero e proprio)⁸⁸.

A ciò si aggiunga che tanto il codice Zanardelli, all'art. 92, che il codice Rocco, all'art. 158, e da ultimo anche il codice di rito del 1988, agli artt. 8 e 382, riservano una disciplina speciale al reato permanente per ciò che concerne il computo della prescrizione, la fissazione del *locus commissi delicti* e dello stato di flagranza. Le circostanze segnalate restituiscono la reale importanza della figura in esame, le cui peculiarità e singo-

⁸⁶ Già Francesco Carrara, nel suo celebre Programma, esplicitava la incompatibilità tra prosecuzione e moltiplicazione della violazione, l'una incompatibile con l'altra. Cfr. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, Lucca, V ed., 1877, p. 399.

⁸⁷ In tal senso, espressamente, MANTOVANI, *op. cit.*, p. 427, che bolla come sterile la diatriba intorno alla concezione bifasica, su cui diffusamente *supra*, § 3.2.1. Analogamente, nella manualistica, cfr. FIANDACA, MUSCO, *op. cit.*, pp. 209 e ss., FIORE C., FIORE S., *op. cit.*, pp. 204 e ss., nonché MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *op. cit.*, p. 283. *Contra*, AIMI, *op. cit.*, p. 119, il quale ritiene che la permanenza si sostanzierebbe in una serie di fatti storici ciascuno sussumibile nella norma incriminatrice, riabilitando la teoria pluralistica.

⁸⁸ La partizione dell'*iter criminis* qui proposta è fedele alla impostazione proposta in MANTOVANI, *op. cit.*, p. 425. Peraltro, come si metterà in luce nel prosieguo della trattazione, solo nel reato permanente la fase che si sviluppa tra perfezione e consumazione del reato assume forme diverse a seconda della *species* di illecito di durata ricorrente nel caso di specie.

larità non sono sfuggite al legislatore post-unitario, che sin dal 1889 decise di destinarvi una regolamentazione normativa *ad hoc*.

Rimane, tuttavia, un ultimo interrogativo: come si individua un reato permanente? Il tema non è oggetto di approfondimento nella manualistica, invocandosi prevalentemente il criterio della comprimibilità del bene giuridico, in virtù del quale è possibile immaginare una offesa perdurante nel tempo solo rispetto a beni che possono subire una *deminutio* (es.: la libertà individuale nell'art. 605 cod. pen.) per poi tornare integri, "riespandendosi", una volta che il fatto tipico sia giunto a consumazione⁸⁹.

Un criterio alternativo si basa sull'osservazione del tipo legale. Non più un esame limitato all'oggetto di tutela, parametro ritenuto spesso fuorviante, bensì un'approfondita analisi della costruzione della fattispecie rivelerà se il legislatore, nell'attribuire rilevanza penale ad un determinato fatto umano, ha richiesto (o, quantomeno, ha permesso) una lesione duratura del bene giuridico⁹⁰.

La tesi ad oggi più accreditata rappresenta una evoluzione di quella patrocinata da Giuseppe Bettiol, una commistione delle teoriche esposte poc'anzi, la cui modernità risulta evidente in questo brano tratto dalla undicesima edizione del suo manuale di diritto penale sostanziale:

se è vero che il legislatore è potente, è pur vero che egli non è onnipotente, nel senso che possa fare *de albo nigrum* o viceversa: quando infatti la natura del bene tutelato è tale da non consentire una compressione, ma solo una distruzione dello stesso, non è possibile che nella norma sia ipotizzato come permanente un reato avente per oggetto un bene per il quale non ammette altra alternativa al di fuori di quella di poter sussistere o non sussistere quando le condizioni ambientali normali siano venute meno⁹¹.

L'elemento di novità consiste nell'addizione, al giudizio sulla fattispecie astratta, di un momento valutativo ulteriore, incentrato sullo sviluppo concreto della vicenda

⁸⁹ *Ex multis*, ricorrono all'osservazione del bene giuridico come indice rivelatore della natura permanente del reato MANTOVANI, *op. cit.*, p. 427, nonché FIANDACA, MUSCO, *op. cit.*, pp. 210. La posizione in parola fu originariamente adottata da CAMPUS, *Studio sul reato permanente*, Sassari, 1902, p. 25, ribadita da GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, vol. II, Padova, 1950, p. 202. I sostenitori della tesi in parola, peraltro, dichiarano l'irrelevanza della materialità (o immaterialità) del bene giuridico tutelato, ben potendosi ipotizzare la perdurante offesa di beni materiali (si pensi all'art. 633 cod. pen. in materia di invasione arbitraria di terreni).

⁹⁰ La tesi è patrocinata, nella manualistica, da FIORE C., FIORE S., *op. cit.*, p. 205. Cfr., altresì, CARACCIOLI, *Condotta permanente e permanenza di effetti nella fattispecie criminosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, p. 221.

⁹¹ BETTIOL, *Diritto penale*, XI ed., Padova, 1982, p. 551. Cfr. anche COPPI, voce *Reato permanente*, *cit.*, p. 7, che ribadisce la necessità di «interrogare la norma», nonché RAMPIONI, voce *Reato permanente*, *cit.*, p. 857, il quale segnala l'esistenza di un «limite di natura ontologica» nella «costruzione» di fattispecie permanenti, consistente nella «distruttibilità dell'oggetto di tutela».

umana posta alla base del giudizio di responsabilità⁹². Una volta accertato che la fattispecie è suscettibile di protrarsi nel tempo (o, se si preferisce, non ha i caratteri del reato istantaneo), si dovrà verificare se il fatto oggetto della *res iudicanda* si sia realmente svolto lungo un orizzonte temporale più o meno vasto⁹³.

Il ricorso a questa tecnica di individuazione dei reati permanenti, basata su di uno schema ispirato al modello sillogistico (premessa maggiore: la fattispecie è astrattamente idonea a protrarsi nel tempo; premessa minore: il fatto è stato concretamente protratto nel tempo; conclusione: il reo ha posto in essere un reato permanente) consente di verificare, al netto di petizioni di principio o definizioni apodittiche che possono accompagnare l'introduzione di nuove fattispecie, la natura permanente della fattispecie esaminata, con la conseguente applicazione della relativa disciplina speciale⁹⁴. Pare corretta, in conclusione, la ripartizione formulata da Roberto Bartoli, il quale distingueva tra reati necessariamente istantanei e reati suscettibili di permanenza, ferma restando la necessità di verificare, in questa seconda ipotesi, la protrazione del fatto tipico dopo il momento di perfezione⁹⁵.

Esaurita la trattazione del reato permanente si conclude l'esame dell'unica fattispecie di durata oggetto di apposita disciplina nel codice penale ed in quello di procedura penale. Le *species* analizzate nel prosieguo non vengono neanche menzionate all'interno della parte generale dell'ordinamento e tendono a mutuare da quella appena esaminata la regolamentazione in materia di prescrizione, concorso di persone e così via. Tale operazione, oramai pacificamente ammessa in giurisprudenza, pone non pochi problemi, poiché si risolve nell'applicazione generalizzata di norme formulate tenendo in considerazione le peculiari caratteristiche dell'illecito permanente, non riscontrabili nelle altre categorie di illeciti su cui si concentrerà la trattazione. Ne consegue la maggiore attenzione da riservare alle stesse, in virtù dei rischi connessi all'applicazione analogica di una disciplina elaborata sulla scorta dei particolari caratteri del *genus* cui fa riferimento.

⁹² Cfr. RAMPIONI, *Contributo*, cit., p. 10, nonché, di recente, BRASCHI, *op. cit.*, pp. 125-126.

⁹³ DE FRANCESCO, *Profili strutturali*, *op. cit.*, p. 565.

⁹⁴ Cfr. BRASCHI, *op. cit.*, p. 127, la quale mette in guardia dall'uso rilassato della categoria del reato eventualmente permanente, invocato in casi del tutto avulsi dall'archetipo ricostruito nelle pagine precedenti.

⁹⁵ BARTOLI, *op. cit.*, p. 160. In particolare, mentre nei reati necessariamente istantanei il giudizio si arresterebbe alla fase della valutazione astratta della fattispecie, in quelli suscettibili di permanenza sarebbe necessario progredire sino all'osservazione della concreta vicenda criminosa, sì da verificare la permanenza del tipo legale nel tempo.

4. La reiterazione intervallata di condotte omogenee: il reato abituale.

Con lo studio del reato abituale si completa la analisi di un trittico di figure di reato, tutte legate allo sviluppo del fatto (o dei fatti, nel caso dell'art. 81, co. 2, cod. pen.) nel tempo, caratterizzato da una progressiva riduzione della quota parte di disciplina riservata dalla legge. Il reato continuato riceve dall'art. 81, co. 2, cod. pen. tanto una definizione strutturale che una autonoma regolamentazione; il reato permanente, sebbene non definito dal legislatore, è richiamato da plurime norme, sostanziali (art. 158 cod. pen.) e processuali (artt. 8, co. 3, e 382, co. 2, cod. proc. pen.); il reato abituale, infine, non né definito né disciplinato dalla legge⁹⁶.

Ciononostante, si tratta di una categoria radicata nella cultura giuridica del nostro paese, come confermato dalla considerazione riservatagli nella gran parte della manualistica più recente, che ne dispone la trattazione immediatamente dopo aver concluso lo studio dell'illecito permanente⁹⁷. Il fiorire di sottocategorie all'interno del *genus* del reato abituale (proprio od improprio, necessario od eventuale), inoltre, certifica la eccezionale vitalità dell'istituto, stabile presenza nelle aule di giustizia e nelle discussioni dottrinali⁹⁸.

Prima di procedere all'esame della struttura e delle tipologie di reato abituale occorre fugare ogni dubbio circa la autonomia della figura in esame rispetto alla categoria dell'abitualità nel reato. Trattasi, invero, di due istituti collocati agli antipodi del sistema penale: il primo, nell'elemento oggettivo, in sede di classificazione dei tipi di reato; la seconda, tra le disposizioni inerenti la persona del reo, in particolare la pericolosità sociale⁹⁹. Il nesso di abitualità avvince le condotte reiterate, operando su di un piano puramente oggettivo-fattuale, mentre la declaratoria di abitualità è fondata su di una valu-

⁹⁶ L'unico richiamo alla figura è contenuto nell'art. 131-bis, co. 4, cod. pen., laddove si ritiene abituale il comportamento di chi abbia commesso «reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate».

⁹⁷ Cfr. per tutti FIORE C., FIORE S., *op. cit.*, pp. 202-203, nonché MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *op. cit.*, pp. 284-285. *Contra*, MANTOVANI, *op. cit.*, pp. 496 e ss., laddove, come anche sostenuto in SIRACUSANO, *I reati a condotta reiterata. Spunti per una rivisitazione*, in *Studi in onore di Mario Romano*, vol. II, Napoli, 2011, p. 1240, si ritiene più corretta la denominazione di "reato a condotta reiterata". Il riferimento alla abitualità potrebbe evocare profili di responsabilità "per la condotta di vita" e non "per il concreto agire" che, dunque, imporrebbero un aggravamento della sanzione (e non, come avviene con il reato abituale, una considerazione unitaria della vicenda criminosa). La tesi è ripudiata da PETRONE, *op. cit.*, p. 190, che sottolinea come una simile impostazione estirperebbe dagli elementi del reato abituale quello che più lo caratterizza, vale a dire il tratto della abitualità.

⁹⁸ Tra i contributi più recenti sul tema, si vedano gli scritti di BIANCHI, *op. cit.*, pp. 45 e ss., BRASCHI, *op. cit.*, pp. 127 e ss. e pp. 264 e ss., nonché AIMI, *op. cit.*, pp. 125 e ss., il quale però nega autonomia scientifica al reato abituale, concludendo per la sua ricollocazione all'interno della categoria del reato permanente.

⁹⁹ L'art. 109, co. 1, cod. pen. prevede che il soggetto dichiarato delinquente (o contravventore) abituale sia destinatario di una misura di sicurezza.

tazione sulla persona del reo, soggetto ritenuto «dedito al delitto». I due fattori possono dunque coesistere nella specifica vicenda, ma ciascuno rimane segregato sul proprio piano, senza contaminazioni reciproche¹⁰⁰.

4.1. *Dissezioni analitiche: le tipologie di reato abituale.*

La dottrina ha individuato particolari *species* in seno al *genus* dei reati abituali. In particolare, è possibile ripartire tale tipologia di illecito in quattro sottocategorie, a loro volta organizzate in due diadi¹⁰¹. La prima, fondata sulla imprescindibile (o meno) reiterazione dei fatti che compongono la fattispecie abituale, vede contrapposti i reati “necessariamente” abituali ai reati “eventualmente” abituali; la seconda, relativa al solo reato necessariamente abituale, è basata sul criterio della rilevanza penale (o meno) delle singole componenti della fattispecie abituale, e si articola nel reato abituale “proprio” e nel reato abituale “improprio”¹⁰².

La figura di reato abituale più “pura” è dunque rappresentata dal reato necessariamente abituale proprio. Trattasi di un tipo di illecito per il realizzarsi del quale è essenziale riscontrare una serie di fatti reiterati, ciascuno dei quali non integra (o, comunque, può non costituire) un’autonoma fattispecie¹⁰³. Il criterio di individuazione di tali

¹⁰⁰ Secondo PETRONE, *op. cit.*, p. 198, un tema problematico potrebbe sollevarsi in caso di reato abituale improprio, cioè quel tipo di reato abituale in cui le singole componenti del fatto hanno già autonoma rilevanza penale, sebbene ridotta rispetto alla fattispecie “contenitore”, ed in caso di reato eventualmente abituale, figura caratterizzata dalla mera possibilità, in concreto, di articolarsi in un fascio di condotte piuttosto che in un singolo comportamento umano. Per l’Autore, tuttavia, la natura unitaria, quantomeno sul piano normativo, del reato abituale, estensibile a tutte le tipologie in cui la fattispecie si articola, dovrebbe escludere in radice la possibilità di procedere ad una declaratoria di abitualità nel reato in sede di condanna.

¹⁰¹ *Ivi*, p. 189 nonché pp. 198 e ss. In giurisprudenza, cfr. la risalente Cass., Sez. 3, n. 435 del 14/03/1968, dep. 06/05/1968, Rv. 107837, secondo la quale «è reato abituale quello per la cui sussistenza è richiesta, come elemento costitutivo, la reiterazione abituale di fatti, formati da coppie di azioni e di eventi omogenei, ciascuno dei quali, isolatamente considerato, non costituisce reato (reato abituale proprio), ovvero costituisce un reato diverso da quello risultante dalla sua reiterazione (reato abituale improprio)».

¹⁰² L’esempio del reato necessariamente abituale proprio per eccellenza è dato dall’art. 572 cod. pen., giacché le singole componenti in cui si manifestano i maltrattamenti possono non avere rilevanza penale; al contrario, il delitto di atti persecutori, il cd. *stalking* previsto all’art. 612-bis cod. pen., richiama nel proprio testo condotte minacciose o comunque recanti molestie alla vittima, fatti autonomamente considerati dalla legge come penalmente rilevanti (rispettivamente, dagli artt. 612 e 660 cod. pen.). Per ciò che concerne il reato eventualmente abituale, si pensi alle plurime fattispecie di esercizio abusivo di una professione contemplate dal codice (art. 348 cod. pen.) o dalla legislazione speciale, o allo sfruttamento della prostituzione (art. 3, L. n. 75/1958). Si veda, in giurisprudenza, Cass., Sez. 2, n. 4651 del 12/11/2020, dep. 05/02/2021, Rv. 280561 (sul caso dell’esercizio abusivo di attività finanziaria), nonché Cass., Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 09/01/2020, Rv. 278392 (in materia di sfruttamento della prostituzione) e infine Cass., Sez. 5, n. 47079 del 08/07/2019, dep. 20/11/2019, Rv. 277544 (in materia di tortura).

¹⁰³ Rileva BIANCHI, *op. cit.*, p. 43, come la categoria del reato abituale necessario proprio rappresenti una vera e propria ipotesi di scuola. L’affermazione si inserisce in un più ampio ragionamento dell’Autore, il quale ritiene la figura, più che un tipo di reato, un *escamotage* per garantire una risposta unitaria a fatti che, seppur autonomi, siano commessi in un ristretto ambito temporale.

ipotesi di illecito è quello della osservazione del tipo legale, che di regola non contiene l'espresso richiamo alla "abitudine" quanto, piuttosto, elementi descrittivi che presuppongono tale carattere. Si pensi all'art. 572 cod. pen., fattispecie che ruota intorno a dei termini (*in primis* quello che apre la rubrica della disposizione: "maltrattamenti") che di per sé evocano fatti reiterati e frequenti, o all'art. 452-*quaterdecies* cod. pen., che espressamente richiama una «pluralità di operazioni» e «l'allestimento di mezzi ed attività continuative»¹⁰⁴.

Quando è la stessa disposizione incriminatrice a richiamare un'altra fattispecie di reato (*rectius*: la reiterazione di fatti inquadrabili *ex se* in un'altra fattispecie di reato) quale elemento strutturale del tipo, si è al cospetto di un reato abituale necessario improprio. La relazione incestuosa (art. 564, co. 2, cod. pen.) e lo *stalking* (art. 612-*bis* cod. pen.) costituiscono casi esemplari di tale categoria. La opzione di politica criminale, in questo caso, è ben definita: riconoscere un disvalore accentuato in presenza di fatti, di per sé già penalmente rilevanti, commessi nell'ambito di un contesto temporale limitato. In tal modo, la reiterazione sequenziale determina il manifestarsi di un diverso fatto tipico, più grave delle sue singole componenti. Anche in questo caso la ripetizione dei fatti può essere esplicitata nel testo della norma incriminatrice o, al contrario, richiamata indirettamente dagli elementi descrittivi della fattispecie¹⁰⁵.

Parte della dottrina ha contestato la autonomia della (sotto)categoria in questione, ritenendola nulla più che «la forma eventualmente abituale di un altro reato», mentre altri ne hanno sostenuto la sovrapponibilità con l'istituto della continuazione tra reati¹⁰⁶. Si tratta di critiche suggestive che, tuttavia, rivelano una inesatta percezione della reale essenza della *species* di reato abituale oggetto di discussione. Le fattispecie incriminatrici sussumibili nella categoria del reato eventualmente abituale sono caratterizzate dal-

¹⁰⁴ Sono ormai rarissime le fattispecie recanti espresso richiamo all'abitudine della condotta. Un caso è quello previsto dall'art. 3, co. 1, n. 3) della L. n. 75/1958, nel cui testo è inserita una vera e propria clausola di "abitudine espressa", laddove punisce con la pena della reclusione da due a sei anni «chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera *abituamente* la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione». La natura di reato abituale necessario proprio è stata confermata da Cass., Sez. 3, n. 8834 del 14/12/2017, dep. 23/02/2018, Rv. 272391, sicché la disposizione incriminatrice in questione rappresenta, ad oggi, l'unico esempio rimasto di reato necessariamente abituale tra quelli previsti dall'art. 3, co. 1, *cit*.

¹⁰⁵ Mentre l'art. 564, co. 2, cod. pen. fa riferimento ad una relazione incestuosa, significando che i rapporti contrari alla morale familiare si evolvono per la durata e la stabilità con cui si svolgono, l'art. 612-*bis* cod. pen. richiede espressamente, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la reiterazione delle condotte vietate.

¹⁰⁶ La tesi è stata sostenuta da PADOVANI, *Diritto penale*, III ed., Milano, 1995, p. 140, il quale aggiungeva che, nel caso di specie, si avesse a che fare con «il concorso materiale omogeneo di più reati, valutati unitariamente dalla legge nel contesto di una diversa figura criminosa».

la immutabilità della fattispecie legale, che viene integrata e rimane unica tanto in caso di una singola violazione del precetto che in presenza di plurime condotte reiterate nel tempo¹⁰⁷. Al contrario, la peculiarità dei reati necessariamente abituali impropri risiede nella circostanza che il singolo fatto, di per sé già sussumibile in una determinata fattispecie, acquisisce un nuovo e più grave disvalore quando commesso ripetutamente, determinandosi un vero e proprio mutamento della incriminazione¹⁰⁸.

Quanto al rilievo inerente la possibilità di un conflitto, a livello di disciplina applicabile, tra la forma di reato abituale in esame ed il reato continuato, giova evidenziare come si tratti di due figure decisamente diverse tra loro: mentre il medesimo disegno criminoso consentirà una valutazione unitaria *quoad poenam*, garantendo al condannato un trattamento sanzionatorio mitigato grazie all'applicazione del cumulo giuridico, la frequente reiterazione di fatti omogenei determina l'esistenza di un'unica fattispecie, escludendo l'applicazione della normativa in materia di concorso di reati.

L'ultima *species* di reato abituale è rappresentata dalla sua versione "eventuale"¹⁰⁹. Analogamente a quanto precisato nel paragrafo relativo al reato permanente, l'ordinamento contempla delle fattispecie incriminatrici suscettibili di realizzazione unitaria o duratura; in altri termini, illeciti che risultano integrati sia dal singolo fatto che da più fatti reiterati, ma in questo secondo caso non trova applicazione la disciplina sul concorso di reati poiché l'illecito, in virtù della propria peculiare struttura normativa, rimane unico¹¹⁰. Il modello idealtipico di questa categoria di reati abituali è rappresentato dall'art. 348 cod. pen., che punisce l'esercizio abusivo di una professione¹¹¹.

La categoria del reato eventualmente abituale rivela una *ratio* indubbiamente di favore per il reo. Invero, come per i reati cd. "a doppio schema", viene sanzionato con la medesima cornice edittale tanto l'episodio isolato che la sequenza di fatti illeciti, in entrambi i casi valutati come un'unica violazione della norma incriminatrice. Tuttavia,

¹⁰⁷ Cfr. Cass., Sez. 3, n. 33420 del 16/04/2021, dep. 09/09/2021, Rv. 282235, in materia di gestione non autorizzata di rifiuti, recante la seguente massima: «il reato di cui all'art. 256, co. 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 deve essere considerato come eventualmente abituale, in quanto partecipa della stessa natura delle fattispecie indicate ai commi precedenti, alle quali fa richiamo, con la conseguenza che la reiterazione della condotta tipica rappresenta una delle sue possibili modalità di realizzazione».

¹⁰⁸ Gli argomenti riportati sono approfonditi da PETRONE, *op. cit.*, p. 200, secondo il quale la relazione incestuosa rappresenta una vicenda ben diversa sia da sporadici ed estemporanei rapporti incestuosi (soggetti al concorso materiale ed al cumulo delle pene) che da episodi legati dal vincolo della continuazione ma, comunque, non frequenti (ai quali applicare la disciplina del reato continuato).

¹⁰⁹ Negano implicitamente l'esistenza di tale categoria, non facendovi menzione alcuna nel paragrafo sui reati abituali, FIORE C., *op. cit.*, p. 202.

¹¹⁰ Cfr. *supra*, § 3.3.

¹¹¹ La struttura della disposizione in parola è ripetuta dall'art. 132 T.U.B., in materia di esercizio abusivo di attività finanziaria, e dall'art. 166 T.U.F., che sanziona l'abusiva attività di intermediazione finanziaria. Si veda anche *infra*, § 5.4.1.

mentre nei reati a doppio schema è il testo della disposizione a rivelare i due poli intorno ai quali si articola la fattispecie (si pensi al binomio promessa-dazione nelle fattispecie corruttive), nei reati eventualmente abituali questo peculiare connotato viene a mancare. Tale circostanza ha spinto parte della dottrina a ricercare dei criteri idonei a consentire la distinzione tra reati eventualmente permanenti e reati istantanei concorrenti, in modo da evitare l'eccessiva espansione della categoria¹¹². In tal senso, si è suggerito di valutare la *ratio* della norma, il bene giuridico oggetto di tutela, eventuali indicazioni riscontrabili nel testo della norma, il ruolo della fattispecie all'interno del capo in cui è collocata ed i rapporti con gli altri reati, così da verificare l'effettiva equivalenza tipologica del fatto episodico e dei fatti reiterati¹¹³.

4.2. Gli elementi caratterizzanti, in particolare il concetto di abitualità.

Conclusa la ricognizione delle categorie nelle quali la dottrina ripartisce il reato abituale, occorre procedere a vivisezionare la struttura del tipo di illecito in esame, per poterne scoprire ed analizzare le componenti¹¹⁴. Tale attività di osservazione consente di ricostruire uno schema tripartito, all'interno del quale è possibile riscontrare la presenza di un requisito oggettivo-quantitativo (la reiterazione di più fatti), un requisito oggettivo-qualitativo (la tendenziale omogeneità dei fatti) ed un requisito cronico-sistematico (il nesso di abitualità)¹¹⁵.

Il primo elemento costitutivo dell'ossatura del reato abituale è rappresentato dalla reiterazione di più fatti. Trattasi di un dato dall'elevatissima efficacia caratterizzante: a volte espresso direttamente dalla disposizione incriminatrice, altre volte insito in alcuni lemmi inseriti nel testo di legge¹¹⁶. I plurimi fatti, peraltro, vengono considerati come

¹¹² Il monito è lanciato da FORNASARI, *op. cit.*, pp. 5 e ss.

¹¹³ I criteri in parola sono proposti da PETRONE, *op. cit.*, p. 205, il quale definisce come "doppia tipificazione" la identica valutazione dell'uno e dei plurimi fatti illeciti.

¹¹⁴ Alla luce delle considerazioni racchiuse nel paragrafo precedente, va precisato che il modello di ossatura che sarà a breve esposto si riferisce esclusivamente al reato necessariamente abituale ed al reato che, essendo suscettibile di abitualità, assuma in concreto quel carattere. Quest'ultima figura, come evidenziato, ha la possibilità (e non la necessità) di manifestarsi con una pluralità di fatti; sicché, quando in concreto venga realizzato un singolo atto, di per sé rilevante per l'integrazione della fattispecie, l'architettura proposta non troverà applicazione. Detto altrimenti: un reato eventualmente abituale potrà dirsi "effettivamente" abituale solo riscontrando le caratteristiche in questione.

¹¹⁵ *Ivi*, pp. 192 e ss., ove si individuano i tre attributi (reiterati-omogenei-abituali) che connotano i fatti in cui si sostanzia il reato abituale. Per un'accezione di abitualità intesa in termini di ripetizione cronico-sistematica, cfr. ALBERICO, *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori*, in *Dir. pen. cont.*, 2011.

¹¹⁶ Ancora una volta è opportuno richiamare gli artt. 572 e 612-*bis* cod. pen.: se la lettera della prima disposizione incriminatrice, mediante il ricorso al termine "maltrattamenti", evoca una pluralità di fatti, la presenza del sintagma "condotte reiterate" nel testo della norma che disciplina gli atti persecutori consente di apprezzare *ictu oculi* la necessità di molteplici condotte illecite.

frammenti della più vasta condotta punita dalla legge, segnando una netta distinzione con il reato a condotta reiterata, connotato, al contrario, proprio dalla pluralità di contegni umani¹¹⁷.

Riscontrata l'esistenza di una pluralità di fatti (considerati, come si è visto, come frazioni della più ampia ed unitaria condotta), occorre verificare che gli stessi rechino un ulteriore attributo: quello della omogeneità. Si tratta di un carattere affine, ma non identico, a quello connota il reato continuato, vale a dire il medesimo disegno criminoso. Mentre in questa seconda ipotesi la omogeneità degli illeciti rappresenta solo uno fra i tanti indici da tenere in considerazione, e ad ogni buon conto non assume un ruolo determinante ai fini del riconoscimento della continuazione, nel reato abituale viene elevato a pietra angolare della costruzione del tipo legale. Invero, al netto della formulazione più o meno ampia della fattispecie (si consenta l'ennesimo richiamo ai "maltrattamenti", ex art. 572 cod. pen.), non si può accantonare un dato di formidabile rilevanza: la fattispecie incriminatrice è unica, ed unico è il bene giuridico protetto (almeno in via immediata). Il giudizio di omogeneità, dunque, avrà come principale perno l'oggetto di tutela presidiato dalla disposizione di parte speciale, rispetto al quale andrà valutato il brano di vita che potrebbe comporre la sequenza criminosa¹¹⁸.

Riscontrata l'esistenza di plurimi fatti, verificatane la tendenziale omogeneità, è necessario compiere un'ulteriore indagine, volta ad appurare il ricorrere del requisito unanimemente riconosciuto come il vero e proprio emblema del tipo di reato in esame: il nesso di abitualità¹¹⁹. Si tratta di quel legame che consente di riconoscere la sistematicità dei fatti (reiterati ed omogenei) che compongono il reato abituale, in assenza del quale si aprirebbero, per essi, le porte dell'irrelevanza penale o, se di per sé già sussumibili in una determinata fattispecie, quelle del concorso di reati¹²⁰. Eppure, nella dottrina più risalente, non sono mancate voci di dissenso: posizioni portate avanti da Autori che, nel ridimensionare il ruolo del nesso di abitualità, tendevano a traslare il tema sul campo

¹¹⁷ PETRONE, *op. cit.*, p. 193, individua nella mancata indicazione del numero di episodi necessario ad integrare la molteplicità di atti un *vulnus* rispetto ai principi costituzionali di determinatezza e di applicazione tassativa. In giurisprudenza, peraltro, si è spesso affermato che siano sufficienti solo due fatti per l'integrazione della fattispecie; cfr. Cass., Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, dep. 19/07/2018, Rv. 273622.

¹¹⁸ Cfr. Cass., Sez. 6, n. 8617 del 24/01/2024, dep. 27/02/2024, Rv. 286069, per la rilevanza di condotte omissive di assistenza e protezione perpetrate in danno di minore impossibilitato a provvedersi in autonomia, nonché Cass., Sez. 6, n. 38306 del 14/06/2023, dep. 19/09/2023, Rv. 285185, rispetto al *mobbing* sui luoghi di lavoro.

¹¹⁹ L'imprescindibilità del nesso di abitualità fu sostenuta, per primi, da PETROCELLI, *Principi di diritto penale*, Napoli, 1950, p. 292 e da MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. I, Torino, 1961, p. 665.

¹²⁰ Ci si riferisce, nel primo caso, ai reati necessariamente abituali propri, mentre a quelli necessariamente abituali impropri nell'altra ipotesi.

del coefficiente psicologico, indagando la sussistenza di una eventuale inclinazione a commettere i singoli episodi in cui si strutturava il reato abituale¹²¹. Una simile impostazione non poteva (e continua a non poter) essere accolta, poiché determina la diluizione, sino alla scomparsa, di quel tratto che rappresenta l'*ubi consistam* del reato abituale. Rovesciare sull'elemento soggettivo la ricerca della abitualità comporta, per di più, una indebita confusione tra istituti ontologicamente diversi, legittimando indebiti accostamenti tra il reato abituale e l'abitualità nel reato¹²². Il nesso di abitualità deve invece essere considerato sul piano oggettivo, trattandosi del carattere che denota e tipizza la categoria del reato abituale, da taluni definito "reato frequentativo"¹²³.

La coesistenza dei requisiti esaminati nelle pagine che precedono consente di affermare la natura unitaria del reato abituale, a dispetto della pluralità di fatti che lo compongono. Oltre a costituire un fatto unico dal punto di vista ontologico, si tratta, nell'ipotesi di reato necessariamente abituale improprio, di un fatto autonomo rispetto alle sue singole componenti. Il legislatore, in virtù di un diverso e rinnovato giudizio di disvalore, decide di riservare un'apposita disciplina a fatti che, proprio in virtù di quel più volte citato carattere di frequenza e sistematicità, sono contrassegnati da un differente (e maggiore) disvalore sociale¹²⁴.

4.3. I rapporti con le figure affini, tra analogie e difformità.

Con lo studio del reato abituale si esaurisce la disamina delle fattispecie di durata "classiche", ovvero sia quei modelli di incriminazione strutturati sulla necessaria durata nel tempo del fatto tipico, antiggiuridico e colpevole¹²⁵. Si tratta di una categoria comprensiva di due figure, il reato permanente ed il reato abituale, alla quale si è soliti affiancare il reato continuato. Tuttavia, poiché ciascuna di queste forme di sviluppo nel tempo dell'illecito penale è caratterizzata da autonomi e specifici elementi strutturali,

¹²¹ Cfr. LEONE, *Del reato abituale*, op. cit., p. 77, nonché ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, XIII ed., Torino, 1994, p. 243.

¹²² Si veda quanto esposto *supra*, in conclusione del § 4, rispetto ai rapporti tra reato abituale ed abitualità nel reato.

¹²³ La terminologia in parola fu proposta da SABATINI, *Istituzioni di diritto penale. Parte generale*, vol. I, Catania, 1946, p. 267.

¹²⁴ Osserva PETRONE, op. cit., p. 198, come i singoli fatti materiali che costituiscono il reato abituale si presentino come «momenti del fatto», e come la offesa recata da tale figura di illecito sia cosa ben diversa da quella caratteristica delle singole "componenti" di esso. Basti pensare ai differenti beni giuridici oggetto di tutela, rispettivamente, dei reati previsti dagli artt. 572, 582 e 612 cod. pen., gli ultimi due costituenti classiche ipotesi di fatti che rientrano nella sequenza dei maltrattamenti.

¹²⁵ L'affermazione, naturalmente, risulta condivisibile ed accettabile fintantoché si esclude dal relativo ambito sia la categoria del reato eventualmente permanente che quella del reato eventualmente abituale.

risulta opportuno mantenere salde le differenze intercorrenti tra ciascuna, al netto di eventuali punti di contatto.

È necessario, in tal senso, ribadire la estraneità dell'istituto della continuazione tra reati alla materia dei reati di durata; invero, come precisato *supra*, l'analisi della figura in parola consente di delimitare il perimetro degli studi, poiché la stessa, avendo la propria *sedes materiae* nel capo relativo al concorso tra reati, presuppone la pluralità di violazioni della legge penale, circostanza che si pone in netto ed insuperabile contrasto con le fattispecie di durata, consistenti in illeciti unitari¹²⁶. Al tempo stesso, tutti gli istituti poc'anzi richiamati disciplinano dei fenomeni cronologicamente complessi, dimodoché può intravedersi un *fil rouge* che li tiene insieme, quantomeno sotto tale profilo¹²⁷.

Su un piano affatto differente si colloca il rapporto che lega il reato permanente ed il reato abituale¹²⁸. Si tratta di modelli di incriminazione affini sotto svariati punti di vista: al netto del già ricordato sviluppo cronologico (che consente di individuare, dopo il perfezionamento della fattispecie, un intervallo temporale più o meno duraturo, che si chiude nel momento consumativo), rileva la natura unitaria impressa alla vicenda concreto dagli archetipi in esame, motivi per i quali si perviene all'estensione della disciplina del reato permanente al reato abituale¹²⁹.

¹²⁶ Colse nel segno ZAGREBELSKY V., *Reato continuato*, cit., p. 205, nell'affermare che i reati di durata costituiscono degli "astratti modelli strutturali", contrapposti al reato continuato, "situazione in concreto" cui il legislatore connette una disciplina sanzionatoria meno afflittiva.

¹²⁷ Non può dirsi lo stesso, al contrario, per il reato complesso. Premesso che un problema di eventuale corrispondenza dei relativi ambiti di disciplina potrebbe porsi solo per i reati eventualmente abituali e per i reati necessariamente abituali impropri, poiché nei reati necessariamente abituali propri non si registra autonoma rilevanza penale delle componenti del fatto illecito. In realtà, il problema neanche si pone per i reati eventualmente abituali: in queste ipotesi, al netto della realizzazione unica o molteplice del fatto, a venire in rilievo è sempre la stessa fattispecie, sicché non trova in alcun modo spazio la disciplina del reato complesso, che come è noto rappresenta un *quid pluris* rispetto alle sue singole componenti. Secondo PETRONE, *op. cit.*, p. 196, è solo nei reati necessariamente abituali impropri che si verifica una interferenza disciplinare con il reato complesso. È solo in questi casi, dunque, che potrà trovare spazio la applicazione cumulativa delle rispettive regolamentazioni, le quali, peraltro, non si pongono in un rapporto di reciproca esclusione.

¹²⁸ Per CARACCIOLI, *op. cit.*, p. 223, premessa l'appartenenza del reato abituale alla categoria dei reati a condotta plurima, tali reati costituirebbero null'altro che una forma di manifestazione del reato permanente e, pertanto, sarebbero privi di autonomia. *Contra*, PETRONE, *op. cit.*, p. 190, che ravvisa nella frequenza delle violazioni il *quid pluris* non riscontrabile nei reati a condotta plurima.

¹²⁹ La sottoposizione del reato abituale alla disciplina del reato permanente è contestata da parte della dottrina. In particolare, BRUNELLI, *Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica*, Torino, 2000, p. 65, con riguardo all'art. 158 cod. pen., ravvisa gli estremi di una applicazione analogica, precisando che, trattandosi di normativa secondaria (e non direttamente incriminatrice), una simile operazione sarebbe comunque legittima. Per BRASCHI, *op. cit.*, pp. 128-129, ambedue le figure considerano la durata del fatto nella loro struttura idealtipica e, pertanto, appare non illogico l'applicazione della medesima disciplina.

L'elemento differenziale tra le due figure si annida nella struttura del fatto tipico. Si è detto che nel reato permanente tale elemento perdura, senza soluzione di continuità, sino a che l'agente mantiene la signoria sul fatto¹³⁰. Ben diverso è il caso del reato abituale, caratterizzato dalla discontinuità delle sue singole componenti, che si ripetono nel tempo con frequenza sistematica¹³¹. Si tratta di una distinzione di carattere ontologico, che riposa sulle modalità di costruzione delle fattispecie; mentre l'art. 612-*bis* cod. pen. fa espresso riferimento alla reiterazione delle condotte, l'art. 605 cod. pen. (fattispecie idealtipica di reato permanente) non evoca in alcun modo un'analoga molteplicità. Ad ogni buon conto, tale distinzione afferisce al piano dell'essenza della fattispecie, che rimane normativamente unitaria al pari del reato permanente, soggiacendo alla medesima disciplina¹³².

¹³⁰ Cfr. *supra*, §§ 3.1.1 e 3.1.2. Lo stesso significato letterale di permanenza, d'altronde, richiama una situazione di fatto perdurante, continuativa, priva di interruzioni. Si rinvia alla voce "Permanenza" del Vocabolario Treccani, consultabile *online* in www.treccani.it/vocabolario.

¹³¹ Cfr. *supra*, § 4.2. In questo caso, si veda la voce "Abitudine" del Vocabolario Treccani, consultabile *online* in www.treccani.it/vocabolario, laddove si precisa che tale termine indica una "tendenza a ripetere determinati atti, a rinnovare determinate esperienze".

¹³² In realtà la più recente giurisprudenza di legittimità sembra mettere in discussione tale consolidato orientamento, almeno a partire da Cass., Sez. Un., n. 40986 del 19/07/2018, dep. 26/09/2022, Rv. 273934, con nota di ZIRULIA, *Le sezioni unite sul tempus commissi delicti nei reati c.d. ad evento differito (con un obiter dictum sui reati permanenti e abituali)*, in *Dir. pen. cont.*, 2018. In quell'occasione, seppure in via incidentale, le Sezioni Unite chiarirono che, in materia di *tempus commissi delicti* dei reati permanenti ed abituali, a risultare dirimente è il momento della cessazione della permanenza (e, conseguentemente, della abitualità). Tuttavia, in caso di nuova incriminazione (il riferimento era all'introduzione del delitto p. e p. dall'art. 612-*bis* cod. pen.), sarebbe stato necessario verificare, in materia di reati abituali, che a seguito dell'entrata in vigore del *novum* legislativo fosse stata posta in essere una quota parte di condotta idonea di per sé ad integrare il fatto tipico. In tal senso, si ammetteva una valutazione frazionata del reato abituale per garantire il rispetto dei principi di responsabilità colpevole e di tendenziale rieducazione del trattamento sanzionatorio. La tesi, peraltro, era stata già sostenuta da PETRONE, *op. cit.*, p. 205. Un ulteriore passo avanti, questa volta in tema di modifiche peggiorative della disciplina sanzionatoria intervenute prima della consumazione di un reato abituale, è stato compiuto da Cass., Sez. 6, n. 28218 del 23/01/2023, dep. 28/06/2023, Rv. 284788, annotata da VERUCCI, *Tempus commissi delicti e successioni di leggi modificative nei reati necessariamente abituali*, in *Arch. pen.*, 2023, n. 3. La frammentazione del reato abituale è stata ritenuta possibile, in questo caso, rispetto ad una vicenda modificativa a carattere peggiorativo, ex art. 2, co. 4, cod. pen.; in tal modo è stata garantita l'applicazione della più grave sanzione introdotta dal legislatore non tanto per essersi posto *ab initio* in contrasto con l'ordinamento, bensì per aver ribadito quell'atteggiamento in seguito alla modifica normativa. La Corte ha pertanto affermato il seguente principio: «in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ove parte della condotta sia commessa sotto la vigenza della disposizione incriminatrice di cui all'art. 572 cod. pen., come modificata in senso peggiorativo dall'art. 4, comma 1, lett. d), legge 1 ottobre 2012, n. 172, trova applicazione la norma sopravvenuta sfavorevole al reo nel solo caso in cui si collochi dopo la sua entrata in vigore un segmento di condotta sufficiente, di per sé, a integrare l'abitualità del reato». Va segnalato che la pronuncia è rimasta isolata, tant'è vero che non si registrano sentenze successive conformi; da ultimo, Cass., Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, dep. 10/06/2024, Rv. 286616, se ne è espressamente distaccata.

5. Fattispecie di durata “in astratto” *versus* realizzazione prolungata “in concreto” del fatto tipico.

L'analisi svolta sin qui ha avuto ad oggetto, escluso l'istituto della continuazione, delle tipologie di reati caratterizzati dallo sviluppo del fatto tipico nel tempo, dove per “tipologia di reato” si intende una modalità di costruzione del fatto illecito, uno schema fissato in astratto dal legislatore. Alla categoria in parola, cui è assegnata la denominazione di “reati di durata”, appartengono le figure del reato permanente e del reato abituale¹³³.

Tuttavia, nella prassi si assiste ad un proliferare di illeciti connotati da strutture simili a quelle caratteristiche dei reati di durata: è il caso dei reati “a consumazione prolungata”, “eventualmente permanenti”, “eventualmente abituali”, e via discorrendo, cui viene estesa la disciplina prevista per il reato permanente in virtù di una asserita similitudine sotto il versante della struttura del fatto (in specie, per quanto attiene alla scissione tra perfezione e consumazione)¹³⁴. Le fortune di queste fattispecie, definite in dottrina “reati a consumazione protratta in concreto”, possono essere spiegate alla luce della riforma della prescrizione determinata dalla L. n. 251/2005, cd. “ex Cirielli”, che, con un modesto intervento di *maquillage* normativo sull'art. 158 cod. pen., determinò la frattura del binomio permanenza-continuazione ai fini dell'individuazione del termine da cui far decorrere la prescrizione¹³⁵. Mentre per i reati permanenti il *dies a quo* sarebbe stato fissato nella cessazione della permanenza, nel caso di riconoscimento del vincolo della continuazione sarebbe stato necessario procedere ad una valutazione frazionata, considerando la data di consumazione di ciascun reato-satellite¹³⁶.

L'analisi di questa «costellazione di casi problematici» interesserà delle macro-aree al cui interno verranno selezionate alcune specifiche ipotesi delittuose, al fine di saggiare se l'estensione della disciplina del reato permanente a tali figure è legittima

¹³³ Tra i numerosi studiosi che hanno proposto la nomenclatura “reati di durata”, e la inclusione al suo interno dei reati permanenti ed abituali, cfr. PROSDOCIMI, *Contributo alla teoria del concorso formale di reati*, Padova, 1984, p. 72. *Contra*, AIMI, *op. cit.*, pp. 163 e ss.

¹³⁴ Il tema è stato anticipato *retro*, cap. I, § 3.2.

¹³⁵ Il riferimento a tale categoria è presente COCCO, *Reato istantaneo, di durata e a più fattispecie. Questioni controverse di unità e pluralità*, in *Resp. civ. prev.*, 2/2017, p. 386. La terminologia è ispirata a quella di “reati a consumazione protratta in astratto”, con cui Giovanni Cocco si riferisce ai reati permanenti ed abituali; sul punto. Sul rapporto tra la gemmazione di figure alternative di reati “concretamente” di durata e la modifica della prescrizione, cfr. *ivi*, pp. 388 e ss., laddove l'Autore esprime chiaramente l'idea per la quale il tema dell'unità dell'evento formatosi progressivamente, ai fini della contestazione di un unico reato, abbia assunto «una significativa rilevanza pratica» proprio a seguito della riforma del 2005.

¹³⁶ Come è noto, la L. n. 3/2019, cd. “Spazzacorrotti”, ha ripristinato l'impianto originario della norma poc'anzi citata, di fatto annullando l'innovazione apportata dalla “ex Cirielli”, determinando la reviviscenza dell'equazione “cessazione della permanenza = cessazione della continuazione”.

ovvero se, nell'ottica di garantire un elevato tasso prestazionale del sistema processuale, siano stati sacrificati i principi fondamentali dell'ordinamento sostanziale¹³⁷.

5.1. Le norme miste alternative.

Non è raro, nel consultare il codice penale o una legge speciale, incorrere in disposizioni incriminatrici il cui testo annovera plurime modalità di realizzazione del fatto tipico¹³⁸. Il legislatore, invece di ricorrere a formule lessicali generiche, passibili di vastissima applicazione (si pensi al caso emblematico dell'omicidio, tutto fondato sul «cagionare la morte» di un essere umano), preferisce ricorrere alla elencazione casistica per fissare nella legge (in un comma, in un numero o in una lettera) molteplici modi di violare il precetto¹³⁹. Può accadere che ciascun fatto venga considerato come un'autonoma norma incriminatrice, sicché la realizzazione di più fatti tra quelli previsti dalla norma determinerà un concorso di reati; può altresì verificarsi la situazione opposta, ovvero che sia indifferente se vengano poste in essere molteplici forme tipiche di offesa, giacché il fatto rimarrà unitario¹⁴⁰.

Karl Binding, in uno scritto risalente agli inizi dello scorso secolo, attribuiva ai fenomeni legislativi in esame l'appellativo di *Mischgesetze*, o leggi (penali) miste¹⁴¹. Robert Wertheimer, a sua volta, soleva distinguere tra *alternative* e *kumulative Mischgesetze*, in base alla integrazione di uno o più reati nel caso in cui fossero realizzati più fatti richiamati dalla disposizione incriminatrice¹⁴². In Italia, oltre al binomio “norme miste alternative” – “norme miste cumulative”, si ricorre anche alla diade “norme a più fattispecie” – “disposizioni a più norme”, secondo la terminologia proposta da Raul Frosali¹⁴³.

¹³⁷ Il riferimento è all'opera di BRUNELLI, *op. cit.*, che al cap. I, § 1.1 anticipa un'indagine analoga a quella che sarà portata avanti in questo scritto, riservando alle fattispecie incriminatrici da analizzare, appunto, l'appellativo di «costellazione di casi problematici».

¹³⁸ Si pensi, ad esempio, al delitto di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, previsto dall'art. 642, co. 1, cod. pen., e, nella legislazione speciale, alla bancarotta fraudolenta, disciplinata dall'art. 216, R.D. 267/1942 (d'ora in avanti, L. fall.).

¹³⁹ VASSALLI, *Le norme penali a più fattispecie e l'interpretazione della “legge Merlin”*, in *Studi in onore di Francesco Antolisei*, vol. III, Milano, 1965, p. 350.

¹⁴⁰ COCCO, *op. cit.*, p. 391.

¹⁴¹ BINDING, *Die Normen und ihre Uebertretung*, III ed., Lipsia, 1916, pp. 205 e ss.

¹⁴² WERTHEIMER, *Die Mischgesetze des Deutschen Straf-Gesetzbuchs: Mit Besonderer Berücksichtigung Ihrer Strafrechtlichen und Strafprozessualen Behandlung*, Lipsia, 1903, § 3.

¹⁴³ FROSALI, *Concorso di norme e concorso di reati*, Città di Castello, 1937, pp. 243 e ss. Rispetto alle norme a più fattispecie, l'Autore precisava: «è un dato certo dell'esperienza giuridica che vi sono espressioni di volontà legislativa le quali presentano queste caratteristiche: a) descrivono più “atteggiamenti” o “aspetti” con i quali si può realizzare un reato (titolo autonomo di reato); b) presentano questi “più aspetti” come genericamente equivalenti, perché ad ognuno corrisponde la stessa sanzione quale è genericamente formulata, onde da a) e b) consegue che detti atteggiamenti possono essere sostituiti l'uno

Che le due ipotesi di *Mischgesetze* possono coesistere all'interno della medesima disposizione è circostanza tutt'altro che infrequente: può ben accadere che un singolo articolo possa contemplare in ciascun comma, numero o lettera una diversa ed autonoma modalità di aggressione del bene tutelato; al contempo, i predetti commi, numeri o lettere possono recare una struttura corrispondente ad una norma a più fattispecie, annoverando una pluralità di fatti la cui realizzazione plurima non inciderà sull'unitarietà del fatto illecito descritto nell'alinea¹⁴⁴.

Sebbene le norme a più fattispecie rappresentino una particolare tipologia di disposizioni incriminatrici la cui cittadinanza nel nostro ordinamento è universalmente riconosciuta, non sono mancate proposte, peraltro proveniente da autorevoli studiosi, aventi per oggetto la eliminazione di tale categoria, in virtù dell'adozione, nel codice Rocco, del criterio del cumulo materiale in luogo del cumulo giuridico¹⁴⁵.

L'argomento è stato agevolmente confutato da altra parte della dottrina. Antonio Pagliaro bollò la tesi come eccessivamente formalistica, ritenendo inammissibile ipotizzare che l'indicazione di più contegni illeciti in un medesimo capoverso determinasse per ciò solo l'esistenza di una molteplicità di reati¹⁴⁶. La scelta di ricorrere al criterio del cumulo materiale, secondo Giuliano Vassalli, non consentiva di estromettere dal sistema le norme a più fattispecie: gli artt. 71 e ss. cod. pen., difatti, si limita(va)no a disciplinare il trattamento sanzionatorio in caso di plurime violazioni di legge, ma nulla rive-

dall'altro, restando il reato sempre lo stesso; c) presentano inoltre questi "più aspetti" in modo che gli elementi onde sono composti possono – salvo particolare incompatibilità – configurarsi anche tutti (contemporaneamente, o successivamente purché sempre in unità di contesto), lasciando unico il reato». A proposito delle disposizioni a più norme, sosteneva: «le "norme a più fattispecie" vanno tenute distinte da altre espressioni legislative, le quali potrebbero essere scambiate con le prime perché hanno in comune con esse il contenere più descrizioni criminose, ma mancano di tutte le altre sopra indicate caratteristiche, perché: a) i modelli non sono dello stesso reato; b) non possono dunque sostituirsi l'uno all'altro lasciando invariato il titolo criminoso; c) non possono anche tutti configurarsi determinando la violazione di una sola "norma" e l'attuazione di un solo reato; sommandosi presentano più reati diversi». La proposta di Frosali fu salutata con favore da VASSALLI, *op. cit.*, p. 376, poiché fondata su di una perfetta correlazione tra la norma incriminatrice ed il titolo del reato e, pertanto, capace di «ravvisa(re) la possibilità di pluralità di fattispecie integranti un'unica figura di reato e contenute in un'unica norma incriminatrice, adottando per questa situazione l'espressione di "norma a più fattispecie"».

¹⁴⁴ Esempio è il caso della bancarotta fraudolenta. L'art. 216 L. fall., infatti, si articola nella forma patrimoniale (co. 1, n. 1), in quella documentale (co. 1, n. 2) e, infine, preferenziale (co. 3). La bancarotta documentale, inoltre, può essere integrata dalla sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili, o mediante la conservazione delle stesse in modo da rendere impossibile la ricostruzione del volume di affari dell'imprenditore. Si prenda in considerazione, inoltre, l'art. 73, D.P.R. n. 309/1990 (da ora in avanti T.U.S.), nonché l'art. 3, L. n. 75/1958 ("Legge Merlin"), tutti recanti una struttura che ricalca quella dell'art. 216 L. fall.

¹⁴⁵ Si tratta della tesi sostenuta da DELOGU, *Le norme penali congiunte*, in *Ann. dir. proc. pen.*, 1936, p. 527.

¹⁴⁶ PAGLIARO, voce *Concorso di norme (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. VIII, Milano, 1965, p. 510: «in queste ipotesi sarebbe frutto di un esasperato formalismo ammettere un concorso tra le varie espressioni di cui si avvale il legislatore: perché il concorso, in realtà, si porrebbe tra più segni linguistici, ma non certo tra norme in quanto interpretate».

la(va)no in ordine al problema, avente carattere preliminare, circa la unità o pluralità di reati, la cui risoluzione spetta all'interprete¹⁴⁷.

Una volta che l'attività esegetica finalizzata a valutare la natura di *alternative Mischgesetze* della norma esaminata dia esito positivo, chi avrà integrato più fatti da quella previsti non potrà vedersi applicato il trattamento sanzionatorio tipico del concorso di reati, in virtù della unità normativa del fatto. Quali sono, dunque, le ripercussioni sotto il profilo dello sviluppo cronologico del reato? Quali sono i rapporti con le figure astratte di durata esaminate nei paragrafi precedenti?

La risposta ai quesiti in parola passa per lo scrutinio delle fattispecie in parola, in particolare delle strutture idealtipiche predisposte da legislatore. Ed allora, rispetto alla prima domanda, si dovrà necessariamente concludere che, se il fatto rimane unico nonostante la realizzazione di più condotte tra quelle previste dalla norma a più fattispecie, allora lo stesso non potrà dirsi consumato fino a che siano posti in essere condotte (o re-alizzati eventi) inscrivibili nel perimetro del tipo legale¹⁴⁸.

Per meglio esplicitare quanto poc'anzi sostenuto, può prendersi ad esempio il caso del reato di lottizzazione abusiva¹⁴⁹. Trattasi di una norma mista alternativa, in

¹⁴⁷ VASSALLI, *op. cit.*, p. 369, il quale aggiungeva: « a un tal compito l'interprete potrebbe sottrarsi solo in ordinamenti nei quali il legislatore stabilisse, con una norma generalissima, che unità di reato si ha ogniqualvolta la previsione è contenuta in uno stesso articolo, o in uno stesso capoverso, o sotto uno stesso numero, o sotto una stessa lettera; e questo non è certo il caso della legge italiana». Un'elencazione dei criteri distintivi tra *kumulative* ed *alternative Mischgesetze* è riportata in COCCO, *op. cit.*, pp. 391-392. Tra i criteri formali, l'Autore individua: la previsione di un'autonoma cornice edittale; la previsione separata tra vari commi, numeri o lettere; il raffronto con fattispecie analoghe. Come criteri sostanziali, invece, si citano: l'identità del bene giuridico leso; lo studio dei lavori preparatori; la *ratio* della disposizione.

¹⁴⁸ Tale principio è stato affermato, ad esempio, in materia di stupefacenti, quanto alla violazione dell'art. 73 T.U.S.; in particolare, cfr. Cass., Sez. 3, n. 8999 del 05/12/2019, dep. 05/03/2020 Rv. 278418, secondo cui «le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono alternative tra loro, e perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione della prima di esse». La decisione, estendendo alla fattispecie in esame il criterio previsto dall'art. 8, co. 3, cod. proc. pen. per il reato permanente, rivela la non piena comprensione delle caratteristiche della norma a più fattispecie. Invero, trattandosi di un illecito realizzabile indifferentemente con diverse condotte, la competenza andrebbe radicata nel luogo di commissione dell'ultimo episodio della serie criminosa, proprio perché trattasi di plurimi fatti considerati normativamente come unità e separati sul versante cronologico. Al contrario, nel reato permanente la scelta di porsi in contrasto con l'ordinamento è unica, rimane identica dall'inizio alla fine, sicché in quel caso ha senso applicare la regola di cui all'art. 8, co. 3, cod. proc. pen., impedendo al reo di porre in essere fenomeni più o meno espliciti di *forum shopping*.

¹⁴⁹ Secondo Cass., Sez. 3, n. 48346 del 20/09/2017, dep. 20/10/2017, Rv. 271330: «il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva "mista" si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento; ne consegue che, ai fini del calcolo del tempo necessario per la prescrizione, per il concorrente non è rilevante il momento in cui è stata tenuta la condotta di partecipazione, ma quello di consumazione del reato, che può intervenire anche a notevole distanza di tempo».

quanto il fatto tipico può essere integrato con diverse modalità: in caso di inizio di opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei su cui le stesse insistono, in violazione della regolamentazione urbanistica vigente; oppure nel caso in cui la trasformazione avvenga mediante il frazionamento e la vendita del terreno in lotti, in modo che risulti non equivoca la relativa destinazione a scopo edificatorio¹⁵⁰. Un medesimo fondo può essere interessato da plurimi fatti descritti dalla norma, posti in essere in sequenza progressiva. La peculiare conformazione della fattispecie legale ha consentito alle Sezioni Unite di sostenere, in una pronuncia risalente alla prima metà degli anni '90, che la contravvenzione di lottizzazione abusiva avesse natura di "reato progressivo nell'evento",

che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi che incidono sull'assetto urbanistico, in quanto la esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica¹⁵¹.

Per questo motivo, si è sostenuto che il reato in parola, perfezionatosi con la realizzazione di una qualsiasi delle condotte tipiche, non si consuma sino a che non vengano ultimate le opere edificatorie sui lotti o, nella variante negoziale, fino alla stipula dell'ultimo atto di compravendita delle costruzioni fabbricate sui terreni: il momento consumativo viene integrato dal raggiungimento dell'ultimo stadio dell'offesa tipica¹⁵².

¹⁵⁰ Nel primo caso sarà realizzata la versione "materiale" della lottizzazione, nel secondo caso quella "negoziale"; quando coesistono le due ipotesi, si avrà lottizzazione "mista". La fattispecie in parola è caratterizzata dalla separazione del precetto primario dal precetto secondario, inseriti in due norme diverse. Secondo l'art. 30, D.P.R. n. 380/2001, «si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio». La sanzione per le condotte innanzi descritte è prevista dal successivo art. 44, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001, applicandosi al contravventore «l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro». Si rinvia alla lettura di settore per un approfondimento, tra cui, *ex multis*, BRESCIANO, PADALINO MORICHINI, *I reati urbanistici*, Milano, 2000, pp. 290 e ss.; BARBUTO, *Reati edilizi e urbanistici*, Torino, 1995, pp. 263 e ss.; TANDA, *I reati urbanistico-edilizi*, VI ed., Vicenza, 2022, pp. 329 e ss.

¹⁵¹ Cass., Sez. Un., n. 4708 del 27/03/1992, dep. 24/04/1992, Rv. 190829. Nell'unico fatto di lottizzazione possono concorrere il momento negoziale, quello di esecuzione delle opere di urbanizzazione e quello attuativo, con la costruzione degli edifici.

¹⁵² Il principio è stato da ultimo ribadito da Cass., Sez. 3, n. 25182 del 07/03/2014, dep. 13/06/2014. Nella pronuncia si è evidenziato che «la gravità dell'offesa [...] può invero spostare il tempo del reato». Si tratta di una soluzione non ammissibile nella versione proposta dalla Corte, giacché a spostare il tempo del reato non è la mera offesa in sé, bensì l'offesa modale, corrispondente al tipo legale. Diversamente opinando, verrebbe sdoganata una concezione naturalistica di reato, del tutto avulsa dagli schemi legali che, al contrario, garantiscono il rispetto dei principi di tassatività, colpevolezza e frammentarietà.

È possibile, dopo questo breve *excursus*, definire i rapporti di interferenza sussistenti tra le norme a più fattispecie e le fattispecie di durata, segnalando le analogie e le differenze tra le *alternative Mischgesetze*, i reati permanenti ed i reati abituali. Si tratta di modelli di illecito caratterizzati da un prolungamento nel tempo della situazione tipica. Tuttavia, nel reato permanente ciò avviene senza soluzioni di continuità, mentre nel reato abituale si assiste ad una reiterazione di fatti omogenei legati da un nesso di frequenza sistematica, sicché l'esistenza di uno iato tra ciascun episodio non è ostativa alla unità (quantomeno normativa) del fatto¹⁵³. Nell'ipotesi di *alternative Mischgesetze* accade qualcosa di ulteriormente diverso: le condotte non sono necessariamente omogenee (non v'è chi non percepisca la differenza tra l'occultamento delle scritture contabili e la loro distruzione), se non sotto il profilo dell'offesa al bene protetto, e non è richiesto lo stringente legame che connota il reato abituale, potendo bastare un sufficiente rapporto di prossimità temporale¹⁵⁴.

Si deve concludere, pertanto, per la ammissibilità di uno sviluppo nel tempo delle norme a più fattispecie, ben potendosi immaginare che, una volta posta in essere una delle ipotesi considerate dalla disposizione incriminatrice, l'agente possa realizzarne altre, postergando il momento consumativo all'esaurirsi dell'ultimo brano della sequenza di atti tipici¹⁵⁵. Sarà quello il momento di consumazione del reato, rilevante per la fissazione del *dies a quo* della prescrizione, nonché limite ultimo per valutare apporti concorsuali alla vicenda criminosa¹⁵⁶. La soluzione proposta, d'altronde, merita di essere accolta proprio perché perfettamente conforme alla struttura del tipo e, dunque, rispettosa del principio di legalità, di tassatività e di determinatezza¹⁵⁷.

¹⁵³ Cfr. *supra*, § 4.2.

¹⁵⁴ È possibile adottare una diversa chiave di lettura. Mentre i reati permanenti ed i reati abituali sono espressamente costruiti secondo un modello che tiene conto dello sviluppo nel tempo (con soluzioni di continuità o meno) del fatto tipico, e tale elemento rappresenta il carattere che denota tali forme di incriminazione, le norme a più fattispecie non sono state "pensate" tenendo in considerazione analoghi profili di dilatazione cronologica. Pertanto, piuttosto che sforzarsi nell'instaurare relazioni sin troppo forzate tra figure prive di reali punti di contatto, sarebbe forse opportuno accontentarsi di inserire le norme miste alternative tra la congerie delle ipotesi di reati di durata, rassicurati dal fatto che tale operazione non si pone in contrasto con i principi di tassatività e determinatezza, né con il divieto di analogia.

¹⁵⁵ I suesposti principi troveranno applicazione, beninteso, solo laddove l'oggetto delle plurime aggressioni, ritenute meritevoli di una valutazione unitaria, non muti. In quel caso, invero, non vi saranno limiti all'applicazione del concorso di reati. Così, il soggetto che realizzi diverse condotte tra quelle previste dall'art. 73, co. 1, T.U.S., inerenti diverse partite di stupefacente, potrà al più invocare l'applicazione della continuazione tra reati.

¹⁵⁶ Fa espresso riferimento al decorso della prescrizione dall'ultimo atto tipico VASSALLI, *op. cit.*, p. 387.

¹⁵⁷ Al contempo, non si ricorre a modelli di incriminazione neppure astrattamente ricollegabili ai tipi di illecito in esame, su tutti quello del reato permanente.

5.2. Un'ipotesi manifesta di consumazione materiale? Il caso dell'usura.

L'art. 644 cod. pen. punisce la condotta di chi si fa dare o promettere, in cambio di una prestazione resa in favore della vittima, interessi o altri vantaggi ad essa sproporzionati. La norma, improntata sul modello del reato a cooperazione necessaria della persona offesa, replica, sul piano anatomico-morfologico, lo schema che caratterizza le fattispecie corruttive, che saranno analizzate nel prossimo paragrafo¹⁵⁸. Il legislatore non confina allo stadio del tentativo la semplice promessa di corresponsione del compenso sproporzionato alla quale non segue la effettiva dazione, ma parifica il *minus* (la promessa) al *maius* (la dazione), equiparando, in punto di trattamento sanzionatorio, il danno patrimoniale potenzialmente patito dalla vittima a quello effettivamente subito dalla stessa.

La fattispecie delittuosa in parola, a seguito della riforma operata con la L. n. 108/1996, è stata affiancata da una disposizione che ha alimentato l'annosa (ma non per questo obsoleta) questione avente ad oggetto la natura, considerata sul versante temporale, del reato di usura¹⁵⁹. Prima di esaminare il *novum* legislativo, è opportuno riepilogare lo stato dell'arte antecedente all'intervento innovativo, quando la fattispecie, seppur connotata dal duplice schema "dare-promettere", era incentrata sullo stato di bisogno del mutuatario.

Dottrina e giurisprudenza proponevano numerose ricostruzioni, tra loro incompatibili¹⁶⁰. Un primo indirizzo sosteneva la autonoma rilevanza di ciascuna condotta tipica, cosicché le dazioni (finanche quando si fosse trattato di un pagamento unico) esecutive della promessa avrebbero integrato, ciascuna, un'ipotesi di usura, al pari

¹⁵⁸ Va precisato che mentre l'art. 321 cod. pen. estende le pene previste per il corrotto al corruttore, in virtù del danno cagionato alla Pubblica Amministrazione, la normativa sull'usura non contempla analoga disposizione, poiché il soggetto che dà o promette è a tutti gli effetti considerato persona offesa del reato. Circa l'atteggiamento della vittima, che potrebbe ben rivolgersi in autonomia all'usuraio in virtù del proprio stato di bisogno, senza essere previamente avvicinata dallo stesso, cfr. VIOLANTE, *Il delitto d'usura*, Milano, 1970, p. 386, nonché GROSSO, voce *Usura*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992, p. 1146. In giurisprudenza, da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, dep. 18/09/2019, Rv. 277090.

¹⁵⁹ Per quanto d'interesse, l'art. 644, co. 1, cod. pen., che puniva la condotta di chi «fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurarii», fu modificato espungendo dal precetto primario il riferimento allo «stato di bisogno» e, contestualmente, fissando nella sproporzione tra le prestazioni il *core* del fatto tipico. Sulla riforma, ampiamente, PICA, voce *Usura*, in *Enc. dir.*, vol. VI, Milano, 2002, pp. 1137 e ss., MASULLO, *A due anni dalla riforma del delitto di usura: una riflessione sulla nuova scelta strategica*, in *Cass. pen.*, 1998, pp. 2199 e ss., nonché LOCATELLI, *Osservazioni alla nuova legge "antiusura"*, in *Il fisco*, 1996, pp. 5256 e ss.

¹⁶⁰ La catalogazione degli indirizzi diffusi ante riforma circa la natura del reato di usura è ripresa dallo studio di BRASCHI, *op. cit.*, pp. 288 e ss.

dell'impegno a corrisponderle¹⁶¹. La rigidità, sul piano sanzionatorio, di tale impostazione avrebbe potuto essere mitigata con l'applicazione della disciplina del reato continuato. Altra corrente dottrinale inquadrava il delitto di usura tra i reati eventualmente permanenti¹⁶². Su un versante opposto si collocavano coloro i quali, considerata la centralità dello stato di bisogno della vittima, assegnavano natura istantanea alla fattispecie in parola, degradando a mero *post factum* le dazioni o, al più, assegnandovi rilievo esclusivamente sul piano della dosimetria sanzionatoria¹⁶³.

Nel 1996, come anticipato, la riforma organica del delitto di usura, oltre ad espungere dalla struttura del fatto tipico il riferimento allo stato di bisogno della vittima, determinò l'introduzione dell'art. 644-ter cod. pen., secondo cui «la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale». Tale disposizione, che rispondeva ad una ben precisa esigenza di politica criminale, non contribuì affatto a dirimere i contrasti interpretativi in ordine alla natura, istantanea o permanente, del delitto di usura; anzi, l'enunciato normativo fu ritenuto oltremodo ambiguo, sicché i sostenitori di ognuna delle teoriche innanzi elencate riteneva di poter invocare la disposizione in parola a sostegno della propria tesi¹⁶⁴. Qualche anno dopo, il legislatore mise nuovamente mano alla disciplina dell'usura, questa volta con la L. n. 24/2001, intervento mirato a fornire una «Interpretazione autentica della l. 7 marzo 1996, n. 108, concernente disposizioni in materia di usura»¹⁶⁵. La norma, invero finalizzata a correggere l'orientamento accolto da parte della giurisprudenza civile, che invocava la nullità dei contratti di mutuo per il sopravvenuto carattere usurario del tasso di

¹⁶¹ Cfr. PASOLINI, *Classificazione del delitto di usura in relazione al tempo*, in *Riv. pen.*, 1936, pp. 1386 e ss.

¹⁶² Si tratta della posizione di DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1951, p. 186, già prospettata da CAIAZZO, *L'usura*, Napoli, 1935, p. 196. Quest'ultimo, in particolare, scindeva tra la perfezione della fattispecie, raggiunta con la stipula del patto usurario (o con la prima dazione), e consumazione della stessa, integrata dal conseguimento dell'ultima rata esecutiva dell'accordo illecito.

¹⁶³ Quanto alla prospettata irrilevanza delle dazioni, si veda LA PORTA, *La repressione dell'usura nel diritto penale italiano*, Roma, 1952, p. 44: «è del tutto irrilevante l'effettivo, materiale conseguimento degli interessi o vantaggi o compensi stessi; quindi ancora meno che irrilevante se la soluzione avviene in un'unica soluzione o a rate». La teoria carrariana dell'esaurimento fu invece ripresa da ALTAVILLA, *Il momento consumativo del reato di usura – reati istantanei ad effetti permanenti e reati esauriti*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1933, pp. 246 e ss. Per un approfondimento sul pensiero di Francesco Carrara, si veda *supra*, cap. II, § 3.

¹⁶⁴ Si veda BELLACOSA, voce *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, p. 155, secondo il quale l'affermazione del carattere istantaneo dell'usura risultava alquanto problematica, considerato l'elevato tasso di ambivalenza dell'art. 644-ter cod. pen. e, soprattutto, l'assenza di indicazioni dirimenti nei lavori preparatori.

¹⁶⁵ Sul tema, PICA, *op. cit.*, p. 1146.

interesse applicato, contribuì ulteriormente ad eccitare il dibattito avente ad oggetto l'inquadramento sistematico del delitto di usura¹⁶⁶.

Alla luce del vigente ordito normativo recante la disciplina della (riformata) fattispecie di usura, si staglia all'orizzonte un trifoglio di ipotesi ricostruttive.

Secondo un approccio fatto proprio dalla dottrina all'inizio degli anni 2000, il reato avrebbe natura istantanea¹⁶⁷. Tale tesi poggierebbe proprio su quanto previsto dalla L. n. 24/2001 che, nel ribadire la necessità di far riferimento al momento della stipula della pattuizione per verificare il carattere usurario degli interessi, avrebbe conseguentemente spostato l'asse portante della disposizione sulla condotta del "farsi promettere", relegando il "farsi dare" al ruolo di *post factum*, idoneo esclusivamente ad incidere sul trattamento sanzionatorio. L'art. 644-ter cod. pen., in tal senso, non costituirebbe null'altro che una regola derogatoria all'ordinario regime previsto dall'art. 158 cod. pen.: integrando l'usura un'ipotesi di reato istantaneo, dovrebbe trovare applicazione la previsione generale che lega il decorso del termine di prescrizione alla consumazione del reato, corrispondente al momento della conclusione dell'accordo. Nell'ottica di non "disperdere" il disvalore che connota le singole dazioni, il legislatore avrebbe dunque fissato il *dies a quo* rilevante ai fini della prescrizione nell'ultima corresponsione della vittima, legando in via del tutto eccezionale il momento dal quale far partire il periodo necessario al maturare della causa estensiva ad un fatto che, di per sé, sarebbe penalmente irrilevante¹⁶⁸.

Va segnalato, a conferma dell'anfibologico significato della riforma del 1996, come, al giorno d'oggi, la quasi totalità della giurisprudenza e gran parte della dottrina

¹⁶⁶ Ivi, p. 1151, laddove si sostiene che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 24/2001, è stato «troncato sul nascere il dibattito sulla struttura del reato di usura, confermando la validità della tesi del reato istantaneo con effetti permanenti, che resta, a nostro sommo avviso, l'unica ricostruzione coerente con la logica e la natura del reato».

¹⁶⁷ Si tratta, a ben vedere, della riproposizione degli assunti fatti propri dagli autori riportati *supra*, nota 161, prima della riforma del 1996. Secondo TRONCONE, *Il delitto di usura: successione delle leggi e struttura del reato*, in *Riv. pen.*, 2003, p. 6, «la consumazione del fatto è riconducibile soltanto al momento della stipula che potrà connotarsi con una duplice ed alternativa condotta, quella di corresponsione della somma mutuata da parte dell'usuraio a fronte di una promessa di rimborso rateale di somme maggiorate con interesse illegale; oppure con la corresponsione del capitale da parte dell'usuraio e la contemporanea restituzione con la maggiorazione di un interesse usurario, attraverso ad esempio un titolo di credito con incasso differito. Solo in questa fase il delitto esaurisce la sua consumazione, sostanziale o formale che si voglia intendere, mentre la successiva ed ulteriore fase, sia essa nel tempo breve o lunga, relativa al pagamento delle rate di rimborso, non rientra nella previsione legale del fatto quale elemento tipico della fattispecie o come presupposto dell'illecito, ma completa il quadro di lesività del fatto». Per l'Autore, le dazioni rilevarebbero ai fini del calcolo della pena e, comunque, per l'applicazione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, ex artt. 61, co. 1, n. 7) e 133 cod. pen.

¹⁶⁸ Cfr. PICA, *op. cit.*, p. 1150, nonché TRONCONE, *op. cit.*, p. 6, secondo i quali la disposizione non avrebbe avuto motivo di esistere se al delitto di usura fosse stata riconosciuta natura di reato permanente.

inquadriamo il reato di usura tra le fattispecie di durata. Invero, dietro i riferimenti alla “condotta frazionata” o, ancora, alla “consumazione prolungata” si cela il rinvio alla disciplina del reato permanente¹⁶⁹. È stato sostenuto, dunque, che l’art. 644-ter cod. pen., lungi dal rappresentare una norma recante deroghe alla disciplina ordinaria della prescrizione, avrebbe determinato una radicale modifica della struttura stessa del reato di usura¹⁷⁰.

Le due teoriche poc’anzi riportate, per motivi diversi, non sono condivisibili, perché si risolvono in una parziale amputazione della struttura del fatto tipico (è il caso della tesi che sostiene la natura istantanea dell’usura) o in una parimenti inammissibile manipolazione dello stesso, al fine di consentire l’estensione della regolamentazione propria del reato permanente. Occorre ribadire la necessità, anche in questa sede, di mantenere salda la rotta nel navigare le turbolenti acque dell’attività esegetica, restando fedeli al principio di legalità, unica bussola alla quale l’interprete può fare riferimento. Ecco allora che, al netto di valutazioni incentrate sulla protezione del bene giuridico, è la fattispecie, la sua struttura, il tipo legale che occorre porre sotto la lente d’ingrandimento, al fine di risolvere il quesito circa la natura del reato.

Adottando tale chiave di lettura, si pone dinanzi allo studioso un primo dato: la riforma del 1996 non ha inciso in alcun modo sulla natura dell’illecito in esame, giacché quest’ultimo era *ab origine* incentrato sul binomio dare-promettere (*rectius*: promettere-dare)¹⁷¹. La dazione, in quanto attività esecutiva della promessa, lungi dall’essere confi-

¹⁶⁹ Secondo PEDRAZZI, *Sui tempi della nuova fattispecie d’usura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 663, la novella del 1996 avrebbe attratto nell’area di rilevanza penale le condotte di dazione, collocate nella fase esecutiva e, pertanto, ciò avrebbe determinato l’insorgere di «una situazione assimilabile alla permanenza». Al reato «eventualmente permanente» faceva riferimento anche MANNA, *La nuova legge sull’usura (Un modello di tecniche “incrociate” di tutela)*, Torino, 1997, pp. 87 ss. Secondo SEMINARA, *L’impresa e il mercato (l’usura)*, in PEDRAZZI, ALESSANDRI, FOFFANI, SEMINARA, SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell’impresa*, Bologna, 1998, p. 516, il quale distingueva, una volta precisato che la conclusione del contratto usurario integrasse il momento di consumazione del reato, tra: a) adempimenti periodici, rinnovativi del disvalore e dunque rilevanti ai fini della prescrizione (*ex* art. 644-ter cod. pen.) e b) accordi novativi, di per sé integranti un fatto nuovo ed autonomamente punibile.

¹⁷⁰ La tesi che riconosce alla riforma del 1996 l’effetto di aver inciso sulla natura del delitto di usura di trova un appiglio, in giurisprudenza, nella sentenza D’Agata (Cass., Sez. 1, n. 11055 del 19/10/1998, dep. 22/10/1998, Rv. 211610), in particolare nella affermazione secondo cui «la *quaestio iuris*, riguardante, a ben vedere, il tradizionale insegnamento giurisprudenziale, secondo cui il reato di usura è “reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti”, nel senso che esso si consuma nel momento della stipula del patto usurario pur perdurandone le conseguenze nel tempo [...] meriti certamente di essere approfondita alla luce della radicale riforma del quadro normativo delineato con la riforma di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108», tenendo in considerazione «il rilievo oggi assegnato alla “ultima riscossione” degli interessi usurari pattuiti dall’art. 644-ter cod. pen., introdotto dall’art. 11 l. 108-96, in tema di prescrizione del reato».

¹⁷¹ In senso parzialmente conforme, MUCCIARELLI, *Commento alla L. 7/3/1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura*, in *Legisl. pen.*, 1997, pp. 511 e ss.; invero, l’Autore sosteneva che già in passato l’art. 644 cod. pen. fosse caratterizzato da una scissione dei momenti di perfezione e di consumazione.

nata nella sfera del post-fatto, acquisiva (già) specifica rilevanza non in virtù di una visione “sostanziale” del reato, né tantomeno grazie al *novum* legislativo (il summenzionato art. 644-ter cod. pen.), bensì perché era inquadrabile in quel “farsi dare” che l’enunciato normativo contemplava nel fatto tipico¹⁷². La introduzione dell’art. 644-ter cod. pen. ad opera della L. n. 108/1996 assumeva un ruolo decisivo, agli occhi del legislatore, per accantonare e superare l’opinione, all’epoca dominante, di coloro i quali asserivano la natura istantanea del delitto di usura¹⁷³. Risultato, questo, che poteva essere raggiunto, in alternativa, ricorrendo ad una interpretazione strettamente legata al dato testuale e, dunque, fedele al principio di legalità.

In definitiva, è possibile riassumere i risultati raggiunti come segue: il delitto di usura rientra tra le fattispecie a doppio schema; il tipo legale consente (e consentiva), già a livello astratto, di ammettere uno sviluppo cronologico della vicenda criminosa, come nei casi di riscossione frazionata del canone usurario; quando si realizza una siffatta dilatazione del fatto sul piano temporale, non si assiste ad una pluralità di illeciti, poiché ciò che si verifica è la fisiologica esecuzione dell’originario patto (fermo restando che, in caso di *novatio* dell’accordo, o di nuova pattuizione, troverà applicazione la regolamentazione propria del concorso di reati); l’art. 644 cod. pen. non è inquadrabile nella macro-area dei reati permanenti (e pertanto non può sottostare alla relativa disciplina), considerate le soluzioni di continuità tra ciascuna dazione periodica; l’art. 644-ter cod. pen. è norma ultronea, poiché la disciplina ivi prevista era già ricavabile

¹⁷² Cfr. BIANCHI, *op. cit.*, pp. 69-70, nonché ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione della fattispecie di “usura sopravvenuta”*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, pp. 549 e ss.

¹⁷³ Cfr. le citate posizioni di LA PORTA, *op. cit.*, p. 44, nonché PICA, *op. cit.*, p. 1146, e TRONCONE, *op. cit.*, p. 6. Va detto che il ricorso allo strumento della legge (o degli atti ad essa equiparati) per “reagire” allo sviluppo di interpretazioni, patrocinata dalla dottrina o dal diritto pretorio, contrarie ad obiettivi di politica criminale non rappresenta un evento isolato. Si pensi al recente caso del D.L. n. 105/2023, al cui art. 1 è stato previsto che «le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo». In particolare, l’intervento si è reso “necessario” dopo che la Corte di Cassazione, superando un precedente arresto delle Sezioni Unite “Scurato” (Cass., Sez. Un., n. 26889 del 28/04/2016, dep. 01/07/2016, Rv. 266906), aveva sostenuto che l’art. 13, D.L. n. 152/1991, in materia di intercettazioni, non trovasse applicazione nei procedimenti per delitti aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen. (Cass., Sez. 1, n. 34895 del 30/03/2022, dep. 21/09/2022, Rv. 283499). Sul tema, si rinvia a GATTA, *Intercettazioni e criminalità organizzata: quando a voler precisare si finisce per complicare*, ad AMARELLI, “*Reati di criminalità organizzata” ed intercettazioni: è davvero utile un decreto-legge di interpretazione autentica?*, nonché a TESSITORE, *Sulla nozione di ‘criminalità organizzata’ ai fini della disciplina in deroga delle intercettazioni*, contributi tutti pubblicati e consultabili online su www.sistemapenale.it.

dall'art. 158 cod. pen., adottando una interpretazione tipizzante, ma non formalistica, della fattispecie¹⁷⁴.

5.3. *Il doppio schema delle fattispecie corruttive.*

Questioni analoghe a quelle poc'anzi affrontate si pongono in materia di corruzione; anzi, il dibattito è ancor più serrato a causa dell'assenza di una disposizione analoga all'art. 644-ter cod. pen.¹⁷⁵. Modellate sul duplice schema “promessa-dazione”, le fattispecie corruttive (ed in particolare la corruzione propria) rappresentano ipotesi classiche di delitti contro la Pubblica Amministrazione, oggetto di numerose riforme che, dal 2012 in poi, ne hanno modificato la struttura, il trattamento sanzionatorio e, seppure per un breve lasso temporale, finanche le modalità di esecuzione della pena, giacché tali figure di reato sono state inserite tra i cd. “reati ostativi”, ai sensi dell'art. 4-bis, ord. pen.¹⁷⁶.

¹⁷⁴ La *ratio* sottesa all'introduzione dell'art. 644-ter cod. pen. è rinvenibile nella necessità di superare una impostazione ritenuta non più attuale ed in aperto contrasto con la rinnovata attenzione verso la fattispecie di usura. L'idea secondo la quale il reato in parola avesse natura istantanea affondava le proprie radici nella situazione che si poneva dinanzi agli occhi della dottrina e, soprattutto, della giurisprudenza, all'indomani dell'entrata in vigore del codice Rocco. L'art. 644 cod. pen., infatti, rappresentava in quel *corpus* una novità rispetto al passato, poiché l'usura non era punita sotto la vigenza del codice del 1889. Sicché si poneva il problema della eventuale rilevanza penale di quei mutui a tasso usurario che, stipulati prima della promulgazione del codice Rocco, avevano determinato la corresponsione di somme di danaro dopo che l'entrata in vigore del predetto testo di legge. La tesi del reato istantaneo, dunque, consentiva di evitare che vicende sviluppatasi antecedentemente all'imperio del codice Rocco soggiacessero alla nuova incriminazione, derubricando le singole dazioni a *post facta* non rilevanti sotto il profilo penale. È interessante notare che un analogo problema si è posto a seguito dell'introduzione dell'art. 644-ter cod. pen., tant'è che si decise di intervenire sul delitto di usura con la decretazione d'urgenza (vale a dire con il D.L. n. 394/2000). L'aver ancorato il decorso del termine di prescrizione all'ultima corresponsione aveva incoraggiato parte della giurisprudenza civile a far ricorso alla figura dell'usura “sopravvenuta”, vale a dire a situazioni in cui il tasso d'interesse, in origine lecito, veniva dichiarato illecito in forza di una legge successiva, così da determinare la nullità del contratto di mutuo. Il timore che una simile interpretazione potesse riverberarsi anche sul versante penale, riproponendo le problematiche sorte all'indomani dell'introduzione del delitto di usura nella legislazione penale, imposero l'adozione di una legge (*rectius*: di un decreto legge) di interpretazione autentica, che fugasse ogni dubbio circa la rilevanza del momento in cui si concludeva l'accordo per verificare l'eventuale usurarietà del tasso di interesse applicato.

¹⁷⁵ Cfr. *supra*, § 5.2, in particolare quanto al dibattito sulla funzione dell'art. 644-ter cod. pen.: disposizione recante una specifica disciplina in materia di prescrizione o, addirittura, capace di mutare la natura del reato di usura, da fattispecie istantanea a fattispecie di durata.

¹⁷⁶ Per una panoramica sui delitti di corruzione, *ex multis*, cfr. GROSSO, *Commento agli artt. 318-322*, in PADOVANI (a cura di), *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, Padova, 1996, pp. 170 e ss.; BALBI, *I delitti di corruzione. Un'indagine strutturale e sistematica*, Napoli, 2003, pp. 272 e ss.; ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale (artt. 314 - 335 bis)*, II ed., Milano, 2006, pp. 206 e ss.; FORNASARI, *Artt. 318-322*, in BONDI, DI MARTINO, FORNASARI, *Reati contro la pubblica amministrazione*, Torino, 2008, pp. 220 e ss., nonché RUSSO, *Corruzione*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), *I delitti contro la pubblica amministrazione. Trattato di diritto penale*, Torino, 2008, pp. 217 e ss. In ordine cronologico, il primo intervento di riforma “moderno” consiste nella L. n. 190/2012, che ha riscritto il testo della fattispecie di corruzione impropria, oltre a determinare un generico innalzamento del trattamento sanzionatorio previsto per i delitti contro la P.A.; sul tema, *ex multis*, si rinvia a SILVESTRE, *La riforma novellistica dei reati contro la P.A. nell'ottica del diritto penale sostanziale*, in *Giur. mer.*, n. 11/2013, nonché VIGANÒ, *La riforma dei delitti di corruzione*, in AA. VV., *Treccani. Il*

La individuazione del relativo momento consumativo è operazione tutt'altro che irrilevante e, soprattutto, essa solleva non poche problematiche. A conferma di ciò, basti pensare alla circostanza che, nel 1996, sorse un contrasto sincronico all'interno della sesta sezione della Corte di Cassazione, laddove si trovarono a coesistere tre interpretazioni tra loro incompatibili circa la fissazione del *dies a quo* rilevante ai fini del calcolo della prescrizione per il delitto di corruzione propria¹⁷⁷.

Attualmente la giurisprudenza, quantomeno in materia di corruzione propria, si è assestata su posizioni rispettose del principio di legalità, traendo dalla natura di reato a duplice schema della fattispecie in parola le dovute conseguenze in tema di fissazione del momento dal quale calcolare il termine utile ai fini della prescrizione¹⁷⁸. Si è affer-

libro dell'anno del diritto 2013, Roma, 2013. A seguire, la L. n. 69/2015 è intervenuta, per quanto d'interesse, sulle cornici edittali dei reati in esame, rivedendo al rialzo sia i minimi che i massimi di fattispecie quali gli artt. 318 e 319 cod. pen., mentre modifiche ben più significative sono state portate dalla L. n. 3/2019, icasticamente definita "Spazzacorrotti", in relazione alla quale si rinvia ai commenti di PADOVANI, *La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma*, in *Arch. pen.*, 2018, n. 3, p. 2 ss.; FLICK, *Le novelle su corruzione e dintorni: dal dire al fare o viceversa?*, in *Cass. pen.*, 2019, p. 3430 ss.; nonché MONGILLO, *La legge "spazzacorrotti": ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell'anticorruzione*, in *Dir. pen. cont.*, 5/2019, p. 239. La riforma in questione era intervenuta sul testo dell'art. 4-bis ord. pen., inserendo tra i reati per i quali vige il divieto di concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione gli artt. 314, co. 1, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, co. 1, 320, 321, 322 e 322-bis cod. pen., salvo che i soggetti condannati per tali reati avessero collaborato ai sensi dell'art. 323-bis, co. 2, cod. pen. (in particolare la norma prevede una attenuante ad effetto speciale « per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite»). Se la Consulta è intervenuta quasi immediatamente sulla riforma, negando alla citata modifica all'Ordinamento Penitenziario efficacia retroattiva (C. cost., n. 32 del 11/02/2020, dep. 26/02/2020), sono stati necessari oltre tre anni perché i delitti contro la P.A. poc'anzi menzionati venissero espunti dal novero delle fattispecie "ostative". La L. n. 199/2022, infatti, è intervenuta sull'art. 4-bis ord. pen., di fatto ripristinando la versione "ante-Spazzacorrotti".

¹⁷⁷ Secondo Cass., Sez. 6, n. 7555 del 26/03/1996, dep. 26/07/1996, l'art. 319 cod. pen. doveva essere inquadrato nei cd. "delitti a consumazione prolungata", con fissazione del *dies a quo* in corrispondenza dell'ultima dazione (in presenza, ovviamente, dello schema "completo" di promessa-dazione). Per Cass., Sez. 6, n. 8893 del 25/05/1996, dep. 03/10/1996, il delitto si consumava con la mera promessa (o, in assenza di questa, con la dazione), mentre le eventuali corresponsioni di utilità integravano dei *post facta* penalmente irrilevanti, valutabili solo in sede di dosimetria sanzionatoria. Infine, con la nota sentenza "Rapisarda", pronunciata nella vicenda ENI-SAI, la Cassazione propose un'interpretazione ben più rigorosa, ravvisando un concorso di reati tra la promessa e le successive dazioni, ritenendo ciascuno stadio del patto corruttivo un fatto autonomo e, quindi, espressione di un medesimo disegno criminoso (Cass., Sez. 6, n. 1507 del 12/11/1996, dep. 24/03/1997).

¹⁷⁸ Il doppio schema è stato, tuttavia, frainteso da coloro i quali, piuttosto che valorizzare i due poli dell'attività criminosa (il binomio promettere-dare), invocavano temi quali l'approfondimento della offesa, secondo lo schema della progressione criminosa o del reato progressivo. Si tratta di una ricostruzione affacciata per la prima volta nella giurisprudenza di legittimità in Cass., Sez. 6, n. 5312 del 07/02/1996, dep. 28/05/1996, Rv. 205073, pronuncia nella quale veniva espressamente dichiarata la assimilazione del doppio schema al reato progressivo. Si trattava di un'impostazione non accettabile, tant'è che dalla consultazione dei repertori *online* di giurisprudenza di legittimità si rinviene una singola decisione conforme (Cass., Sez. 6, n. 35118 del 09/07/2007, dep. 20/09/2007, Rv. 237288). Il principale aspetto problematico consisteva nel rinvio ad un istituto, quello del reato progressivo, che, così come quello affine della progressione criminosa, presuppone la realizzazione di due fattispecie legali eterogenee. Sul tema, si rinvia alle definizioni fornite da RANIERI, *Reato progressivo e progressione criminosa*, Milano, 1942, pp. 13 e

mato, in particolare, che il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione (diadi utilizzata in considerazione della punibilità, a differenza di quanto accade nell'usura, della controparte dell'accordo illecito) dell'utilità; tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la predetta dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento che il reato si consuma¹⁷⁹.

Esaminata sul versante della consumazione, la struttura del doppio schema presenta punti di contatto con il reato permanente: nel primo caso, si assiste ad una rinnovazione del fatto tipico, mediante la realizzazione di condotte espressamente previste dalla disposizione incriminatrice, sicché il reato non può dirsi consumato fino all'ultima dazione esecutiva dell'originaria premessa; nel secondo, si verifica un'analoga dilatazione temporale del fatto, in virtù del protrarsi dello stesso nel tempo, senza soluzione di continuità, in virtù di una condotta volontaria dell'agente.

Le cose, però, stanno diversamente in materia di competenza per territorio. È su questo piano che si percepiscono le ricadute, in termini di disciplina, delle evidenti differenze strutturali tra le fattispecie a doppio schema e quelle permanenti. L'art. 8, co. 1, cod. proc. pen. stabilisce che la competenza per territorio si radica nel luogo di consumazione del reato; per i reati permanenti, l'art. 8, co. 3, cod. proc. pen. prevede che il giudice competente territorialmente sia quello del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione¹⁸⁰. Nella ipotesi di dazione conseguente alla promessa, rinnovandosi il fatto tipico, il giudizio dovrà incardinarsi dinanzi all'Autorità del luogo in cui è stata realizzata la consegna-accettazione del danaro o di altre utilità, perché è in quel momento che si consuma il reato secondo il suo schema principale¹⁸¹.

ss., secondo il quale sussisterebbe un reato progressivo quando «una fattispecie legale penale, astrattamente considerata, ne contiene un'altra, per modo che la sua realizzazione non può verificarsi se non passando attraverso la realizzazione di quella che vi si trova contenuta», mentre si avrebbe un caso di progressione criminosa «quando una fattispecie legale penale, realizzata in precedenza, viene concretata ancora per via della realizzazione successiva di altra fattispecie legale, nella quale già si trova implicata». Ora, poiché è la stessa norma incriminatrice a prevedere le diverse modalità di realizzazione del fatto, la riconducibilità delle fattispecie corruttive al reato progressivo sarebbe radicalmente inaccettabile.

¹⁷⁹ *Ex multis*, si veda Cass., Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 16/04/2024, Rv. 286376, nonché Cass., Sez. 6, n. 4105 del 01/12/2016, dep. 27/01/2017, Rv. 269501. Sul punto si sono pronunciate anche le Sezioni Unite nel celebre caso Mills (Cass., Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, dep. 21/04/2010, Rv. 246583).

¹⁸⁰ Tale previsione, peraltro, deroga anche a quanto disposto dall'art. 8, co. 2, cod. proc. pen., secondo cui, in caso di morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione od omissione.

¹⁸¹ Cfr. Cass., Sez. 6, n. 13619 del 30/01/2003, dep. 25/03/2003, Rv. 224144, nonché Cass., Sez. 6, n. 40347 del 02/07/2018, dep. 11/09/2018, Rv. 273791, con la quale è stato affermato che quando, a seguito di un'originaria pattuizione, vengono realizzate plurime dazioni, il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata effettuata l'ultima consegna di danaro (o altre utilità), non trovando applicazione la regola prevista dall'art. 8, co. 3, cod. proc. pen. per il reato permanente. Diverso sarà il caso in cui le promesse siano plurime; ma, in quella ipotesi, si assisterà ad un concorso di reati, quindi

All'esito di questa breve disamina, può stilarsi un primo bilancio dei risultati ottenuti. Le fattispecie corruttive, strutturate sul modello del cd. "doppio schema", possono manifestarsi sia in forma "completa", una volta integrato il binomio promessa-dazione, sia secondo lo schema "alternativo" o "sussidiario", in presenza di una promessa rimasta ineseguita. Mentre in quest'ultima ipotesi si assisterà alla fissazione del momento consumativo nel luogo in cui sorge l'accordo tra corruttore e corrotto, nel caso in cui si provveda a concretizzare la promessa mediante una o più corrisposizioni di danaro o altra utilità si verificherà una periodica reiterazione del fatto tipico, che si consumerà con l'ultima delle dazioni pattuite, in virtù del rinnovato disvalore d'azione correlato alla (ultima) condotta esecutiva dell'*iter* corruttivo¹⁸².

Tuttavia, parte della dottrina, avallata dalla giurisprudenza stratificatasi di recente in tema di corruzione impropria, ha proposto delle soluzioni alternative a quella poc'anzi prospettata¹⁸³. Una delle voci più autorevoli tra gli studiosi appartenenti a questo filone è quella di Giuliano Balbi, che in una monografia pubblicata quasi trent'anni fa criticava aspramente l'inquadramento della corruzione tra i reati a duplice schema¹⁸⁴. La sua teorica è ispirata da una lettura teleologica della fattispecie, nella quale, a parere dello studioso, l'atto contrario ai doveri di ufficio assumerebbe un ruolo determinante ai fini dell'individuazione del momento consumativo del reato:

(l'atto contrario ai doveri di ufficio) dovrebbe meritare la massima considerazione, perché in esso, e soltanto in esso, si sublima il disvalore oggettivo dell'illecito: l'approfondimento della "offesa tipica", infatti, non si verifica certo nel momento in cui l'*extraneus* retribuisca effettivamente il p.u. – l'evento temuto non è l'arricchimento del pubblico ufficiale – ma nel momento in cui l'atto oggetto della illecita contrattazione viene effettivamente compiuto, omesso o ritardato, nel momento, cioè, in cui il buon andamento della pubblica amministrazione, bene solo messo in pericolo dall'accordo criminoso, risulta effettivamente offeso¹⁸⁵.

sarà al più invocabile la disciplina del reato continuato e, in tema di competenza territoriale, della connessione *ex art.* 12, co. 1, lett. b), cod. proc. pen.

¹⁸² Sostengono tale tesi BRASCHI, *op. cit.*, pp.286-287, nonché PAGLIARO, *Le fattispecie di corruzione come legge mista alternativa*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 850.

¹⁸³ *Ex multis*, si vedano le posizioni di RAMPIONI, «Evanescenza» del contenuto dell'offesa e «mobilità» del momento consumativo dei delitti di corruzione nelle divagazioni giurisprudenziali in tema di competenza per territorio, in *Cass. pen.*, 7-8/2004, pp. 2309 e ss., nonché di CINGARI, *Repressione e prevenzione della corruzione pubblica. Verso un modello di contrasto "integrato"*, Torino, 2012, pp. 146 e ss., secondo i quali la promessa corruttiva vale ad esaurire il disvalore del fatto, giacché le condotte del privato corruttore di consegna delle utilità al pubblico ufficiale non determinerebbero alcun approfondimento della offesa, già integratasi con l'accordo.

¹⁸⁴ BALBI, *Alcune osservazioni in tema di corruzione*, Napoli, 1995, p. 25.

¹⁸⁵ *Ivi*, pp. 25-26. Secondo l'Autore, la realizzazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio rappresenterebbe «l'evento temuto» del reato punito dall'art. 319 cod. pen. e, pertanto, la sua verifica sarebbe attirata nei confini del fatto tipico.

La tesi poc'anzi riportata muove dall'insoddisfazione verso la valorizzazione del comportamento del solo soggetto privato nella fase esecutiva della promessa¹⁸⁶. Non sarebbe ammissibile attribuire rilevanza ad un contegno che non contribuirebbe ad approfondire l'offesa al bene giuridico tutelato e, al contempo, confinare nella sfera dell'irrelevanza penale la concretizzazione del pericolo insito nella fattispecie.

Tale argomento, in linea con la risalente teorica del reato esaurito di Francesco Carrara, non è condivisibile¹⁸⁷. L'art. 319 cod. pen. è incentrato su due modalità alternative di realizzazione del fatto tipico: la ricezione di denaro (od altra utilità) o la mera accettazione della relativa promessa. Il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, che pure compare nella rubrica della disposizione incriminatrice, rappresenta l'oggetto del dolo specifico, che colora di ulteriore significato le condotte delle parti¹⁸⁸.

Una conferma di ciò, a livello sistematico, può desumersi dalla nuova formulazione dell'art. 319-*bis* cod. pen., espressione della centralità dell'accordo corruttivo ai fini dell'integrazione della fattispecie, da un lato, e della irrilevanza della realizzazione dell'atto oggetto di mercimonio, dall'altro¹⁸⁹. La norma poc'anzi citata prevede un aumento di pena nel caso in cui la corruzione abbia per oggetto, ad esempio, il conferimento di un pubblico impiego quale corrispettivo dell'utilità che il pubblico ufficiale riceve dal corruttore¹⁹⁰. Il fatto che la corruzione debba avere per oggetto determinati

¹⁸⁶ *Ivi*, p. 25: «si prospetta così una ben strana ricostruzione dei delitti in esame: se l'*extraneus* rispetta l'impegno di retribuire il p.u., tale sua condotta integrerebbe in modo essenziale la fattispecie di corruzione, al punto da far slittare il momento della consumazione. Ma se il pubblico ufficiale rispetta l'impegno di compiere l'atto, ecco che tale sua condotta – quantomeno rispetto allo specifico della corruzione – risulterebbe, invece, del tutto irrilevante». La *ratio* di tale impostazione è quella di evitare un concorso di reati nelle ipotesi (invero tutt'altro che rare) che l'atto contrario ai doveri di ufficio integri di per sé un'autonoma fattispecie delittuosa. Si legge *ivi*, pag. 29: «l'atto realizzato in esecuzione dell'accordo, in altre parole, integrerà gli estremi di un fatto penalmente apprezzabile, ulteriore rispetto ai delitti di corruzione, soltanto se la sua illiceità ritrovi ragione e fondamento in un fattore del tutto estrinseco rispetto alla sola derivazione dell'atto stesso da un accordo illecito». La tesi, tuttavia, non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità; *ex multis*, cfr. Cass., Sez. 6, n. 5390 del 27/01/2022, dep. 15/02/2022, Rv. 283008, inerente la vicenda di un poliziotto che, in virtù di plurime dazioni di danaro ricevute nel corso del tempo, aveva rivelato informazioni coperte dal segreto d'ufficio (con contestuale concorso tra i reati previsti dagli artt. 319 e 326 cod. pen.) nonché Cass., Sez. 6, n. 17586 del 28/02/2017, dep. 06/04/2017, Rv. 269830, caso in cui il pubblico ufficiale corrotto si era impegnato a favorire in una gara d'appalto il privato corruttore, sostituendo la sua offerta con una più adeguata agli standard della gara (all'imputato erano stati contestati i reati previsti dagli artt. 319 e 353 cod. pen.).

¹⁸⁷ Per un approfondimento, si rinvia *retro*, cap. II, § 3.

¹⁸⁸ Parte della dottrina sostiene come il dolo di corruzione abbia una diversa conformazione a seconda che si tratti di corruzione propria antecedente o susseguente. Per GROSSO, voce *Corruzione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Torino, 1989, p. 163, «nel primo reato la condotta del p.u. è posta in essere per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio (che non deve pertanto necessariamente essere compiuto); nel secondo riguarda una condotta illecita già compiuta, oggetto di normale dolo generico».

¹⁸⁹ Sul punto, FORNASARI, *Artt. 318-322, cit.*, p. 231.

¹⁹⁰ Il testo dell'art. 319-*bis* cod. pen. così recita: «la pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei

vantaggi per la controparte privata, e non che tali utilità “derivino” da essa, come indicato nel testo della circostanza aggravante nella versione anteriore alla riforma del 1990, conferma che, ai fini dell’applicazione dell’aumento di pena, occorre far riferimento al contenuto dell’accordo corruttivo e non all’atto in sé, la cui realizzazione sarà irrilevante perché operi il *surplus* sanzionatorio¹⁹¹.

La ricostruzione teorica poc’anzi esaminata non può essere condivisa, in conclusione, perché essa rivela una non condivisibile valutazione sostanziale del fatto di reato, slegata dai vincoli formali impressi dalla legge al tipo criminoso, nell’ottica di garantire il bene giuridico tutelato in spregio al principio di frammentarietà¹⁹². Ragionando in tal senso, si dovrebbe differire il momento consumativo del reato (non già all’ultima dazione da parte del corruttore, ma) alla realizzazione dell’atto contrario ai doveri di ufficio, che l’art. 319 cod. pen. richiama essenzialmente quale oggetto di dolo specifico¹⁹³.

Non rimane, dunque, che ribadire la fedeltà alle interpretazioni legalitarie del fatto tipico, rifuggendo visioni ontologiche eversive del principio di frammentarietà che, nell’ottica di perseguire istanze di politica criminale non trasfuse in apposite norme (so-

quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi»

¹⁹¹ L’art. 319, co. 2, cod. pen. così recitava: «la pena è aumentata, se dal fatto deriva: 1) il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale; 2) il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo». Il passaggio dalla concreta realizzazione dell’utilità in favore del privato alla astratta valutazione di essa come oggetto dell’accordo illecito è stato determinato dall’art. 8 della L. n. 86/1990.

¹⁹² Posizioni, queste, affini a quelle patrocinate in Germania da Hellmuth Mayer, padre della concezione “normativa” di consumazione materiale (*materielle Beendigungslehre*), elaborata negli anni ‘50 dello scorso secolo. La teorica di Mayer, tuttavia, è stata ormai accantonata in favore di una visione maggiormente ispirata dall’ossequio al contenuto del fatto tipico, propugnata da Kristian Kühl: la *tatbestandskonforme Beendigungslehre*, secondo la quale è ammissibile una distinzione tra consumazione formale (*Vollendung*) e materiale (*Beendigung*), ma quest’ultima non potrà che riguardare condotte o eventi corrispondenti allo schema legale previsto dalla fattispecie incriminatrice. Per un approfondimento, cfr. *retro*, cap. I, § 5.3.2.

¹⁹³ Le conclusioni cui si è pervenuti sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, cfr. Cass., Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 12/06/2020, Rv. 279555, pronunciata in seno alla vicenda nota come “Mafia Capitale”. In quella occasione si è precisato che «non integra gli estremi del concorso di persone nel delitto di corruzione la condotta del terzo che, dopo la conclusione di un accordo corruttivo rispetto al quale è rimasto estraneo e senza che sia intervenuto un nuovo patto con effetti novativi, si adoperi per la realizzazione, in fase esecutiva, di tale accordo, non essendo configurabile una compartecipazione postuma al delitto medesimo, già consumatosi nel momento in cui il pubblico ufficiale ha accettato l’indebita utilità promessagli od offertagli dal privato corruttore». La massima è rinvenibile nel § 19.9 del Considerato in diritto e fa riferimento alla posizione di un soggetto che aveva partecipato alla gestione di una convenzione pubblica oggetto dell’accordo corruttivo. Il ricorrente, dunque, era stato coinvolto nella fase in cui l’atto contrario ai doveri di ufficio doveva essere eseguito. Pertanto, la sua responsabilità penale non poteva essere affermata per ciò solo, poiché (ed è questo il profilo dirimente) la realizzazione dell’oggetto del patto corruttivo da parte del pubblico ufficiale è confinata nel *post factum* penalmente irrilevante.

stanziali o processuali), determinano il sacrificio della legalità sull'altare dell'efficienza prestativa delle fattispecie incriminatrici¹⁹⁴.

5.4. Ulteriori casi di fattispecie di durata.

Nel primo capitolo e, successivamente, nel corso della trattazione delle figure del reato permanente e del reato abituale, è stato messo in evidenza che tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno fatto ricorso sempre più spesso a categorie quali il reato “eventualmente permanente”, il reato “eventualmente abituale” o, più in generale, al reato “a consumazione prolungata”¹⁹⁵. Si tratta di *species* di illeciti che, pur non ricalcando del tutto gli archetipi del reato permanente, vengono incluse nel *genus* dei reati di durata, macro-contenitore nel quale sono convogliati tutti quei reati che, a livello strutturale, appaiono “suscettibili” di sviluppo temporale, mutuando un terminologia utilizzata da Roberto Bartoli¹⁹⁶. Ne consegue che ad essi viene applicata la disciplina del reato permanente, cui, come è noto, soggiace anche il reato abituale, al netto delle segnalate differenze strutturali. La correttezza della citata estensione (di fatto) analogica è già stata messa in dubbio nei paragrafi che precedono, ed il tema verrà approfondito nel capitolo conclusivo della tesi. A questo punto, prima di procedere oltre, occorre esaminare le ultime tessere del mosaico delle fattispecie di durata.

5.4.1. Segue: i reati “eventualmente di durata”.

È già stato messo in evidenza come non sia (più) ammissibile una ripartizione dicotomica tra reati permanenti (o abituali) e non, poiché all'astratta configurazione della fattispecie può fare da contraltare un concreto estrinsecarsi della vicenda criminosa che dimostri come il singolo fatto illecito, idoneo già a livello ideal-tipico a svilupparsi sul versante cronologico, sia effettivamente durato nel tempo¹⁹⁷. Il ricorso alle categorie del reato “eventualmente permanente” o “eventualmente abituale” da parte della giurisprudenza, d'altronde, è sempre più diffuso¹⁹⁸. Si tratta di fattispecie che presentano una

¹⁹⁴ Specie nel caso della corruzione propria antecedente, fissare il *dies a quo* della prescrizione nel momento in cui viene realizzato l'atto contrario ai doveri di ufficio consentirebbe di procrastinare l'efficacia della predetta causa di estinzione del reato.

¹⁹⁵ Ci si riferisce a quanto evidenziato *supra*, § 1, in particolare alla nota 1, nonché *retro*, cap. I, § 3.2.

¹⁹⁶ Cfr. BARTOLI, *op. cit.*, p. 160.

¹⁹⁷ Si rinvia alle considerazioni esposte *supra*, § 3.3 e 4.1. Vedi altresì RAMPIONI, *Contributo*, *cit.*, p. 10, DE FRANCESCO, *Profili strutturali*, *op. cit.*, p. 565, nonché, di recente, BRASCHI, *op. cit.*, pp. 125-126.

¹⁹⁸ Quanto al reato eventualmente permanente, si vedano, *ex multis*, Cass., Sez. 3, n. 8659 del 12/09/2023, dep. 28/02/2024, Rv. 285960 (pronuncia con la quale è stata affermata la natura di reato eventualmente permanente del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, punito dall'art. 11, D. Lgs. n. 74/2000), Cass., Sez. 6, n. 33749 del 27/04/2023, dep. 01/08/2023, Rv. 285150 (in materia di

struttura idonea a prestare il fianco a letture ambivalenti o, comunque, caratterizzate da un grado di imprecisione tutt'altro che esiguo.

Occorre, però, sgombrare il campo da possibili equivoci: in questa sede non si intende fare riferimento alla tematica, altrettanto delicata, della cd. “supplenza giudiziaria”, vale a dire quel fenomeno che poggia sul disquilibrio tra i poteri dello Stato (nel caso di specie, legislativo e giudiziario), dal quale Domenico Pulitanò metteva in guardia in uno scritto pubblicato negli anni '80 dello scorso secolo¹⁹⁹. Ciò che si vuole segnalare è che l'ordinamento penale è abitato da disposizioni incriminatrici che, proprio in virtù di una precisa scelta del legislatore, recano una struttura tale da consentirne l'inquadramento, in base al caso concreto, ora tra i reati istantanei, ora tra quelli reati di durata²⁰⁰.

Si pensi al classico esempio di reato eventualmente abituale: l'esercizio abusivo di una professione²⁰¹. Il precetto primario è imperniato sull'esercizio di «una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato» in difetto, però, proprio di tale licenza²⁰². Non v'è chi non veda che il sintagma “esercitare abusivamente” rechi un evidente elemento di ambiguità: potrà dirsi sufficiente un singolo atto proprio della

concorso esterno) e Cass., Sez. 3, n. 8088 del 13/01/2022, dep. 07/03/2022, Rv. 282916 (decisione con la quale è stato chiarito che il reato di deposito incontrollato di rifiuti previsto dall'art. 256, co. 2, D. Lgs. n. 152/2006, «può avere natura permanente, nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, caratterizzandosi invece come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta»). In materia di reati eventualmente abituali, cfr. Cass., Sez. 1, n. 29233 del 22/05/2024, dep. 18/07/2024, Rv. 286807 (rispetto all'art. 669-bis cod. pen., integrato da una o più condotte reiterate, con conseguente posticipazione del *dies a quo* rilevante ai fini del calcolo della prescrizione), Cass., Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 09/01/2020, Rv. 278392 (con la quale è stata ribadita la natura eventualmente abituale dei delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione) e Cass., Sez. 5, n. 47079 del 08/07/2019, dep. 20/11/2019, Rv. 277544 (inerente il delitto di tortura, ex art. 613-bis cod. pen., delitto «configurato dal legislatore come reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell'incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona»).

¹⁹⁹ PULITANÒ, *Supplenza giudiziaria e poteri dello Stato*, in *Quaderni cost.*, 1983, pp. 93 e ss. Sul tema dei rapporti tra *legis latio* e *iuris dictio*, in generale, si rinvia a MAIELLO, *La legalità della legge nel tempo del diritto dei giudici*, Napoli, 2020.

²⁰⁰ Il profilo analizzato reca punti di contatto con il principio di precisione, corollario della riserva di legge, su cui cfr. MARINUCCI, DOLCINI, *Corso di diritto penale*, vol. I, III ed., Milano, 2001, pp. 119 e ss.

²⁰¹ Giova ribadire che per reato eventualmente abituale si intende quel tipo di illecito penale costruito secondo un modello di incriminazione che non richiede necessariamente la reiterazione di condotte omogenee, limitandosi ad ammettere che ciò possa avvenire. In ogni caso, il fatto tipico sarà integrato sia in caso di azione unica che di pluralità di azioni e, al contempo, la violazione della legge rimarrà unica.

²⁰² Per PETRONE, *op. cit.*, p. 192, l'art. 348 cod. pen. rappresenta un esempio classico di reato eventualmente abituale. Oltre alla norma poc'anzi richiamata, si veda l'art. 132 T.U.B. (D. Lgs. n. 385/1993), che punisce chi eserciti attività finanziaria senza essere iscritto in appositi albi o, comunque, senza previa autorizzazione da parte della Banca d'Italia. Analogo modello di incriminazione è previsto per l'art. 166 T.U.F. (D. Lgs. n. 58/1998), laddove viene sanzionata la condotta di intermediazione finanziaria svolta da soggetti non abilitati. Alla materia dedica alcune riflessioni nel suo saggio sulla consumazione del reato BIANCHI, *op. cit.*, pp. 40-41.

professione abusivamente esercitata o sarà necessario che la condotta si ripeta nel tempo? La giurisprudenza, alla luce del carattere anfibologico dell'enunciato normativo, ha potuto affermare la natura di reato solo eventualmente abituale della fattispecie in questione, sottolineando come anche un singolo, isolato, fatto conforme al tipo integra violazione del precetto e, pertanto, è di per sé punibile²⁰³. In presenza di una pluralità di condotte, tuttavia, il fatto rimarrà unico in virtù di quel carattere di abitualità assunto "in concreto",²⁰⁴.

Anche in questo caso, dunque, è sempre la conformazione del tipo legale a consentire un'interpretazione nel senso poc'anzi accennato: si versa in un'ipotesi di interpretazione estensiva, e non anche analogica, della fattispecie incriminatrice²⁰⁵. Come accennato, se la abitualità (solo) eventuale caratterizzerebbe una *species* della più ampia categoria dei reati abituali, il *genus* dei reati permanenti è stato "ripensato" da taluni autori che, abbandonando l'idea che esistano fattispecie "necessariamente" permanenti, valorizzano lo svolgimento della vicenda concreta per verificare la sussistenza di un'offesa perdurante nel tempo²⁰⁶.

Un caso paradigmatico è rappresentato dal furto di energia elettrica²⁰⁷. L'inserimento, all'interno del codice Rocco, di una specifica disposizione che definisce

²⁰³ Si veda in tal senso Cass., Sez. 2, n. 43328 del 05/11/2011, dep. 24/11/2011, Rv. 251376.

²⁰⁴ Tale principio è stato precisato sia da Cass., Sez. 3, n. 37166 del 18/05/2016, dep. 07/09/2016, Rv. 268312, che, più di recente, da Cass., Sez. 2, n. 4651 del 12/11/2020, dep. 05/02/2021, Rv. 280561, in materia di esercizio abusivo dell'attività finanziaria, delitto punito dal citato art. 132 T.U.B. In realtà la giurisprudenza non è affatto uniforme in ordine alla natura del reato di esercizio abusivo di una professione. Per ciò che concerne il caso specifico dell'esercizio della professione di dottore commercialista, le Sezioni Unite hanno precisato che l'attività in parola è punibile solo quando la stessa sia esercitata «con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato» (Cass., Sez. Un., n. 11545 del 15-12-2011, dep. 23-03-2012, Rv. 251819). Nella filigrana della motivazione si scorge, dunque, un richiamo al necessario carattere duraturo dell'attività illecita, incompatibile con fatti isolati ed occasionali. Va tuttavia precisato che, a differenza di quanto previsto dall'art. 348 cod. pen., l'art. 132 T.U.B. è caratterizzato da una struttura composita, contemplando una elencazione casistica delle plurime modalità di realizzazione del fatto. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 106, co. 2, lett. a) e 132 T.U.B., costituisce reato l'aver emesso moneta elettronica senza essere iscritto nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Si tratta, evidentemente, di un'ipotesi di illecito che assume rilevanza (anche) in caso di condotta occasionale.

²⁰⁵ Sul tema, si veda ZACCARIA, voce *Interpretazione della legge*, in *Enc. dir., Ann.*, vol. V, Milano, 2012.

²⁰⁶ Secondo BRASCHI, *op. cit.*, p. 251, «il carattere permanente del reato non può dedursi dalla legge, sicché non è corretto escludere aprioristicamente una realizzazione in *forma* (corsivo dell'Autrice) permanente di illeciti strutturalmente privi di durata». Tale affermazione, indubbiamente pregevole, merita di essere corretta in virtù di quanto evidenziato *supra*, § 3.3: è sempre la legge a fissare i confini della praticabilità di una "realizzazione in forma permanente" del reato, perché laddove la stessa descriva una forma di aggressione istantanea al bene giuridico tutelato non si potrà asserire che il fatto possa perdurare nel tempo, trattandosi di un'inammissibile forma di interpretazione *contra legem*.

²⁰⁷ Sebbene il furto di energia elettrica sia considerato come reato "a condotta frazionata" o, più genericamente, "a consumazione prolungata", possono verificarsi ipotesi in cui difettano soluzioni di continuità ed il binomio impossessamento-sottrazione perdura nel tempo. Si veda ancora una volta BRASCHI, *op. cit.*, pp. 255 e ss., in particolare pp. 257-258, nonché le riflessioni che saranno svolte *infra*.

come cosa mobile, ai fini della legge penale, «anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico», ha ampliato l'ambito applicativo della fattispecie prevista dall'art. 624 cod. pen., ricomprendendo nella tutela del patrimonio anche la salvaguardia di beni immateriali²⁰⁸.

La peculiarità del bene in questione sta nelle modalità dell'impossessamento, che non ricalcano pedissequamente il classico schema quadripartito *contrectatio-amotio-ablatio-illatio*²⁰⁹. Di regola, la sottrazione avviene mediante allaccio abusivo alla rete elettrica (agganciando il contatore di un vicino o direttamente la cabina sita sulla pubblica via), o tramite alterazione del proprio strumento di misurazione, impedendo la registrazione del flusso energetico (e, sul versante economico, i consumi reali addebitabili all'utente). Tralasciando ipotesi di rara verifica, la casistica in materia riguarda fatti posti in essere in ambienti domestici, ed è circostanza incontestabile che all'interno di qualsiasi abitazione è possibile rinvenire una vasta gamma di elettrodomestici e di macchinari alimentati dalla corrente elettrica.

In contesti simili, appare difficile negare il carattere permanente del reato, considerato che il fatto tipico perdura senza soluzione di continuità in forza di una condotta volontaria del reo²¹⁰. La tesi poc'anzi riportata rispetta il principio di tassatività e si giustifica in virtù delle peculiari strutture dei tipi legali ai quali fa riferimento, i quali ammettono (e non impongono) il (soltanto eventuale) perdurare della fattispecie nella singola vicenda concreta. Ancora attuale si rivela, dunque, l'insegnamento di Marcello Gallo, secondo il quale

per stabilire la natura istantanea o permanente di una certa ipotesi delittuosa, non resta che rifarsi al dato primario di ogni esperienza giuridica: la norma che comanda o vieta determinati comportamenti²¹¹.

²⁰⁸ Cfr. MANTOVANI, voce *Furto*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Torino, 1991, pp. 364 e ss.

²⁰⁹ *Ivi*, p. 364, laddove l'Autore evidenzia come non sia necessario verificare nel caso di specie la sussistenza di ciascuno stadio di aggressione dell'altrui patrimonio.

²¹⁰ Basti pensare ad un allaccio abusivo al contatore di un condomino, mediante il quale l'agente si garantisce l'utilizzo gratuito di tutti i congegni che abbisognano di energia elettrica per funzionare; nel caso del frigorifero, o del congelatore, che consumano continuamente energia perché costantemente in funzione, si può davvero negare di trovarsi dinanzi ad un reato permanente, nel senso ricostruito nel § 3.3?

²¹¹ GALLO, *op. cit.*, p. 333. Si ritiene che si debba interrogare la legge non tanto per verificare la natura istantanea o permanente del reato, bensì per verificare se lo stesso sia suscettibile di protrarsi nel tempo. Non vi è dubbio che le conclusioni cui si è giunti in materia di furto di energia elettrica siano consentite proprio per la peculiarità del bene oggetto della condotta illecita; tuttavia, in difetto dell'art. 624, co. 2, cod. pen., sarebbe stato difficile, se non forse impossibile, giustificare l'inclusione del bene in parola nel concetto di patrimonio, stante la storica visione materialistica della *res* oggetto di sottrazione. Ne discende la costante validità dell'affermazione di Marcello Gallo, seppure "corretta" nei termini poc'anzi esposti.

5.4.2. Segue: *i reati a consumazione prolungata*.

Fino ad ora sono state messe sotto la lente d'ingrandimento fattispecie di reato contraddistinte da un segno distintivo inconfondibile: il relativo sviluppo nel tempo è giustificato dalla riproposizione, seppure in maniera differente, del fatto tipico (o di uno tra i fatti tipici contemplati dalla norma incriminatrice) nella sua interezza²¹². Rimane da esaminare un ultimo caso, vale a dire quello in cui la fattispecie, una volta realizzata, si riproponga nel tempo solo "parzialmente": ci si riferisce a quelle particolari ipotesi di truffa caratterizzate dalla ricezione periodica del profitto ingiusto, conseguito mediante l'unica, originaria condotta decettiva posta in essere nei confronti della vittima²¹³.

Già dalla sintetica esposizione dei temi in gioco appare evidente come il terreno su cui si gioca la partita sia assai accidentato. Le esigenze contrapposte tra loro sono le seguenti: garantire il rispetto del principio di legalità e dei suoi corollari, *sub specie* della riserva di legge, della tassatività e del divieto di analogia (profilo di garanzia del singolo); evitare che il reo possa beneficiare di cause estintive nonostante il perdurare della vicenda criminosa riconducibile ad una sua attività consapevole e volontaria (profilo di garanzia della collettività).

In materia di frode previdenziale (vale a dire il caso di chi, dopo aver presentato falsa documentazione all'ente, riceva con cadenza mensile la pensione di invalidità), si è posta una triplice alternativa: a) confinare nella sfera del post-fatto le dazioni effettuate dall'INPS, rilevanti solo in punto di dosimetria sanzionatoria, perché la fattispecie tipica risulterebbe integrata esclusivamente con l'insorgere dell'obbligo giuridico di corresponsione della somma (non) dovuta; b) ravvisare in ciascun accredito un autonomo reato di truffa; c) bilanciare le soluzioni poc'anzi proposte, mantenendo l'unità del fatto ma, al contempo, attribuendo rilevanza agli approfondimenti dell'offesa non solo a li-

²¹² Nel caso delle *alternative Mischgesetze*, come in quello delle fattispecie a doppio schema, si assiste alla realizzazione progressiva di più fatti contemplati dalla norma incriminatrice o, comunque, alla reiterazione nel tempo di uno dei poli dell'incriminazione (si pensi alle dazioni, frazionate nel tempo, del canone usurario o delle regalie oggetto del patto corruttivo). Nel furto d'energia elettrica, come si è visto, si assiste ad una vera e propria permanenza del fatto tipico, stanti le particolari caratteristiche del bene oggetto di impossessamento.

²¹³ Il tema, che per BRUNELLI, *op. cit.*, p. 8, rappresenta «il caso forse più emblematico» tra quelli in cui il reato viene «condotto avanti nel tempo», è trattato da BRASCHI, *op. cit.*, pp. 296 e ss., che rileva come «in questi casi all'integrazione della fattispecie segue la produzione a intervalli regolare del *solo* evento consumativo» (corsivo nostro), nonché da BIANCHI, *op. cit.*, pp. 59 e ss., il quale rileva come le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza sul punto sono finalizzate «ad assicurare la vitalità della nuova figura, e in particolare la sua attitudine a contrastare l'efficacia erosiva del tempo».

vello sanzionatorio, bensì sul profilo della consumazione del reato (dunque, in punto di tipicità)²¹⁴.

Non deve suscitare meraviglia, allora, che proprio in relazione al caso delle truffe in danno di enti previdenziali sia stata elaborata la categoria del reato “a consumazione prolungata”, *species* che, almeno nelle premesse, avrebbe dovuto costituire una ipotesi ben distinta sia dal reato istantaneo ad effetti permanenti che dal reato permanente²¹⁵. Una differenziazione strutturale che, tuttavia, non si ripercuoteva sulla disciplina applicabile: in luogo di un'autonoma regolamentazione, anche alla nuova figura veniva estesa la disciplina del reato permanente, in particolare riguardo alla fissazione del momento consumativo ed alla valutazione dei contributi concorsuali successivi al momento integrativo della fattispecie²¹⁶.

La soluzione, invero, appariva obbligata: in assenza di una esplicita previsione legale (si pensi a quanto accaduto nel 1996 con l'introduzione dell'art. 644-ter cod. pen.), la predisposizione di una innovativa disciplina *ad hoc* da parte del diritto pretorio sarebbe stata oggetto di immediata (e condivisibile) contestazione a causa dell'evidente violazione del principio di legalità. La necessità dell'esito poc'anzi richiamato non consentiva, tuttavia, di mettere in secondo piano l'evidente aporia dalla quale era afflitto, vale a dire la applicazione della normativa correlata ad uno specifico modello di incriminazione (il reato permanente) ad un reato (la truffa a consumazione prolungata) non inscrivibile nel perimetro di applicabilità di quella struttura ideal-tipica²¹⁷.

²¹⁴ Come segnalato da BRUNELLI, *op. cit.*, p. 9, e da BRASCHI, *op. cit.*, p. 298, nota 197, il dibattito è sorto in considerazione della ritenuta concezione economica del danno patrimoniale, che ha sostituito la precedente concezione giuridica. Nel primo caso, infatti, occorre tenere in considerazione ogni singola *deminutio patrimonii*, trattandosi di danno progressivo che si accresce ad ogni corresponsione di danaro da parte della vittima. Nel secondo caso, al contrario, rileverebbe esclusivamente il momento in cui l'ente deliberasse il pagamento della pensione, perché quell'atto rappresenterebbe la conseguenza dell'inganno posto in essere dall'agente e, al contempo, i singoli accrediti rappresenterebbero null'altro che attività esecutiva di quella decisione.

²¹⁵ Cass., Sez. 2, n. 4856 del 27/02/1984, dep. 24/05/1984, Rv. 164375. La pronuncia in parola rappresenta un *revirement* del precedente orientamento diffuso nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in spregio al principio di legalità ed in considerazione di una valutazione apoditticamente frazionata del fatto tipico, ciascun accredito della pensione integrava *ex se* un'autonoma violazione della legge penale. In proposito, cfr. BRUNELLI, *op. cit.*, p. 11, nota 13, in particolare le sentenze ivi citate.

²¹⁶ Secondo Cass., Sez. 2, n. 4856 del 27/02/1984, *cit.*, una volta accertata la sussistenza del nesso di causalità tra l'azione e l'effetto conseguente (nel caso di specie: la condotta decettiva e la delibera che dispone l'assegnazione dell'assegno di invalidità), il *decipiens* «ne continua a rispondere, ove non ne interrompa egli stesso l'effetto, anche se questo, e cioè l'evento che continua a protrarsi nel tempo, poteva essere interrotto dalla stessa parte offesa».

²¹⁷ Vale ancora una volta richiamare Cass., Sez. 2, n. 4856 del 27/02/1984, *cit.*, per la icasticità della definizione data alla fattispecie in esame: «il reato di truffa in danno degli enti previdenziali per ricezione di indebite prestazioni di emolumenti e previdenze maturate periodicamente non è un reato permanente, né un reato istantaneo ad effetti permanenti, bensì un reato a consumazione prolungata, un reato cioè che sin

Quale strada alternativa percorrere? Non certo quella che fa leva sulla ripetizione del fatto tipico nella sua integralità, fondata nel caso di norme miste alternative o di fattispecie a doppio schema e non certo, come nel caso di specie, quando a manifestarsi reiteratamente è solo una quota parte della fattispecie, vale a dire l'evento²¹⁸. Si rivela, finalmente, il terreno d'elezione per l'operatività del binomio perfezione-consumazione, la sede in cui gli approdi della teorica della *Beendigung* possono essere invocati per garantire l'elaborazione di un costrutto coerente dal punto di vista sistematico e, soprattutto, non contaminato da accostamenti privi di giustificazione²¹⁹. Una volta che l'agente abbia realizzato il fatto tipico, inducendo in errore l'ente previdenziale circa la titolarità dei requisiti per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità (danno patrimoniale in senso giuridico), ciascuna corresponsione periodica (danno patrimoniale in senso economico) amplificherà il disvalore di evento, posticipando la consumazione del reato (e, di conseguenza, i confini della partecipazione criminosa ed il *dies a quo* rilevante per la prescrizione) al momento in cui il *decipiens* abbia volontariamente interrotto la catena di eventi di danno da lui stesso innescata²²⁰.

Una simile impostazione può essere condivisa perché la stessa coglie la traccia che la condotta, seppure cronologicamente distante dall'evento, imprime su di esso: un nesso di causalità che tiene avvinti il comportamento tenuto dal reo, a monte, e le successive lesioni del bene giuridico, a valle²²¹. Garantisce, al contempo, un bilanciamento

dall'inizio si prospetta nella volontà di chi intende commetterlo come un'azione che sfocia in un evento che continua a prodursi nel tempo».

²¹⁸ Se in passato si riteneva di poter attribuire rilevanza alla condotta di chi si presentasse periodicamente presso l'ufficio postale o lo sportello bancario per ritirare la pensione, nonostante apparisse alquanto complesso ravvisare in tale contegno i tratti dell'induzione in errore, le attuali modalità di accredito (di regola su conto corrente o libretto postale) dell'assegno di invalidità non richiedono la partecipazione del beneficiario, rendendo arduo sostenere che le dazioni periodiche siano legate da un nesso di causalità con altrettante condotte tipiche. Ad ogni buon conto, va segnalato che la tesi alternativa che fa leva sulla clausola di equivalenza causale dettata dall'art. 40, co. 2, cod. pen. non ha mai riscosso grandi consensi in dottrina, in considerazione della impossibilità di rinvenire una posizione di garanzia in capo all'agente rispetto al patrimonio altrui. Critico rispetto a tale possibilità, fra i tanti, è RUSSO, *La consumazione nella truffa per ricezione di prestazioni periodiche*, in *Riv. pen.*, 1996, p. 1170.

²¹⁹ Sulla contrapposizione tra *Vollendung* e *Beendigung* negli ordinamenti tedesco ed austriaco, si rinvia alla disamina svolta *retro*, cap. I, §§ 5.3 e ss., nonché cap. II, § 6.2.

²²⁰ Per una completa analisi degli effetti correlati all'adozione del concetto di *Beendigung* all'interno dell'ordinamento, cfr. BIANCHI, *op. cit.*, pp. 87 e ss.

²²¹ *Ivi*, pp. 61-62. La conclusione di Manuel Bianchi, per chi scrive, risulta la più coerente con gli attuali orientamenti della *tatbestandskonforme Beendigungslehre*, in virtù dei quali la consumazione materiale deve essere ancorata alla fattispecie astratta, nel senso che essa può legarsi tanto al rinnovamento della condotta che al reiterarsi dell'evento. In tal senso, cfr. KÜHL, *Die beendigung des vorsätzlichen Begehungsdelikts*, *cit.*, pp. 76 e ss., che propone di distinguere la consumazione della azione (*Verhaltensbeendigung*) dalla consumazione dell'evento (*Erfolgsbeendigung*). *Contra*, vedi BRASCHI, *op. cit.*, p. 329, la quale sostiene che nel caso di frode pensionistica non si assiste alla pura e semplice rinnovazione dell'evento, poiché la attività di ricezione della somma corrisposta dall'ente previdenziale rappresenterebbe «una reiterazione del segmento finale dell'azione esecutiva». L'assunto non pare condivisibile: la

tra le esigenze di tutela della collettività, salvaguardate mediante il differimento del *dies a quo* rilevante per la prescrizione (e per l'integrazione di circostanze aggravanti parametrare sull'entità del danno patito dalla vittima), ed il rispetto del principio di legalità, includendo nel fuoco della fattispecie esclusivamente brani di vita corrispondenti al tipo legale²²².

condotta descritta dall'art. 640 cod. pen. consiste nell'altrui induzione in errore mediante artifici o raggiri, mentre l'evento è rappresentato dal procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno. Solo mediante una surrettizia visione bilaterale di tale segmento del fatto tipico si può sostenere che esso rientri nell'azione esecutiva. Non è in discussione che in tale fase della vicenda criminosa sia riscontrabile un'azione; tuttavia, si tratta dell'azione della vittima, caduta nell'inganno del *decipiens*, che pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale in virtù di un'alterata percezione della realtà. D'altronde, trattandosi di un reato a cooperazione necessaria della persona offesa, risulta indubbio che quest'ultima debba porre in essere una condotta perché il reato si perfezioni, ma quel contegno non costituisce altro che l'evento causalmente legato all'attività del reo, logicamente precedente alla *deminutio patrimonii*.

²²² Seguendo quanto osserva BIANCHI, *op. cit.*, p. 15, il quale riprende le tesi di KÜHL, *op. cit.*, p. 77, nel caso della truffa in danno di enti previdenziali si assiste ad un'ipotesi di *Erfolgsbeendigung*, giacché ad estendersi nel tempo è il solo evento di danno; tale protrazione, giova ribadirlo, costituisce l'esecuzione, dal versante dell'*deceptus*, dell'inganno architettato nei suoi confronti dal soggetto agente, il quale ha posto in essere la condotta (ormai esauritasi) che integra l'antecedente causale delle corresponsioni effettuate dalla vittima.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE: LA CONSUMAZIONE TRA DURATA, LEGALITÀ ED UNITÀ DEL REATO

SOMMARIO: 1. Il carattere selettivo del tipo legale quale limite alla (ir)rilevanza penale degli sviluppi temporali del fatto. – 1.1. Cenni sulla categoria del postfatto. – 2. La ultimazione del reato quale *reductio ad unum* di un concetto solo apparentemente ancipite. – 2.1. Approcci legalistici a confronto: il caso della Germania. – 3. Metamorfosi prospettiche: il problema della consumazione traslato sul piano dell'unità del reato.

1. Il carattere selettivo del tipo legale quale limite alla (ir)rilevanza penale degli sviluppi temporali del fatto.

L'indagine svolta nei precedenti capitoli sta per giungere al termine. Come ogni analisi critica che si rispetti, anche la presente ha l'obbligo di pervenire a delle conclusioni, di guisa che la lettura critica delle tematiche affrontate possa esitare in spunti di riflessione o in prospettive di riforma.

In tal senso, è necessario *in primis* ribadire l'inammissibilità di qualsiasi tentativo di congedarsi dall'approccio legalistico, nell'ottica di decifrare l'enigma della consumazione del reato. L'oggetto del presente studio è costituito, sotto il punto di vista temporale, da un preciso momento (quello consumativo, per l'appunto); tuttavia, ragionando con le categorie del penalista, è rappresentato da una fase (quella conclusiva) dell'*iter criminis*. Ne consegue la necessità di ricondurre sotto l'egida del principio di legalità sia il metodo d'indagine, a monte, che i risultati ottenuti, a valle¹.

La *primauté* della legge (qui intesa come termine onnicomprensivo delle disposizioni incriminatrici, del relativo contenuto testuale e della interpretazione fornita dalla giurisprudenza) rappresenta un principio radicato nella dottrina italiana, almeno dai tempi in cui Cesare Beccaria consegnò alla storia quell'insuperabile manifesto di scienza giuridica moderna che è il *Dei delitti e delle pene*.

¹ MARINUCCI, DOLCINI, *Corso di diritto penale*, vol. I, III ed., Milano, 2001, pp. 8-9, laddove gli Autori segnalano come il principio di legalità, in uno Stato liberale di diritto, assurga a «strumento di tutela del cittadino» sia nei confronti del potere esecutivo che del giudice.

I principi in parola, traslati sul piano della consumazione del reato, portarono Giovanni Carmignani a sostenere, negli anni '30 del XIX secolo, che un reato potesse dirsi consumato esclusivamente quando fosse stata realizzata la offesa richiesta dalla norma incriminatrice². La conferma della diffusione del concetto formale di consumazione fu immediatamente percepibile all'indomani dell'entrata in vigore del Codice penale toscano del 1853, promulgato dal Granduca Leopoldo II di Toscana. L'art. 42, disposizione generale in materia di consumazione, prevedeva che «il delitto è consumato quando tutti gli elementi che ne compongono l'essenza, si trovano riuniti nel fatto criminoso di cui si tratta».

Il codice Rocco non contempla una analoga disciplina della consumazione, anzi: l'ultima fase dell'*iter criminis* è soltanto evocata dall'art. 158 cod. pen., individuando nel giorno della consumazione il *dies a quo* rilevante per il decorso del termine di prescrizione. La circostanza che il codice vigente si apra con una disposizione che eleva a pilastro del sistema penale il principio di legalità, in uno con la successiva entrata in vigore della Costituzione, il cui art. 25, co. 2, sublima al rango di *Grundnorm* il predetto assioma, costituisce più che un mero indizio da cui desumere la persistente validità del concetto formale di consumazione³.

Gli attuali orientamenti della giurisprudenza confermano la tesi poc'anzi riportata. La sentenza "Schmidheiny", con cui la Corte di Cassazione ha definito la vicenda Eternit, reca dei passaggi oltremodo illuminanti sul tema, negando rilievo, ai fini della fissazione del momento consumativo, a tutti gli eventi posti al di fuori del fuoco della fattispecie⁴. Nelle più recenti pronunce nelle quali è stata chiamata a pronunciarsi su vicende inerenti reati a "consumazione prolungata", la Corte ha sostenuto la impossibilità di riconoscere a contegni non corrispondenti alla fattispecie incriminatrice la capacità di

² CARMIGNANI, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, vol. II, Pisa, 1831, p. 307.

³ Icastica la rubrica dell'art. 1 cod. pen., che recita "Reati e pene: disposizione espressa di legge".

⁴ Cass., Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 23/02/2015, Rv. 262788, secondo cui: «nel delitto previsto dal capoverso dell'art. 434 cod. pen., il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione; ne consegue che non rilevano, ai fini dell'individuazione del "*dies a quo*" per la decorrenza del termine di prescrizione, eventuali successivi decessi o lesioni pur riconducibili al disastro». La sentenza è stata oggetto di numerosi commenti, tra i quali quelli di GARGANI, *Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni*, in *Cass. pen.*, 2016, pp. 2705 e ss., nonché di GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in *Dir. pen. cont.*, 1/2015, pp. 74 e ss.

spostare il *dies a quo* rilevante per la prescrizione (e, conseguentemente, per ammettere una responsabilità a titolo concorsuale)⁵.

L'analisi della prassi pretoria sembra restituire un quadro rassicurante rispetto alle problematiche segnalate dalla dottrina in punto di tenuta del principio di legalità rispetto ai casi di protrazione dell'illecito dopo l'integrazione della fattispecie. Negli anni '80 era stato Salvatore Prosdocimi a lanciare un monito sul tema:

il principio (di tipicità), fondamentale in un ordinamento improntato al principio di legalità, per cui punibile è soltanto la condotta conforme alla fattispecie tipica, va osservato sino in fondo. È viceversa fenomeno frequente che, una volta che il reato sia consumato, che i requisiti minimi per la piena punibilità del soggetto siano soddisfatti, esso tenda ad essere accantonato e perso di vista. [...] Esiste un momento consumativo del reato, coincidente con il momento nel quale i requisiti del tipo sono realizzati, momento che può ripetersi, in modo continuativo o non continuativo, dando vita ad un periodo consumativo se, in base ai criteri che disciplinano la materia della unità e pluralità di reati, si deve ritenere che si è dinanzi ad un unico reato⁶.

Due decenni dopo, gli faceva eco David Brunelli:

scarsa attenzione (viene) dedicata alle applicazioni dello stesso principio (di tipicità) con riguardo alla qualificazione delle responsabilità, quando cioè non è in discussione il confine tra lecito ed illecito, ma, in sintesi, il confine tra fatto e postfatto e tra unità e pluralità di reati, quando all'interno dell'area dell'illecito occorre stabilire quanti e quali modelli di incriminazione il quadro di vita ha integrato⁷.

Le applicazioni giurisprudenziali di cui si è dato atto nel precedente capitolo possono rasserenare lo studioso attento all'ossequio delle forme delle fattispecie incriminatrici⁸. Come si è cercato di mettere in evidenza, vi è uniformità di vedute quanto alla necessità di condurre secondo un metodo improntato all'osservanza del principio di legalità l'analisi circa la possibilità di sussumere o meno un brano di vita in una vicenda

⁵ Da ultimo, cfr. Cass., Sez. 3, n. 9196 del 09/01/2024, dep. 04/03/2024, Rv. 286019, secondo cui «Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 483, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro diecimila annui, si configura come fattispecie connotata da progressione criminosa, nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si attecchiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità». Il riferimento alle ulteriori omissioni conferma la necessità di riscontrare nella vicenda oggetto di scrutinio la ricorrenza di tutti gli elementi del fatto tipico, così da verificare se i brani di vita esaminati corrispondano o meno al tipo legale.

⁶ PROSDOCIMI, *Profili penali del postfatto*, Milano, 1982, pp. 177 e 186. Per un approfondimento sui rapporti tra i temi della durata e dell'unità del reato, cfr. *infra*, § 3.

⁷ BRUNELLI, *Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica*, Torino, 2000, p. 156.

⁸ Si vedano le osservazioni svolte *retro*, cap. III, § 5 e ss.

criminosa in corso d'esecuzione, dopo che il frammento preso in considerazione abbia già acquisito rilevanza penale⁹.

Fintantoché il fatto in esame risulti inscrivibile nel perimetro applicativo della norma incriminatrice, *nulla quaestio*: si inciderà in maniera continuativa sull'originaria offesa (nelle forme alternative della rinnovazione della condotta o dell'approfondimento dell'evento). Quando, al contrario, esuli dal tipo legale, si collocherà in quella zona grigia appellata "postfatto", all'interno della quale stipare quei fatti inquadrabili in una diversa fattispecie incriminatrice o, al più, dotati di una rilevanza limitata alle valutazioni in sede di dosimetria sanzionatoria¹⁰.

1.1. Cenni sulla categoria del postfatto.

Chiarito che il reato si consuma nel momento in cui la condotta o l'evento dismettono la veste del tipo legale nel quale erano inquadrabili, occorre operare una serie di precisazioni circa la rilevanza attribuibile ai predetti in questa nuova fase¹¹. Il catalogo dei *post facta* è vario e, di conseguenza, molteplici sono le discipline applicabili (*rectius*: o, se si preferisce, diversa è la rilevanza penale ad essi riconoscibile).

Una prima categoria che è possibile enucleare è quella inerente quei fatti che costituiscono autonome violazioni dello stesso precetto già violato con il primo reato. In queste ipotesi la esclusione dell'unità del reato è dovuta a circostanze quali la distanza temporale tra ciascun fatto tipico, o dalla specifica conformazione della fattispecie¹². Si è in presenza di un concorso di reati che, ricorrendone i presupposti, potrà essere sottratto alla disciplina del cumulo materiale grazie al ricorso alla figura del reato continuato.

⁹ Cfr. FIORE C., FIORE S., *Diritto penale. Parte generale*, IV ed., Milano, 2013, p. 86, per le interazioni tra principio di legalità e principi di tipicità. Il primo sarebbe solo formalmente rispettato se le fattispecie venissero descritte in maniera approssimativa e generica, poiché ricadrebbe sul giudicante (e, prima ancora, sul Pubblico Ministero) l'onere di colorare di significato il fatto tipico.

¹⁰ Allo studio del postfatto è dedicata l'opera di Salvatore Prosdocimi citata alla nota 6. Da segnalare come l'Autore, pur operando una separazione tra contegni post-fattuali di per sé rilevanti per altra fattispecie incriminatrice e brani di vita esclusivamente irrilevanti, si schieri nettamente contro le teorie giusnaturalistiche che legavano la consumazione del reato al raggiungimento del massimo grado d'offesa possibile al bene giuridico, o al raggiungimento dello scopo ultimo dell'agente. Cfr. PROSDOCIMI, *op. cit.*, p. 186, laddove si evidenzia che «tale nuova fase, successiva alla realizzazione, istantanea o protratta, del fatto di reato, non ha più nulla a che vedere con la consumazione del reato stesso, e che non esiste dunque una consumazione materiale o sostanziale da contrapporre alla consumazione formale».

¹¹ Come precisato da BIANCHI, *Oltre la perfezione: studio sulla consumazione finale del reato*, Napoli, 2023, nel postfatto sono inserite quelle situazioni che contribuiscono a definire i confini della consumazione "finale" (o "ultimazione"), vale a dire i contegni valutabili solo *ex art.* 133 cod. pen. e quei fatti di per sé rilevanti ai sensi di una diversa fattispecie incriminatrice, eventualmente collegabili ai primi in virtù di un medesimo disegno criminoso.

¹² Si pensi ad una serie di omicidi commessi da un efferato assassino nel corso della medesima notte.

Vi è, poi, il caso del postfatto non punibile per espressa previsione legislativa¹³. Si tratta di specifiche ipotesi in cui esso non risulta privo di rilevanza in senso assoluto, bensì esclusivamente rispetto a determinate categorie di soggetti. Si pensi alle ipotesi di scuola dell'uso di atto falso da parte di chi ha partecipato alla sua realizzazione (art. 489 cod. pen.); alla messa in circolazione di monete false da chi ha contribuito alla relativa contraffazione (art. 455 cod. pen.); ai noti casi del favoreggiamento (artt. 378 e 379 cod. pen.) e della ricettazione (art. 648 cod. pen.), caratterizzati dalla formula «fuori dei casi di concorso» nel reato presupposto.

L'analisi della casistica poc'anzi riportata consente di evidenziare due circostanze. In primo luogo, che l'annoso tema dello sviluppo cronologico del reato, ai fini dell'ampliamento dei confini temporali in cui realizzare le condotte di partecipazione "successiva", è spesso risolto direttamente dal legislatore. Il soggetto che, dopo aver effettuato una rapina in banca, si sia dato alla latitanza, eludendo le indagini degli inquirenti, avrà serbato un contegno valutabile ai fini della determinazione della pena concretamente irrogabile (come espressamente previsto dall'art. 133, co. 2, n. 3), cod. pen.)¹⁴. Al contrario, chi non abbia concorso nella rapina, prestando il proprio contributo nella fase delle indagini affinché il reo si sottraesse alle investigazioni, risponderà di favoreggiamento personale¹⁵.

Diverso è, infine, il caso in cui il difetto di tipicità degli accadimenti successivi alla integrazione della fattispecie determini la (apparente) irrilevanza penale del postfatto¹⁶. Il classico esempio che viene fornito è quello del conseguimento dell'oggetto del

¹³ In materia, VASSALLI, voce *Antefatto non punibile, postfatto non punibile*, in *Enc. dir.*, vol. II, Milano, 1958, pp. 505 e ss.

¹⁴ *Ivi*, pp. 513-514, segnalando come la mancata punizione dell'autore del reato "presupposto" anche per il reato "derivato" derivi da un difetto di tipicità, rappresentato, nel caso di specie, dall'esistenza di un *quid pluris*, vale a dire l'aver partecipato al fatto principale cui si salda quello successivo: «In realtà tutti i fatti [...] successivi non punibili sono fatti che sarebbero ordinariamente punibili, nel senso che costituirebbero reato, se la loro connessione personale attiva e passiva e la loro ordinaria connessione teleologica non fosse tale da imporre all'interprete di ritenere che la legge ha voluto escludere la punibilità del fatto [...] successivo ogniqualvolta accanto ad essi sia stato realizzato un determinato fatto principale costituente un diverso reato e al quale la legge mostra d'aver voluto dare appunto la prevalenza».

¹⁵ Come segnalato da PROSDOCIMI, *op. cit.*, p. 187, in casi del genere si assiste ad una frantumazione del concorso di persone in distinte fattispecie, così che da un fatto storico unico derivano conseguenze differenziate per ciascuno di coloro i quali vi prendono parte. A pag. 193, peraltro, l'Autore arriva a sostenere che in tali casi «il postfatto non è veramente o soltanto tale, in quanto esso forma in primo luogo il contenuto di un nuovo fatto di reato».

¹⁶ In questi casi non si assiste ad un distinguo, in punto di disciplina, tra chi ha posto in essere il fatto "principale", tipico, e chi ha preso parte a quello "secondario", atipico rispetto al primo. Al contrario, sul versante oggettivo, nulla osterà a che il fatto "secondario" possa venire inquadrato in una diversa fattispecie incriminatrice. In giurisprudenza, si rinvia a Cass., Sez. 6, n. 17586 del 28/02/2017, dep. 06/04/2017, Rv. 269830, caso in cui la Corte ha ritenuto corretta la contestazione dei reati di corruzione e turbata libertà degli incanti, in relazione ad un accordo illecito intercorso tra il pubblico ufficiale ed il legale rap-

dolo specifico da parte di chi commetta un reato caratterizzato dal predetto coefficiente psicologico, ma il pensiero corre a tutti quei casi in cui dal fatto illecito possono derivare conseguenze ulteriori che, tuttavia, non rientrano nel perimetro di tipicità fissato dal precetto (si pensi al verificarsi di un evento mortale in conseguenza del crollo di una costruzione)¹⁷. I *post facta* in questione non rientrano nel fatto tipico, sicché risultano inidonei a rinnovare l'offesa; non consentono di ampliare i margini temporali della finestra utile per porre in essere condotte concorsuali, né tantomeno per posticipare il *dies a quo* rilevante ai fini della prescrizione.

Può dunque ritenersi che si tratti di avvenimenti del tutto privi di significato? Una più attenta disamina del tema rivela la fallacia dell'assunto poc'anzi esposto.

Se il brano di vita successivo all'integrazione della fattispecie non è inquadrabile nel perimetro applicativo della predetta, può ben accadere che lo stesso sia sussumibile in una diversa figura di reato, o sia preso in considerazione da una circostanza aggravante. Per la prima ipotesi, si ipotizzi che l'atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto dell'accordo tra pubblico ufficiale e privato corruttore, ricalchi a sua volta gli estremi di un diverso fatto tipico (diverso, sia chiaro, dalla corruzione propria), per esempio la rivelazione di notizie d'ufficio coperte da segreto¹⁸. Rimanendo nel campo dei delitti contro la P.A., si faccia il caso di una corruzione in atti giudiziari in cui l'accordo consista nel danneggiare l'imputato in un processo penale, all'esito del quale il predetto viene condannato ingiustamente alla pena di tre anni di reclusione. La concretizzazione dell'oggetto del dolo specifico («favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo») integra una apposita circostanza aggravante ad effetto speciale¹⁹.

presentante di una società avente ad oggetto la promessa del primo di favorire la seconda, anche attraverso la fraudolenta sostituzione della proposta tecnica presentata da quest'ultima con altra più adeguata, nell'aggiudicazione di una gara di appalto in cambio del versamento di importi in denaro già corrisposti e dell'impegno di corrispondere ulteriori somme e utilità.

¹⁷ Per quanto riguarda il caso dei delitti a dolo specifico, vedi *retro*, cap. III, § 5.3, in particolare per la posizione di Giuliano Balbi in materia di corruzione. Nella dottrina germanica, con riferimento alla medesima fattispecie criminosa, cfr. JESCHECK, *Wesen und rechtliche Bedeutung der Beendigung der Straftat*, in AA. VV., *Festschrift für Hans Welzel zum 70. Geburtstag*, Vienna, 1991, pp. 686 e ss., secondo il quale la corruzione, qualificata come reato di pericolo ("*Gefährungsdelikte*"), perverrebbe allo stato di consumazione materiale (*Beendigung*) quando cui l'atto oggetto del mercimonio venisse effettivamente adottato dal funzionario.

¹⁸ Caso trattato in Cass., Sez. 6, n. 5390 del 27/01/2022, dep. 15/02/2022, Rv. 283008, pronuncia con la quale la Corte ha ritenuto ben possibile un concorso tra le due fattispecie, strettamente legate in quanto il fatto sussumibile nell'art. 326 cod. pen. rappresentava null'altro che la concretizzazione dell'accordo corruttivo.

¹⁹ Ai sensi dell'art. 319-ter, co. 2, cod. pen., «se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta

La mera valutazione in termini di atipicità del brano di vita successivo, rispetto alla fattispecie già manifestatasi nei suoi elementi essenziali, nulla dice in ordine alla irrilevanza penale dello stesso. Nulla esclude, come si è dimostrato poc'anzi, che a conclusioni di segno opposto si possa pervenire adottando una diversa chiave di lettura, valutando l'accadimento successivo alla luce della globalità delle disposizioni incriminatrici. Ciò che può risultare atipico rispetto ad uno specifico precetto può, al contrario, divenire evidentemente tipico se valutato rispetto ad una diversa figura di reato²⁰.

Concludendo il discorso sul postfatto e sulla relativa rilevanza penale, occorre evidenziare come un autorevole studioso dell'argomento abbia sostenuto, attestandosi su posizioni ancora oggi attuali e condivisibili, che i contegni ivi inscrivibili spieghino i propri effetti proprio nell'area della dosimetria sanzionatoria *latu sensu* intesa, comprensiva delle circostanze²¹.

2. La ultimazione del reato quale *reductio ad unum* di un concetto solo apparentemente ancipite.

Una volta convogliato sui binari della legalità, il problema della consumazione del reato non può che avere una soluzione che sia evidentemente influenzata dalla chiave di lettura derivante dal *nullum crimen, nulla poena sine lege*.

La consumazione del reato dovrà essere fissata nell'ultima rinnovazione della condotta, o nell'ultimo approfondimento dell'evento, che ricalchino i tratti del fatto tipico²². Pertanto, potrà essere rappresentata, prendendo in prestito una terminologia propria della scienza geometrica, innanzitutto come un punto, nei casi in cui successivamente all'integrazione della fattispecie l'agente non ponga in essere: a) altre/i condotte/eventi, rimanendo inerte; b) altre/i condotte/eventi che, tuttavia, siano penalmente irrilevanti o, al più, siano sussumibili in altra fattispecie di reato, diversa da quella già realizzata.

condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».

²⁰ O rispetto ad una ipotesi circostanziata, quale ad esempio l'art. 61, co. 1, n. 8), cod. pen., in virtù del quale determina un aumento di pena «l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso». Per BRUNELLI, *op. cit.*, pp. 153 e ss., la circostanza aggravante in parola rappresenta «l'unico aspetto di rilevanza dei comportamenti atipici di approfondimento dell'offesa», precisando che non è ipotizzabile attraverso questa via prospettare una soluzione in ordine al problema del *tempus commissi delicti* diversa da quella imposta dal principio di legalità.

²¹ Cfr. PROSDOCIMI, *op. cit.*, p. 196, che esclude la possibilità di catalogare come postfatto tutto ciò che sia sussumibile in una qualsivoglia fattispecie di reato.

²² Nel senso indicato nel testo, la dottrina tedesca distingue tra *Verhaltensbeendigung* ed *Erfolgsbeendigung*, quantomeno a partire dagli studi di KÜHL, *Die beendigung des vorsätzlichen Begehungsdelikts*, Berlino, 1974, p. 77.

Nel caso, opposto, in cui si assista ad una rinnovazione della condotta o all'approfondimento dell'evento tipico (legato causalmente alla condotta volontaria originariamente serbata dall'agente), si potrà immaginare la consumazione come un segmento, i cui estremi sono rappresentati dal primo momento in cui sono riscontrabili tutti gli elementi della fattispecie e dall'ultimo istante in cui è possibile verificarne la presenza²³. Nel primo caso, si parlerà di momento consumativo; nel secondo, di periodo consumativo, connotato dalla consumazione iniziale e da quella finale²⁴.

Tale distinzione parrebbe contrastare con quanto indicato nel titolo del presente paragrafo: si professa la unitarietà della consumazione del reato e, successivamente, se ne propone una nuova bipartizione²⁵.

Vi è, tuttavia, una sostanziale differenza tra la diadi "consumazione formale-materiale" e quella esposta nel capoverso che precede: la prima riguarda il campo dei contenuti, perché attiene a due opposte concezioni della consumazione, una fondata sul tipo legale e l'altra sul picco offensivo del fatto, inteso in senso metagiuridico o, se si preferisce, giusnaturalistico. La seconda, al contrario, fa riferimento ad una distinzione puramente terminologica ed inerente la scansione temporale del fatto, osservato costantemente con la lente del principio di tipicità: sotto questo aspetto, consumazione iniziale e finale combaciano, hanno la medesima struttura, condividono l'essenza. La distinzione è percepibile soltanto sul piano cronologico.

Per esigenze di chiarezza terminologica, ed anche al fine di segnare una frattura con il passato, Manuel Bianchi ha di recente proposto di contrapporre al "perfezionamento" del reato, corrispondente al momento in cui la vicenda umana presa in considerazione reca tutte le componenti del fatto tipico, la "ultimazione" dello stesso²⁶. Tale momento ricorrerebbe in presenza «(del)l'ultima manifestazione del disvalore tipico di fattispecie [...] assolutamente e rigorosamente prevista nel *quomodo*, pena deragliare dai

²³ Per il caso di rinnovazione della condotta, o del disvalore di azione, si pensi ai reati permanenti, ai reati abituali, nonché a tutte quelle figure di reato esaminate *retro*, cap. III, § 5 e ss., nelle quali, una volta manifestatisi tutti gli elementi richiamati dalla norma incriminatrice, la reiterazione della condotta determina lo spostamento in avanti del *dies a quo* della prescrizione, come nel caso dell'esercizio abusivo della professione o dei maltrattamenti. Rispetto all'approfondimento del disvalore di evento, valga per tutti il caso della truffa in danno di un ente previdenziale, nel caso in cui l'agente percepisca periodicamente un emolumento non spettante e la corresponsione sia causalmente legata alla condotta decettiva *ab origine* tenuta dallo stesso.

²⁴ È PROSDOCIMI, *op. cit.*, p. 185 a richiamare il periodo consumativo, quantomeno in caso di reiterazione della condotta tipica.

²⁵ Il riferimento è al succitato binomio "consumazione iniziale – consumazione finale".

²⁶ BIANCHI, *op. cit.*, pp. 87 e ss. La denominazione evoca la nomenclatura adottata da MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, X ed., Vicenza, 2017, p. 425, il quale distingue tra "perfezione" e "consumazione" del reato.

binari della legalità penale»²⁷. Piuttosto che di un prosiegua del fatto, dunque, appare maggiormente indicato fare riferimento ad un prosiegua del fatto tipico.

2.1. Approcci legalistici a confronto: il caso della Germania.

La tesi poc' anzi richiamata, l'unica in grado di scongiurare frizioni con il principio di legalità, trova ampi consensi anche nella dottrina di un paese, la Germania, il cui sistema penale affianca espressamente alla consumazione formale, o *Vollendung* (evocata, ad esempio, dal § 23, co. 3, StGB in materia di tentativo) quella materiale, o *Beendigung*, richiamata dal § 2, co. 2-3 (che regola la successione di leggi nel tempo) e dai §§ 78a e 78c, co. 5, recanti la disciplina della prescrizione²⁸. Il § 78a, in particolare, sancisce che «la prescrizione inizia appena il reato è consumato (*rectius*: terminato). Nel caso in cui successivamente si verifichi un evento che appartiene alla fattispecie, la prescrizione decorre da questo momento»²⁹.

Così come in Italia non è prevista una definizione di “consumazione del reato”, così lo *Strafgesetzbuch* non annovera una disposizione che contribuisca a fissare i caratteri della *Beendigung*.

La dottrina ha adottato nel corso del tempo le soluzioni più varie, pervenendo, da ultimo, ad esiti non dissimili da quelli proposti nel precedente paragrafo.

In un primo momento si era fatta strada la cd. *faktische Beendigungslehre*, secondo la quale il reato non avrebbe potuto dirsi consumato fino a che non fosse giunto alla propria conclusione, da individuarsi ricorrendo ad uno sfumato parametro sociale (il sentire comune, cd. *natürliche anschauung*) o, in alternativa, considerando lo scopo per-

²⁷ BIANCHI, *op. cit.*, p. 100. L'assunto è ribadito alla successiva p. 115, laddove l'Autore, dopo aver sostenuto che «il reato è ultimato soltanto quando esso evento abbia raggiunto la sua massima estensione empirica», precisa che il punto zenitale della offesa va parametrato sul fatto tipico, e non sul danno genericamente causato dal reato. A tal proposito, pone l'esempio dell'art. 544-ter cod. pen., evidenziando che non inciderà sulla ultimazione del reato l'offesa al sentimento per gli animali del singolo individuo (bene giuridico individuato nella rubrica del titolo IX *bis* del libro II del codice), bensì esclusivamente la lesione, la sottoposizione a sevizie o a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale.

²⁸ Secondo il § 2, co. 2 e 3, «se la pena viene modificata durante il compimento del reato, si applica la legge vigente alla cessazione del reato stesso» (§ 2, co. 2: «*Wird die Strafdrohung während der Begehung der Tat geändert, so ist das Gesetz anzuwenden, das bei Beendigung der Tat gilt*»); inoltre, «se la legge applicabile al momento della cessazione del reato è modificata prima della decisione, si applica la legge più mite» (§ 2, co. 3: «*Wird das Gesetz, das bei Beendigung der Tat gilt, vor der Entscheidung geändert, so ist das mildeste Gesetz Anzuwenden*»).

²⁹ Letteralmente: «*Die Verjährung beginnt, sobald die Tat beendet ist. Tritt ein zum Tatbestand gehörender Erfolg erst später ein, so beginnt die Verjährung mit diesem Zeitpunkt*». Per un approfondimento sulle modifiche normative alla disciplina della prescrizione in Germania, cfr. *retro*, cap. I, § 5.3.2.

seguito dal reo³⁰. Presupposto di tale impostazione consisteva nell'ammissione della intrinseca inidoneità della (*rectius*: di qualunque) fattispecie astratta a ricomprendere tutti i particolari del caso concreto, sicché la stessa avrebbe necessitato di integrazione mediante il ricorso a criteri socio-culturali.

Aderendo alla cd. *faktische Beendigungslehre* la disposizione incriminatrice passa in secondo piano, sovrastata dalle decisioni dell'interprete. In nome di un imprecisato *natürliche anschauung*, pericolosamente affine al "sano sentimento del popolo", sarebbero divenuti punibili contegni del tutto avulsi dal tipo legale³¹.

Hellmuth Mayer tentò di risolvere le problematiche della concezione "fattuale" di *Beendigung*, poc'anzi segnalate, sostituendovi una versione "normativa", la cd. *materielle Beendigungslehre*³². Non criteri sociali, né tantomeno l'obiettivo perseguito dall'agente: secondo la teoria di Mayer un reato non avrebbe potuto dirsi consumato fintantoché fosse stata in atto l'offesa al bene giuridico tutelato dalla singola norma incriminatrice violata³³.

La *materielle Beendigungslehre*, tuttavia, superava solo apparentemente le critiche mosse alla concezione fattuale di *Beendigung*, ponendosi anch'essa in rapporto conflittuale con il principio di legalità. Oltre al carattere fortemente discrezionale dell'attività di interpretazione, che nella costruzione teorica in esame assumeva un ruolo fondamentale nella fase della individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma, essa risultava in contrasto anche con il divieto di applicazione analogica e, in ultima istanza, con il principio di frammentarietà³⁴. L'approccio teleologico della *materielle Beendigungslehre* imponeva di guardare alla struttura del tipo legale esclusivamente al fine di determinare il bene giuridico tutelato. Individuato l'oggetto di tutela della norma in-

³⁰ Nella manualistica moderna, si rinvia a ESER, BOSCH, *Vorbem.* § 22, in SCHÖNKE, SCHRÖDER (a cura di), *Stragesetzbuch Kommentar*, Monaco, 2019, p. 411.

³¹ Critici nei confronti dell'impostazione "fattuale", sin dalla seconda metà del XX secolo, FURTNER, *Rechtliche Vollendung und tatsächliche Beendigung bei einer Straftat*, in JR, 1966, p. 100, nonché WINKLER, *Vollendung und Beendigung des vorsätzlichen Verbrechens*, Monaco, 1965, p. 26.

³² MAYER, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, Stoccarda, 1953, p. 277. Per gli ulteriori riferimenti bibliografici, BRASCHI, *op. cit.*, p. 202-203.

³³ Cfr. KÜHL, *Die beendigung des vorsätzlichen Begehungsdelikts*, Berlino, 1974, pp. 29 e ss., nonché JESCHECK, *Wesen und rechtliche Bedeutung der Beendigung der Straftat*, in AA. VV., *Festschrift für Hans Welzel zum 70. Geburtstag*, Vienna, 1991, p. 684 e ss. Secondo quest'ultimo Autore, le *species* in relazione alle quali sarebbe possibile scindere tra consumazione formale e materiale andrebbero individuate nei reati eventualmente abituali, nonché nei delitti a dolo specifico ("*Absichtsdelikte*") e di pericolo ("*Gefährdungsdelikte*").

³⁴ La principale critica venne da BITZILEKIS, *Über die strafrechtliche Bedeutung der Abgrenzung von Vollendung und Beendigung der Straftat*, in ZStW, 1987, p. 731.

criminatrice, qualsiasi condotta o evento lesivi dello stesso avrebbero inciso sul momento consumativo, in spregio alla corrispondenza o meno al tipo legale³⁵.

Come anticipato, anche nell'ordinamento tedesco riscuote da tempo ampi consensi una versione legalistica della consumazione. In particolare, è stato Kristian Kühl ad elaborare una nozione di *Beendigung* rispettosa del principio di legalità³⁶. Secondo la cd. *tatbestandskonforme Beendigungslehre* il reato può protrarsi sul piano temporale oltre la fase della integrazione della fattispecie legale, ma la fissazione della *Beendigung* deve avvenire necessariamente in relazione a condotte o eventi corrispondenti allo schema legale previsto dalla disposizione incriminatrice³⁷. La tesi propugnata da Kühl manifesta già sul piano terminologico l'approccio legalitario, comune a quello diffuso nel nostro ordinamento.

La bontà delle conclusioni cui si è pervenuti nel precedente paragrafo trova un formidabile riscontro, in conclusione, nella germanica *tatbestandskonforme Beendigungslehre*, a conferma della necessità di interpretare la materia penale con gli strumenti propri della legalità formale, specie laddove possano derivarne conseguenze sfavorevoli al reo³⁸.

3. Metamorfosi prospettiche: il problema della consumazione traslato sul piano dell'unità del reato.

Ricondotto sotto l'egida del principio di stretta legalità, il problema della consumazione può dirsi risolto. L'elevato coefficiente di selettività della disposizione incriminatrice, in virtù del quale solo i fatti ad essa conformi possono essere colpiti dalla sanzione penale, consente di accantonare le tesi di coloro i quali, richiamando concetti metagiuridici, distolgono l'attenzione dalla norma per focalizzarsi, ad esempio, sulla

³⁵ Fu KÜHL, *op. cit.*, p. 51 e ss., a percepire la potenzialità eversiva della nozione normativa di *Beendigung*. In particolare, egli segnalò come l'interprete potesse sostituirsi al legislatore, andando a colpire fasci di condotte del tutto avulsi dal paradigma legale nell'ottica di garantire la tutela del bene giuridico, attentando all'essenza stessa del principio di frammentarietà.

³⁶ KÜHL, *Die Beendigung des vollendeten Delikts*, in AA. VV., *Festschrift für Claus Roxin zum 70. Geburtstag*, 2001, p. 678.

³⁷ Per KÜHL, *Die beendigung des vorsätzlichen Begehungsdelikts*, *cit.*, pp. 76 e ss., si potrebbe ipotizzare una distinzione tra la consumazione della azione (*Verhaltensbeendigung*) e la consumazione dell'evento (*Erfolgsbeendigung*). La *Beendigungsphase* potrà essere riscontrata senza dubbio alcuno nelle classiche ipotesi di reati di durata, quali i reati permanenti (*Dauerdelikt*) ed abituali (*Sammelverbrechen*). Ad esse andranno aggiunte quelle fattispecie che, pur essendo strutturate come istantanee, sono suscettibili di una rinnovazione della condotta o di un approfondimento della offesa.

³⁸ Si pensi al differimento del termine di prescrizione in virtù di condotte tipiche susseguenti alla integrazione del tipo, come nel caso di plurimi atti integranti la fattispecie di maltrattamenti, *ex art. 572 cod. pen.*, realizzati dopo aver posto in essere la sequenza minima rilevante per la sussistenza del fatto.

massima offesa al bene giuridico tutelato, a prescindere dalla corrispondenza di tale offesa con il tipo legale.

Il reato, dunque, potrà dirsi “ultimato” al cessare della condotta volontaria, o dell’evento ad essa legato dal nesso causale, descritti dalla fattispecie violata.

Quel momento farà da spartiacque tra ciò che rileva come *fatto* e ciò che, al contrario, va considerato *postfatto*; al contempo, acquisirà fondamentale importanza ai fini del decorso del termine di prescrizione, impedirà la realizzazione di condotte concorsuali, precluderà la possibilità di invocare l’applicazione di una scriminante³⁹.

Un’ultima questione, tuttavia, rimane ancora insoluta; una questione che è stata sinora soltanto accennata ed attiene all’osservazione del protrarsi del fatto tipico non più dal punto di vista cronologico, bensì da quello dell’unità o pluralità di reati⁴⁰. Nel precedente capitolo, nell’esaminare quelle ipotesi di reato rispetto alle quali si può assistere ad uno sviluppo nel tempo della vicenda criminosa, si è dato atto di taluni orientamenti dottrinali che, dinanzi alla reiterazione del fatto tipico, ravvisavano la sussistenza di un concorso materiale omogeneo di reati⁴¹. Ciò accadeva, ad esempio, in relazione all’usura ed alla corruzione, in caso di pagamenti periodici esecutivi dell’accordo illecito originario⁴². Si tratta di tesi minoritarie, che hanno ceduto il passo al riconoscimento della natura di reato a consumazione prolungata alle fattispecie poc’anzi citate.

Posto che appare corretto, quantomeno in termini di risposta sanzionatoria, ravvisare un’unica violazione del precetto nei casi in parola, quale è il fondamento giustificativo di tale soluzione⁴³?

³⁹ Si pensi, quanto all’ultima delle citate evenienze, al caso della legittima difesa, che in presenza di maltrattamenti in famiglia potrà essere validamente invocata fintantoché il soggetto agente ponga in essere abusi nei confronti della vittima. Sul tema dei rapporti tra ultimazione e conseguenze favorevoli e sfavorevoli nei confronti del reo, cfr. BIANCHI, *op. cit.*, pp. 87 e ss., con particolare riguardo a p. 88.

⁴⁰ Come osserva AIMI, *Le fattispecie di durata. Contributo alla teoria dell’unità o pluralità di reato*, II ed., Torino, 2020, p. 427, la prassi restituisce una pluralità di indizi circa la «sovrapponibilità concettuale» dei due temi in questione.

⁴¹ Cfr. *retro*, cap. III, §§ 5.1. e ss.

⁴² Per l’usura, si rinvia al pensiero di PASOLINI, *Classificazione del delitto di usura in relazione al tempo*, in *Riv. pen.*, 1936, pp. 1386 e ss.; per ciò che concerne la corruzione, risale alla nota sentenza “Rapisarda”, pronunciata nella vicenda ENI-SAI, l’interpretazione rigorosa secondo la quale doveva ravvisarsi un concorso di reati tra la promessa e le successive dazioni, ritenendo ciascuno stadio del patto corruttivo un fatto autonomo, eventualmente valutabili quali componenti del medesimo disegno criminoso (Cass., Sez. 6, n. 1507 del 12/11/1996, dep. 24/03/1997).

⁴³ Il tema non si pone, a ben vedere, per quei casi in cui viene concretamente protratto nel tempo non il fatto tipico nella sua interezza, bensì solo una componente dello stesso, quale ad esempio l’evento (ipotesi definita, nella dottrina germanica, come *Erfolgsbeendigung*). Valga l’esempio della truffa ai danni di un ente previdenziale, analizzato *retro*, cap. III, § 5.4.2: se la condotta decettiva rimane unica, vale a dire la presentazione di documentazione idonea ad indurre in errore l’INPS circa la spettanza dell’assegno di invalidità, le plurime corresponsioni in favore dell’agente non rileveranno in sé quali autonome ipotesi di reato, bensì quali approfondimenti progressivi dell’offesa tipica.

In altre parole, quale argomento consente di ritenere sussistente un vicenda corruttiva unitaria, in caso di plurime elargizioni di danaro in favore di un pubblico ufficiale compiacente, esecutive di un pregresso accordo con un privato intenzionato al compimento di un atto che si ponga in contrasto con i doveri d'ufficio del corrotto?

La risposta non può che rinvenirsi nella analisi della fattispecie. Ancora una volta è la legge a rivelare se si abbia a che fare con una pluralità di reati o se, al contrario, il fatto illecito risulti unitario in virtù della capacità di continenza della norma⁴⁴. Lo *switch* che si impone non è di poco momento, poiché si corre il rischio di inoltrarsi lungo un sentiero che, pur lambendo l'oggetto della ricerca, conduce in un campo tematico vasto ed autonomo⁴⁵.

Il registro linguistico da adottare è dunque quello dei *flash*, l'unico in grado di garantire coerenza allo studio e, al contempo, capace di restituire una visione d'insieme degli argomenti⁴⁶.

Procedendo con una elencazione casistica scevra di pretese di esaustività, l'unità del reato in presenza di plurime integrazioni della fattispecie potrà essere dichiarata più o meno espressamente dalla stessa disposizione incriminatrice: ciò può avvenire sia con riferimenti espressi all'unitarietà della complessiva vicenda criminosa, a prescindere dal *quantum* delle violazioni del precetto, che mediante il ricorso a termini al plurale, quale ad esempio “atti”, “artifici o raggiri”, “operazioni”, e così via scorrendo⁴⁷.

⁴⁴ Parla espressamente di capacità di continenza AIMI, *op. cit.*, p. 355.

⁴⁵ Vastissima la bibliografia in materia, tra cui FROSALI, *Concorso di norme e concorso di reati*, Città di Castello, 1937; MORO, *Unità e pluralità di reati*, Padova, 1951; PROSDOCIMI, voce *Concorso di reati e di pene*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, Torino, 1988; più di recente, COCCO, *Unità e pluralità di reati: reato istantaneo e di durata, unità di condotte e di evento*, in COCCO, AMBROSETTI (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte generale*, Padova, 2017.

⁴⁶ In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. Un., n. 40981 del 22/02/2018, dep. 24/09/2018, Rv. 273771, pronuncia con la quale le Sezioni Unite hanno affrontato il tema dell'unità di azione in maniera assai sbrigativa. Ribadita la distinzione tra “azione” ed “atto”, la prima composta da uno o plurimi dei secondi, si è evidenziato che in presenza di una pluralità di atti è opportuno valutare la contestualità degli stessi (connotato oggettivo-temporale), oltre alla unicità del fine perseguito dall'agente (connotato soggettivo-teleologico), in maniera non dissimile da quanto accade per l'applicazione della disciplina del reato continuato. Al fine di non autorizzare interpretazioni che possano attentare al principio di tassatività, le Sezioni Unite hanno precisato che l'attività esegetica in parola dovrà essere volta «attraverso un raffronto rigoroso e costante della fattispecie astratta descritta dalla norma» (Cass., Sez. Un., n. 40981 del 22/02/2018, *cit.*, p. 4).

⁴⁷ AIMI, *op. cit.*, pp. 374 e ss., attribuisce alle fattispecie in parola (ed a quelle che saranno oggetto del prosieguo dell'analisi) la qualifica di «norme a carattere complessivo». Un esempio di norma recante espresso riferimento all'unità della complessiva vicenda criminosa a prescindere dalle violazioni realizzate fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato». In questo caso, dunque, la legge sancisce 1) l'unitarietà del fatto a prescindere dalla pluralità delle violazioni ma, al tempo stesso, 2) limita tale disciplina al caso in cui le infrazioni del precetto siano inquadrabili in un ben definito arco temporale (il medesimo anno di imposta). In alcuni casi il legislatore è ben più esplicito: si veda, in tal senso, l'art. 68, co. 2, D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale «la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai lu-

Si considerino, ancora, le norme a più fattispecie, le fattispecie a doppio schema, così come le ipotesi “classiche” di durata, i reati permanenti ed i reati abituali: fulgidi esempi di tipi criminosi che, in virtù della particolare struttura che li caratterizza, rimangono unitari anche in caso di reiterazione nel tempo del relativo tipo legale⁴⁸.

Laddove non sia possibile ricavare indicazioni dalla norma incriminatrice, sarà l'esercizio della attività esegetica a rivelare se la vicenda criminosa potrà essere considerata unitaria o, al contrario, andrà ravvisato un concorso di reati⁴⁹.

Le osservazioni svolte sin qui consentono di affermare che, pur mutando prospettiva, l'approccio legalistico conduce al medesimo risultato a prescindere dal versante dal quale condurre l'esame della fattispecie, che sia quello della durata piuttosto che quello dell'unità o pluralità di reati.

Questa sorta di proprietà commutativa di cui gode il principio di legalità fa sì che la soluzione al problema della consumazione debba essere ricavata dalla osservazione e dallo studio della fattispecie, interrogando la legge (nel caso di specie: la disposizione incriminatrice) per poter valutare sino a che punto un reato possa protrarsi nel tempo (*rectius*: “durare”) o, in altri termini, fino a che punto possa discutersi di “un” reato, e non di “più” reati.

Una conclusione, questa, che può apparire banale, finanche scontata; chi scrive, tuttavia, ritiene doveroso ribadirla, stante il fondamento costituzionale della impostazione proposta, vale a dire quel principio di legalità che si erge a garanzia del cittadino, al

ghi di lavoro [...] è considerata una unica violazione [...]». Nella seconda categoria, quella inerente fattispecie che richiamano già a livello letterale una pluralità di atti offensivi, si pensi, fra gli altri, all'art. 613-bis cod. pen., che punisce «chiunque, con violenze o minacce gravi, o agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale [...]» (ipotesi peculiare caratterizzata dall'uso del plurale sia per ciò che riguarda la condotta che l'evento dannoso) o, ancora, l'art. 648-bis cod. pen., nella parte in cui individua come condotta tipica il compimento di «altre operazioni» per ostacolare la provenienza delittuosa di danaro, beni o altre utilità.

⁴⁸ Per un approfondimento sulle categorie di reati richiamate nel testo, si rinvia alle osservazioni svolte *retro*, cap. III, §§ 3 e 4 (e relativi sottoparagrafi), nonché §§ 5.1 e 5.3. Interessante la tesi di AIMI, *op. cit.*, p. 401, in materia di sequestro di persona. Secondo l'Autore, una volta che l'evento «privazione di libertà» è integrato, il perdurante stato di prigionia della vittima determina l'integrazione di nuovi fatti tipici che, tuttavia, confluiscono in un singolo reato, giusta la citata capacità di continenza della norma incriminatrice.

⁴⁹ Torna nuovamente utile il richiamo a Cass., Sez. Un., n. 40981 del 22/02/2018, *cit.*, già esaminata alla nota 46. Chiamate a dirimere un contrasto sorto in giurisprudenza circa la sussistenza o meno di un concorso di reati resistenza ad un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) in caso di opposizione a più agenti di polizia, le Sezioni Unite hanno fatto leva sul bene giuridico tutelato, individuandolo «(nel)l'interesse al normale funzionamento della pubblica amministrazione va inteso in senso ampio, in quanto in esso si ricomprende anche la sicurezza e la libertà di determinazione e di azione degli organi pubblici, mediante la protezione delle persone fisiche che singolarmente o in collegio ne esercitano le funzioni o ne adempiono i servizi»; conseguentemente, hanno concluso per l'esistenza di un concorso formale di reati, considerando unica l'azione ma plurime le violazioni della medesima disposizione incriminatrice (l'art. 337 cod. pen., appunto).

giorno d'oggi troppo spesso accantonato in favore di istanze illiberali polarizzate sull'efficienza prestativa della macchina giudiziaria⁵⁰.

⁵⁰ Sul tema del populismo e dei relativi effetti negativi sul regolare funzionamento della macchina della giustizia, *ex multis*, AMARELLI, *Prove di populismo penale: la proposta di inasprimento delle pene per scambio elettorale politico-mafioso*, in *Dir. pen. cont.*, 2017; AMATI, *L'enigma penale. L'affermazione dei populismi nelle democrazie liberali*, Torino, 2020; AMODIO, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Roma, 2019; ANASTASIA, ANSELMi, FALCINELLI, (a cura di), *Populismo penale. Una prospettiva italiana*, Padova, 2015; AA.VV., *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *Dir. pen. cont.*, 2016; DONINI, *Populismo e ragione pubblica*, Modena, 2019; MANES, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna, 2022; INSOLERA, *Il populismo penale*, in www.discrimen.it.

BIBLIOGRAFIA

1. AA.VV., *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *Dir. pen. cont.*, 2016
2. ABEGG, *Lehrbuch der Strafrecht-Wissenschaft*, Neustadt, 1836
3. ADORNATO, *Il momento consumativo del reato*, Milano, 1966
4. AIMI, *Le fattispecie di durata. Contributo alla teoria dell'unità o pluralità di reato*, II ed., Torino, 2020
5. AIMI, *Nuove precisazioni in merito al tempus commissi delicti nei reati necessariamente abituali*, in *Sist. pen.*, 7-8/2023
6. ALAGNA, *Tipicità e riformulazione del reato*, Bologna, 2007
7. ALBANESE, *Ancora Contrada c. Italia. Per la Corte europea dei diritti dell'uomo la disciplina in materia di intercettazioni viola l'art. 8 CEDU*, in www.sistemapenale.it
8. ALBERICO, *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori*, in *Dir. pen. cont.*, 2011
9. ALIMENA, *Favoreggiamento e ricettazione*, in *Riv. pen.*, 1895
10. ALTAVILLA, *Il momento consumativo del reato di usura – reati istantanei ad effetti permanenti e reati esauriti*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1933
11. AMARELLI, *“Reati di criminalità organizzata” ed intercettazioni: è davvero utile un decreto-legge di interpretazione autentica?*, in www.sistemapenale.it
12. AMARELLI, *Prove di populismo penale: la proposta di inasprimento delle pene per scambio elettorale politico-mafioso*, in *Dir. pen. cont.*, 2017
13. AMARELLI, VISCONTI, *Da ‘mafia capitale’ a ‘capitale corrotta’. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime*, in *Sist. pen.*, 18/06/2020
14. AMATI, *L'enigma penale. L'affermazione dei populismi nelle democrazie liberali*, Torino, 2020
15. AMBROSETTI, *La legge penale nel tempo*, in RONCO, AMBROSETTI, MEZZETTI, *La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone*, III ed., Bologna, 2016
16. AMBROSETTI, *Problemi attuali in tema di reato continuato*, Padova, 1991
17. AMODIO, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Roma, 2019
18. AMODIO, *Il populismo penale nell'Italia dell'antipolitica*, in *Cass. pen.*, 5/2020
19. ANASTASIA, ANSELMi, FALCINELLI, (a cura di), *Populismo penale. Una prospettiva italiana*, Padova, 2015
20. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Torino, 1949 (II ed.), 1994 (XIII ed.)

21. ANZENBERGER, *Überlange Verjährungsdauer nach § 58 Abs 3 Z 3 StGB: Opferschutz Strafzweck?*
22. ASCARELLI, *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione*, Padova, 1957
23. BALBI, *Alcune osservazioni in tema di corruzione*, Napoli, 1995
24. BALBI, *I delitti di corruzione. Un'indagine strutturale e sistematica*, Napoli, 2003
25. BARBUTO, *Reati edilizi e urbanistici*, Torino, 1995
26. BARSANTI, *Del pentimento nei reati e dei suoi effetti giuridici*, Macerata, 1886
27. BARSANTI, *Del reato politico*, II ed., Milano, 1890
28. BARSANTI, *Sulla teoria del delitto esaurito*, Macerata, 1890
29. BARTOLI, *Sulla struttura del reato permanente: un contributo critico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001
30. BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Omnia quae extant opera*, Venetiis, 1603, *Tomus primus in primam Digesti Veteris partem, Additio I ad librum nonum Digestorum, Lex XXXII*
31. BATTAGLINI, *Diritto penale. Parte generale*, III ed., Padova, 1949
32. BATTAGLINI, *Il luogo e il tempo del commesso reato*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1929
33. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, III ed., Livorno, 1765
34. BELING, *Die Lehre vom Verbrechen*, Tubinga, 1906
35. BELLACOSA, voce *Usura*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Torino, 1999
36. BERNASCONI, *Actio libera in causa*, in *Stud. iur.*, 2004
37. BERNSMANN, *Untreue und Korruption - der BGH auf Abwegen*, in *GA*, 2009
38. BETTIOL, *Diritto penale*, XI ed., Padova, 1982, p. 551
39. BEYER, *Teilnahme mehrerer an einem Verbrechen und Begünstigung*, in HOLTZEN-DORFF (a cura di), *Handbuch des deutschen Strafrechts*, Berlino, 1871, vol. II
40. BIANCHI, *Concorso di persone e reati accessori*, Torino, 2013
41. BIANCHI, *Oltre la perfezione: studio sulla consumazione finale del reato*, Napoli, 2023
42. BINDING, *Die Normen und ihre Uebertretung*, III ed., Lipsia, 1916
43. BINDING, *Handbuch des Strafrechts*, Lipsia, 1885
44. BINDING, *Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts. Besonderer Teil*, Lipsia, 1902, II ed., vol. I
45. BIRKMEYER, *Encyklopädie der Rechtswissenschaft*, Berlino, 1901
46. BITZILEKIS, *Über die strafrechtliche Bedeutung der Abgrenzung von Vollendung und Beendigung der Straftat*, in *ZStW*, 1987
47. BORJA JIMÉNEZ, *La terminación del delito*, in *An. der. pen.*, 1995/19
48. BOUCHET, *Coup de projecteur sur le recul silencieux de l'infraction continue en droit pénal*, in *Rev. sc. crim.*, 2020/4
49. BRASCHI, *La consumazione del reato. Fondamenti dogmatici ed esigenze di politica criminale*, Milano, 2020

50. BRASCHI, *La nuova disciplina della prescrizione*, in SEMINARA, ORLANDI (a cura di), *Una nuova legge contro la corruzione*, Torino, 2019
51. BRESCIANO, PADALINO MORICHINI, *I reati urbanistici*, Milano, 2000
52. BRICCHETTI, *Unità e pluralità di reati in materia di bancarotta*, in *Dir. pen. cont.*, 2011
53. BRICOLA, *Il sistema sanzionatorio penale nel Codice Rocco e nel progetto di riforma*, in AA.VV., *Giustizia penale e riforma carceraria in Italia*, Roma, 1974
54. BRUNELLI, *Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica*, Torino, 2000
55. CADOPPI, *Il principio di irretroattività*, in AA.VV., *Introduzione al sistema penale*, vol. I, Torino, 2006
56. CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale*, Torino, 2014
57. CAIANIELLO, MANES, *Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti, casi*, Torino, 2020
58. CAIAZZO, *L'usura*, Napoli, 1935
59. CAMPUS, *Studio sul reato permanente*, Sassari, 1902
60. CANTARERO BANDRÉS, *Problemas penales y procesales del delito continuado*, Barcelona, 1991
61. CANZIO, *Corte di cassazione e Corte costituzionale: il diritto vivente quale fondamento del giudizio di legittimità costituzionale*, in www.giustiziainsieme.it
62. CAPOZZI, *L'individuo il tempo la storia*, Napoli, 2000
63. CAPOZZI, *Temporalità e norma nella critica della ragione giuridica*, Napoli, 2000
64. CAPOZZI, *Temporalità e norma*, Napoli, 1996
65. CARACCIOLI, *Condotta permanente e permanenza di effetti nella fattispecie criminosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960
66. CARMIGNANI, *Elementi di diritto criminale*, V ed., Pisa, 1833
67. CARMIGNANI, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, Pisa, 1831
68. CARMIGNANI, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, vol. II, Pisa, 1831
69. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, III ed., Roma, 1951
70. CARNELUTTI, *Teoria generale del reato*, Padova, 1933
71. CARNEVALE, *Una terza scuola di diritto penale*, Bologna, 1906
72. CARRARA, *Lezioni sul grado della forza fisica del delitto*, V ed., Lucca, 1863
73. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, Lucca, 1867, 1877 (V ed.), 1886 (VI ed.), 1897 (VIII ed.)
74. CARRARA, *Ricettazione di cose furtive*, in ID., *Opuscoli di diritto penale*, III ed., Lucca, 1878
75. CARRARA, *Studi sul delitto perfetto*, Lucca, 1879

76. CARRARA, *Studi sul favoreggiamento*, in ID., *Opuscoli di diritto criminale*, II ed., vol. VII, Lucca, 1880
77. CARUSO, voce *Prescrizione del reato e della pena*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Torino, 2008
78. CAVALIERE, *Il concorso eventuale nel reato associativo. Le ipotesi delle associazioni per delinquere e di tipo mafioso*, Napoli, 2003
79. CHIODI (a cura di), *Tempo della legge e tempo della storia*, Napoli, 1999;
80. CINGARI, *Repressione e prevenzione della corruzione pubblica. Verso un modello di contrasto "integrato"*, Torino, 2012
81. COCCO, *Reato istantaneo, di durata e a più fattispecie. Questioni controverse di unità e pluralità*, in *Resp. civ. prev.*, 2/2017
82. COCCO, *Unità e pluralità di reati: reato istantaneo e di durata, unità di condotte e di evento*, in COCCO, AMBROSETTI (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte generale*, Padova, 2017
83. COLAO, voce *Le scuole penalistiche*, in AA. VV., *Enciclopedia italiana. Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto*, Catanzaro, 2012
84. CONTENTO, *Corso di diritto penale*, Bari, 1989
85. COPPI, voce *Reato continuato*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XI, Torino, 1996
86. COPPI, voce *Reato permanente*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XI, Torino, 1996
87. COTTA, *Diritto e tempo. Linee di una interpretazione fenomenologica*, in ORECCHIA (a cura di), *La responsabilità politica. Diritto e tempo*, Milano, 1982
88. CRISAFULLI, voce *Disposizione e norma*, in *Enc. dir.*, vol. XIII, Milano, 1964
89. CUPELLI, *La Corte costituzionale chiude il caso Taricco ed apre ad un diritto penale europeo 'certo'*, in *Dir. pen. cont.*, n. 6/2018
90. D'AGOSTINO, *La condotta susseguente al reato*, Milano 1959
91. D'ANTONIO, voce *Prescrizione (materia penale)*, in *Dig. it.*, vol. XIX, Torino, 1909-1912
92. DALL'ORA, *Condotta omissiva e condotta permanente nella teoria generale del reato*, Milano, 1950
93. DE BENEDETTI, voce *Tempo*, in *Dig. civ.*, 2000
94. DE FRANCESCO, *Diritto penale. I fondamenti*, II ed., Torino, 2011
95. DE FRANCESCO, *Profili strutturali e processuali del reato permanente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977
96. DE FRANCESCO, voce *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Dig. disc. pen.*, vol. I, Torino, 1987
97. DE FRANCESCO, voce *Francesco Carrara*, in AA. VV., *Enciclopedia italiana. Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto*, Catanzaro, 2012

98. DE MARSICO, *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1951
99. DE MARSICO, *Diritto penale. Parte generale*, Napoli, 1969
100. DE SANTIS, *Gli effetti del tempo nel reato. Uno studio tra casistica e dogmatica*, Milano, 2006
101. DE SIMONI, *Dei delitti considerati nel solo affetto ed attentati*, IV ed., vol. I, Como, 1830
102. DE VERO, *Corso di diritto penale*, II ed., vol. I, Torino, 2012
103. DELITALA, *Diritto penale. Raccolta degli scritti*, vol. I, Milano, 1976
104. DELITALA, *Il «fatto» nella teoria generale del reato*, Padova, 1930, in ID., *Diritto penale. Raccolta degli scritti*, vol. I, Padova, 1976
105. DELL'ANDRO, voce *Agente provocatore*, in *Enc. giur.*, vol. I, Milano, 1958
106. DELLA RAGIONE, "Mafia capitale" e "Mafia corrotta": la parola definitiva della suprema corte nel processo di stabilizzazione giurisprudenziale dell'associazione di tipo mafioso, in www.lalegislazionepenale.eu, 21/10/2020
107. DELOGU, *Le norme penali congiunte*, in *Ann. dir. proc. pen.*, 1936
108. DEZZA, *Note su accusa e inquisizione nella dottrina settecentesca*, in *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Milano, 1992
109. DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative dall'Antico Regime al fascismo*, Torino, 2007
110. DONINI, *Il caso Contrada e la Corte edu. La responsabilità dello Stato per la carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva a formazione giudiziaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016
111. DONINI, *Lettura critica di Corte costituzionale n. 115/2018*, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 2018
112. DONINI, *Populismo e ragione pubblica*, Modena, 2019
113. ENGISCH, *Die Zeit im Recht*, in *Vom Weltbild des Juristen*, Heidelberg, 1965
114. ESCOBEDO, *Sulla nozione di reato permanente, specie in rapporto all'uso di atto falso*, in *Giust. pen.*, 1916
115. ESER, BOSCH, *Vorbem. § 22*, in SCHÖNKE, SCHRÖDER (a cura di), *Stragesetzbuch Kommentar*, Monaco, 2019
116. FALCINELLI, *Il tempo del reato, il reato nel tempo. La scrittura normativa delle coordinate cronologiche criminali*, Torino, 2011
117. FALZEA, *Voci di teoria generale del diritto: prolegomeni a una dottrina del diritto, accertamento, apparenza, capacità, efficacia giuridica, fatto, giuridico, fatto naturale, fatto vitale, fatto di sentimento, fatto di conoscenza, comportamento*, III ed., Milano, 1995
118. FARANDA, *Sull'art. 372 cod. pen.*, in *La Temi Zanclea*, 1873

- 119.FERRI, *La scuola positiva di diritto criminale: prelezione al corso di diritto e procedura penale nella R. Università di Siena, pronunciata il 18 novembre 1882*, Siena, 1883
- 120.FERRI, *Principi di diritto criminale*, Torino, 1928
- 121.FERRI, *Relazione sul progetto preliminare di Codice penale italiano per i delitti*, vol. I, Roma, 1921
- 122.FERRI, *Socialismo e criminalità. Appunti*, Torino, 1883
- 123.FEUERBACH, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts*, Giessen, 1801
- 124.FIANDACA, *La tormentata vicenda giurisprudenziale del concorso esterno*, in *Legisl. pen.*, 2003
- 125.FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., Bologna, 2018
- 126.FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, vol. IV, Venezia, 1796,
- 127.FIORE C., FIORE S., *Diritto penale. Parte generale*, IV ed., Milano, 2013
- 128.FLICK, *Le novelle su corruzione e dintorni: dal dire al fare o viceversa?*, in *Cass. pen.*, 2019
- 129.FLORIAN, *Dei reati e delle pene in generale*, in AA. VV., *Trattato di diritto penale*, II ed., vol. I
- 130.FORNASARI, *Artt. 318-322*, in BONDI, DI MARTINO, FORNASARI, *Reati contro la pubblica amministrazione*, Torino, 2008, pp. 220 e ss.
- 131.FORNASARI, voce *Reato abituale*, in *Enc. giur.*, vol. XXVI, Roma, 1991
- 132.FROSALI, *Concorso di norme e concorso di reati*, Città di Castello, 1937
- 133.FROSALI, *Sistema penale italiano. Parte prima. Diritto penale sostanziale*, vol. II, Torino, 1958
- 134.FURTNER, *Rechtliche Vollendung und tatsächliche Beendigung bei einer Straftat*, in *JR*, 1966
- 135.GABOARDI, *Le loquaci spoglie del reato continuato*, in *Cass. pen.*, 11/2014
- 136.GALLO, *Appunti. L'elemento oggettivo*, Torino 1975, pp. 9 e ss.
- 137.GALLO, *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, III ed., Torino, 2021
- 138.GALLO, *Reato permanente ed omesso conferimento di grano all'ammasso*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1948
- 139.GAMBARDELLA, voce *Legge penale nel tempo*, in *Enc. dir., Ann.*, vol. VII, Milano, 2014
- 140.GARGANI, *Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni*, in *Cass. pen.*, 2016
- 141.GARINO, *Estinzione del reato e della pena*, in RONCO (diretto da), *Il reato. Tomo secondo. Cause di esclusione e di estinzione del reato e della pena. Forme di manifestazione e concorso di reati*, II ed., Bologna, 2011
- 142.GAROFALO, *Di un criterio positivo della penalità*, Napoli, 1880.

Bibliografia

143. GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in *Dir. pen. cont.*, 1/2015
144. GATTA, *Intercettazioni e criminalità organizzata: quando a voler precisare si finisce per complicare*, in *www.sistemapenale.it*
145. GIORDANO, *Il 'concorso esterno' al vaglio della Corte edu: prime riflessioni sulla sentenza Contrada contro Italia*, in *Arch. pen.*, 2015, n. 2
146. GIULIANI BALESTRINO, *La struttura del reato permanente*, Padova, 1967
147. GIULIANI BALESTRINO, *Sul carattere eventualmente pluralistico del reato permanente: conferme e rettifiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982
148. GIUNTA, MICHELETTI, *Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, Torino, 2003
149. GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, vol. II, Padova, 1950
150. GROSSO, *Commento agli artt. 318-322*, in PADOVANI (a cura di), *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, Padova, 1996
151. GROSSO, voce *Corruzione*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Torino, 1989
152. GROSSO, voce *Usura*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, Milano, 1992
153. HÄLSCHNER, *Das gemeine deutsche Strafrecht*, Bonn, 1881, I ed.
154. HÄLSCHNER, *Die Beurteilung fortgesetzter und fortdauernder Verbrechen bei einem während ihrer Verübung erfolgten Wechsel in der Gesetzgebung*, in *GA*, 1860
155. HÄLSCHNER, *System des preußischen Strafrechts*, Bonn, 1858, I ed.
156. HEGERL, *Die juristische Vollendung und faktische Beendigung von Straftaten*, Würzburg, 1959
157. HEIDEGGER, *Il concetto di tempo*, trad. it., Milano, 1999
158. HELFER, *La prescrizione del reato: quali rapporti tra diritto e tempo in Germania, in Austria e, di recente, in Italia?*, in *Dir. pen. cont.*, 11/2017
159. HRUSCHKA, *Urteilsanmerkung*, in *JZ*, 1969
160. HUSSERL, *Diritto e tempo. Saggi di filosofia del diritto*, tr. it., Milano, 1998
161. IMPALLOMENI, *Del concorso di più persone in un reato*, in *Riv. pen.*, 1887
162. IMPALLOMENI, *Il codice penale italiano*, vol. I, Firenze, 1890
163. IMPALLOMENI, *Istituzioni di diritto penale*, Torino, 1921
164. IMPALLOMENI, *Sui delitti contro l'amministrazione della giustizia*, Perugia, 1893
165. INSOLERA, *Ancora sul problema del concorso esterno nei delitti associativi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*
166. INSOLERA, *Il populismo penale*, in *www.discrimen.it*.
167. JESCHECK, *Wesen und rechtliche Bedeutung der Beendigung der Straftat*, in *AA. VV., Festschrift für Hans Welzel zum 70. Geburtstag*, Vienna, 1991
168. KÖSTLIN, *Neue Revision der Grundbegriffe der Criminalrechts*, Tubinga, 1845

- 169.KREY, *Keine Strafe ohne Gesetz. Einführung in die Dogmengeschichte des Satzes «nulum crimen, nulla poena sine lege»*, Berlino, 1983
- 170.KÜHL, *Die Beendigung des vollendeten Delikts*, in AA. VV., *Festschrift für Claus Roxin zum 70. Geburtstag*, 2001
- 171.KÜHL, *Die beendigung des vorsätzlichen Begehungsdelikts*, Berlino, 1974
- 172.LA PORTA, *La repressione dell'usura nel diritto penale italiano*, Roma, 1952
- 173.LEONE, *Del reato abituale, continuato e permanente*, Napoli, 1933
- 174.LEONE, *Il tempo nel diritto penale sostantivo e processuale*, Napoli, 1974
- 175.LEONE, *Relazione del senatore Leone al disegno di legge approvato dal senato in data 2 luglio 1971*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971
- 176.LISZT, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, II ed., Berlino, 1884
- 177.LOCATELLI, *Osservazioni alla nuova legge "antiusura"*, in *Il fisco*, 1996
- 178.LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, Torino, 1878
- 179.LORENZETTO, *Processo penale e legge n. 103 del 2017: la riforma che non c'è*, in *Proc. pen. giust.*, 6/17
- 180.LOSAPPIO, *Mala tempora. Le novità nella disciplina della prescrizione*, in *Cass. pen.*, 4/2006
- 181.LUCCHINI, *Pena di morte e positivismo*, in *Riv. pen.*, 1885
- 182.MAGGIORE, *Diritto penale. Volume I: Parte generale*, V ed., vol. I, Bologna, 1961
- 183.MAGGIORE, *Diritto penale. Volume I: Parte generale*, V ed., vol. II, Bologna, 1961
- 184.MAIELLO, *Clemenza e sistema penale. Amnistia e indulto dall'indulgentia principis all'idea di scopo*, Napoli, 2007
- 185.MAIELLO, *Consulta e CEDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno*, in *Dir. pen. proc.*, 2015
- 186.MAIELLO, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti*, II ed., Torino, 2019
- 187.MAIELLO, *Il rango della retroattività della lex mitior nella recente giurisprudenza comunitaria e costituzionale italiana*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008
- 188.MAIELLO, *La Cassazione ripristina la legalità convenzionale nel caso Contrada. Il punto di vista del sostanzialista*, in *Dir. pen. proc.*, 2018
- 189.MAIELLO, *La legalità della legge nel tempo del diritto dei giudici*, Napoli, 2020
- 190.MAIELLO, *Legge e interpretazione nel «sistema» di Beccaria*, Napoli, 2021
- 191.MANDICH, *Situare il tempo: spazi, discorsi, intersoggettività*, in CRESPI (a cura di), *Tempo vola. L'esperienza nel tempo della società contemporanea*, Bologna, 2005
- 192.MANES, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna, 2022

- 193.MANNA, *La nuova legge sull'usura (Un modello di tecniche "incrociate" di tutela)*, Torino, 1997
- 194.MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, X ed., Vicenza, 2017
- 195.MANTOVANI, voce *Furto*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Torino, 1991
- 196.MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. I, Torino, 1961
- 197.MANZINI, *Trattato di diritto penale secondo il codice del 1930*, vol. II, Torino, 1938
- 198.MANZINI, *Trattato di diritto penale secondo il codice del 1930*, vol. I, Torino, 1933
- 199.MANZINI, *La crisi presente del diritto penale. Discorso inaugurale per l'apertura dell'a.a. 1899-1900 nell'Università di Ferrara*, ora in ID., *Scelta di scritti minori*, Torino, 1959
- 200.MAREK, vor § 57, in *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, Vienna, 2018, II ed.
- 201.MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, *El concurso de delitos*, in MORENO, TORRES HERREIRA (a cura di), *Lecciones de Derecho Penal. Parte general*, Valencia, 2021
- 202.MARINI, *Lineamenti del sistema penale*, Torino, 1993
- 203.MARINUCCI, DOLCINI, *Corso di diritto penale*, vol. I, III ed., Milano, 2001
- 204.MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, IX ed., Milano, 2020
- 205.MARTIRE, *La prescrizione "costituzionale" del reato tra finalità rieducativa e principio di legalità*, in *Arch. pen.*, 2021, n. 3
- 206.MASSARI, *Il momento esecutivo del reato. Contributo alla teoria dell'atto punibile*, Pisa, 1923
- 207.MASSARI, *Le dottrine generali del diritto penale. Corso di lezioni universitarie*, Napoli, 1930
- 208.MASSARO, *Appunti di diritto penale europeo*, Torino, 2023
- 209.MASULLO, *A due anni dalla riforma del delitto di usura: una riflessione sulla nuova scelta strategica*, in *Cass. pen.*, 1998
- 210.MATEU SÁNCHEZ-OCAÑA, *La aplicación del delito continuado en los delitos contra el patrimonio*, in *Rep. un. Com.*, 2014
- 211.MAYER, *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, Stoccarda, 1953
- 212.MERKEL, *Lehrbuch des Deutschen Strafrechts*, Stoccarda, 1889
- 213.MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale: codici e norme complementari*, IX ed., vol. I, Milano, 1957
- 214.MEYER, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, Erlanga, 1875
- 215.MICHELETTI, *Le forme del tempo nelle vicende modificative della legge penale*, in www.discrimen.it
- 216.MIR PUIG, *Derecho penal. Parte general*, IX ed., Barcellona, 2011

- 217.MONGILLO, *La legge “spazzacorrotti”*: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione, in *Dir. pen. cont.*, 5/2019
- 218.MONTESQUIEU, *De l’esprit des lois*, Ginevra, 1748
- 219.MORI, *Teorica del codice penale toscano*, Firenze, 1854
- 220.MORILLAS CUEVA, *Acerca de la prescripción de los delitos y de las penas*, Granada, 1980
- 221.MORO, *Unità e pluralità di reati*, Padova, 1951
- 222.MOSCATI, voce *Tempo (Diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XVIII, Torino, 1971
- 223.MOSCHELLA, voce *Fatto giuridico*, in *Enc. giur.*, vol. XIV, Roma, 1991
- 224.MUCCIARELLI, *Commento alla L. 7/3/1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura*, in *Legisl. pen.*, 1997
- 225.MUÑOZ CONDE, GARCÍA ARÁN, *Derecho penal. Parte general*, Valencia, 2015
- 226.MUSIO, *La vicenda del codice Rocco nell’Italia repubblicana*, in www.adir.unifi.it
- 227.NAPOLEONI, *Mutamento di giurisprudenza in bonam partem e revoca del giudicato di condanna: altolà della Consulta a prospettive avanguardistiche di (supposto) adeguamento ai dicta della Corte di Strasburgo*, in *Dir. pen. cont.*, 3-4/2012
- 228.NEPPÌ MODONA, *Legislazione penale*, in AA. VV., *Il mondo contemporaneo*, vol. I, Firenze, 1978
- 229.PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 1995, (III ed.), 2019 (XII ed.)
- 230.PADOVANI, *La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma*, in *Arch. pen.*, 2018, n. 3
- 231.PAGANO, *Principi del codice penale e logica de’ probabili*, Napoli, 1819
- 232.PAGLIARO, *Le fattispecie di corruzione come legge mista alternativa*, in *Dir. pen. proc.*, 1997
- 233.PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, III ed., Torino, 2003
- 234.PAGLIARO, voce *Concorso di norme (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. VIII, Milano, 1965
- 235.PAGLIARO, voce *Legge penale nel tempo*, in *Enc. dir.*, vol. XXIII, Milano, 1973
- 236.PAGLIARO, voce *Tempus commissi delicti*, in *Enc. dir.*, vol. XLIV, Milano, 1992
- 237.PALAZZO, BARTOLI, *Mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli, colpevolezza ed irretroattività. A proposito di una sentenza “storica”*, in www.sistemapenale.it
- 238.PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Torino, 2016
- 239.PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, VII ed., Torino, 2018
- 240.PASOLINI, *Classificazione del delitto di usura in relazione al tempo*, in *Riv. pen.*, 1936
- 241.PAWLIK, CORNACCHIA (a cura di), *Hans Welzel nella prospettiva attuale*, Napoli, 2015
- 242.PECORARO ALBANI, *Del reato permanente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960
- 243.PEDRAZZI, *Sui tempi della nuova fattispecie d’usura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997

- 244.PELISSERO, *Diritto penale. Appunti di parte generale*, II ed., Torino, 2023
- 245.PERDONÒ, *Circostanze aggravanti e circostanza attenuante*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, II ed., vol. II
- 246.PETRINI, *Delitto tentato*, in GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, II ed., Milano, 2017
- 247.PETROCELLI, *Principi di diritto penale*, Napoli, 1950
- 248.PETRONE, voce *Reato abituale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XI, Torino, 1996
- 249.PETRONE, voce *Reato abituale*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIV, Torino, 1967
- 250.PICA, voce *Usura*, in *Enc. dir.*, vol. VI, Milano, 2002
- 251.PIOLETTI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, II ed., Napoli, 1969
- 252.PIOLETTI, voce *Reato permanente*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIV, Torino, 1967
- 253.PISA, voce *Prescrizione (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1986, vol. XXXV
- 254.PISANI (a cura di), *Per un nuovo codice penale*, Padova, 1993
- 255.PIZZI, *La logica del tempo*, Torino, 1974
- 256.PODO, voce *Successione di leggi penali*, in *Noviss. dig. it., App.*, vol. VII, Torino, 1987
- 257.POLETTI, *La nozione giuridica di reato permanente*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1932
- 258.PROSDOCIMI, *Contributo alla teoria del concorso formale di reati*, Padova, 1984
- 259.PROSDOCIMI, *Profili penali del postfatto*, Milano, 1982
- 260.PROSDOCIMI, voce *Concorso di reati e di pene*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VIII, Torino, 1988
- 261.PUCCETTI, *Amnistia, indulto, grazia e morte del reo*, in COCCO, AMBROSETTI (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte generale. Punibilità e pene*, II ed., Padova, 2018
- 262.PUCCIONI, *Il codice penale toscano illustrato sulla scorta delle fonti del diritto e della giurisprudenza*, vol. II, Firenze, 1855
- 263.PUGLIA, *Manuale teorico-pratico di diritto penale*, V ed., Napoli, 1895
- 264.PUIG PEÑA, *Delito consumado*, in *Nueva enc. jur.*, vol. VI, Barcellona, 1954
- 265.PULITANÒ, *Supplenza giudiziaria e poteri dello Stato*, in *Quaderni cost.*, 1983
- 266.QUINTANO RIPOLLÉS, *Delito permanente*, in *Nueva enc. jur.*, vol. VI, Barcellona, 1954
- 267.RAGNO, *I reati permanenti*, Milano, 1960
- 268.RAMPIONI, «Evanescenza» del contenuto dell'offesa e «mobilità» del momento consumativo dei delitti di corruzione nelle divagazioni giurisprudenziali in tema di competenza per territorio, in *Cass. pen.*, 7-8/2004
- 269.RAMPIONI, *Contributo alla teoria del reato permanente*, Padova, 1988
- 270.RAMPIONI, *Nuovi profili del reato continuato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978
- 271.RAMPIONI, voce *Reato permanente*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987
- 272.RANIERI, *Reato progressivo e progressione criminosa*, Milano, 1942

- 273.RIZ, *Lineamenti di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Padova, 2012
- 274.ROCCO AR., *Il momento dello scopo nel diritto penale*, in *Riv. pen.*, 1911
- 275.ROCCO AR., *Il problema e il metodo della scienza del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1910;
- 276.ROCCO AR., *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena*, Torino, 1913, ora in ID., *Opere giuridiche*, vol. I, Roma, 1932
- 277.ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*, Pavia, 1791
- 278.ROMANO M., *Pre-Art. 39*, in ID., *Commentario sistematico del codice penale*, III ed., vol. I., Milano 2004, p. 347
- 279.ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale (artt. 314 - 335 bis)*, II ed., Milano, 2006
- 280.ROZES, *L'infraction consommée*, in *Rev. sc. crim.*, 1975
- 281.RUSSO, *Corruzione*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), *I delitti contro la pubblica amministrazione. Trattato di diritto penale*, Torino, 2008
- 282.RUSSO, *La consumazione nella truffa per ricezione di prestazioni periodiche*, in *Riv. pen.*, 1996
- 283.SABATINI, *Istituzioni di diritto penale. Parte generale*, vol. I, Catania, 1946
- 284.SAMMARCO, voce *Incendio*, in *Enc. dir.*, vol. XX, Milano, 1970
- 285.SANDER, *Dissertazione intorno alla dottrina del favoreggiamento*, in NANI (a cura di), *Scritti germanici di diritto criminale*, Livorno, 1846
- 286.SANZ MORÁN, *El concurso de delitos en la reforma penal*, in CALDERÓN CEREZO, (a cura di), *Unidad y pluralidad de delitos*, Madrid, 1995
- 287.SBRICCOLI, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, vol. II, Milano, 2009
- 288.SEMERARO, *La Restaurazione*, in DI SIMONE (a cura di), *Profilo di storia del diritto penale dal Medioevo alla Restaurazione*, Torino, 2012
- 289.SEMINARA, *L'impresa e il mercato (l'usura)*, in PEDRAZZI, ALESSANDRI, FOFFANI, SEMINARA, SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 1998
- 290.SEMINARA, *Sul metodo tecnico-giuridico e sull'evoluzione della penalistica italiana nella prima metà del XX secolo*, in BEROLINO, EUSEBI, FORTI, *Studi in onore di Mario Romano*, vol. I, Napoli, 2011
- 291.SILVESTRE, *La riforma novellistica dei reati contro la P.A. nell'ottica del diritto penale sostanziale*, in *Giur. mer.*, n. 11/2013
- 292.SINISCALCO, *Tempus commissi delicti*, in *Studi in onore di Francesco Antolisei*, vol. III, Milano, 1965

293. SINISCALCO, *Tempus commissi delicti, reato permanente e successione di leggi penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960
294. SIRACUSANO, *I reati a condotta reiterata. Spunti per una rivisitazione*, in *Studi in onore di Mario Romano*, vol. II, Napoli, 2011
295. STELLA, *I giuristi di Husserl. L'interpretazione fenomenologica del diritto*, Milano, 1990
296. TANDA, *I reati urbanistico-edilizi*, VI ed., Vicenza, 2022
297. TESSITORE, *Sulla nozione di 'criminalità organizzata' ai fini della disciplina in deroga delle intercettazioni*, in *www.sistemapenale.it*
298. TOLOMEI, *Il pentimento nel diritto penale*, Torino, 1927
299. TRONCONE, *Il delitto di usura: successione delle leggi e struttura del reato*, in *Riv. pen.*, 2003
300. TURATI, *Il delitto e la questione sociale*, Milano, 1883
301. VASSALLI, *Abolitio criminis e principi costituzionali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983
302. VASSALLI, *Concorso formale omogeneo e reato continuato*, in *Giur. cost.*, 1966
303. VASSALLI, *Le norme penali a più fattispecie e l'interpretazione della "legge Merlin"*, in *Studi in onore di Francesco Antolisei*, vol. III, Milano, 1965
304. VASSALLI, voce *Antefatto non punibile, postfatto non punibile*, in *Enc. dir.*, vol. II, Milano, 1958
305. VASSALLI, voce *Codice penale*, in *Enc. dir.*, vol. III, Milano, 1960
306. VERGÈS, *Procédure pénale*, in *Rev. sc. crim.*, 2017/1
307. VERRI, *Sulla interpretazione delle leggi*, in *Il Caffè*, vol. II, 1765, oggi in ID., *Scritti vari di Pietro Verri ordinati da Giulio Carcano*, II ed., Firenze, 1854
308. VERUCCI, *Tempus commissi delicti e successioni di leggi modificative nei reati necessariamente abituali*, in *Arch. pen.*, 2023, n. 3
309. VICO, *Scienza nuova*, 1725
310. VIGANÒ, *La riforma dei delitti di corruzione*, in AA. VV., *Treccani. Il libro dell'anno del diritto 2013*, Roma, 2013
311. VIGANÒ, *Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, n. 3/2013
312. VIOLANTE, *Il delitto d'usura*, Milano, 1970
313. VIRGILIO, *Saggio sulla natura morbosa del delitto*, Milano, 1873
314. VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, 2003
315. WÄCHTER, *Über die Konkurrenz verschiedener Strafgesetze während des Laufes fortgesetzter oder fordaurender Verbrechen*, in *GA*, 1860
316. WELZEL, *Das deutsche Strafrecht in seinen Grundzügen*, Berlino, 1947

317. WERTHEIMER, *Die Mischgesetze des Deutschen Straf-Gesetzbuchs: Mit Besonderer Berücksichtigung Ihrer Strafrechtlichen und Strafprozessualen Behandlung*, Lipsia, 1903
318. WINKLER, *Vollendung und Beendigung des vorsätzlichen Verbrechens*, Monaco, 1965
319. ZACCARIA RUGGIU, *Le forme del tempo. Aion Chronos Kairos*, Padova, 2006
320. ZACCARIA, voce *Interpretazione della legge*, in *Enc. dir., Ann.*, vol. V, Milano, 2012
321. ZAGREBELSKY V., *Reato continuato*, II ed., Milano, 1976
322. ZAGREBELSKY V., voce *Reato continuato*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987
323. ZANARDELLI, *Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli nell'udienza del 30 giugno 1889 per l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale*, Roma, 1889
324. ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione della fattispecie di "usura sopravvenuta"*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001
325. ZERBOGLIO, *La prescrizione penale*, Torino, 1893
326. ZIRULIA, *Le sezioni unite sul tempus commissi delicti nei reati c.d. ad evento differito (con un obiter dictum sui reati permanenti e abituali)*, in *Dir. pen. cont.*, 2018

RINGRAZIAMENTI

Consultando il vocabolario Treccani, alla voce “ringraziare” è riportata la seguente definizione: «Esprimere con parole o con altro segno esteriore il proprio sentimento di gratitudine verso qualcuno».

Nel corso del ciclo dottorale ho avuto la possibilità di conoscere autorevoli Studiosi del diritto e della procedura penale, esponenti della giurisprudenza e della dottrina, magistrati, professori, avvocati, ricercatori, colleghi dottorandi. A tutti loro andrebbe espresso un sentimento di gratitudine, per aver accresciuto, a volte senza neppure rendersene conto, il mio bagaglio di conoscenze ed esperienze.

La sede in cui le mie riflessioni si tramutano in parole, tuttavia, è la sezione “Ringraziamenti” della mia tesi di dottorato; ed allora, per esigenze di coerenza rispetto al *locus* che ospita questi miei pensieri, mi auto-limiterò, manifestando la mia riconoscenza per quei pochi che hanno contribuito, ciascuno a modo suo, alla stesura dell’elaborato finale.

Grazie ad Andrea, per i consigli che hanno orientato la forma ed hanno perfezionato il contenuto di questa breve tesi; il tempo è un bene prezioso, e dedicare il proprio agli altri è indizio di umanità, una virtù ormai rara.

Grazie a Paolo, disponibile a raccogliere sfoghi e mai parco di incoraggiamenti, pronto a dispensare informazioni utili: se gli anni dell’università hanno fatto germogliare una sincera amicizia, essa è definitivamente sbocciata nel triennio dottorale.

Grazia a Valentina, ultima esclusivamente per motivi alfabetici (sappiamo entrambi che è così, ma *repetita iuvant...*). Anni fa scelse di farsi carico di quel grave fardello che è il sopportarmi quotidianamente e oggi, dopo aver contribuito attivamente alla revisione della tesi, posso dire che la strada per la santità è spianata. Senza di lei questo elaborato sarebbe non soltanto modesto, ma anche ricco di strafalcioni.